

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 672

del 08/11/2023

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Indizione di procedura aperta sopra soglia comunitaria in unione d'acquisto tra l'ATS di Brescia (capofila), l'ATS della Brianza, l'ATS della Montagna, l'ATS di Bergamo, l'ATS della Città Metropolitana di Milano e l'ATS di Pavia per l'affidamento delle polizze di assicurazione a copertura dei rischi Infortuni, Kasko, Libro Matricola RCauto e di Responsabilità Civile Patrimoniale.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott. Franco Milani

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con Decreto D.G. n. 651 del 29.12.2020 questa Agenzia ha preso atto delle risultanze della procedura di gara aggregata condotta in qualità di capofila dall'ATS della Città Metropolitana di Milano per l'affidamento del servizio assicurativo a copertura del rischio Kasko alla Compagnia Lloyd's Insurance Company S.A. per un importo complessivo di euro 63.892,20 (tasse comprese), (importo annuo lordo di euro 21.297,40) per un periodo di tre anni dalle ore 24.00 del 31.12.2020 alle ore 24.00 del 31.12.2023;
- con il medesimo provvedimento questa Agenzia ha preso atto altresì delle risultanze della procedura di gara aggregata condotta in qualità di capofila dall'ATS della Città Metropolitana di Milano per l'affidamento del servizio assicurativo a copertura del rischio Rc auto Libro Matricola alla Società Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa, per un importo complessivo di euro 52.680,00 (tasse comprese), (importo annuo lordo di euro 17.560,00) per un periodo di tre anni dalle ore 24.00 del 31.12.2020 alle ore 24.00 del 31.12.2023;

Premesso, altresì, che con Decreto D.G. n. 388 del 29.06.2023 (con cui è stata affidata la polizza Infortuni) questa Agenzia, stante la mancanza di offerte per il lotto relativo alla polizza Rc Patrimoniale, ha disposto la proroga della copertura assicurativa Rc Patrimoniale in essere con la Compagnia Arch Insurance Company (Europe) Ltd di Milano per un periodo di sei mesi, dalle ore 24.00 del 30.06.2023 alle ore 24.00 del 31.12.2023 e per un importo complessivo di euro 8.887,50 (tasse comprese);

Premesso altresì che, in considerazione delle scadenze contrattuali relative alle proprie polizze Rc Patrimoniale, Kasko e Libro Matricola Rcauto, ATS Brescia si è resa disponibile a condurre, in qualità di capofila, una procedura aggregata per l'affidamento delle polizze di tutte le ATS consorziate in scadenza al 31.12.2023;

Appurato che, a seguito di quanto sopra, hanno manifestato interesse alla partecipazione alla procedura de qua anche:

- l'ATS della Brianza che ha trasmesso, con note mail agli atti della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale, la documentazione di gara concernente l'affidamento della propria polizza Infortuni;
- l'ATS della Montagna che ha trasmesso, con note mail agli atti della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale, la documentazione di gara concernente l'affidamento della propria polizza Infortuni e della propria polizza Libro Matricola;
- l'ATS di Bergamo che ha trasmesso, con note mail agli atti della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale, la documentazione di gara concernente l'affidamento della propria polizza Rc Patrimoniale;
- l'ATS della Città Metropolitana di Milano che ha trasmesso, con note mail agli atti della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale, la documentazione di gara concernente l'affidamento delle proprie polizze in scadenza (Infortuni, Kasko e Libro Matricola Rcauto);
- l'ATS di Pavia che ha trasmesso, con note mail agli atti della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale, la documentazione di gara concernente l'affidamento delle proprie polizze Infortuni e Libro Matricola RC auto;

Atteso che sono in corso di predisposizione da parte delle ATS aggregate i relativi mandati con rappresentanza;

Osservato che le forme di acquisto consorziate garantiscono il buon andamento dell'attività amministrativa secondo criteri di economicità e trasparenza, la



razionalizzazione delle procedure di acquisto, la riduzione delle spese per l'acquisto di beni e l'appalto di servizi, nonché l'efficiente utilizzo delle risorse umane, salvaguardando l'autonomia delle singole Agenzie sottoscrittrici;

Preso atto che in relazione a quanto necessitato:

- non sono attive Convenzioni ARIA S.p.a.;
- non sono attive Convenzioni Consip S.p.a.;

Rilevato che le ATS della Brianza, della Montagna, di Bergamo, l'ATS della Città Metropolitana di Milano e l'ATS di Pavia hanno condiviso la documentazione definitiva di gara con note mail conservate agli atti della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale;

Ritenuto dunque necessario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, indire procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento delle polizze di assicurazione a copertura dei rischi infortuni, kasko, Libro Matricola RCauto e di responsabilità civile patrimoniale in unione d'acquisto tra l'ATS di Brescia (capofila), l'ATS della Brianza, l'ATS della Montagna, di Bergamo, l'ATS della Città Metropolitana di Milano e l'ATS di Pavia, suddivisa in n. 12 lotti come di seguito rappresentato:

Lotto	Descrizione	Durata contrattuale	Durata opzione rinnovo	Durata proroga	CIG master
1	Polizza Rc Patrimoniale ATS Brescia	36 mesi	36 mesi	6 mesi	A021563AF6
2	Polizza Kasko ATS Brescia	36 mesi	36 mesi	6 mesi	A0215759D1
3	Polizza Libro Matricola RCauto ATS Brescia	36 mesi	36 mesi	6 mesi	A0215867D9
4	Polizza Infortuni ATS Brianza	36 mesi	36 mesi	6 mesi	A0215A1E1F
5	Polizza Infortuni ATS Montagna	36 mesi	36 mesi	6 mesi	A0215B3CFA
6	Polizza Libro Matricola RCauto ATS Montagna	36 mesi	36 mesi	6 mesi	A0215C295C
7	Polizza Rc Patrimoniale ATS Bergamo	36 mesi	36 mesi	6 mesi	A0215DCECF
8	Polizza Infortuni ATS della Città Metropolitana di Milano	36 mesi	36 mesi	6 mesi	A0215E998B
9	Polizza Kasko ATS della Città Metropolitana di Milano	36 mesi	36 mesi	6 mesi	A0215F96C0
10	Polizza Libro Matricola RCauto ATS della Città Metropolitana di Milano	36 mesi	36 mesi	6 mesi	A02160A4C8
11	Polizza Infortuni ATS Pavia	36 mesi	36 mesi	6 mesi	A021616EAC
12	Polizza Libro Matricola RCauto ATS Pavia	36 mesi	36 mesi	6 mesi	A02162E27E

Stimato l'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, in euro 2.258.750,00 (tasse comprese), così suddiviso:



Descrizione Lotto	Durata contrattuale	Premio annuo lordo	Premio lordo per la durata contrattuale	Importo lordo opzione di rinnovo	Opzione di proroga	Valore massimo dell'appalto al lordo delle imposte governative ai sensi dell'art. 14, comma 14 del Codice Appalti
Lotto 1 - Polizza Rc Patrimoniale ATS Brescia	36 mesi	€ 30.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 15.000,00	€ 195.000,00
Lotto 2 - Polizza Kasko ATS Brescia	36 mesi	€ 30.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 15.000,00	€ 195.000,00
Lotto 3 - Polizza Libro Matricola Rcauto ATS Brescia	36 mesi	€ 34.000,00	€ 102.000,00	€ 102.000,00	€ 17.000,00	€ 221.000,00
Lotto 4 - Polizza Infortuni ATS Brianza	36 mesi	€ 12.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 6.000,00	€ 78.000,00
Lotto 5 - Polizza Infortuni ATS Montagna	36 mesi	€ 7.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 3.750,00	€ 48.750,00
Lotto 6 - Polizza Libro Matricola Rcauto ATS Montagna	36 mesi	€ 19.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 9.500,00	€ 123.500,00
Lotto 7 - Polizza Rc Patrimoniale ATS Bergamo	36 mesi	€ 20.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 10.000,00	€ 130.000,00
Lotto 8 - Polizza Infortuni ATS della Città Metropolitana di Milano	36 mesi	€ 18.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 9.000,00	€ 117.000,00
Lotto 9 - Polizza Kasko ATS della Città Metropolitana di Milano	36 mesi	€ 25.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 12.500,00	€ 162.500,00
Lotto 10 - Polizza Libro Matricola Rcauto ATS della Città Metropolitana	36 mesi	€ 120.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 60.000,00	€ 780.000,00



di Milano						
Lotto 11 - Polizza Infortuni ATS Pavia	36 mesi	€ 20.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 10.000,00	€ 130.000,00
Lotto 12 - Polizza Libro Matricola Rcauto ATS Pavia	36 mesi	€ 12.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 6.000,00	€ 78.000,00
Importo lordo complessivo a base d'asta			€ 1.042.500,00	€ 1.042.500,00	€ 173.750,00	€ 2.258.750,00

Giustificato l'incremento del valore del premio annuale per ATS Brescia:

- da euro 21.297,40/anno ad euro 30.000,00/anno quanto alla polizza Kasko in ragione delle verifiche condotte dal Broker aziendale sull'attuale situazione del mercato assicurativo di riferimento;
- da una base d'asta di euro 25.000,00/anno ad una base d'asta di euro 30.000,00/anno quanto alla polizza Rc Patrimoniale, in ragione delle risultanze della scorsa procedura di gara andata deserta;

Rilevato, per quanto afferisce in particolare alla copertura Libro Matricola Rcauto che:

- rispetto al premio derivante dalla presa d'atto delle risultanze della procedura condotta nel 2020 dall'ATS della Città Metropolitana di Milano, pari ad euro 17.560,00, per l'anno 2023 ATS Brescia ha corrisposto alla Compagnia assicurativa un importo pari ad euro 26.847,15, parametrato alle vetture effettivamente presenti nel parco auto dell'Agenzia (sono state acquistate 13 nuove autovetture, per le quali è prevista anche la copertura furto e incendio);
- la base d'asta relativa alla nuova procedura è stata stimata, con l'ausilio del broker aziendale, in euro 34.000,00/anno in ragione della necessità di incrementare i tassi afferenti alla garanzia in argomento, considerato che in un anno le compagnie applicano su questa tipologia di polizze aumenti medi di circa il 10%;

Reputati i premi annuali a base d'asta per ATS Brescia in linea con quanto definito per i lotti delle altre ATS partecipanti alla gara, considerate le peculiari caratteristiche di ciascun Ente (retribuzioni, chilometri per i dipendenti in missione ecc.);

Ritenuto di aggiudicare i Lotti che compongono la procedura di gara mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice (qualità: punteggio massimo 70, prezzo: punteggio massimo 30);

Stabilito che la Commissione Giudicatrice verrà nominata con successivo provvedimento dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

Visti i seguenti atti di gara, che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:

- Disciplinare di gara aggregata (Allegato A);
- Capitolati di Polizza (Lotto 1 Allegato A1A, Lotto 2 Allegato A1B, Lotto 3 Allegato A1C, Lotto 4 Allegato A1D, Lotto 5 Allegato A1E, Lotto 6 Allegato A1F, Lotto 7 Allegato A1G, Lotto 8 Allegato A1H, Lotto 9 Allegato A1I, Lotto 10 Allegato A1J, Lotto 11 Allegato A1K, Lotto 12 Allegato A1L);



-
- Allegato Offerta Tecnica (Lotto 1 Allegato A2A, Lotto 2 Allegato A2B, Lotto 3 Allegato A2C, Lotto 4 Allegato A2D, Lotto 5 Allegato A2E, Lotto 6 Allegato A2F, Lotto 7 Allegato A2G, Lotto 8 Allegato A2H, Lotto 9 Allegato A2I, Lotto 10 Allegato A2J, Lotto 11 Allegato A2K, Lotto 12 Allegato A2L);
 - Allegato Offerta Economica (Lotto 1 Allegato A3A, Lotto 2 Allegato A3B, Lotto 3 Allegato A3C, Lotto 4 Allegato A3D, Lotto 5 Allegato A3E, Lotto 6 Allegato A3F, Lotto 7 Allegato A3G, Lotto 8 Allegato A3H, Lotto 9 Allegato A3I, Lotto 10 Allegato A3J, Lotto 11 Allegato A3K, Lotto 12 Allegato A3L);
 - DGUE (Allegato B);
 - Modello di Autocertificazione (Allegato C);
 - Modulo di Avvalimento (Allegato D);
 - Situazione Sinistri (Lotto 1 Allegato E1, Lotto 2 Allegato E2, Lotto 3 Allegato E3, Lotto 4 Allegato E4, Lotto 5 Allegato E5, Lotto 6 Allegato E6, Lotto 8 Allegato E8, Lotto 9 Allegato E9, Lotto 10 Allegato E10, Lotto 11 Allegato E11, Lotto 12 Allegato E12) che verranno successivamente rese disponibili sulla piattaforma telematica Sintel;
 - Accettazione Codice di Comportamento Aziendale delle Agenzie aggregate e Patto di Integrità Regionale (Allegato F), (Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali adottato con D.G.R. N. X/1751 del 17/06/2019 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it);
 - Dichiarazione sostitutiva art. 53 D. Lgs. n.165/2011 (Allegato G);
 - Bando di gara GURI (Allegato H);
 - Estratto del Bando di gara (Allegato I);
 - Avviso di gara (Allegato L);
 - Elenco mezzi per polizze Libro Matricola RCauto (Lotto 3 Allegato J1, Lotto 6 Allegato J2, Lotto 10 Allegato J3, Lotto 12 Allegato J4);

Individuato il RUP nel Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale, Dott.ssa Elena Soardi, autorizzato ad espletare tutte le operazioni di gara volte a determinare le condizioni normo – economiche sulla base delle quali affidare i servizi oggetto del presente provvedimento;

Attestata la tracciabilità di ogni intervento compiuto sulla piattaforma Sintel e l'inalterabilità ed insostituibilità della documentazione di gara caricata su detto sistema telematico, nel pieno rispetto dei principi di correttezza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;

Dato atto che in ragione dell'importo contrattuale, della tipologia di procedura e di quanto definito dal Regolamento relativo alle norme e criteri di costituzione del fondo incentivante ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, adottato con Decreto D.G. n. 693 del 20.12.2021, il fondo è quantificato in complessivi € 3.017,70 di cui € 603,54 (20%) da destinare a quanto previsto dal comma 5 del citato art. 45 ed € 2.414,16 da destinare al personale sia per la fase di programmazione sia di esecuzione;

Atteso che al termine dell'iter di pubblicazione degli esiti di gara si provvederà a richiedere all'aggiudicatario il rimborso, in proporzione all'importo di aggiudicazione, degli oneri sostenuti per effettuare le pubblicazioni richieste dal Codice;

Vista la proposta del Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale, Dott.ssa Elena Soardi, che attesta altresì, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Direttore della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;



Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott. Franco Milani e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di indire, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento delle polizze di assicurazione a copertura dei rischi infortuni, kasko, Libro Matricola RCauto e di responsabilità civile patrimoniale in unione d'acquisto tra l'ATS di Brescia (capofila), l'ATS della Brianza, l'ATS della Montagna, l'ATS di Bergamo e l'ATS della Città Metropolitana di Milano, suddivisa in n. 10 lotti, per un valore complessivo pari ad euro 2.258.750,00, come di seguito specificato:

Lotto 1: Polizza Rc Patrimoniale ATS Brescia per 36 mesi (con opzione di rinnovo di 36 mesi e proroga di legge di 6 mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2023, CIG master A021563AF6, per complessivi euro 195.000,00;

Lotto 2: Polizza Kasko ATS Brescia per 36 mesi (con opzione di rinnovo di 36 mesi e proroga di legge di 6 mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2023, CIG master A0215759D1, per complessivi euro 195.000,00;

Lotto 3: Polizza Libro Matricola RCauto ATS Brescia per 36 mesi (con opzione di rinnovo di 36 mesi e proroga di legge di 6 mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2023, CIG master A0215867D9, per complessivi euro 221.000,00;

Lotto 4: Polizza Infortuni ATS Brianza per 36 mesi (con opzione di rinnovo di 36 mesi e proroga di legge di 6 mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2023, CIG master A0215A1E1F, per complessivi euro 78.000,00;

Lotto 5: Polizza Infortuni ATS Montagna per 36 mesi (con opzione di rinnovo di 36 mesi e proroga di legge di 6 mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2023, CIG master A0215B3CFA, per complessivi euro 48.750,00;

Lotto 6: Polizza Libro Matricola RCauto ATS Montagna per 36 mesi (con opzione di rinnovo di 36 mesi e proroga di legge di 6 mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2023, CIG master A0215C295C, per complessivi euro 123.500,00;

Lotto 7: Polizza Rc Patrimoniale ATS Bergamo per 36 mesi (con opzione di rinnovo di 12 mesi e proroga di legge di 6 mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2023, CIG master A0215DCECF, per complessivi euro 130.000,00;

Lotto 8: Polizza Infortuni ATS Città Metropolitana di Milano per 36 mesi (con opzione di rinnovo di 36 mesi e proroga di legge di 6 mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2023, CIG master A0215E998B, per complessivi euro 117.000,00;

Lotto 9: Polizza Kasko ATS Città Metropolitana di Milano per 36 mesi (con opzione di rinnovo di 36 mesi e proroga di legge di 6 mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2023, CIG master A0215F96C0, per complessivi euro 162.500,00;

Lotto 10: Polizza Libro Matricola RCauto ATS Città Metropolitana di Milano per 36 mesi (con opzione di rinnovo di 36 mesi e proroga di legge di 6 mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2023, CIG master A02160A4C8, per complessivi euro 780.000,00;

Lotto 11: Polizza Infortuni ATS Pavia per 36 mesi (con opzione di rinnovo di 36 mesi e proroga di legge di 6 mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2023, CIG master A021616EAC, per complessivi euro 130.000,00;



-
- Lotto 12: Polizza Libro Matricola RCauto ATS Pavia per 36 mesi (con opzione di rinnovo di 36 mesi e proroga di legge di 6 mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2023, CIG master A02162E27E, per complessivi euro 78.000,00;
- b) di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, i documenti di gara: schema Allegato "A" – Disciplinare di gara aggregata (composto da n. 419 pagine);
- c) di dare atto che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento e di esclusiva competenza dell'ATS di Brescia, quantificato in euro 329.000,00 (tasse comprese) comprensivo dell'opzione di proroga, salvo regolazione premio e rideterminato in sede di aggiudicazione, troverà riferimento nella Contabilità dell'Agenzia Bilancio Sanitario al conto 4505900 "Altre Assicurazioni" – anni 2024/2025/2026/2027, come segue:
- Polizza Rc Patrimoniale per complessivi euro 105.000,00 (tasse comprese):
 - euro 30.000,00 (tasse comprese), salvo regolazione premio, programma di spesa n. 30/2024;
 - euro 30.000,00 (tasse comprese), salvo regolazione premio, programma di spesa n. 30/2025;
 - euro 30.000,00 (tasse comprese), salvo regolazione premio, programma di spesa n. 30/2026;
 - euro 15.000,00 (tasse comprese), salvo regolazione premio, programma di spesa n. 30/2027;
 - Polizza Kasko per complessivi euro 105.000,00 (tasse comprese):
 - euro 30.000,00 (tasse comprese), salvo regolazione premio, programma di spesa n. 31/2024;
 - euro 30.000,00 (tasse comprese), salvo regolazione premio, programma di spesa n. 31/2025;
 - euro 30.000,00 (tasse comprese), salvo regolazione premio, programma di spesa n. 31/2026;
 - euro 15.000,00 (tasse comprese), salvo regolazione premio, programma di spesa n. 31/2027;
 - Polizza Libro Matricola RCauto per complessivi euro 119.000,00 (tasse comprese):
 - euro 34.000,00 (tasse comprese), salvo regolazione premio, programma di spesa n. 32/2024;
 - euro 34.000,00 (tasse comprese), salvo regolazione premio, programma di spesa n. 32/2025;
 - euro 34.000,00 (tasse comprese), salvo regolazione premio, programma di spesa n. 32/2026;
 - euro 17.000,00 (tasse comprese), salvo regolazione premio, programma di spesa n. 32/2027;
- d) di dare altresì atto che gli oneri derivanti dall'eventuale rinnovo del contratto verranno assunti con apposito atto;
- e) di dare atto che il valore del fondo ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, quantificato in complessivi € 3.017,70 di cui € 603,54 destinati ex art. 45, comma 5 e di cui € 2.414,16 destinati al personale, trova registrazione nella Contabilità dell'Agenzia al conto 2502976 "Fondo incentivi funzioni tecniche art. 113" come segue:
- anno 2023: € 1.545,60 destinati al personale per la fase di programmazione, programma di spesa n. 18215;



- anno 2023: € 603,54 destinati ex art. 45, comma 5, all'acquisto di beni, attrezzature o tecnologie o all'organizzazione di eventi formativi nell'ambito degli appalti pubblici, programma di spesa n. 18214;
 - anno 2024: € 290,05 destinati al personale per la fase di esecuzione I anno, programma di spesa n. 18217;
 - anno 2025: € 289,26 destinati al personale per la fase di esecuzione II anno, programma di spesa n. 18219;
 - anno 2026: € 289,25 destinati al personale per la fase di esecuzione III anno, programma di spesa n. 18221;
- f) di disporre la pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nei tempi e con le modalità della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO vigente;
- g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- h) di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo online – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo



Disciplinare di gara

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN UNIONE D'ACQUISTO CON L'ATS DI BRESCIA (CAPOFILA), L'ATS DELLA BRIANZA, L'ATS DELLA MONTAGNA, L'ATS DI BERGAMO, L'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E L'ATS DI PAVIA PER L'AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DEI RISCHI INFORTUNI, KASKO, LIBRO MATRICOLA RCAUTO E DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO.



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DEI RISCHI INFORTUNI, KASKO, LIBRO MATRICOLA RCAUTO E DI RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO.

PREMESSE

Con **Decreto D.G. n. ____ del __. __. 2023**, questa Amministrazione ha deciso di procedere all’affidamento delle polizze di assicurazione a copertura dei rischi infortuni, Kasko, Libro Matricola RCAuto e di responsabilità civile patrimoniale da espletarsi in unione d’acquisto con l’ATS di Brescia (capofila), l’ATS della Brianza, l’ATS della Montagna, l’ATS di Bergamo, l’ATS della Città Metropolitana di Milano e l’ATS di Pavia.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica Sintel accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo

La durata del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando.

I luoghi di svolgimento del servizio sono gli ambiti territoriali di ATS Brescia (Codice NUTS: ITC47), ATS Brianza (Codice NUTS: ITC4D), ATS Montagna (Codice NUTS: ITC44) ATS Bergamo (Codice NUTS: ITC46), ATS della Città Metropolitana di Milano (Codice NUTS: ITC4C) e ATS Pavia (Codice NUTS: ITC48).

LOTTO 1 – Polizza Rc Patrimoniale ATS Brescia

LOTTO 2 – Polizza Kasko ATS Brescia

LOTTO 3 – Polizza Libro Matricola RCAuto ATS Brescia

LOTTO 4 – Polizza Infortuni ATS Brianza

LOTTO 5 – Polizza Infortuni ATS Montagna

LOTTO 6 – Polizza Libro Matricola RCAuto ATS Montagna

LOTTO 7 – Polizza Rc Patrimoniale ATS Bergamo

LOTTO 8 - Polizza Infortuni ATS della Città Metropolitana di Milano

LOTTO 9 – Polizza Kasko ATS della Città Metropolitana di Milano

LOTTO 10 – Polizza Libro Matricola RCAuto ATS della Città Metropolitana di Milano

LOTTO 11 – Polizza Infortuni ATS Pavia

LOTTO 12 – Polizza Libro Matricola RCAuto ATS Pavia

Il Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Elena Soardi (elena.soardi@ats-brescia.it).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic



IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato ... *[indicare il documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche]*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi



del Regolamento eIDAS;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Sintel.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma Sintel devono essere effettuate contattando il call center al numero verde 800.116.738.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara aggregata (Allegato A);
- Capitolati di Polizza (Lotto 1 Allegato A1A, Lotto 2 Allegato A1B, Lotto 3 Allegato A1C, Lotto 4 Allegato A1D, Lotto 5 Allegato A1E, Lotto 6 Allegato A1F, Lotto 7 Allegato A1G, Lotto 8 Allegato A1H, Lotto 9 Allegato A1I, Lotto 10 Allegato A1J, Lotto 11 Allegato A1K, Lotto 12 Allegato A1L);



- Allegato Offerta Tecnica (Lotto 1 Allegato A2A, Lotto 2 Allegato A2B, Lotto 3 Allegato A2C, Lotto 4 Allegato A2D, Lotto 5 Allegato A2E, Lotto 6 Allegato A2F, Lotto 7 Allegato A2G, Lotto 8 Allegato A2H, Lotto 9 Allegato A2I, Lotto 10 Allegato A2J, Lotto 11 Allegato A2K, Lotto 12 Allegato A2L);
- Allegato Offerta Economica (Lotto 1 Allegato A3A, Lotto 2 Allegato A3B, Lotto 3 Allegato A3C, Lotto 4 Allegato A3D, Lotto 5 Allegato A3E, Lotto 6 Allegato A3F, Lotto 7 Allegato A3G, Lotto 8 Allegato A3H, Lotto 9 Allegato A3I, Lotto 10 Allegato A3J, Lotto 11 Allegato A3K, Lotto 12 Allegato A3L);
- DGUE (Allegato B);
- Modello di Autocertificazione (Allegato C);
- Modulo di Avvalimento – eventuale - (Allegato D);
- Situazione Sinistri (Lotto 1 Allegato E1, Lotto 2 Allegato E2, Lotto 3 Allegato E3, Lotto 4 Allegato E4, Lotto 5 Allegato E5, Lotto 6 Allegato E6, Lotto 8 Allegato E8, Lotto 9 Allegato E9, Lotto 10 Allegato E10, Lotto 11 Allegato E11, Lotto 12 Allegato E12) che verranno resi disponibili all'atto della pubblicazione della procedura sulla piattaforma telematica Sintel; non è presente la situazione sinistri per il Lotto 7 Polizza Rc Patrimoniale ATS Bergamo, trattandosi di prima copertura;
- Accettazione dei Codici di Comportamento Aziendali delle ATS aggregate rinvenibili sui rispettivi siti internet e Patto di Integrità Regionale (Allegato F), (Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali adottato con D.G.R. n. X/1751 del 17/06/2019 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it);
- Dichiarazione sostitutiva art. 53 D. Lgs n.165/2011 (Allegato G);
- Bando di gara (Allegato H);
- Estratto del bando di gara (Allegato I);
- Avviso di gara (Allegato L);
- Elenco mezzi per polizze Libro Matricola RCauto (Lotto 3 Allegato J1, Lotto 6 Allegato J2, Lotto 10 Allegato J3, Lotto 12 Allegato J4).

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel messa a disposizione da ARIA Spa e sul sito internet della Stazione Appaltante: <http://www.ats-brescia.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara".

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti in merito alla documentazione di gara della presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL, entro e non oltre le ore 12:00 dell'ottavo giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel e sul sito istituzionale et <http://www.ats-brescia.it> nella sezione Bandi di Gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.



Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella *sezione "Comunicazioni procedura"*. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 20.; avvengono presso la Piattaforma.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito come di seguito rappresentato:

Tabella 1

Lotto	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Durata contrattuale	Premio annuo lordo	Premio lordo per la durata contrattuale
1	Polizza Rc Patrimoniale ATS Brescia	6651000 0-8	P	36 mesi	€ 30.000,00	€ 90.000,00
2	Polizza Kasko ATS Brescia	6651000 0-8	P	36 mesi	€ 30.000,00	€ 90.000,00
3	Polizza Libro Matricola RCauto ATS Brescia	6651000 0-8	P	36 mesi	€ 34.000,00	€ 102.000,00
4	Polizza Infortuni ATS Brianza	6651000 0-8	P	36 mesi	€ 12.000,00	€ 36.000,00
5	Polizza Infortuni ATS Montagna	6651000 0-8	P	36 mesi	€ 7.500,00	€ 22.500,00
6	Polizza Libro	6651000	P	36 mesi	€ 19.000,00	€ 57.000,00



	Matricola Rcauto ATS Montagna	0-8				
7	Polizza Rc Patrimoniale ATS Bergamo	6651000 0-8	P	36 mesi	€ 20.000,00	€ 60.000,00
8	Polizza Infortuni ATS della Città Metropolitana di Milano	6651000 0-8	P	36 mesi	€ 18.000,00	€ 54.000,00
9	Polizza Kasko ATS della Città Metropolitana di Milano	6651000 0-8	P	36 mesi	€ 25.000,00	€ 75.000,00
10	Polizza Libro Matricola Rcauto ATS della Città Metropolitana di Milano	6651000 0-8	P	36 mesi	€ 120.000,00	€ 360.000,00
11	Polizza Infortuni ATS Pavia	6651000 0-8	P	36 mesi	€ 20.000,00	€ 60.000,00
12	Polizza Libro Matricola Rcauto ATS Pavia	6651000 0-8	P	36 mesi	€ 12.000,00	€ 36.000,00
Importo lordo complessivo a base d'asta						€ 1.042.500,002

Tabella n. 2 – Descrizione dei lotti

Lotto	Oggetto del lotto	CIG master
1	Polizza Rc Patrimoniale ATS Brescia	A021563AF6
2	Polizza Kasko ATS Brescia	A0215759D1
3	Polizza Libro Matricola Rcauto ATS Brescia	A0215867D9
4	Polizza Infortuni ATS Brianza	A0215A1E1F
5	Polizza Infortuni ATS Montagna	A0215B3CFA
6	Polizza Libro Matricola Rcauto ATS Montagna	A0215C295C
7	Polizza Rc Patrimoniale ATS Bergamo	A0215DCECF
8	Polizza Infortuni ATS della Città Metropolitana di Milano	A0215E998B
9	Polizza Kasko ATS della Città Metropolitana di Milano	A0215F96C0
10	Polizza Libro Matricola Rcauto ATS della Città Metropolitana di Milano	A02160A4C8
11	Polizza Infortuni ATS Pavia	A021616EAC



12	Polizza Libro Matricola Rcauto ATS Pavia	A02162E27E

L'importo a base di gara, è al lordo delle imposte governative, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 0,00 IVA e/o altre imposte e contributi di Legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'importo posto a base di gara per singolo lotto comprende i costi della manodopera previsti dall'articolo 41, comma 14, del decreto legislativo 36/2023 che la stazione appaltante ha stimato aventi un'incidenza media pari al 5%. Tali costi, nel caso di un servizio assicurativo, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio c.d. "puro" (che ha natura per lo più finanziaria) e hanno una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione imprenditoriale.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL ANIA.

L'appalto è finanziato con mezzi propri dell'ente.

CLAUSOLA BROKER

La società aggiudicataria si impegna ad accettare la clausola "Clausola Broker", riportata nei singoli Capitolati Tecnici, a favore dello specifico Broker incaricato dalla singola Azienda la cui opera sarà remunerata secondo consuetudine di mercato per il tramite dell'Impresa/e con la/e quale/i verranno stipulate le polizze, senza alcun onere o maggiori spese per l'Azienda stessa.

Nello specifico si indica quanto segue:

ATS BRESCIA

Dichiara di aver affidato la gestione dei contratti alla società di brokeraggio AON S.p.A., (con sede legale in Milano, Via Calindri n. 6) broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i. La remunerazione del sopra citato Broker è posta a carico delle imprese di assicurazione aggiudicatarie nella misura del: **2%** dei Premi Imponibili.

ATS BRIANZA

Dichiara di aver affidato la gestione dei contratti alla società di brokeraggio AON S.p.A., (con sede legale in Milano, Via Calindri n. 6) broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i. La remunerazione del sopra citato Broker è posta a carico delle imprese di assicurazione aggiudicatarie nella misura del: **0,80 %** dei Premi Imponibili.

ATS MONTAGNA

Dichiara di aver affidato la gestione dei contratti alla società di brokeraggio AON S.p.A., (con sede legale in Milano, Via Calindri n. 6) broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i. La remunerazione del sopra citato Broker è posta a carico delle imprese di assicurazione aggiudicatarie nella misura del: **6%** dei Premi Imponibili.

**ATS BERGAMO**

Dichiara di aver affidato la gestione dei contratti alla società di brokeraggio AON S.p.A., (con sede legale in Milano, Via Calindri n. 6) broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i. La remunerazione del sopra citato Broker è posta a carico delle imprese di assicurazione aggiudicatarie nella misura del: **6%** dei Premi Imponibili.

ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Dichiara di aver affidato la gestione dei contratti alla società di brokeraggio AON S.p.A., (con sede legale in Milano, Via Calindri n. 6) broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i. La remunerazione del sopra citato Broker è posta a carico delle imprese di assicurazione aggiudicatarie nella misura del: **2 %** dei Premi Imponibili.

ATS PAVIA

Dichiara di aver affidato la gestione dei contratti alla società di brokeraggio AON S.p.A., (con sede legale in Milano, Via Calindri n. 6) broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i. La remunerazione del sopra citato Broker è posta a carico delle imprese di assicurazione aggiudicatarie nella misura del: **6 %** dei Premi Imponibili.

3.1. DURATA

Lotto	Oggetto del lotto	Durata	Periodo contrattuale
1	Polizza Rc Patrimoniale ATS Brescia	36 mesi	dalle ore 24.00 del 31.12.2023 alle ore 24.00 del 31.12.2026
2	Polizza Kasko ATS Brescia	36 mesi	dalle ore 24.00 del 31.12.2023 alle ore 24.00 del 31.12.2026
3	Polizza Libro Matricola RCauto ATS Brescia	36 mesi	dalle ore 24.00 del 31.12.2023 alle ore 24.00 del 31.12.2026
4	Polizza Infortuni ATS Brianza	36 mesi	dalle ore 24.00 del 31.12.2023 alle ore 24.00 del 31.12.2026
5	Polizza Infortuni ATS Montagna	36 mesi	dalle ore 24.00 del 31.12.2023 alle ore 24.00 del 31.12.2026
6	Polizza Libro Matricola RCauto ATS Montagna	36 mesi	dalle ore 24.00 del 31.12.2023 alle ore 24.00 del 31.12.2026
7	Polizza Rc Patrimoniale ATS Bergamo	36 mesi	dalle ore 24.00 del 31.12.2023 alle ore 24.00 del 31.12.2026
8	Polizza Infortuni ATS della Città Metropolitana di Milano	36 mesi	dalle ore 24.00 del 31.12.2023 alle ore 24.00 del 31.12.2026
9	Polizza Kasko ATS della	36 mesi	dalle ore 24.00 del 31.12.2023 alle ore



	Città Metropolitana di Milano		24.00 del 31.12.2026
10	Polizza Libro Matricola Rcauto ATS della Città Metropolitana di Milano	36 mesi	dalle ore 24.00 del 31.12.2023 alle ore 24.00 del 31.12.2026
11	Polizza Infortuni ATS Pavia	36 mesi	dalle ore 24.00 del 31.12.2023 alle ore 24.00 del 31.12.2026
12	Polizza Libro Matricola Rcauto ATS Pavia	36 mesi	dalle ore 24.00 del 31.12.2023 alle ore 24.00 del 31.12.2026

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Le Amministrazioni aggregate si riservano la facoltà di modificare il contratto, anche singolarmente, alle medesime condizioni, come di seguito rappresentato:

Lotto	Oggetto del lotto	Durata rinnovo	Durata proroga	Valore rinnovo	Valore proroga
1	Polizza Patrimoniale Rc Brescia ATS	36 mesi	180 giorni	€ 90.000,00	€ 15.000,00
2	Polizza Kasko ATS Brescia	36 mesi	180 giorni	€ 90.000,00	€ 15.000,00
3	Polizza Libro Matricola RCAuto ATS Brescia	36 mesi	180 giorni	€ 102.000,00	€ 17.000,00
4	Polizza Infortuni ATS Brianza	36 mesi	180 giorni	€ 36.000,00	€ 6.000,00
5	Polizza Infortuni ATS Montagna	36 mesi	180 giorni	€ 22.500,00	€ 3.750,00
6	Polizza Libro Matricola RCAuto ATS Montagna	36 mesi	180 giorni	€ 57.000,00	€ 9.500,00
7	Polizza Patrimoniale Rc Bergamo ATS	36 mesi	180 giorni	€ 60.000,00	€ 10.000,00
8	Polizza Infortuni ATS della Città	36 mesi	180 giorni	€ 54.000,00	€ 9.000,00



	Metropolitana di Milano				
9	Polizza Kasko della Metropolitana di Milano	ATS Città di Milano	36 mesi	180 giorni	€ 75.000,00 € 12.500,00
10	Polizza Libro Matricola Rcauto della Metropolitana di Milano	ATS Città di Milano	36 mesi	180 giorni	€ 360.000,00 € 60.000,00
11	Polizza Infortuni Pavia	ATS Pavia	36 mesi	180 giorni	€ 60.000,00 € 10.000,00
12	Polizza Libro Matricola Rcauto Pavia	ATS Pavia	36 mesi	180 giorni	€ 36.000,00 € 6.000,00

Le Amministrazioni potranno esercitare tale facoltà, comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;



- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).



Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.



Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) L'operatore economico deve produrre un'autocertificazione contenente l'indicazione dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005;

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.



6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

L'operatore economico (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente:

- 1) dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2020/2021/2022, una raccolta premi nel Ramo Responsabilità civile Generale pari ad almeno € 50.000.000,00 per ciascuna annualità;
oppure in alternativa
- 2) possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da FitchRatings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

L'operatore economico (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e presentare una dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio (2020, 2021, 2022).

L'autocertificazione, firmata digitalmente dal concorrente, deve indicare: l'oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante o il soggetto privato in favore del quale è stata eseguita la prestazione, il periodo di riferimento e l'indicazione dell'importo del premio.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;



- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1. deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo all'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 di cui al punto 6.1. deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
- b) Il requisito relativo al possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da FitchRatings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del *bando* di cui al punto 6.2. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3. deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.



6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito relativo all'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6. e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.



L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5. e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.



9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico è tenuto a prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante pagamento effettuato a mezzo del sistema PagoPa.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;



e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	A021563AF6	€ 18,00
2	A0215759D1	€ 18,00
3	A0215867D9	€ 18,00
4	A0215A1E1F	esente
5	A0215B3CFA	esente
6	A0215C295C	esente
7	A0215DCECF	esente
8	A0215E998B	esente
9	A0215F96C0	€ 18,00
10	A02160A4C8	€ 77,00
11	A021616EAC	esente
12	A02162E27E	esente

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.



11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore __:00 del giorno __. __. 2023** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1..

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica:** una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;
- C – **Offerta economica:** una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione



dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. Disciplinare di gara aggregata firmato digitalmente;
2. Capitolati di polizza sottoscritti digitalmente;
3. Modello di Autocertificazione ed eventuali dichiarazioni integrative;
4. DGUE;
5. PassoE del concorrente. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
6. Ricevuta pagamento contributo ANAC;
7. Garanzia provvisoria;
8. Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 13.2.;
9. Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità Regionale;
10. Dichiarazione sostitutiva art. 53 D. Lgs. n.165/2011.

13.1.DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019



Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.2.DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria,
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

13.3.DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;



- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico deve produrre, in cartelle .zip non firmate digitalmente, per singolo lotto per cui partecipa, la propria offerta tecnica a mezzo del modulo Allegato Offerta tecnica contenente tutte le evidenze e dichiarazioni necessarie per la valutazione degli elementi tecnico – qualitativi, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

I documenti sopra menzionati dovranno essere inseriti esclusivamente nell'apposito campo "offerta tecnica" presente sulla piattaforma SinTel del percorso guidato "invia offerta", a



pena di esclusione.

15. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà pervenire esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel.

Negli appositi campi della sezione "Invia offerta" del percorso guidato, l'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta economica" il valore complessivo della propria offerta, espresso in Euro, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia).

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) premio lordo onnicomprensivo offerto per la durata contrattuale;
- b) dichiarazione che l'offerta è remunerativa in quanto per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di tutte le circostanze generali e locali che possono avere influito sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

16.1. Il punteggio di valutazione dell'offerta è determinato, per ciascun concorrente, per ciascun lotto con la seguente formula:

$$PCF = PTF + PEF$$

dove:

PCF = punteggio finale complessivo assegnato al concorrente

PTF = punteggio qualità finale assegnato al concorrente

PEF = Punteggio economico finale assegnato al concorrente

La graduatoria sarà disposta, dunque, a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all'offerta tecnica/qualitativa ed all'offerta economica.



Le condizioni riportate nel capitolato sono considerate condizioni base per la stipula del contratto; pertanto ogni variante al capitolato dovrà essere esclusivamente riferita, a pena di esclusione, agli elementi di valutazione di seguito indicati.

Verranno attribuiti massimo punti 70 all'Impresa Assicuratrice che avrà offerto le migliori varianti al capitolato, secondo il criterio di valutazione sotto indicato. All'impresa che accetti integralmente il capitolato senza apporre varianti migliorative non verrà attribuito alcun punteggio.

Il punteggio massimo previsto di 70 punti, sarà suddiviso negli elementi di valutazione rappresentati di seguito.

16.2. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

◦ LOTTO 1 POLIZZA RC PATRIMONIALE ATS BRESCIA

Variante	LOTTO RCPATRIMONIALE ATS BRESCIA	Punteggio attribuito
A	Massimale per sinistro	25
B	Massimale per aggregato annuo	25
C	Massimale perdite patrimoniali connesse all'assunzione e gestione del personale	10
D	Massimale perdite patrimoniale connesse alla custodia titoli	10
PUNTI TECNICI COMPLESSIVI		70

Elemento A: Massimale per sinistro

max 25 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare, il Massimale per sinistro pari a € 5.000.000,00 previsto nel Capitolato Tecnico alla Scheda di Copertura – punto 4.1.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Massimale per sinistro concesso	<u>5.500.000,00</u>	<u>7.500.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>
Punti assegnati	<u>4</u>	<u>15</u>	<u>25</u>

Elemento B: Massimale per aggregato annuo

max 25 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare, il Massimale per sinistro pari a € 10.000.000,00 previsto nel Capitolato Tecnico alla Scheda di Copertura – punto 4.2.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Massimale aggregato annuo concesso	<u>€ 11.000.000,00</u>	<u>€ 15.000.000,00</u>	<u>€ 20.000.000,00</u>
Punti assegnati	<u>4</u>	<u>15</u>	<u>25</u>



Elemento C: Elevazione del massimale per perdite patrimoniali connesse all'assunzione e gestione del personale max 10 punti

Sarà ritenuta più conveniente l'offerta tecnica che prevede la disponibilità ad aumentare, rispetto a quanto previsto al punto 4.4. della Scheda di Copertura il Massimale di € **500.000,00**

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione del criterio contenuto nella seguente tabella:

Massimale concesso	€ 600.000,00	€ 750.000,00	€ 1.000.000,00
Punti assegnati	2	5	10

Elemento D: Elevazione del massimale per perdite patrimoniali connesse alla custodia titoli max 10 punti

Sarà ritenuta più conveniente l'offerta tecnica che prevede la disponibilità ad aumentare, rispetto a quanto previsto al punto 4.4. della Scheda di Copertura il Massimale di € **250.000,00**.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione del criterio contenuto nella seguente tabella:

Massimale concesso	€ 300.000,00	€ 400.000,00	€ 500.000,00
Punti assegnati	2	5	10

• **LOTTO 2 POLIZZA KASKO ATS BRESCIA**

Variante	LOTTO KASKO ATS BRESCIA	Punteggio attribuito
A	Termini di disdetta	15
B	Termini di recesso	15
C	Limite di indennizzo garanzia Trasporto veicolo danneggiato	15
D	Limite di indennizzo Cristalli	15
E	Limite di indennizzo Spese immatricolazione	10
PUNTI TECNICI COMPLESSIVI		70

Elemento A :art. 1 Durata dell'assicurazione max 15 punti

Sarà ritenuta più conveniente l'offerta tecnica che prevede la disponibilità ad elevare il termine per l'invio del recesso annuale da 4 a 6 mesi.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione del criterio contenuto nella seguente tabella:



Disponibilità	SI	NO
Punti assegnati	15	0

Elemento B : art. 26 Recesso per sinistro**max 15 punti**

Sarà ritenuta più conveniente l'offerta tecnica che prevede la disponibilità ad elevare il termine per l'invio del recesso da 4 a 6 mesi.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione del criterio contenuto nella seguente tabella:

Disponibilità	SI	NO
Punti assegnati	15	0

elemento C: Limite di indennizzo garanzia Trasporto veicolo danneggiato max 15 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare, il limite di indennizzo per garanzia rimorchio pari a € 2.000,00 previsto nel Capitolato Tecnico all'art. 4

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Massimale per sinistro concesso	€ 2.200,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00
Punti assegnati	3	8	15

elemento D: Limite di indennizzo garanzia Cristalli**max 15 punti**

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare, il limite di indennizzo per garanzia Cristalli pari a € 1.500,00 previsto nel Capitolato Tecnico

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Massimale per sinistro concesso	€ 1.600,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00
Punti assegnati	3	8	15

elemento E: Limite di indennizzo garanzia Spese di Immatricolazione max 10 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare, il limite di indennizzo per garanzia Vittime della strada pari a € 300,00 previsto nel Capitolato Tecnico all'art. 3

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Massimale per sinistro concesso	€ 350,00	€ 400,00	€ 500,00
Punti assegnati	2	5	10



• **LOTTO 3 POLIZZA LIBRO MATRICOLA RCAUTO ATS BRESCIA**

Variante	LOTTO LIBRO MATRICOLA ATS Brescia	Punteggio attribuito
A	Termini di disdetta	15
B	Massimale per sinistro	25
C	Garanzia traino, recupero e trasporto	15
D	Garanzia cristalli	15
PUNTI TECNICI COMPLESSIVI		70

elemento A: art. 1 Durata dell'assicurazione

max 15 punti

Sarà ritenuta più conveniente l'offerta tecnica che prevede la disponibilità ad elevare il termine per l'invio del recesso annuale da 4 a 6 mesi.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione del criterio contenuto nella seguente tabella:

Disponibilità	SI	NO
Punti assegnati	15	0

elemento B: Massimale per sinistro

max 25 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare, il Massimale unico per sinistro RCA pari a € 20.000.000,00 previsto nel Capitolato Tecnico per autovetture, autobus, autocarri e autoveicoli speciali

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Massimale per sinistro concesso	€ 21.000.000,00	€ 25.000.000,00	€ 30.000.000,00
Punti assegnati	6	12	25

elemento C: Garanzia Traino, recupero e trasporto

max 15 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo di Euro 200,00 previsto nel capitolato ad Euro 500,00.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Disponibilità	SI	NO
Punti assegnati	15	0

elemento D: Garanzia Cristalli

max 15 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo di Euro 1.500,00 per centri convenzionati/Euro 1.000,00 per centri non convenzionati ad Euro 2.000,00 per centri convenzionati/Euro 1.500,00 per centri non convenzionati



Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Disponibilità	SI	NO
Punti assegnati	15	0

• **LOTTO 4 POLIZZA INFORTUNI ATS BRIANZA**

Variante	LOTTO INFORTUNI ATS BRIANZA	Punteggio attribuito
A	Termini di disdetta	15
B	Danni Estetici	20
C	Limite di Indennizzo	15
D	Rimborso Spese Mediche	20
PUNTI TECNICI COMPLESSIVI		70

Elemento A :art. 1 Durata dell'assicurazione
15 punti

max

Sarà ritenuta più conveniente l'offerta tecnica che prevede la disponibilità ad elevare il termine per l'invio del recesso annuale da 4 a 6 mesi.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione del criterio contenuto nella seguente tabella:

Disponibilità	SI	NO
Punti assegnati	15	0

elemento B: Danni estetici
punti

max 20

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di risarcimento da € 5.000,00 ad € 10.000,00.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Disponibilità	SI	NO
Punti assegnati	20	0

Elemento C: Art. 9 Limite Massimo di indennizzo

max 15 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di risarcimento da € 10.000.000,00 ad € 15.000.000,00.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Disponibilità	SI	NO



Punti assegnati	15	0

elemento D: Rimborso Spese Mediche**max 20 punti**

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di risarcimento da € 5.000,00 ad € 10.000,00.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Disponibilità	SI	NO
Punti assegnati	20	0

- LOTTO 5 POLIZZA INFORTUNI ATS MONTAGNA**

Variante	LOTTO INFORTUNI ATS DELLA MONTAGNA	Punteggio attribuito
A	Termini di disdetta	15
B	Recesso per sinistro	15
C	Danni Estetici	20
D	Limite di Indennizzo	20
PUNTI TECNICI COMPLESSIVI		70

**Elemento A :Durata dell'assicurazione
punti****max 15**

Sarà ritenuta più conveniente l'offerta tecnica che prevede la disponibilità ad elevare il termine per l'invio del recesso annuale da 4 a 6 mesi.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione del criterio contenuto nella seguente tabella:

Disponibilità	SI	NO
Punti assegnati	15	0

**Elemento B :art. 7 Recesso per sinistro
15 punti****max**

Sarà ritenuta più conveniente l'offerta tecnica che prevede la disponibilità ad elevare il termine per l'invio del recesso da 4 a 6 mesi.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione del criterio contenuto nella seguente tabella:

Disponibilità	SI	NO



Punti assegnati	15	0

elemento C: Danni estetici
punti

max 20

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di risarcimento da € 5.000,00 ad € 10.000,00.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Disponibilità	SI	NO
Punti assegnati	20	0

Elemento B: Art. 18 Limite Territoriali e di risarcimento max 20 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di risarcimento da € 5.000.000,00 ad € 15.000.000,00.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Disponibilità	SI	NO
Punti assegnati	20	0

• **LOTTO 6 POLIZZA LIBRO MATRICOLA RCAUTO ATS MONTAGNA**

Variante	LOTTO LIBRO MATRICOLA ATS DELLA MONTAGNA	Punteggio attribuito
A	Termini di disdetta	15
B	Massimale per sinistro	25
C	Garanzia Ricorso Terzi da Incendio	15
D	Garanzia cristalli	15
PUNTI TECNICI COMPLESSIVI		70

elemento A: art. 1 Durata dell'assicurazione

max 15 punti

Sarà ritenuta più conveniente l'offerta tecnica che prevede la disponibilità ad elevare il termine per l'invio del recesso annuale da 4 a 6 mesi.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione del criterio contenuto nella seguente tabella:

Disponibilità	SI	NO
Punti assegnati	15	0

**elemento B: Massimale per sinistro****max 25 punti**

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare, il Massimale unico per sinistro RCA pari a € 25.000.000,00 previsto nel Capitolato Tecnico per autovetture, autobus, autocarri e autoveicoli speciali

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Massimale per sinistro concesso	26.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00
Punti assegnati	6	12	25

elemento C: Garanzia Ricorso Terzi da Incendio**max 15 punti**

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo di Euro 1.000.000,00 previsto nel capitolato ad Euro 1.500.000,00.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Disponibilità	SI	NO
Punti assegnati	15	0

elemento D: Garanzia Cristalli**max 15 punti**

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo di Euro 1.500,00 per centri convenzionati/Euro 1.000,00 per centri non convenzionati ad Euro 2.000,00 per centri convenzionati/Euro 1.500,00 per centri non convenzionati

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Disponibilità	SI	NO
Punti assegnati	15	0

- LOTTO 7 POLIZZA RC PATRIMONIALE ATS BERGAMO**

Variante	LOTTO RCPATRIMONIALE ATS BERGAMO	Punteggio attribuito
A	Massimale per sinistro	25
B	Massimale per aggregato annuo	25
C	Massimale perdite patrimoniali connesse all'assunzione e gestione del personale	10
D	Massimale perdite patrimoniale connesse alla custodia titoli	10
PUNTI TECNICI COMPLESSIVI		70

elemento A: Massimale per sinistro**max 25 punti**



Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare, il Massimale per sinistro pari a € 5.000.000,00 previsto nel Capitolato Tecnico alla Scheda di Copertura – punto 4.1.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Massimale per sinistro concesso	€ 5.500.000,00	€ 7.500.000,00	€ 10.000.000,00
Punti assegnati	<u>4</u>	<u>15</u>	<u>25</u>

elemento B: Massimale per aggregato annuo

max 25 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare, il Massimale per sinistro pari a € 10.000.000,00 previsto nel Capitolato Tecnico alla Scheda di Copertura – punto 4.2.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Massimale aggregato annuo concesso	€ 11.000.000,00	€ 15.000.000,00	€ 20.000.000,00
Punti assegnati	<u>4</u>	<u>15</u>	<u>25</u>

Elemento C: Elevazione del massimale per perdite patrimoniali connesse all'assunzione e gestione del personale

max 10 punti

Sarà ritenuta più conveniente l'offerta tecnica che prevede la disponibilità ad aumentare, rispetto a quanto previsto al punto 4.4. della Scheda di Copertura il Massimale di € **500.000,00**

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione del criterio contenuto nella seguente tabella:

Massimale concesso	€ 600.000,00	€ 750.000,00	€ 1.000.000,00
Punti assegnati	<u>2</u>	<u>5</u>	<u>10</u>

Elemento D: Elevazione del massimale per perdite patrimoniali connesse alla custodia titoli

max 10 punti

Sarà ritenuta più conveniente l'offerta tecnica che prevede la disponibilità ad aumentare, rispetto a quanto previsto al punto 4.4. della Scheda di Copertura il Massimale di € **250.000,00**.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione del criterio contenuto nella seguente tabella:

Massimale concesso	€ 300.000,00	€ 400.000,00	€ 500.000,00
Punti assegnati	<u>2</u>	<u>5</u>	<u>10</u>



• **LOTTO 8 POLIZZA INFORTUNI ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Variante	LOTTO POLIZZA INFORTUNI	Punteggio attribuito
A	Danni Estetici	20
B	Limiti territoriali e di risarcimento	15
C	Esclusione infezioni da Covid-19	15
D	Massimale rimborso spese mediche	20
PUNTI TECNICI COMPLESSIVI		70

Elemento A: Danni estetici

max 20 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di risarcimento per danni estetici pari ad € 15.000,00 previsto da Capitolato Tecnico.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

<u>Limite di risarcimento</u>	<u>15.500,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
<u>Punti assegnati</u>	<u>5</u>	<u>15</u>	<u>20</u>

Elemento B: Limiti territoriali e di risarcimento

max 15 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di risarcimento in caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più assicurati pari ad € 20.000.000,00 prevista da Capitolato Tecnico.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

<u>Limite di risarcimento</u>	<u>22.000.000,00</u>	<u>25.000.000,00</u>	<u>30.000.000,00</u>
<u>Punti assegnati</u>	<u>5</u>	<u>10</u>	<u>15</u>

Elemento C: Eliminazione esclusione "COVID-19"

max 15 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad eliminare l'esclusione Covid-19 prevista nel Capitolato Tecnico.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Disponibilità	NO	SI
Punti assegnati	0	15

Elemento D: MASSIMALE RIMBORSO SPESE MEDICHE

max 20 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad elevare ad € 10.000 il massimale per il Rimborso spese mediche da infortunio cat. A e cat. B

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Disponibilità	NO	SI
Punti assegnati	0	20



• **LOTTO 9 POLIZZA KASKO ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Variante	LOTTO POLIZZA KASKO	Punteggio attribuito
A	Danno totale	20
B	Limite di indennizzo garanzia cristalli	10
C	Limite di indennizzo soccorso stradale	10
D	Limite di indennizzo veicolo sostitutivo	10
E	Massimale qualsiasi danno	20
PUNTI TECNICI COMPLESSIVI		70

Elemento A: Danno totale

max 20 punti

Sarà ritenuta più conveniente l'offerta tecnica che prevede la disponibilità che in caso "danno totale", il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 50% del valore del mezzo al momento del sinistro.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione del criterio contenuto nella seguente tabella:

<u>Disponibilità</u>	NO	SI
<u>Punti assegnati</u>	0	20

Elemento B: Limite di indennizzo garanzia cristalli

max 10 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo per garanzia cristalli pari a € 1.500,00 previsto da Capitolato Tecnico.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

<u>Limite di indennizzo</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.500,00</u>
<u>Punti assegnati</u>	<u>5</u>	<u>10</u>

Elemento C: Limite di indennizzo garanzia soccorso stradale

max 10 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo per la garanzia soccorso stradale pari ad € 1.500,00 previsto da Capitolato Tecnico.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

<u>Limite di indennizzo</u>	<u>1.800,00</u>	<u>2.000,00</u>
<u>Punti assegnati</u>	<u>5</u>	<u>10</u>

Elemento D: Limite di indennizzo garanzia veicolo sostitutivo

max 10 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo per la garanzia veicolo sostitutivo pari ad € 1.000,00 previsto da Capitolato Tecnico.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:



Limite di indennizzo	1.500,00	2.000,00
Punti assegnati	5	10

Elemento E: Massimale qualsiasi danno**max 20 punti**

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il Massimale qualsiasi danno pari a € 45.000,00 previsto da Capitolato Tecnico. Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Limite di indennizzo	50.000,00	65.000,00	75.000,00
Punti assegnati	10	15	20

• **LOTTO 10 POLIZZA LIBRO MATRICOLA RCAUTO ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Variante	LOTTO LIBRO MATRICOLA	Punteggio attribuito
A	GARANZIA EVENTI NATURALI	15
B	GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI	15
C	GARANZIA CRISTALLI	15
D	GARANZIA SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE CHIAVI	5
E	GARANZIA MULTIRISCHI	20
PUNTI TECNICI COMPLESSIVI		70

Elemento A: GARANZIA EVENTI NATURALI**max 15 punti**

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad abrogare, rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, lo scoperto e la franchigia per la garanzia Eventi Naturali pari al 10% con il minimo di Euro 250

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

disponibilità	no	si
Punti assegnati	0	15

Elemento B: GARANZIA SOCIOPOLITICI**max 15****punti**

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad abrogare, rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, lo scoperto e la franchigia per la garanzia Eventi Sociopolitici pari al 10% con il minimo di Euro 250

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

disponibilità	no	si
Punti assegnati	0	15

Elemento C: Garanzia Cristalli**max 15 punti**



Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo per la garanzia cristalli pari ad Euro 1.500,00 previsto da Capitolato Tecnico.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

<u>Limite di indennizzo</u>	<u>1.800,00</u>	<u>2.000,00</u>
<u>Punti assegnati</u>	<u>7</u>	<u>15</u>

Elemento D: Garanzia smarrimento o sottrazione chiavi max 5 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo per la garanzia smarrimento o sottrazione chiavi pari ad Euro 500,00 previsto da Capitolato Tecnico.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

<u>Limite di indennizzo</u>	<u>600,00</u>	<u>750,00</u>
<u>Punti assegnati</u>	<u>2</u>	<u>5</u>

Elemento E: GARANZIA MULTIRISCHI max 20 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità abrogare rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, la franchigia per la garanzia Multirischi pari ad Euro 250.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

<u>disponibilità</u>	no	si
<u>Punti assegnati</u>	<u>0</u>	<u>20</u>

16.3 PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Verranno attribuiti 30 punti all'Impresa assicuratrice che avrà offerto il prezzo più basso.

Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula (secondo il criterio della proporzione inversa) :

$$p = \frac{30 \times P_m}{P}$$

Dove

p = punteggio da attribuire all'offerta da valutare

P_m = importo complessivo più basso fra le offerte pervenute

P = offerta economica da valutare

• LOTTO 11 POLIZZA INFORTUNI ATS PAVIA

Variante	LOTTO INFORTUNI ATS PAVIA	Punteggio attribuito
A	Termini di disdetta	20



B	Danni Estetici	25
C	Rimborso Spese Mediche	25
PUNTI TECNICI COMPLESSIVI		70

Elemento A : Durata dell'assicurazione**max 20 punti**

Sarà ritenuta più conveniente l'offerta tecnica che prevede la disponibilità ad elevare il termine per l'invio del recesso annuale da 4 a 6 mesi.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione del criterio contenuto nella seguente tabella:

Disponibilità	SI	NO
Punti assegnati	20	0

elemento B: Danni estetici**max 25 punti**

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di risarcimento da € 10.000,00 ad € 15.000,00.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Disponibilità	SI	NO
Punti assegnati	25	0

Elemento C: Rimborso Spese Mediche da Infortunio**max 25 punti**

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di risarcimento da € 2.000,00 ad € 5.000,00.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Disponibilità	SI	NO
Punti assegnati	25	0

- LOTTO 12 POLIZZA LIBRO MATRICOLA RCAUTO ATS PAVIA**

Variante	LOTTO LIBRO MATRICOLA ATS PAVIA	Punteggio attribuito
A	Termini di disdetta	10
B	Garanzia cristalli	15
C	Parcheggio e custodia	15
D	Smarrimento chiavi	15
E	Traino, recupero e trasporto	15



PUNTI TECNICI COMPLESSIVI	70

elemento A: art. 1 Durata dell'assicurazione**max 15 punti**

Sarà ritenuta più conveniente l'offerta tecnica che prevede la disponibilità ad elevare il termine per l'invio del recesso annuale da 4 a 6 mesi.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione del criterio contenuto nella seguente tabella:

Disponibilità	SI	NO
Punti assegnati	10	0

elemento B: Garanzia Cristalli**max 15 punti**

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo di Euro 1.500,00 per centri convenzionati/Euro 1.000,00 per centri non convenzionati ad Euro 2.000,00 per centri convenzionati/Euro 1.500,00 per centri non convenzionati

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

<u>Disponibilità</u>	SI	NO
<u>Punti assegnati</u>	15	0

elemento C: Parcheggio e custodia**max 15 punti**

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo di Euro 1.000,00 ad Euro 1.500,00

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

<u>Disponibilità</u>	SI	NO
<u>Punti assegnati</u>	15	0

elemento D: Smarrimento chiavi**max 15 punti**

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo di Euro 500,00 ad Euro 750,00

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

<u>Disponibilità</u>	SI	NO
<u>Punti assegnati</u>	15	0

elemento E: Traino, recupero e trasporto**max 15 punti**

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo di Euro 1.000,00 ad Euro 1.500,00

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:



Disponibilità	SI	NO
Punti assegnati	15	0

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo il **giorno __. __. 2023, alle ore __.00.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12..

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.



20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame, alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18.:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3.. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3..

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18., i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di



corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.



Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante le modalità indicate dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione a mezzo del sistema PagoPA. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 8.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.



In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto] deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento delle singole stazioni appaltanti, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.ats-brescia.it/>

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del capoluogo ove ha sede legale l'Ente contraente.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'ATS di Brescia legalmente rappresentata dal Direttore Generale, con sede in Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia;

Dato di contatto del responsabile della protezione dei dati: Privacy.RPD@ats-brescia.it;

L'ATS si può avvalere, per il trattamento dei dati di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico;

I dati personali sono trattati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale ed il trattamento avviene nell'ambito dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte



dell'ATS di Brescia, gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto;

Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;

Il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previste in capo agli enti sanitari;

Non vengono adottati procedimenti decisionali esclusivamente automatizzati (pertanto senza intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l'adozione di decisioni sul medesimo;

La comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti;

I dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;

Il mancato conferimento dei dati all'ATS di Brescia può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del rapporto contrattuale;

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;

Il contraente ha diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della Privacy;

La pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

28. CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITA'

L'aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontratti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 e dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dell'articolo 17 della Legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contatto T&T- Trasparenza e Tracciabilità".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T- Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

La norma di contratto T&T per la trasparenza e la Tracciabilità dispone quanto segue:

1) Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti: L'Aggiudicatario del Contratto e i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la



trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione contraente, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte e richiamate:

a) Comma 2 art. 105, D.lgs 50/2016: "L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati".

b) Comma 1, art.3, Legge 136/2010: "Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)".

c) Comma 5, lettera h, art. 80, D.lgs 50/2016: "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55".

2) Verifiche dell'Amministrazione contraente: L'Amministrazione contraente, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto: "La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge."

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente Norma di contratto T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

3) Informazioni da inserire nella SCHEDA T&T. Il soggetto che sarà abilitato a operare sulla istituenda piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario. Tale autenticazione permetterà di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T è in capo all'aggiudicatario. I dati da inserire nella scheda T&T sono tutti quelli di cui alla DGR Lombardia XI 5408 del 25/10/2021 (scheda subcontratto) pagg. da 14 a 18 all.2 (Norma di contratto per la trasparenza e la tracciabilità) Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

4) Tempi e Modalità di trasmissione. La compilazione della SCHEDA T&T (allegata alla richiamata DGR) a cura dell'Aggiudicatario dovrà avvenire contestualmente con la trasmissione alla Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per



finalità autorizzativa o di mera comunicazione). La pubblicazione della scheda sulla piattaforma una volta attivata, avverrà a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

5) Sanzioni e penali. A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:

- sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.
- Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:
 - pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.
 - Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:
 - una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

SC GESTIONE ACQUISTI E TECNICO PATRIMONIALE

Dott.ssa Elena Soardi

Struttura competente: SC GESTIONE ACQUISTI E TECNICO PATRIMONIALE

Il Responsabile Unico del Progetto: Dott.ssa Elena Soardi

☎ 030/38388245 - ✉ - elena.soardi@ats-brescia.it - acquistietecnicopatrimoniale@ats-brescia.it

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

Questa assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" ossia a coprire i Sinistri che producano gli effetti previsti in polizza e che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati alla Società durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono.

La presente polizza è stipulata tra

ATS Brescia
Viale Duca degli Abruzzi 15
P.IVA 03775430980

e

La Società/Impresa Assicuratrice
.....

SCHEDA DI COPERTURA

1.	Società/Assicuratori:	La Compagnia...../Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's																		
2.	Contraente ed Assicurato:	ATS Brescia																		
3.	Periodo di Assicurazione:	Durata del contratto: 3.1 dalle 24.00 ore del 31.12.2023 3.2 alle 24.00 ore del 31.12.2026 Primo periodo: 3.3 dalle 24.00 ore del 31.12.2023 3.4 alle 24.00 ore del 31.12.2024 3.5 rate successive a decorrere dalle ore 24,00 del 31.12.2024																		
4.	4.1	Massimale per ciascun Sinistro:	Euro 5.000.000,00																	
	4.2	Massimale aggregato annuo:	Euro 10.000.000,00																	
	4.3	Massimale per estensione art. B.5:	Euro 500.000,00																	
	4.4	Massimale per estensione art. B.11:	Euro 250.000 per anno																	
5.	Franchigia per sinistro:	Euro 1.000,00																		
6.	6. 1 Periodo di efficacia retroattiva:	illimitata																		
	6. 2 Periodo di efficacia ultrattiva:	2 anni																		
7.	Clausola Broker:	7.1 Broker: Aon Spa 7.2 Corrispondente dei Lloyd's:																		
8.	Calcolo del premio annuo Garanzia Base:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Categoria</th> <th style="width: 30%;">Importo retribuzioni (euro).</th> <th style="width: 15%;">Tasso Lordo %°</th> <th style="width: 35%; background-color: #ffffcc;">Premio Lordo Annuo Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ente Assicurato</td> <td style="text-align: right;">34.935.050,00</td> <td></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> </tr> </tbody> </table>			Categoria	Importo retribuzioni (euro).	Tasso Lordo %°	Premio Lordo Annuo Euro	Ente Assicurato	34.935.050,00										
Categoria	Importo retribuzioni (euro).	Tasso Lordo %°	Premio Lordo Annuo Euro																	
Ente Assicurato	34.935.050,00																			
9.	Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale). Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">per mille 0,55</td> </tr> <tr> <td>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi</td> <td style="text-align: right;">per mille 0,90</td> </tr> <tr> <td>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi</td> <td style="text-align: right;">per mille 1,10</td> </tr> <tr> <td>Premio Lordo Minimo per singolo Certificato</td> <td style="text-align: right;">€ 300,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi	per mille 0,55	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi	per mille 0,90	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi	per mille 1,10	Premio Lordo Minimo per singolo Certificato	€ 300,00								
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi	per mille 0,55																			
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi	per mille 0,90																			
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi	per mille 1,10																			
Premio Lordo Minimo per singolo Certificato	€ 300,00																			

Data

.....

Il Contraente

.....

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di Assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione;
Assicurato:	il Contraente, soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
Società:	l'Impresa Assicuratrice e le eventuali Imprese Coassicuratrici;
Broker:	il broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione;
Durata della polizza:	il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio	probabilità che si verifichi il Sinistro;
Risarcimento	la somma dovuta dalla Società al terzo in caso di Sinistro;
Evento dannoso:	il fatto, l'atto, l'omissione, o il ritardo da cui scaturisce la Richiesta di risarcimento e /o circostanza;
Sinistro:	il ricevimento di una Richiesta di risarcimento e /o circostanza per la quale è prestata l'Assicurazione;
Richiesta di risarcimento e/o circostanze:	i. domanda giudiziale di condanna al Risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva; ii. azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile; iii. qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una Richiesta di risarcimento dei danni;
Sinistro in serie:	Ai fini della presente polizza, le Richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento, anche se avanzate in tempi diversi ed anche nel caso la presente polizza fosse cessata. In caso di sinistro in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione
Denuncia di sinistro:	la notifica inviata dall'Assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza;
Danno Danno materiale Perdite patrimoniali	Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. Danno materiale: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte (compresi il danno alla salute, il danno biologico e il danno morale). Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali;
Danni Erariali:	il danno pubblico subito dall'erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali;
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
Franchigia:	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del Contraente;
Massimale:	la massima esposizione della Società per ogni Sinistro e/o anno;
Responsabilità Civile:	la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato e che derivi dall'esercizio da parte degli Amministratori e dei Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conse-

	guente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa;
Responsabilità Amministrativo – Contabile:	la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti "agenti contabili" tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico;
Pubblica Amministrazione:	L'insieme degli enti pubblici (come da elenco individuato dall'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge Finanziaria n. 196/2009 ss.mm.ii.) che concorrono all'esercizio e alle funzioni dell'amministrazione dello Stato italiano nelle materie di sua competenza. A titolo esemplificativo sono enti pubblici: Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L., A.U.S.L., ATS, Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero – IPAB – A.S.P., Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali, Parchi, Enti o Associazioni Varie, Fondazioni, Musei, A.T.E.R. – A.L.E.R. la cui attività è soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Periodo di validità:	la durata dell'Assicurazione indicata nel frontespizio di polizza compreso il periodo di efficacia dell'Assicurazione indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia);
Dipendente:	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da: - rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL; - rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso;
Dipendente Legale:	qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato;
Dipendente tecnico:	qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Assicurato e che predispone e sottoscrive il progetto - compresa l'attività afferita alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori - dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il responsabile Unico del Procedimento, il/i soggetto/i che svolge/svolgono attività di supporto tecnico-amministrativo al responsabile Unico del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici, il verificatore, il validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica
Collegio dei Sindaci:	deve intendersi per Collegio dei Sindaci l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Ente, nominato in base alle norme vigenti di legge e pertanto qualsiasi di queste persone che sia stata, che si trova o sarà collegata all'Assicurato in forza di uno specifico contratto;
Direttori Apicali (Generale - Amministrativo – Sani-	Il management che persegue gli obiettivi generali e speci-

tario – Socio-Sanitario):	fici dell'Assicurato, secondo le indicazioni regionali.
Retribuzioni e Compensi	l'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti con esclusione di quelli in rapporto di servizio, e ai Direttori apicali. Devono essere altresì indicati i compensi erogati al Collegio dei Sindaci;
Terzi:	Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente/Assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione: i. il Legale rappresentante del Contraente/Assicurato; ii. i Dipendenti e gli Amministratori del Contraente/Assicurato autori dell'Evento Dannoso, nonché i relativi coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente od affine conviventi.
Valori	A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

Art. 2 – Revisione del prezzo

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.

Art. 3 – Recesso

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 4 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 5 – Pagamento del premio

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il Contraente non paga il premio entro 90 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se, il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 90° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del novantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'esecuzione dell'ordine di bonifico da parte del Servizio Economico-Finanziario della Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number).

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 – Durata dell'Assicurazione

La presente Assicurazione ha effetto dalla data indicata al punto 3.1 della Scheda di copertura e cesserà automaticamente alla data indicata al punto 3.2 della Scheda di copertura senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo indicato ai punti 3.3 e 3.4 della Scheda di copertura e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.

L'Assicurazione potrà essere disdettata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 120 giorni prima di ogni ricorrenza annuale.

La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto.

Art. 8 – Recesso dal contratto in caso di sinistro

Non si applica alla presente polizza.

Art. 9 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società alla quale è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando il settore o l'ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

Art. 10 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

10.1 Vertenze di responsabilità civile

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

10.2 Vertenze davanti al T.A.R e Consiglio di Stato

Fermo quanto considerato al punto 8.1), la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata.

Art. 11 – Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo l'Assicurato è esonerato dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 28/2010 ss.mm. e ii., (mediazione conciliativa).

Art. 13 – Territorialità e giurisdizione

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi afferenti L'Europa geografica.

Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'Assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente alle perdite patrimoniali cagionate a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.

Art. 14 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali l'Ente Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex e simili, nonché a mezzo posta elettronica se certificata) indirizzata alla Società oppure ad Aon S.p.A., broker al quale l'Ente Contraente ha conferito l'incarico per la gestione della polizza.

Art. 15 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali, relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 16 – Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 17A - Clausola broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 7.1 della Scheda di Copertura in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. La Società, inoltre. Riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il broker designato e riconosce che tale atto è obbligatorio per l'assicurato/contraente.

Art. 17B - Gestione della polizza – Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l'Assicurato e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata al punto 7.1 nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd's indicato nella Scheda di Copertura al punto 7.2. Pertanto:

- a1. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata all'Assicurato e/o Contraente, oppure
- a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dall'Assicurato e/o Contraente.

I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd's indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure
- b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;

Art. 18 - Costituzione e Regolazione del premio

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definite.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma "flat" per tutta la durata dell'assicurazione. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni ed i compensi, il tasso ed il premio di Polizza si intendono quelli indicati al punto 9. della Scheda di Copertura.

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010 ss. mm. e ii..

Art. 20 - Esclusione della responsabilità solidale

Resta inteso che la responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore.

Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's indicata nella Nota Informativa. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

Art. 21 - Rendiconto

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alla scadenza del 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato:

- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti e Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal reclamante, indicazione del nominativo del reclamante e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati, e pertanto anche in data successiva alla scadenza della polizza.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile (formato MS Excel) dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate

Art. 22 – Esclusione OFAC – Sanzioni internazionali

Gli Assicuratori non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli Assicuratori, la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

Descrizione del Rischio

L'assicurazione è operante per i rischi della Responsabilità Civile derivante al Contraente nello svolgimento delle proprie attività e competenze istituzionali, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione è, inoltre, operante per tutte le attività:

- esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
- attribuite, consentite e delegate all'Ente contraente,

ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

A - CONDIZIONI DI GARANZIA

Art. A.1 – Oggetto dell'assicurazione:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento danno-so di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività dei suoi compiti istituzionali e all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, dei Dipendenti in rapporto di impiego e dei Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;
- b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- c) l'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti dei Dipendenti ed Amministratori dell'Assicurato. La presente Assicurazione terrà pertanto indenne l'Assicurato stesso dal pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e la differenza sia stata posta a carico dell'Assicurato.

Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

1. l'azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957, e di altre disposizioni e normative operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
2. il diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

La copertura assicurativa, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008) non deve intendersi comunque operante per le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativo-Contabile dei Dipendenti e degli Amministratori.

Art. A.2 – Periodo di efficacia dell'Assicurazione

A.2.1 Periodo di efficacia retroattiva:

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società nel corso del periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedente-mente alla data di stipula del presente contratto per il periodo indicato al punto 6.1 della Scheda di Copertura.

A.2.2 Periodo di efficacia ultrattiva:

Dalla data di decorrenza della presente polizza, alla relativa scadenza, l'Assicurazione sarà altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di efficacia ultrattiva di cui al punto 6.2 della Scheda di Copertura e conseguenti ad eventi dannosi verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione, con esclusione però degli eventi dannosi verificatisi nel presente periodo ultrattivo.

La presente garanzia ultrattiva non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipuli, durante tale periodo, altra Assicurazione analoga alla presente, volta a coprire gli stessi rischi.

Art. A.3- Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo di Amministratori e Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- b) provocati da inquinamento di qualsiasi genere dell'aria, dell'acqua e del suolo; s'intendono pertanto esclusi tutti i danni ambientali in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esempio, qualsiasi danno al paesaggio, qualsiasi danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.;
- c) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmu-

- tazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 ss.mm e ii., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
 - e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all'Art. B.8;
 - f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
 - g) derivanti da attività svolta da taluno dei Dipendenti/Amministratori dell'Ente contraente, quali componenti di Consigli di Amministrazione o Collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Aziende o Enti privati, salvo quanto precisato all'art. B.1 – Attività di rappresentanza e presso Aziende dell'Assicurato.

Sono inoltre escluse dall'Assicurazione:

- 1. le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- 2. i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- 3. i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
- 4. multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente.

Art. A.4 – Massimali di Assicurazione – gestione della franchigia

L'Assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo per sinistro indicato al punto 4.1 della Scheda di Copertura ed in aggregato annuo per l'importo indicato al punto 4.2 della Scheda di Copertura.

L'eventuale franchigia dovrà restare a carico dell'Amministrazione Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società.

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione il limite di indennizzo indipendente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro e per aggregato annuo.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

B – ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE

Art. B.1 – Attività di rappresentanza presso Aziende dell'Assicurato – Personale distaccato

L'Assicurazione s'intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti:

- a) da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti dell'Assicurato in rappresentanza dell'Assicurato stesso in altri organi collegiali;
- b) da incarichi svolti presso Aziende dell'Assicurato (House providing), purché il rapporto di dipendenza resti in capo all'Assicurato stesso e siano consuntivate le specifiche retribuzioni. Resta inteso, oltre che condizione vincolante alla presente estensione, che l'Assicurato deve esercitare sulle Aziende sopra citate un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che l'Azienda realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- c) Nel caso di distacco temporaneo di personale dipendente del Contraente presso altro Ente appartenente alla Pubblica Amministrazione, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.

Art. B.2 Estensione D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.

L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1. Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm. e ii, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Art. B.3 Ecologia ed ambiente

L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.

L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.

Art. B.4 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati all'art. A.4.

Art. B.5 Perdite patrimoniali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale

L'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità contrattuale in capo al Contraente per le sole Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Sono quindi comprese le Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del C.C.N.L. Devono comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto ad erogare per norme vigenti e/o del C.C.N.L. in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto dovuto al Dipendente per illegittimo licenziamento, il giudizio pensionistico a seguito di sentenza della Corte dei Conti, svolgimento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate. Sono invece comprese tutte le altre Perdite Patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc.

Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato al punto 4.3 della scheda di copertura.

Art. B.6 danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall'attività di cui al d. lgs 196/2003 e ss.mm. e ii.

L'Assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

Sono comprese modifiche e integrazioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, quali il Regolamento UE 679/2016 – GDPR e il D.Lgs. 101/2018 ss.mm.ii.

Art. B.7 Vincolo di solidarietà esteso

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. B.8 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici

Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l'Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell'Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più Dipendenti Tecnici come definiti in polizza, compresa la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, così come previsto dal DM 192/2022.

Ai sensi delle disposizioni legislative sono coperti anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato, a carico dell'Ente, maggiori costi così come previsto all'art. B12 Estensione della copertura professionale del progettista interno, secondo DM 193/2022.

L'Assicurazione è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle "Definizioni" di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:

- a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- b) geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.
- d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dall'ex D.lgs 50/2016 e dal D.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii;
- e) "responsabile del procedimento" di cui all'ex D.lgs 50/2016 e dal D.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii;

L'Assicurazione è altresì operante:

- f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell'Assicurazione anche le attività di:
 - f1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 ss.mm. e ii;
 - f2) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 ss.mm. e ii.

L'Assicurazione comprende anche:

1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
3. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

Le estensioni di cui al presente articolo B.8 non sono operanti:

- qualora il Dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell'Assicurato;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

Art. B.9 - Precisazione per l'attività svolta ai sensi del D.lgs 50/2016 e del D.lgs 36/2023 e ss.mm. e ii.

L'Assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, conseguenti ad Evento Dannoso nello svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.

Art. B10 - Clausola di raccordo

Le parti convengono che le garanzie della presente Assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC ed ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanati nel corso della Durata della Polizza, come previsto

dal D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

Art. B.11 – Custodia titoli e beni richiesta ai sensi di Legge

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 05/08/2012, l'Assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti alla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal persona-

le soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, estorsione ed incendio.

Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato al punto 4.4 della scheda di copertura, ferma la franchigia di cui al punto 5 della scheda stessa.

Art. B.12 – Estensione della copertura professionale del progettista interno

L'assicurazione è estesa, a richiesta del Contraente, alla copertura professionale relativa all'attività di progettazione.

La Società si impegna a rilasciare, certificati distinti per ogni opera secondo lo schema di polizza allegato il cui premio sarà corrisposto in soluzione unica anticipata.

Il massimo valore assicurabile per ogni singola opera è di € 15.000.000,00, con durata di 48 mesi.

Nel caso in cui l'importo complessivo e/o la durata dell'opera siano superiori, il tasso applicato sarà appositamente definito dalla Società.

Art. B.13 – Perdite patrimoniale derivanti dallo svolgimento dell'attività di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile del Servizio Finanziario

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi previsti dalla legge 190/2012 e del D.L n. 174/2012 per le attività svolte dai soggetti, di cui l'Assicurato deve rispondere, incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni ai fini della trasparenza, prevenzione e contrasto alla corruzione
- Responsabile del Servizio Finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

Art. B.14 – Copertura Responsabilità Civile dei Dipendenti Legali

Si precisa che l'Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell'Assicurato per le attività che derivano da prestazioni professionali di Dipendenti Legali iscritti all'Albo Speciale.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO:

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. A.1 Oggetto dell'assicurazione

Art. A.2 Periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva dell'Assicurazione (claims made)

Art. A.3 Esclusioni

Art. A.4 Massimali di Assicurazione e franchigia

Art. B.8 Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici

Data

Il Contraente

ESCLUSIONE PER MALATTIE INFETTIVE, EPIDEMIA E PANDEMIA

In deroga a qualsivoglia altra previsione contenuta nella presente polizza, ivi compresa qualsiasi definizione, previsione particolare, disposizione aggiuntiva e/o estensione, è escluso dall'Assicurazione qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o comunque connesso alla violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di emergenza sanitaria, **Malattie Infettive**, epidemie e/o pandemie

Ai fini di quanto precede, viene aggiunta la seguente definizione:

Malattie Infettive significa qualsiasi malattia o patologia causata dall'infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l'inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri mezzi. La definizione di **Malattie Infettive** include altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2

L'Assicurato

Gli Assicuratori

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di avere compreso e di approvare specificatamente le disposizioni di cui al punto 1 (Esclusione per Malattie Infettive, epidemie e pandemie)

L'Assicurato

APPENDICE DI PRECISAZIONE RISCHIO CYBER

È inteso e concordato che:

Salvo quanto previsto dal paragrafo che segue, il **Sinistro** (sempre che ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie e/o appendici di **Polizza**), derivante da una **Richiesta di Risarcimento** e conseguente ad un **Incidente Cyber**, sarà coperto ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie, appendici e limitazioni della **Polizza**.

Fermo quanto precede, la copertura prevista ai sensi di **Polizza** non si applicherà ad alcun **Sinistro** derivante da una **Richiesta di Risarcimento** direttamente o indirettamente, causato da, risultante da, o derivante da un **Atto Cyber**.

Ai fini della presente appendice si applicano le seguenti definizioni aggiuntive:

- **Sistema Informatico:** si intende qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (ivi inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, telefoni smartphone, computer portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsivoglia sistema simile o qualsivoglia configurazione dei predetti e inclusi qualsivoglia dispositivo associato input e output o di memorizzazione dati, apparecchiatura networking o dispositivo di back up, che sia di proprietà o gestito dall'**Assicurato** e/o da qualsivoglia terzo.
- **Atto Cyber:** si intende un atto non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di atti correlati non autorizzati, malevoli o criminosi), indipendentemente dal tempo e dal luogo, o una minaccia o una truffa che comporta l'accesso a, la elaborazione di, l'uso di o la gestione di un **Sistema Informatico**.
- **Incidente Cyber:** si intende:
 - ✓ qualsivoglia errore od omissione o serie di errori od omissioni correlati relativi all'accesso a, alla elaborazione di, all'uso di o alla gestione di un **Sistema Informatico**; o
 - ✓ qualsivoglia indisponibilità o impossibilità - parziale o totale - o serie - parziali o totali - indisponibilità o impossibilità correlate ad accedere, elaborare , usare o gestire un **Sistema Informatico**.

Fermi e invariati tutti gli altri termini e condizioni di **Polizza**.

L'Assicurato

Gli Assicuratori

Appendice Testo polizza Progettista Interno

SEZIONE A DEFINIZIONI VALIDE PER LA COPERTURA PROGETTISTA INTERNO secondo DM 193/2022

Ai fini della presente appendice valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato	Le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli certificati e/o la struttura tecnica della stazione appaltante.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Affidatario	Il soggetto a cui sono affidati gli appalti di lavori pubblici.
Appalti pubblici di lavori	Gli appalti di cui all'ex D.Lgs. 50/2016 e al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
Azioni di terzi	Qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il committente o l'esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).
Certificato	Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'opera di cui alla relativa <i>SCHEDA TECNICA PROGETTISTA INTERNO</i> .
Certificato di collaudo provvisorio	Il documento di cui all'art. 102 del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice.
Certificato di regolare esecuzione	Il documento di cui all'art. 102, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice.
Codice	L'ex decreto legislativo, n. 50 del 2016 e il decreto legislativo 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni.
Committente	La stazione appaltante.
Contraente	Il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione.
Danno	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno materiale	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Direttore dei lavori	Il soggetto di cui art. 101 del Codice.
Errori ed omissioni	A titolo esemplificativo: l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Esecutore dei lavori	Il soggetto, al quale sono stati affidati i lavori.
Forza maggiore	Eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile.
Franchigia	La parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico del Contraente.
Gravi difetti costruttivi	Quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa e attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente.
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Lavori	Le attività così come definite dal art. 3 del Codice.
Luogo di esecuzione delle opere	Il cantiere – area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella <i>SCHEDA TECNICA PROGETTISTA INTERNO</i> nel quale l'esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
Maggiore costo	I costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale.
Massimale	L'importo massimo dell'indennizzo a cui è tenuta la Società
Nuove spese di progettazione	Gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale della progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal Codice, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.
Opere	Le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella <i>SCHEDA TECNICA PROGETTISTA INTERNO</i> .

Opere preesistenti	Opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati.
Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata	Le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.
Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata	Le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come a esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile.
Perdita patrimoniale	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali.
Periodo di assicurazione	Il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa.
Polizza	Il presente contratto attestante le condizioni operative riferite all'emissione dei singoli certificati.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.
Progettista dei lavori	Il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalle norme, la società di professionisti o di ingegneria abilitati ai sensi delle vigenti norme incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.
Responsabile del procedimento	Il funzionario pubblico che, ai sensi del Codice, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento.
Scheda tecnica progettista interno	La scheda obbligatoria nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura.
Scoperto	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico del Contraente.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società	L'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
Somma assicurata o massimale	L'importo massimo della copertura assicurativa.
Stazione appaltante o committente	Gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'art. 3 del Codice, committenti dei lavori.

SEZIONE B
CONDIZIONI DI POLIZZA PER LA COPERTURA DEL PROGETTISTA INTERNO
secondo DM 193/2022

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, per i maggiori costi derivanti dalle varianti rese necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori, in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo, imputabili ad errori od omissioni del progettista che ne pregiudicano in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

ART. 2 ASSICURATO

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato assicurato il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

ART. 3 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'articolo *OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE*, sostenuti dalla stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella *SCHEDA TECNICA PROGETTISTA INTERNO*, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati al Contraente/assicurato durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'articolo *OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO*.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui il Contraente/assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

ART. 4 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Fermo il massimale indicato all'articolo *MASSIMALE DI ASSICURAZIONE*, i costi di cui all'articolo *OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE* sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

ART. 5 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

ART. 6 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella *SCHEDA TECNICA PROGETTISTA INTERNO*;

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'articolo *OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO* primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella *SCHEDA TECNICA PROGETTISTA INTERNO* e siano notificati al Contraente/assicurato durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

ART. 7 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

ART. 8 MASSIMALE DI ASSICURAZIONE

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella *SCHEDA TECNICA PROGETTISTA INTERNO*.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata, salvo specifica pattuizione tra le parti.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

ART. 9 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'articolo *MASSIMALE DI ASSICURAZIONE* resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

ART. 10 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile al Contraente/assicurato.

ART. 11 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO- SPESE LEGALI

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome del Contraente/assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti al Contraente/assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella *SCHEDA TECNICA PROGETTISTA INTERNO*, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e il Contraente/assicurato, in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dal Contraente/assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 12 DICHIARAZIONI

Il Contraente/assicurato dichiara che:

- a) l'assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella *SCHEDA TECNICA PROGETTISTA INTERNO* rientra nelle competenze professionali dell'assicurato;
- c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

ART. 13 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutte le Società, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile.)

ART. 14 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE* lett. a).

Per il pagamento del premio si applicano le condizioni a cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE* della sezione *CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE*. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE* lett. b).

ART. 15 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 16 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Contraente/assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, il Contraente/assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro dieci giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi delle norme vigenti in merito al manifestarsi di errori e omissioni del progetto esecutivo e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori sempre riconducibile a errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza.

ART. 17 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Non si applica alla presente assicurazione.

ART. 18 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'articolo DURATA *DELL'ASSICURAZIONE*, il Contraente/assicurato può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

ART. 19 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 20 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto il Contraente/assicurato debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Intermediario al quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

ART. 21 FORO COMPETENTE

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

ART. 22 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 23 CALCOLO DEL PREMIO

Il premio per certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati alla sezione *CALCOLO DEL PREMIO*.

ART. 24 NOTIFICA DI ACCETTAZIONE

Come previsto all'articolo *OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO*, per ogni progettazione il Contraente e/o l'assicurato dovranno notificare alla Società, anche per il tramite dell'Intermediario, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i dati richiesti nella *SCHEDA TECNICA PROGETTISTA INTERNO*.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nel presente contratto.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

ARTICOLO	1	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
ARTICOLO	5	RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
ARTICOLO	8	MASSIMALE DELL'ASSICURAZIONE
ARTICOLO	12	DICHIARAZIONI
ARTICOLO	23	CALCOLO DEL PREMIO

**Data
(firma)**

La Società (firma)

Il Contraente

SCHEDA TECNICA PROGETTISTA INTERNO
secondo DM 193/2022

Copertura assicurativa di responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione

La presente scheda tecnica riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa. La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni di assicurazione

1.	Contraente (Ente)		
	Codice fiscale/Partita IVA		
	Città	Via	C.A.P.
2.	Assicurato (progettista/i dipendente/i pubblico/i)		
	Codice fiscale		
3.	Stazione appaltante		
	Sede		
4.	Descrizione opera		
	Livello di progettazione		
	Data di accettazione dell'incarico e/o conferimento dell'incarico		
	Luogo di esecuzione	Data prevista inizio lavori	Data prevista fine lavori
	Costo complessivo previsto opera	Somma assicurata	
	5.	Data inizio copertura assicurativa	
6.	Data cessazione copertura assicurativa		

Data

La Società (firma)
(firma)

Il Contraente

POLIZZA KASKO

La presente polizza è stipulata tra

A.T.S. di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi 15
25124 Brescia
C.F. 03775430980

e

<u>Società Assicuratrice</u>

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2023
Alle ore 24.00 del :	31.12.2026

INDICE

DEFINIZIONI [DEF].....	1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA].....	3
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI.....	3
Art. 1 Durata dell'Assicurazione – Proroga - Disdetta.....	3
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione.....	3
Art. 3 Pagamenti per variazioni con incasso di Premio.....	4
Art. 4 Gestione della Polizza.....	5
Art. 5 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione.....	5
Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Variazioni del Rischio.....	5
Art. 7 Revisione del Prezzo.....	6
Art. 8 Recesso.....	6
Art. 9 Dichiarazioni Inesatte e Reticenze Senza Dolo.....	6
Art. 10 Interpretazione della Polizza.....	7
Art. 11 Danni precedenti.....	7
Art. 12 Limite massimo d'Indennizzo.....	7
Art. 13 Assicurazioni complementari.....	7
Art. 14 Diritto di surrogazione.....	7
Art. 15 Oneri fiscali.....	7
Art. 16 Foro competente.....	7
Art. 17 Rinvio alle norme di legge.....	7
Art. 18 Coassicurazione e Delega.....	8
Art. 19 Determinazione e regolazione del Premio.....	8
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO.....	10
Art. 20 Obblighi della Contraente – Denuncia dei Sinistri.....	10
Art. 21 Procedura per la valutazione del Danno.....	10
Art. 22 Determinazione dell'ammontare del Danno e dell'Indennizzo.....	10
Art. 23 Legittimazione.....	11
Art. 24 Pagamento dell'Indennizzo.....	11
Art. 25 Obbligo di salvataggio e di conservazione.....	11
Art. 26 Recesso in caso di Sinistro.....	12
Art. 27 Sanzioni e Restrizioni Internazionali.....	12
Art. 28 Rendiconto.....	12
RISCHI INDENNIZZABILI [RI].....	13
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione.....	13
Art. 2 Tassa Automobilistica.....	14
Art. 3 Spese di Immatricolazione.....	14
Art. 4 Trasporto del veicolo danneggiato.....	14
ESCLUSIONI [E].....	15
DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD].....	16
Art. 1 Limite d'Indennizzo.....	16
CONDIZIONI PARTICOLARI [CP].....	16
Art. 1 Validità dell'Assicurazione.....	16
Art. 2 Validità territoriale.....	16
Limiti – Scoperti - Franchigie [LSF].....	17

DEFINIZIONI [DEF]

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	La Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione
Società	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Broker	Aon S.p.A., Broker al quale, per incarico conferito dalla Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Limite di Indennizzo	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
Accessori	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional
Optional	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS di Brescia**

Audio – Fono - Visivi	l'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

ART. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA

La presente polizza ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2023 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2026; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 90 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al 31.12 di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 4 mesi prima della scadenza annuale.

Ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto.

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del 31.12.2023

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 90 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempimento della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS di Brescia**

manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'esecuzione dell'ordine di bonifico da parte del Servizio Economico-Finanziario della Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number).

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

ART. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'esecuzione dell'ordine di bonifico da parte del Servizio Economico-Finanziario della Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number).

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

ART. 4 GESTIONE DELLA POLIZZA

Resta inteso tra le Parti che a Aon S.p.A., Broker cui la Contraente ha affidato tale incarico, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS di Brescia**

Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, può essere effettuato dalla Contraente tramite il Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per la Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

La Società delega quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolo.

ART. 5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, congruaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 7 REVISIONE DEL PREZZO

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.

ART. 8 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 9 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 10 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

ART. 11 DANNI PRECEDENTI

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS di Brescia**

L'Assicurato e la Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione.

ART. 12 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 13 ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato (franchigie, scoperti e simili).

ART. 14 DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società conserva il diritto di surrogazione ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati

ART. 15 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente

ART. 16 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta della Contraente, il Foro ove ha sede la Stessa oppure l'Assicurato.

ART. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 18 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS di Brescia**

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

ART. 19 DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, comprensivo di imposte é anticipato in € risultante dall'applicazione di € per chilometro percorso da ciascun veicolo, sulla base di un preventivo di Km. **400.000.**

In relazione a quanto precede, alla fine del periodo annuo di assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, la Contraente comunicherà alla Società il totale dei chilometri percorsi, per trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, nel corso del periodo di assicurazione desunto dalle apposite registrazioni.

Le differenze attive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 90 giorni dalla relativa comunicazione della Società

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'esecuzione dell'ordine di bonifico da parte del Servizio Economico-Finanziario della Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number).

A tale scopo, entro il 30.04 di ogni anno ed a far data dal 30.04.2025 o entro i 4 (quattro) mesi successivi alla fine del periodo di assicurazione nel caso di anticipato recesso dalla presente polizza notificato da una delle Parti, la Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società tutti i dati necessari.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Alla scadenza annuale del contratto, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 20 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE – DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, la Contraente deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando l'Ufficio competente ne abbia avuto la possibilità.

Alla denuncia dovrà essere inclusa la seguente documentazione:

- dichiarazione redatta dal Dipendente, dalla quale risulti il soggetto proprietario dell'automezzo e che contenga una completa ed esauriente descrizione del fatto con dati identificativi del veicolo (marca, modello e targa), luogo, data ed ora dell'evento, nonché gli eventuali testimoni ed ogni altro elemento utile per la più ampia ricostruzione del sinistro. Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata per presa visione dal Dirigente Responsabile.
- denuncia presentata alle competenti Autorità per i danni all'automezzo dovuti ad atti dolosi di terzi.

La Contraente fornirà altresì alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.

ART. 21 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'Ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito. I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

ART. 22 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO E DELL'INDENNIZZO

L'ammontare del danno è dato:

- in caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non potrà superare il valore del veicolo al momento del sinistro risultante da EUROTAX GIALLO o in mancanza da QUATTORRUOTE od altra rivista specializzata.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS di Brescia**

- in caso di danno totale, la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro risultante da EUROTAX GIALLO o in mancanza da QUATTORRUOTE od in mancanza altra rivista specializzata, dedotto il valore di recupero.

Viene definito "danno totale", il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico, nonché di eventuali accessori od optional.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

Non sono indennizzabili le spese di ricovero, i danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

ART. 23 LEGITTIMAZIONE

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dalla Contraente che adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

ART. 24 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato dalla Società, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, a favore dell'intestatario del documento attestante l'importo del danno (fattura/preventivo). Nel caso tale indicazione non corrispondesse con il nominativo dell'intestatario del libretto di circolazione, sarà facoltà della Società, prima di procedere al pagamento dell'indennizzo, chiedere la preventiva autorizzazione dell'intestatario.

Per i danni verificatisi all'estero la liquidazione viene effettuata in Italia.

Si precisa inoltre che il pagamento dell'indennizzo, per importi inferiori a € 1.500,00 (millecinquecento), verrà effettuato anche solo in presenza di un preventivo di spese senza quindi la necessità di esibirne fattura o ricevuta fiscale.

ART. 25 OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo; per le spese relative si applica l'Articolo 1914 del Codice Civile.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

E' fatto obbligo all'Assicurato di tenere il veicolo danneggiato a disposizione del perito incaricato dalla Società, per un periodo di 8 giorni lavorativi dalla data di presentazione della denuncia alla Contraente.

Durante tale periodo, l'Assicurato potrà far eseguire le riparazioni urgenti e necessarie per l'immediato utilizzo del veicolo.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS di Brescia**

L'assicurato è altresì tenuto ad offrire la massima collaborazione al perito incaricato dalla Società per gli accertamenti e gli eventuali sopralluoghi

ART. 26 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o la Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 4 (quattro) mesi. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dalla Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

Resta inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso la Contraente non sia riuscita a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte della Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.

ART. 27 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 28 RENDICONTO

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato:

- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

RISCHI INDENNIZZABILI [RI]

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e le perdite subiti dai veicoli (compresi gli accessori, gli optional e gli audio-fono-visivi) utilizzati dai Dipendenti della Contraente, dai Dirigenti, dai Direttori, dagli Amministratori e dal Personale in genere autorizzato all'utilizzo del proprio mezzo o per il quale la Contraente sia obbligata a prestare la garanzia oggetto della presente polizza sostenendone i relativi oneri (intestati agli stessi al P.R.A. o ai relativi coniugi o ai conviventi more uxorio o altri familiari conviventi) in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio.

L'assicurazione vale inoltre per il Personale, in rapporto convenzionale, appartenente alle Categorie per le quali, sulla base dei rispettivi Accordi Collettivi Nazionali, viene riconosciuto il diritto all'indennizzo dei danni subiti dal proprio veicolo in occasione dell'uso per l'espletamento dell'incarico.

Sono in garanzia i danni materiali e diretti conseguenti a:

1. collisione con altri veicoli;
2. urto contro ostacoli di qualsiasi genere;
3. ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione;
4. cristalli rottura dei medesimi, dovuta a qualsiasi causa;
5. incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
6. furto, rapina ed estorsione (consumati o tentati);
7. furto di accessori, optional e audio-fono-visivi;
8. eventi socio politici ed atti vandalici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo) o atti dolosi;
9. eventi naturali (trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, fulmini, frane, smottamenti, cedimenti del terreno, caduta di neve e grandine, terremoti ed eruzioni vulcaniche);
10. caduta di aeromobili.

Si precisa altresì che le garanzie indicate dal punto 5. al punto 10. saranno operanti a secondo rischio rispetto ad eventuali altre coperture stipulate per lo stesso rischio.

L'assicurazione comprende inoltre le conseguenze d'imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del veicolo.

ART. 29 TASSA AUTOMOBILISTICA

In caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato la Società si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro sino alla data di scadenza della tassa pagata.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS di Brescia**

ART. 30 SPESE DI IMMATRICOLAZIONE

In caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato la Società rimborsa le spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo o le spese di immatricolazione di un veicolo che sostituisca quello assicurato con il limite di € 300,00 (trecento)

ART. 31 TRASPORTO DEL VEICOLO DANNEGGIATO

La Società rimborserà, fino alla concorrenza della somma di € 2.000,00 (duemila) per sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato al più vicino Centro di Assistenza convenzionato o della Casa automobilistica di appartenenza del veicolo.

ESCLUSIONI [E]

Non sono indennizzabili i danni:

- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- causati dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti derivanti da uso improprio del veicolo;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti;
- da mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente ovvero mancante dei requisiti previsti dalla legge;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite .

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD]

ART. 1 LIMITE D'INDENNIZZO

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 40.000,00 (quarantamila) per ogni veicolo assicurato a Primo Rischio Assoluto senza applicazione della regola proporzionale a deroga del disposto dell'Articolo 1907 del Codice Civile.

L'assicurazione opera soltanto se il Dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all'uso del veicolo in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio.

CONDIZIONI PARTICOLARI [CP]

ART. 1 VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie della presente polizza sono operanti a condizione che:

- a) le trasferte e gli adempimenti di servizio fuori dall'ufficio siano regolarmente autorizzate;
- b) l'utilizzo del veicolo sia stato preventivamente e regolarmente autorizzato da parte della Contraente.

ART. 32 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione vale, altresì, per i Paesi per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS di Brescia**

LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]

	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro	Limiti indennizzo per sinistro
Per ogni sinistro	Nessuno	Nessuna	40.000,00
Spese di immatricolazione	Nessuno	Nessuna	300,00
Trasporto del veicolo danneggiato	Nessuno	Nessuna	2.000,00
Cristalli	Nessuno	Nessuna	1.500,00

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

POLIZZA LIBRO MATRICOLA RC AUTO E ARD

La presente polizza è stipulata tra

A.T.S. di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi 15
25124 Brescia
C.F. 03775430980

e

<u>Società Assicuratrice</u>

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2023
Alle ore 24.00 del :	31.12.2026

DEFINIZIONI [DEF]

Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Assicurato	Il contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società / Assicuratori	La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio.
Proprietario	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Conducente	La persona alla guida del veicolo.
Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Società.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
Danno totale	Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Il danno si considera "totale" se: ✓ il veicolo, a seguito di furto o rapina, non sia più stato ritrovato oppure ✓ le spese per la riparazione del veicolo siano pari o superino l'80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'assicurato si impegni a consegnare il certificato di rottamazione del veicolo o la dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta rottamazione del mezzo.
Danno parziale	Il danno le cui spese di riparazione del veicolo risultino inferiori all'80% del valore commerciale del mezzo al momento del sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Valore commerciale	Valore del veicolo desunto da Quattroruote o in mancanza il valore del mercato, compreso il valore delle parti accessorie e/o optional. Possono essere indicati altre rivista specializzata o rivenditori autorizzati.
Circolazione	Il moto di un veicolo su strada ed area pubblica, nonché aree private equiparate; è compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso.
Indennizzo/Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Limite di Indennizzo/Risarcimento	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società.
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato.
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Cristalli	Tutte le parti delimitanti l'abitacolo del veicolo, ovvero il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore, i scendenti e i fissi delle fiancate laterali e l'eventuale tetto panoramico. Sono quindi esclusi i fanali e gli specchietti retrovisori.
Classe di merito di conversione universale	È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006e ss.mm.ii..
Classe di merito della Società	È la classe di merito assegnata al veicolo in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006e ss.mm.ii.
Attestato di rischio	Attestazione dello stato del rischio: certificato rilasciato dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.
Accessori	L'installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Documentazione Assicurativa	Il certificato di assicurazione e l'allegata carta verde, se compreso, il contrassegno.
Optional	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Codice	Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Tariffa	La Tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione della presente Assicurazione.
Bonus/Malus:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel "Periodo di Osservazione" con regole evolutive fissate dalla Società e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito, ferme le disposizioni del Regolamento Ivass n.4/2006 ss.mm.ii. e relativi allegati.
Degrado	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo.
Tariffa Fissa	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede una variazione di premio predefinita in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel "Periodo di Osservazione".
Audio - fono - visivi	L'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.

Periodo di osservazione	Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto.
Impresa Gestionaria	L'Impresa di Assicurazione tenuta alla gestione del danno ai sensi della Convenzione CARD – CTT.
Impresa Debitrice	L'impresa di Assicurazione che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dalla Gestionaria.
CARD	Convenzione tra Compagnie di assicurazione per il risarcimento diretto
CVT	Corpi Veicoli Terrestri, cioè l'assicurazione di rischi diversi dalla Responsabilità Civile Auto (RCA)
CTT	Convenzione Terzi Trasportati.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

ART. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D.Lgs. 6.9.2005 n° 206 e ss.mm.ii., Codice del Consumo.

Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private relativamente all'obbligo di durata annuale del contratto, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

La presente polizza ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2023 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2026 a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

L'Assicurazione potrà essere disdetta dalle parti a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 4 mesi prima di ogni ricorrenza annuale.

La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 90 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all'art. 170/bis – (Durata del contratto) relative all'ulteriore periodo di operatività dell'Assicurazione successivo alla scadenza del contratto - del D.lgs 209/2005; la Società s'impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il presente contratto assicurativo per un massimo di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all'effetto della nuova polizza. Detta condizione si applica anche alle garanzie CVT, fermo restando che, in occasione della gara afferente l'aggiudicazione della nuova assicurazione od in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto od il contratto rinnovato ai sensi dell'art. 76 del D.lgs 36/2023, avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i quindici giorni di cui sopra.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite

Ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto.

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24:00 del giorno 31.12.2023

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 90 giorni l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero

temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

ART. 3 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm.ii..

ART. 4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

Art. 5 REVISIONE DEL PREZZO

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.

Art. 8 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 9 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.

ART. 10 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 11 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La polizza e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 12 ALTRE ASSICURAZIONI IN AMBITO CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

A deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

La Società, pertanto, risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, se richiesto dalla Società.

ART. 13 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'assicurato e dalla Società.

ART. 14 GESTIONE DEL CONTRATTO

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Spett.le AON S.p.A. in qualità di Broker - Via Calindri 6 - 20143 Milano, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

L'assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

ART. 15 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 16 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per iscritto mediante e-mail, lettera raccomandata; PEC (posta elettronica certificata).

ART. 17 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 18 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato e/o Contraente.

ART. 19 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana, indipendentemente dal luogo dove si verifica il sinistro. Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto, valgono le norme di legge.

ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

ART. 21 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

L'assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata distruzione. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ART. 22 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 23 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto al seguente articolo *ESCLUSIONI*, la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti:

- a) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo) e del conducente del veicolo
 - ✓ per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
 - ✓ se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - ✓ se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omissso di provvedere al rinnovo;
 - ✓ quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo;
 - ✓ per danni cagionati a terzi commessi da figli minori di dipendenti e/o amministratori dell'Ente o da soggetti appartenenti al loro nucleo familiare o da persone soggette a tutela dell'Ente;

- ✓ se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii.;
- b) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo):
 - ✓ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii.;
 - ✓ nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l'abilitazione alla guida, a patto che il Contraente (proprietario o locatario del veicolo) non sia a conoscenza di questa circostanza;

e in qualunque altro caso gli compete, salvo i casi in cui il Contraente (e/o il proprietario e/o locatario del veicolo) fosse a conoscenza prima del sinistro, delle cause determinanti il diritto all'azione di rivalsa.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

ART. 24 DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO – COPERTURA A LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. al Contraente o per i quali lo stesso, pur non essendo intestatario al P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali del Contraente.

In caso di sostituzione di veicolo verrà riconosciuta, al veicolo subentrante, la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione della documentazione assicurativa.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data e ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o, comunque, dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società della documentazione assicurativa.

Qualora il Contraente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società riconosce comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l'eventuale maggior premio non percepito.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla Società, per ogni periodo d'assicurazione, entro 120 giorni dal termine del periodo stesso.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

ART. 25 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private equiparate.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

ART. 26 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La garanzia vale anche per danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di scarico da carico da terra sul veicolo e viceversa, ancorché eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna purché tali mezzi o dispositivi meccanici siano stabilmente fissati sul veicolo e previsti in sede di immatricolazione del medesimo e/o successiva modifica riportata nel libretto di circolazione.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle operazioni non sono considerate terzi.

ART. 27 VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

ART. 28 DANNI DA INQUINAMENTO

A integrazione della copertura assicurativa RCA relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento) sia in caso di circolazione che in caso di sosta.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per RCA prestata dalla Società;

- ✓ per i danni alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- ✓ per i danni conseguenti a operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- ✓ se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali, dal Codice, nei confronti dell'assicurato, ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio.

ART. 29 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società tiene indenne i trasportati delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitali, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, esclusi il conducente ed i soggetti di cui all'art. 129 del Codice in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni arrecati al veicolo assicurato.

ART. 30 RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società nei casi di responsabilità dell'assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione o scoppio del veicolo assicurato, anche non in circolazione ai sensi del Codice, risponde dei danni materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella SEZIONE *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI*.

ART. 31 ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETÀ

La Società ha il diritto di ispezionare il rischio, potendo accedere, a beni, libri e registri, documenti amministrativi, atti probatori e simili.

Il Contraente ha l'obbligo di fornire le indicazioni e informazioni occorrenti. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società o da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'assicurato.

ART. 32 ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto all'articolo *RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA*, l'assicurazione non è operante:

- ✓ se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione conserva invece pienamente la propria validità se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'assicurato, o se la stessa non è stata rinnovata, a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza;
- ✓ nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- ✓ nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- ✓ nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- ✓ nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- ✓ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii.

In tali casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 33 CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

VALORE ASSICURATO, SUO ADEGUAMENTO E CALCOLO DEL PREMIO

Le seguenti garanzie sono operanti se espressamente richiamate, relativamente a ciascun veicolo, nell'allegato TABULATO AUTO.

Premesso che il valore da assicurare del veicolo dovrà essere indicato dall'assicurato e che l'aggiornamento dello stesso è sempre a suo carico, la Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore dei veicoli assicurati al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo, che verrà determinato annualmente.

Per valore commerciale s'intende il valore riportato nella quotazione Quattroruote maggiorato del valore degli optional successivamente installati sul veicolo; per quest'ultimi si applicherà lo stesso degrado percentuale di cui è soggetto il veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'IVA se questa è a carico dell'assicurato.

ART. 34 INCENDIO

La Società assicura i danni materiali arrecati da incendio al veicolo assicurato, compresi, lo scoppio del motore e dell'azione diretta del fulmine anche se non seguiti da incendio.

La Società risponde anche dei danni che lo scoppio di qualsivoglia elemento e/o sostanza destinata all'alimentazione e al funzionamento del veicolo, può occasionare al veicolo stesso anche quando non vi sia sviluppo d'incendio.

ART. 35 FURTO E RAPINA

La Società assicura il veicolo completo di accessori, di optional e di tutto quanto in normale dotazione, fornito dalla casa costruttrice, contro i danni del furto – totale o parziale – o rapina (consumati o tentati) ovunque si trovino tanto al coperto che allo scoperto, fermo o in circolazione.

Sono parificati a tali danni i guasti cagionati al veicolo nella esecuzione di furto o rapina, consumati o tentati, nonché di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo stesso, fermo restando l'esclusione di qualsiasi altro reato contro la proprietà.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione sempre che il Contraente e/o l'assicurato abbiano prodotto la documentazione richiesta dalla Società e prevista per legge.

L'assicurato è comunque legittimato, in caso di furto totale, a ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno di restituire quanto pagato dalla Società, maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

DANNI SUCCESSIVI AL FURTO E ALLA RAPINA

Qualora sia attivata la garanzia *FURTO E RAPINA* la Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto della circolazione successiva al furto od alla rapina.

Il capitale assicurato è pari a quello in corso per la garanzia *FURTO E RAPINA*.

La garanzia non opera per i danni subiti dalle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.

ART. 36 ESCLUSIONI INCENDIO, FURTO E RAPINA

L'assicurazione non è operante per i danni:

- ✓ verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- ✓ conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- ✓ derivanti da dolo dell'assicurato;
- ✓ derivanti da bruciature causate da contatti di apparecchi elettrici, fiammiferi, sigari e simili e in genere quelli derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio;
- ✓ agli impianti elettrici per effetto di fenomeno elettrico, a meno che non sia stato seguito da incendio e fatta comunque salva l'azione del fulmine.

ART. 37 EVENTI SOCIO POLITICI

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio.

In caso di sinistro, l'assicurato dovrà fare denuncia alle Autorità, inoltrando alla Società copia della denuncia

La Società indennizzerà tali spese con applicazione di franchigie e scoperti di cui alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE E SCOPERTI*.

ART. 38 EVENTI NATURALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da:

- ✓ eventi atmosferici: a titolo esemplificativo uragano, bufera, tempesta, vento, trombe d'aria, grandine, pioggia, cicloni, tifoni, e cose da loro trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da:

- ✓ eruzioni vulcaniche. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime;
- ✓ terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale di fabbricati o impianti, provocati da terremoto;
- ✓ inondazioni, alluvione, esondazione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto. La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali. Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti;
- ✓ frane, smottamenti e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, esplosioni naturali;
- ✓ crollo di edifici o di strutture atte alla viabilità, sprofondamento di strade, caduta di neve o di ghiaccio, caduta di oggetti, caduta di aeromobili o missili, compresi corpi volanti non pilotati parti di essi e oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie.

La Società indennizzerà tali spese con applicazione di franchigie e scoperti di cui alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE E SCOPERTI*.

ART. 39 CRISTALLI

La Società indennizza i danni da rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo.

La garanzia copre i danni subiti dai cristalli del veicolo conseguenti a causa accidentale o a fatto di terzi. Rigature, screpolature, segnature e simili sono escluse dalla presente assicurazione, così come i danni provocati alle altre parti del veicolo della rottura dei cristalli.

Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di rottura.

Questa garanzia opera esclusivamente, nei limiti per essa specificati, per gli eventi che non siano oggetto delle altre assicurazioni.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI* senza alcuna applicazione di franchigia se l'assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto dai centri convenzionati.

Se l'assicurato non si avvale del servizio offerto dai centri convenzionati il massimale di garanzia si intende sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI* con applicazione della relativa franchigia

La garanzia è prestata con forma di assicurazione a primo rischio assoluto, senza applicazione del degrado d'uso sulle parti sostituite.

ART. 40 ASSISTENZA STRADALE

La garanzia è operante in caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:

- ✓ incidente stradale;
- ✓ guasto;
- ✓ incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
- ✓ furto e rapina;
- ✓ eventi naturali
- ✓ eventi sociopolitici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l'assicurato non vi abbia preso parte attiva);
- ✓ forature e danni a pneumatici;

o comunque a causa di qualsiasi guasto meccanico, elettrico e/o di un evento garantito in polizza.

La garanzia opera anche nel caso in cui, ancorché il veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

OPZIONE 1 CENTRALE OPERATIVA CONVENZIONATA

La Società sostiene i costi delle sole prestazioni indispensabili ad aiutare l'assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa, e comunque entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti da ciascuna prestazione.

Nelle prestazioni indispensabili si intendono compresi i costi relativi alle prestazioni di cui alla clausola *GESTIONE DEI SINISTRI ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI*.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la prestazione. Se l'assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la prestazione sarà erogata solo nei limiti di quanto indicato.

Qualora tali costi siano anticipati dalla Società, essi dovranno essere rimborsati alla stessa.

In alternativa, e solo se autorizzato dalla Centrale Operativa Convenzionata, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la prestazione precedentemente richiesta alla Centrale operativa, entro e nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna prestazione. In tal caso l'assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

La Società, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente garanzia di assistenza, si avvale di apposita Centrale Operativa Convenzionata. La Società, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, ha la facoltà di cambiare la Centrale Operativa Convenzionata, dandone tempestivo avviso al Contraente.

I numeri da contattare sono i seguenti:

- ✓ numero verde
- oppure.....
- ✓ per chiamate dall'Italia e dall'estero
- ✓ oppure telefax

In caso di necessità, l'assicurato deve contattare la Centrale Operativa fornendo le seguenti informazioni:

- ✓ nome e cognome;
- ✓ luogo in cui necessita di essere assistito;
- ✓ targa del veicolo assicurato.

GESTIONE DEI SINISTRI ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La Centrale Operativa Convenzionata provvede a fare effettuare, sul luogo del sinistro, piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e che consentano al veicolo di riprendere la marcia. Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Società. Sono invece a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dell'eventuale carburante. Qualora il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, oppure qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo, la Centrale Operativa Convenzionata organizza, a scelta dell'assicurato, il soccorso stradale del veicolo con il massimo della percorrenza di 50 km dal luogo del sinistro:

- ✓ fino a un punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa;
- ✓ oppure, fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo;
- ✓ oppure per i danni non riparabili in loco fino al luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza/sede legale dell'assicurato.

Qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza, il veicolo è ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Centrale Operativa e la Società tiene a proprio carico anche i costi relativi al secondo traino per trasferirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall'assicurato. Il limite di 50 km stabilito per il punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa e l'individuazione del punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo hanno come riferimento il luogo del sinistro.

OPZIONE 2 – SOCCORSO TRAMITE FORNITORE NON CONVENZIONATO

L'assicurato ha facoltà di rivolgersi a un fornitore non convenzionato. Il rimborso delle spese sostenute per il traino e/o trasporto dovranno essere documentate rispettivamente da regolare fattura e dai documenti originali di viaggio intestati

all'assicurato. Si precisa, infine, che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina.

Resta inteso che nell'ipotesi in cui la Società non possa erogare le prestazioni tramite Centrale Operativa Convenzionata, queste saranno effettuate tramite altro fornitore e le relative spese saranno rimborsate all'assicurato dietro presentazione di regolare fattura.

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA ASSISTENZA

Le prestazioni sopra descritte non sono erogate per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- ✓ partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali, nonché verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
 - ✓ atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
 - ✓ scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, atti dolosi, se l'Assicurato sia stato parte attiva in tali eventi
 - ✓ sviluppo (comunque insorto, controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività.
- Sono inoltre esclusi dalla garanzia:
- ✓ i sinistri avvenuti nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
 - ✓ indennizzi o prestazioni alternative, a titolo di compensazione, qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla garanzia;
 - ✓ i danni conseguenti a mancato o ritardato intervento da parte della Centrale Operativa dovuti a circostanze fortuite o imprevedibili per i quali la Centrale Operativa non assume responsabilità.

Tutte le eccedenze di massimale, così come gli anticipi di denaro previste nelle singole prestazioni, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese ove si trova momentaneamente l'assicurato. Il rimborso dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell'anticipo.

RIMPATRIO VEICOLO DALL'ESTERO

Sono comprese in garanzia le spese di rimpatrio del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale, guasto, incendio, furto, eventi sociopolitici, eventi atmosferici.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione **MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI**

ASSISTENZA STRADALE PLUS: SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO

(OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA)

Qualora sia attivata la garanzia **ASSISTENZA STRADALE PLUS** è automaticamente compresa la garanzia **SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO** di cui all'articolo **PACCHETTO GARANZIE INTEGRATIVE**.

ART. 42 PACCHETTO GARANZIE INTEGRATIVE (applicabili a tutti i mezzi)

Le garanzie di seguito elencate sono prestate nella forma a primo rischio assoluto, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE CHIAVI

La Società si obbliga fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione **MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI**, a rimborsare le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o il bloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura.

La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura e il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:

- ✓ in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- ✓ in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'assicurato.

RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE E PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

In caso di incendio, furto, eventi naturali, eventi sociopolitici o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione e/o quelle relative al passaggio di proprietà ad altro veicolo sostenute al momento dell'acquisto del nuovo veicolo.

SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza e/o per sequestro conseguente a incidente stradale, la Società rimborserà all'assicurato, a titolo di indennità, le spese documentate sostenute per il noleggio di un veicolo di caratteristiche similari.

Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, lubrificanti, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con il veicolo messo a disposizione.

In caso di sequestro del veicolo l'assicurato è tenuto ad allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità e a precisare il luogo dove si trova sequestrato il veicolo stesso.

La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI per il tempo tecnico necessario alle riparazioni, qualora effettuabili, del veicolo e comunque per un periodo massimo non superiore a 30 giorni.

DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziarie e stragiudiziarie per lo svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo od a regolare sequestro da parte dell'Autorità competente a seguito di un sinistro.

PARCHEGGIO E CUSTODIA

In caso di sinistro indennizzabile, la Società si obbliga fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI a rimborsare le spese di parcheggio o custodia del veicolo disposto dall'Autorità. Le spese devono essere comprovate da regolare fattura. L'assicurato deve fornire la seguente documentazione:

- ✓ in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- ✓ in caso di incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

GARANZIA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA RCA E TASSA AUTOMOBILISTICA

La Società, qualora l'assicurato perda la disponibilità del veicolo per incendio, furto o rapina totali, o per distruzione a seguito di sinistro, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- ✓ al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità Civile contratta con l'Impresa relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- ✓ alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

GUASTI ARRECATI DALLE AUTORITÀ

La garanzia copre anche i danni arrecati dalle Autorità e/o dall'assicurato e/o da altri allo scopo di evitare e/o ridurre un sinistro indennizzabile a termini di polizza e/o in conseguenza di operazioni di soccorso, salvataggio, rimozione o altro motivo a seguito di evento previsto dalla presente polizza.

DANNI DA SCASSO

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni da effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto.

Ad integrazione di quanto previsto dalle Norme che regolano la Gestione dei Sinistri si precisa che, unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

FURTO DOCUMENTI ASSICURATIVI

La Società in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di polizza, indennizza i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita dei documenti assicurativi e dei benefici dell'assicurazione di responsabilità civile, corrispondendo l'importo pari al rateo di premio netto della garanzia di responsabilità civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.

La liquidazione del danno verrà effettuata contemporaneamente al pagamento dell'indennizzo per il furto del veicolo.

TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO DEL VEICOLO

La Qualora il veicolo non possa più procedere o non sia in grado di rientrare autonomamente, a seguito di qualsiasi guasto meccanico, elettrico e/o di un evento garantito in polizza, la Società assumerà le spese sostenute per il recupero dello stesso per:

- traino ad una locale officina di riparazioni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato alla sezione **MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI**.
- trasporto dal luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza dell'Assicurato, per i danni non riparabili in loco sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato alla sezione **MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI**.

Le spese sostenute per il traino e/o trasporto devono essere documentate rispettivamente da regolare fattura e dai documenti originali di viaggio intestati all'Assicurato. La garanzia non è operante qualora il trasporto sia avvenuto a seguito di semplici guasti riparabili in loco. Si precisa, infine, che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina. Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, eventi sociopolitici, atmosferici o danno da circolazione stradale.

IMBRATTAMENTO INTERNI

La Società si obbliga sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione **MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI**, a indennizzare i danni provocati alle parti interne del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione sino al luogo di soccorso medico. La garanzia è altresì operante anche nel caso si tratti di animali o quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere certificate da regolare fattura.

ART. 43 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE

La presente polizza è stipulata in base alle seguenti formule tariffarie.

È riportato lo stato dei sinistri registrato nel periodo di osservazione relativo all'annualità assicurativa in essere sulla base delle formule tariffarie applicate ai veicoli assicurati; in sede di aggiudicazione verranno comunicate le classi di assegnazione per il nuovo periodo assicurativo.

Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale ove ha sede legale il Contraente.

L'assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave dell'assicurato nonché per i danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente e agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

Appendici di vincolo: nel caso in cui il veicolo assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili, su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo sarà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.

BONUS MALUS

La formula tariffaria Bonus Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione alla sinistrosità registrata nel periodo di osservazione.

TARIFFA FISSA

Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che non comporta applicazione della regola del Bonus Malus e nessuna applicazione di franchigia in caso di sinistro.

RISCHIO STATICO RIMORCHI, SEMIRIMORCHI, MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI TRAINATI

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, purché identificato con targa propria o numero di telaio, nonché per i danni derivanti da manovre a mano, da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla garanzia RCA del veicolo trainante.

ART. 44 PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui ai precedenti articoli sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- ✓ primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- ✓ periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

ART. 45 SOSTITUZIONE E DUPLICATO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

Qualora si debba procedere alla sostituzione della documentazione assicurativa, la Società provvederà in merito con impegno del Contraente alla restituzione di quelli sostituiti.

Qualora si debba procedere al rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Codice.

ART. 46 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO O RAPINA DEL VEICOLO

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice in caso di furto (o rapina) totale del veicolo l'assicurazione cessa a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del Codice. L'assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità.

ART. 47 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva, definitiva cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo la documentazione assicurativa e la carta verde.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- ✓ in caso di distruzione o esportazione definitiva o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- ✓ in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo a uno degli enti designati dalle norme in vigore per la demolizione;
- ✓ in caso di vendita il certificato attestante la consegna del veicolo a uno degli enti designati dalle norme in vigore o a un terzo attestante la vendita.

ART. 48 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato devono darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni, rispettivamente, dal momento in cui l'Ufficio Assicurazioni dell'Ente ne ha avuto conoscenza o dalla data dell'evento.

In caso di apertura da parte della Compagnia di controparte – quale impresa gestitaria – del flusso di informazione di responsabilità verso la Società – quale impresa debitrice –, la Società – quale impresa debitrice – si obbliga a inviare lettera di informativa al Contraente, il quale, a tutela dei propri diritti, è tenuto a dare tempestivo riscontro alla Società per il rispetto dei termini di 30 giorni, superati i quali si applica il disposto della responsabilità accettata per silenzio-assenso.

Il Contraente s'impegna, non appena ne sia venuta in possesso, a trasmettere alla Società:

- ✓ in caso di sinistro RCA gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni e/o documenti, così come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti il sinistro;
- ✓ in caso di sinistro riconducibile alla sezione *ESTENSIONI DI GARANZIA CVT* l'indicazione delle conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, il nome e ulteriori riferimenti degli eventuali testimoni.

La Società si riserva di far eseguire la perizia del veicolo danneggiato.

La perizia eseguita da incaricato della Società entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro e solo trascorso tale periodo, è data facoltà all'assicurato di provvedere direttamente alle riparazioni dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R e/o PEC, fermo restando gli obblighi di cui all'articolo *RIPARAZIONI – REINTEGRAZIONI IN FORMA SPECIFICA*. È data inoltre facoltà all'assicurato di far eseguire immediatamente le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina più vicina; l'assicurato ha però l'obbligo di conservare le tracce e i resti del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Società.

L'assicurato sotto pena di decadenza dal diritto di indennizzo, non può giungere ad accordi diretti col terzo responsabile, né ottenere da questi indennizzo anche parziale senza il consenso della società.

Laddove applicabile la norma, la denuncia di sinistro deve essere fatta sull'apposito modulo, secondo la disposizione dell'IVASS.

ART. 49 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilitino a il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 50 RIPARAZIONE – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

In caso di sinistro riconducibile alla sezione *ESTENSIONI DI GARANZIA CVT*, salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, con emissione della fattura intestata al Contraente come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato a effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

ART. 51 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

In caso di sinistro riconducibile alle garanzie INCENDIO o FURTO o RAPINA, se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha indennizzato il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose medesime.

Qualora si abbia il recupero prima dell'indennizzo del danno la Società risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto (o rapina).

L'assicurato all'atto in cui riceve dalla Società l'indennizzo del danno, si impegna a conferire alla Società mandato irrevocabile a vendere il veicolo assicurato qualora lo stesso venga ritrovato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita e comunque mettendo l'importo predetto a disposizione della stessa.

ART. 52 GESTIONE DELLE VERTENZE LEGALI

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente e/o dell'assicurato, assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'art.1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

ART. 53 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI – CLAUSOLA ARBITRALE

La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dall'assicurato. A tal fine, la Società dovrà inviare a quest'ultimo una proposta di liquidazione. Mancando l'accordo su tale proposta, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, a istanza della parte più diligente, dal Presidente del Foro ove ha sede il Contrante.

Ciascuna parte sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo; il Contraente conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'Indennizzo spettantegli.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti e inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni

ART. 54 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In base al Regolamento IVASS 9/2015 non è più previsto l'invio cartaceo al Contraente dell'attestato di rischio, come indicato dall'art. 134 del Codice. Pertanto, ai fini dell'aggiudicazione della presente assicurazione, le Compagnie acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso all'apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS. Le informazioni relative ai mezzi assicurati per accedere alla banca dati sono quelli rilevabili-dall'allegato elenco.

ART. 55 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL CODICE)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato e assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente (art. 139, comma 2 del Codice), si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica nel caso di sinistro che coinvolge due veicoli immatricolati in Italia (o Città del Vaticano o Repubblica San Marino) assicurati per la garanzia R.C.A. .

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento ordinaria prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, a informare l'assicurato e trasmettere la documentazione raccolta alla compagnia di assicurazione del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. 254/2006). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

ART. 56 PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL CODICE)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'assicurato direttamente alla società del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

ART. 57 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL CODICE)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Codice.

ART. 58 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato:

- ✓ la numerazione attribuita
- ✓ la data di accadimento
- ✓ la località del sinistro
- ✓ la targa del veicolo assicurato coinvolto
- ✓ il nominativo della controparte
- ✓ lo stato del sinistro
- ✓ il tipo di garanzia coinvolta (RCA, ARD)
- ✓ tipologia di CID (gestionale, debitore, No CARD)
- ✓ l'importo a riserva
- ✓ l'importo liquidato
- ✓ la data di liquidazione.

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso; gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

SEZIONE VIII
MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI

ART. 59 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI

I massimali per i danni a persone e per i danni a cose sono quelli convenuti in polizza, fermo restando i minimi di legge. Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

I massimali prescelti, per sinistro e indipendentemente dal numero delle vittime, sono i seguenti per ogni singolo veicolo assicurato.

TIPOLOGIA	MASSIMALE PER SINISTRO
AUTOVEICOLO	€ 20.000.000,00 per sinistro
AUTOBUS	€ 20.000.000,00 per sinistro
AUTOCARRO	€ 20.000.000,00 per sinistro
AUTOVEICOLI SPECIALI	€ 20.000.000,00 per sinistro

Salvo quanto diversamente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia prevista nella presente sezione.

GARANZIA	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO <i>In caso di applicazione di scoperto l'importo indicato in questa colonna è il valore di minimo scoperto</i>	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO
RICORSO TERZI DA INCENDIO	Nessuno	Nessuna	€ 1.500.000,00
INCENDIO	Nessuno	Nessuna	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicata all'allegato TABULATO AUTO
FURTO RAPINA	Nessuno	Nessuna	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicata all'allegato TABULATO AUTO
EVENTI SOCIOPOLITICI	Nessuno	Nessuna	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicata all'allegato TABULATO AUTO
EVENTI NATURALI	Nessuno	Nessuna	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicata all'allegato TABULATO AUTO
CRISTALLI	Nessuno scoperto o franchigia in caso di riparazione presso centri convenzionati. In caso di riparazione presso centri non convenzionati franchigia € 100,00		€ 1.500,00 in caso di riparazione presso centri convenzionati

			€ 1.000,00 in caso di riparazione presso centri non convenzionati
ASSISTENZA STRADALE OPZIONE 1 CENTRALE OPERATIVA CONVENZIONATA	Nessuno	Nessuna	Trasporto sino a 50 km dal luogo del sinistro
ASSISTENZA STRADALE OPZIONE 2 RIMBORSO	Nessuno	Nessuna	Trasporto sino a 50 km dal luogo del sinistro con il massimo di € 2.000,00
ASSISTENZA STRADALE RIMPATRIO VEICOLO	Nessuno	Nessuna	€ 500,00
PACCHETTO GARANZIE INTEGRATIVE			
SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE CHIAVI	Nessuno	Nessuna	€ 300,00
SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO	Nessuno	Nessuna	€ 50,00 max. 30 giorni
SPESE DI PARCHEGGIO E/O CUSTODIA VEICOLO	Nessuno	Nessuna	€ 500,00
TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO	Nessuno	Nessuna	€ 200,00
PARCHEGGIO E CUSTODIA	Nessuno	Nessuna	€ 500,00
IMBRATTAMENTO INTERNI	Nessuno	Nessuna	€ 1.000,00

SEZIONE IX
CALCOLO DEL PREMIO

Si rinvia all'allegato TABULATO AUTO

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente (firma)

La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)

La presente polizza è stipulata tra

ATS Brianza
Viale Elvezia 2 – 20900 Monza
P.IVA 09314190969

e

La Società/Impresa Assicuratrice
.....

INDICE

DEFINIZIONI [DEF]	1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]	3
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI.....	3
Art. 1 Durata dell'Assicurazione – Proroga - Disdetta.....	3
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione.....	3
Art. 3 Pagamenti per variazioni con incasso di Premio.....	4
Art. 4 Gestione della Polizza.....	4
Art. 5 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione.....	4
Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Modifiche del Rischio - Buona fede-- Diminuzione del Rischio.....	5
Art. 7 Interpretazione della Polizza.....	5
Art. 8 Danni precedenti.....	5
Art. 9 Esonero denuncia infermità difetti fisici e mutilazioni.....	5
Art. 10 Esonero denuncia altre Assicurazioni.....	6
Art. 11 Oneri fiscali.....	6
Art. 12 Foro competente.....	6
Art. 13 Rinvio alle norme di legge.....	6
Art. 14 Coassicurazione e Delega.....	6
Art. 15 Regolazione del Premio.....	7
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO.....	8
Art. 16 Denuncia dell'Infortunio.....	8
Art. 17 Criteri d'indennizzabilità e liquidazione del Danno.....	8
Art. 18 Legittimazione.....	9
Art. 19 Pagamento dell'Indennizzo.....	9
Art. 20 Anticipo indennizzi.....	9
Art. 21 Controversie.....	9
Art. 22 Rinuncia al diritto di rivalsa.....	10
Art. 23 Recesso in caso di Sinistro.....	10
Art. 24 Rendiconto.....	10
RISCHI INDENNIZZABILI [RI].....	12
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione.....	12
Art. 2 Estensioni dell'Assicurazione.....	12
Art. 3 Rimborso Spese Mediche da Infortunio.....	14
Art. 4 Danni estetici.....	15
Art. 5 Ernie e sforzi.....	15
Art. 6 Rischio Guerra.....	15
Art. 7 Rischio Volo.....	16
Art. 8 Limite Massimo d'Indennizzo.....	16
Art. 9 Morte.....	16
Art. 10 Morte presunta.....	16
Art. 11 Invalidità Permanente – Invalidità superiore al 50% (cinquanta per cento).....	17
Art. 12 Limiti d'età.....	18
Art. 13 Persone non assicurabili.....	18
Art. 14 Malattie professionali.....	18
Art. 15 Validità territoriale.....	18

CAPITOLATO TECNICO per le **ASSICURAZIONI** a favore
dell'**ATS Brianza**

ESCLUSIONI [E]	
.....	20
CATEGORIE ASSICURATE [CA]	
.....	21
Limiti – Scoperti - Franchigie [LSF]	
.....	27

DEFINIZIONI [DEF]

Assicurato	L'Ente Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Beneficiario	La persona a cui deve essere pagata la somma assicurata in caso di morte dell'Assicurato
Broker	Il Broker al quale, per incarico conferito dalla Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
Contraente	L'Ente – nella persona del Direttore Generale, nonché legale rappresentante pro-tempore che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Franchigia	L'importo stabilito contrattualmente che, in caso di sinistro, resta a carico esclusivo dell'Assicurato, o degli aventi diritto
Inabilità Temporanea	La perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato ad attendere alle proprie attività professionali
Indennizzo - Indennità	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato o agli aventi diritto in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna, che produca lesioni obiettivamente constatabili
Invalità Permanente	La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato alla svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione
Limite di indennizzo	La somma massima dovuta dalla Società
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione

CAPITOLATO TECNICO per le **ASSICURAZIONI** a favore
dell'**ATS Brianza**

Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Società quale corrispettivo del presente contratto
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

ART. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA

La presente polizza ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2023 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2026 a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 90 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al 30.04 di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 4 mesi prima della scadenza annuale.

Ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto.

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del 31.12.2023

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 90 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS Brianza**

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'esecuzione dell'ordine di bonifico da parte del Servizio Economico-Finanziario della Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number).

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

ART. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta, anche per questi casi, convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria della Contraente a condizione che, gli estremi dell'atto, vengano comunicati per iscritto alla Società a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS Brianza**

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

ART. 4 GESTIONE DELLA POLIZZA

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Spett.le AON S.p.A. in qualità di Broker - Via A. Ponti 8/10 - 20143 Milano, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente, anche ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

ART. 5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Le comunicazioni tra le parti possono anche avvenire come previsto dall'art. 4.

ART. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO –VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS Brianza**

essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 7 REVISIONE DEL PREZZO

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
- b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.

ART. 8 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 9 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.

ART. 10 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

ART. 11 DANNI PRECEDENTI

L'Assicurato e la Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito i soggetti assicurati.

ART. 12 ESONERO DENUNCIA INFERMITÀ DIFETTI FISICI E MUTILAZIONI

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le infermità di cui i singoli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando il disposto dell'Articolo "Criteri di indennizzabilità e liquidazione del danno".

ART. 13 ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per i medesimi eventi.

ART. 14 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente

ART. 15 FORO COMPETENTE

Il foro competente è esclusivamente quello di Monza.

ART. 16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 17 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS Brianza**

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

ART. 18 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Con riferimento agli elementi di rischio variabili, indicati alle varie Categorie, ed a far data dal 30.04.2025 entro il 30.04 di ogni anno o entro i 4 (quattro) mesi successivi alla fine del periodo di assicurazione nel caso di anticipato recesso dalla presente polizza notificato da una delle Parti, la Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i relativi dati consuntivi affinché la Società possa procedere alla regolazione del premio. A tal fine, la Società formulerà al Contraente per tempo richiesta specifica.

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate rispettivamente dalla Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, da parte della Contraente stessa, del documento di regolazione, correttamente emesso, o dalla Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del documento di regolazione.

Si considera come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l'ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria della Contraente a condizione che, gli estremi dell'atto, vengano comunicati per iscritto al Broker a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissarle un ulteriore termine, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

Resta in ogni caso inteso che, nelle more della comunicazione dei dati consuntivi, l'assicurazione sarà valida ed efficace per tutti le persone, che al momento del sinistro, appartengono alle Categorie assicurate.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 19 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO

La denuncia di infortunio deve essere fatta alla Società entro 60 giorni dall'infortunio stesso o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Tale denuncia deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'evento e deve essere corredata da un certificato medico ed eventualmente dalla descrizione delle modalità del sinistro e dalla indicazione degli eventuali responsabili.

L'Assicurato o, in caso di morte i suoi aventi diritto, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

ART. 20 CRITERI D'INDENNIZZABILITÀ E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indennizzabile a termini della presente Polizza, indipendentemente quindi da malattia o da difetti fisici, preesistenti o sopravvenuti, o da mutilazioni preesistenti, in quanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono considerate conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti..

ART. 21 LEGITTIMAZIONE

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dalla Contraente che adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

ART. 22 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Completata la necessaria documentazione e svolti gli accertamenti del caso, la Società calcola l'indennizzo dovuto, ne dà comunicazione agli aventi diritto e, ricevuta la loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni.

ART. 23 ANTICIPO INDENNIZZI

In caso di infortunio che provochi un'invalidità permanente sicuramente superiore al 10% (dieci per cento) l'Assicurato ha facoltà di richiedere un anticipo indennizzo.

Tale richiesta può essere presentata trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dall'inoltro della denuncia di infortunio e la Società, entro i 30 (trenta) giorni successivi, provvederà ad

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS Brianza**

erogare un importo pari al 50% (cinquanta per cento) della somma che, sulla base delle stime preliminari effettuate dai medici, risulterà al momento liquidabile.

Quando esistono giustificati dubbi sull'entità o sull'indennizzabilità del danno non si potrà dare luogo all'erogazione di anticipi.

L'importo degli eventuali anticipi erogati verrà detratto dalla liquidazione definitiva del danno.

ART. 24 CONTROVERSIE

Le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere su qualsiasi controversia sorta in merito ad un sinistro ad un Collegio di tre medici nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti remunera, a proprie spese, il Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo Medico. In caso il parere del Collegio sia anche solo parzialmente favorevole all'Assicurato, la Società terrà a proprio carico anche le spese di competenza di quest'ultimo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

E' data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso, entro due anni, nel qual caso, però, il Collegio formalizza una somma che la Società è tenuta a liquidare entro 30 (trenta) giorni. Tale somma è da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'infortunio.

ART. 25 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato al diritto di rivalsa, nei confronti di eventuali Terzi responsabili dell'infortunio, spettante a termini dell'Articolo 1916 del Codice Civile.

ART. 26 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o la Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 (centottanta) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dalla Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

Resta inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso la Contraente non sia riuscita a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS Brianza**

dal ricevimento da parte della Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.

ART. 27 RENDICONTO

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato:

- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti e Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di tipologia dell'evento, di indicazione del nominativo dell'Assicurato coinvolto nel sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

RISCHI INDENNIZZABILI [RI]

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è prestata per gli infortuni subiti dall'Assicurato nei termini e limiti indicati alle singole Categorie anche se cagionati, a parziale deroga dell'articolo 1900 del Codice Civile, da colpa grave dell'Assicurato stesso, della Contraente e/o del Beneficiario.

La garanzia è altresì operante per il "rischio in itinere" e cioè per gli infortuni che si verifichino a causa e/o in occasione di tutti i trasferimenti, con qualsiasi mezzo di locomozione ed anche a piedi da e per l'abitazione, anche occasionale, dell'Assicurato ed il suo normale luogo di lavoro o qualsiasi altro luogo, ove l'Assicurato si rechi a svolgere la propria attività, mansione o incarico per conto della Contraente.

ART. 2 ESTENSIONI DELL'ASSICURAZIONE

Premesso che è compreso in garanzia, sempre che non esplicitamente escluso, ogni evento che rientri nella definizione di "infortunio", sono altresì considerati "infortuni":

- a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo;
- b) le conseguenze delle folgorazioni,
- c) le conseguenze dell'assideramento o congelamento;
- d) il contatto con acidi e corrosivi;
- e) le conseguenze di ingestione di sostanze dovute a causa fortuita, restando comunque escluse le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcolici e di psicofarmaci o ad uso di sostanze stupefacenti e di allucinogeni;
- f) l'asfissia;
- g) l'annegamento;
- h) le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana ed in occasione di aggressioni e di atti violenti subiti, anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o terrorismo, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
- i) le conseguenze delle infezioni, nonché degli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti;
- j) le infezioni e/o avvelenamenti causati da punture e/o contatto con piante;
- k) le lesioni sofferte in conseguenza di imprudenze e negligenze gravi, nonché in stato di malore od incoscienza;
- l) le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili a termini della presente Polizza.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS Brianza**

L'assicurazione vale altresì:

- m) Durante l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale l'assicurazione resta sospesa limitatamente alla garanzia di inabilità temporanea e altresì a seguito di richiamo per ordinarie esercitazioni, in tempo di pace, limitatamente ai casi di morte ed invalidità permanente;
- n) per gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione di paracadutismo e sport aerei in genere;
- o) per infortuni derivanti da immersioni con autorespiratore, compresa embolia, purché in possesso di regolare brevetto;
- p) per infortuni derivanti dalla partecipazione in squadre antincendio;
- q) per gli infortuni subiti dall'assicurato in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli verificatisi durante la guida di veicoli a motore;
- r) per infortuni derivanti dalla partecipazione ad associazioni di volontariato e Protezione Civile;
- s) per gli infortuni derivanti dall'uso e guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, a condizione che l'assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni di legge, esclusi i mezzi subacquei ed aerei.

ART. 3 RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

La Società, in caso d'infortunio indennizzabile a termini di polizza, rimborsa all'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo indicato, le spese mediche in genere sostenute dallo stesso e rimaste a suo effettivo carico in quanto non riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non indennizzate da eventuali assicurazioni private e/o di Categoria fino alla concorrenza di Euro 5.000,00.

Per spese mediche si intendono:

a) in caso di ricovero:

per la degenza in Istituto di cura (spese di ricovero, onorari dei medici, esami, diritti di sala operatoria materiale di intervento - comprese le endoprotesi, trattamenti rieducativi e riabilitativi, rette di degenza)

b) per prestazioni sanitarie extra-ricovero:

per accertamenti diagnostici, onorari dei medici, interventi chirurgici ambulatoriali e spese mediche, trattamenti riabilitativi, noleggio di apparecchiature terapeutiche e/o ortopediche, cure e protesi dentarie, ottiche ecc. rese necessarie da infortunio, trasporto in ambulanza dell'Assicurato con mezzi adeguati alla gravità delle condizioni dell'infortunato.

Rimangono escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente, nonché le cure fisioterapiche e le spese per l'acquisto di farmaci.

Si precisa che fra le spese rimborsabili di cui sopra sono compresi i "ticket" pagati per le prestazioni usufruite dal S.S.N..

ART. 4 DANNI ESTETICI

L'assicurazione vale per la cura delle lesioni causate da infortunio indennizzabile a termini di polizza e la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 5.000,00, in caso di intervento riparatore del "danno estetico", le spese effettivamente sostenute di chirurgia plastica. Tali spese sono rimborsabili purché l'intervento riparatore avvenga entro due anni dal giorno dell'infortunio (provato da cartella clinica descrittiva di un Istituto di Cura) e non oltre un anno della scadenza del contratto.

Per "danno estetico" si intende la deturpazione obiettivamente constatabile.

Il rimborso delle spese per "danno estetico" è cumulabile con ogni altro indennizzo garantito dalla Società.

ART. 5 SPESE DI TRASPORTO A CARATTERE SANITARIO

La Società rimborsa, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza i costi eventualmente sostenuti per il trasporto in Italia dal luogo dell'infortunio ad un Istituto di cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di cura e dall'Istituto di cura al domicilio dell'assicurato a mezzo autoambulanza. Il rimborso avverrà fino al limite di Euro 5.000,00 per sinistro e verrà limitato a due viaggi.

ART. 6 ERNIE E SFORZI

L'assicurazione è estesa alle ernie da causa violenta nonché alle lesioni muscolari da sforzo, con l'intesa che:

- a) nel caso di ernia operata o operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente;
- b) nel caso di ernia non operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della somma assicurata caso di Invalidità Permanente.

Nel caso insorga una contestazione circa la natura e l'operabilità dell'ernia la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui all'Articolo "Controversie".

ART. 7 RISCHIO GUERRA

La garanzia è estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra dichiarata o non, guerra civile e insurrezioni a carattere generale, per il periodo massimo di 14 (quattordici) all'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

La presente estensione di garanzia non opera per coloro che prestano il servizio militare.

ART. 8 RISCHIO VOLO

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei che venissero dallo stesso effettuati in qualità di passeggero, su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS Brianza**

attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri.

Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni.

La Società risponde delle garanzie di cui alla presente estensione nel limite delle somme assicurate con il massimo di € 1.000.000,00 (unmilione) per singolo Assicurato e di € 10.000.000,00 (diecimilioni) complessivamente per aeromobile.

Qualora gli indennizzi eccedessero nel loro complesso tale limiti, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

ART. 9 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 10.000.000,00 (diecimilioni).

Qualora gli indennizzi eccedessero nel loro complesso tale limiti, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

ART. 10 MORTE

Se, dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro 730 (settecentotrenta) giorni da quello dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai Beneficiari la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato, questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto e qualora in polizza non siano indicati i nominativi dei Beneficiari, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali fra i Beneficiari individuati applicando i criteri della successione legittima.

ART. 11 MORTE PRESUNTA

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato scompaia o non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà, seguendo il criterio di cui all'Articolo precedente, il capitale previsto per il caso di morte.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Articoli 60 e 62 del Codice Civile.

Qualora sia stato effettuato il pagamento dell'indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti spettantigli, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.

**ART. 12 INVALIDITÀ PERMANENTE – INVALIDITÀ SUPERIORE AL 50%
(CINQUANTA PER CENTO)**

Ferma restando l'applicazione delle eventuali franchigie e/o scoperti previste alle rispettive Categorie assicurate, qualora l'infortunio abbia:

- a) come conseguenza una invalidità permanente totale la Società corrisponde l'intera somma assicurata;
- b) come conseguenza una invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che viene accertata facendo riferimento alla tabella delle percentuali d'invalidità permanente allegata al D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 e con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio, ferma restando la franchigia prevista per il caso di malattia professionale.

Resta altresì convenuto quanto segue:

- per gli Assicurati mancini le percentuali di Invalidità Permanente previste nella citata Tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa;
- la perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata Tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta;
- la perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell'alluce è stabilita alla metà; quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, le percentuali di Invalidità Permanente previste nella citata Tabella saranno addizionate fino al massimo del 100% (cento per cento) della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente;
- il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro un anno dal giorno dell'infortunio.

Resta comunque convenuto che l'invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% (cinquanta per cento), conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, verrà indennizzata al 100% (cento per cento) della somma assicurata.

ART. 13 LIMITI D'ETÀ

L'Assicurazione vale per le persone d'età non superiore a 80 (ottanta) anni.

S'intendono tuttavia assicurate, fino al limite di 85 (ottantacinque) anni compiuti, le persone che abbiano superato gli 80 (ottanta) anni, a condizione che per loro sia stato inoltrato annualmente alla Società, prima del compimento dell'ottantesimo anno e di ogni compleanno successivo, un Certificato di "Buona Salute".

ART. 14 PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco - depressive o stati paranoidi. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni

ART. 15 MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall'INAIL e ritenute tali dalla Magistratura, purché siano conseguenza di fatti colposi connessi ad eventi verificatisi durante il tempo dell'assicurazione e si manifestino, per la prima volta, in data successiva alla stipulazione della polizza ed entro i 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

ART. 16 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per tutto il Mondo.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

ESCLUSIONI [E]

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove o allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- b) gli infortuni direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione a carattere generale, salvo quanto previsto all'Articolo - Rischio Guerra;
- c) gli infortuni causati da ubriachezza alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione;
- d) gli infortuni derivanti da abuso di psicofarmaci non a scopo terapeutico, dall'uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- e) gli infortuni che siano la conseguenza di proprie azioni delittuose;
- f) gli infortuni che siano la conseguenza di infezioni da armi batteriologiche o di contaminazioni da armi chimiche;
- g) le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizioni a radiazioni ionizzanti, non riconducibili a scopi scientifici e/o diagnostico-terapeutici oggetto dell'attività della Contraente;
- h) le conseguenze derivanti da Covid-19:
- i) Si riterrà che nessun (ri)assicuratore sia obbligato a garantire una copertura né tenuto a liquidare un sinistro o erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il fatto di garantire la copertura, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione dovesse esporre il (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Regno Unito o dell'Italia.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

CATEGORIE ASSICURATE [CA]

Categoria A – Dipendenti di altri Enti in convenzione presso la contraente

La garanzia è riferita agli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta a nome e per conto della Contraente, compreso il rischio per trasferte eventualmente effettuate nell'ambito di tale attività compreso il rischio in itinere.

Somme assicurate pro capite

Morte	€ 517.000,00
Invalità Permanente	€ 517.000,00
Inabilità Temporanea	€ 155,00 al giorno con decorrenza dalla data di inizio dell'invalità e da corrispondersi per un periodo massimo di 300 (trecento) giorni

Franchigie

Nessuna Franchigia graverà su questa Categoria

Calcolo del Premio

- premio lordo pro-capite €
- assicurati preventivati n. 1
- premio lordo anticipato €

Categoria B – Personale in servizio con mezzi dell'Ente

La garanzia è riferita al personale dipendente, a figure ad esso equiparate o ad altro Personale debitamente autorizzato dalla Contraente, che si rechi, anche in convenzione, a svolgere mansioni all'esterno dell'ufficio per adempimenti di servizio, alla guida o trasportati su mezzi di trasporto di proprietà della Contraente, nei termini e nei limiti previsti, ove esistenti, nella fattispecie dalle leggi in vigore.

Somme assicurate pro capite

Morte	€ 150.000,00
Invalidità Permanente	€ 150.000,00

Franchigie

Nessuna Franchigia graverà su questa Categoria

Calcolo del Premio

- premio lordo per ogni veicolo: €
- veicoli di proprietà della Contraente o in noleggio a lungo termine o in comodato d'uso: **n. 76**
- premio lordo anticipato: €

Categoria C – Personale in servizio

La garanzia è riferita al personale dipendente, a figure ad esso equiparate o ad altro Personale debitamente autorizzato dalla Contraente, che si rechi, anche in convenzione, a svolgere mansioni all'esterno dell'ufficio per adempimenti di servizio, alla guida o trasportati su mezzi di trasporto di loro proprietà e/o di proprietà dei loro familiari, nei termini e nei limiti previsti, ove esistenti, nella fattispecie dalle leggi in vigore.

Somme assicurate pro capite

Morte	€ 150.000,00
Invalidità Permanente	€ 150.000,00

Franchigie

Nessuna Franchigia graverà su questa Categoria

Calcolo del Premio

- premio lordo per Km: €
- Chilometri preventivati : n. 31.000
- premio lordo anticipato: €

Categoria D – Collaboratori in genere

La garanzia è riferita agli infortuni subiti da volontari e collaboratori in genere del l'attività professionale svolta a nome e per conto della Contraente, compreso il rischio in itinere.

Somme assicurate pro capite

Morte	€155.000,00
Invalità Permanente	€155.000,00

Franchigie

Nessuna Franchigia graverà su questa Categoria

Calcolo del Premio

- premio lordo pro-capite €
- assicurati preventivati n. 3
- premio lordo anticipato €

LIMITI — SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]

I valori sono espressi in **Euro**.

	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro	Limiti indennizzo
Limite massimo d'indennizzo			10.000.000 per sinistro
Ernie e sforzi			- massimo 5% somma assicurata in caso di ernia operata o operabile per sinistro - massimo 10% della somma assicurata in caso di ernia non operabile per sinistro
Danni estetici			5.000
Spese di trasporto a carattere sanitario			5.000
Rischio volo			1.000.000 per Assicurato 10.000.000 per aeromobile
Caso Morte – Categorie A, B, C, D	nessuno	nessuna	
Caso I.P. – Categorie A, B, C, D	nessuno	nessuna	
Rimborso spese mediche – Categorie A, B, C, D	nessuno	nessuna	5.000

La presente polizza è stipulata tra

A.T.S. della Montagna
Via Nazario Sauro 38
23100 Sondrio SO
P. IVA 009882000143

e

Compagnia di Assicurazione

Durata del contratto

Dalle ore 24,00 del 31.12.2023
Alle ore 24,00 del 31.12.2026

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato :

CONTRAENTE:	l'ATS della Montagna , soggetto che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione.
POLIZZA	il documento che prova l'Assicurazione.
SOCIETA'	l'impresa assicuratrice e le coassicuratrici.
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
FRANCHIGIA	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
SCOPERTO	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
INFORTUNIO	l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
MEZZI DI TRASPORTO	autoveicoli , motoveicoli , ciclomotori , velocipedi
BROKER	Il mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto.

EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2023 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2026; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 90 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al 31.12 di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 4 mesi prima della scadenza annuale.

Ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del 31.12.2023

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 90 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'esecuzione dell'ordine di bonifico da parte del Servizio Economico-Finanziario della Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number).

Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

Art. 3 – Revisione del prezzo

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE

DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.

Art. 4 - Recesso

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 5 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione – Forma delle comunicazioni

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Oltre che a mezzo raccomandata (anche a mano), le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte, e devono quindi ritenersi valide a tutti gli effetti, anche a mezzo e.mail certificata o non o altro documento con data certa.

Art. 7 – Recesso per sinistro

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 30 giorni dalla data del pagamento stesso, la Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 4 (quattro) mesi. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dalla Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Art. 8 - Clausola Broker

Resta inteso tra le Parti che a Aon S.p.A., Broker cui la Contraente ha affidato tale incarico, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza.

Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, può essere effettuato dalla Contraente tramite il Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per la Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

La Società delega quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolo.

Clausola broker in presenza di Lloyd's Correspondant (in alternativa)

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio, (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società.....(di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si

- considererà come effettuata ai Sottoscrittori
- b) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori

Art. 9. - Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha la sede legale il Contraente. Inoltre, per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza sarà competente un Organismo che - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio - abbia sede, a scelta della Contraente, nella medesima provincia della Stessa oppure dell'Assicurato. Nel caso di eventuale successivo giudizio sarà competente, a scelta della Contraente, il Foro ove ha sede la Stessa oppure l'Assicurato

Art. 12 – Altre assicurazioni

E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.

Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 c.c.)

Art. 13 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza , valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni previsti per ciascuna categoria di persone assicurate.

Sono compresi in garanzia anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il carbonchio, la malaria e le malattie tropicali;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni conseguenti a colpi di sonno;
- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida;
- gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
- gli infortuni subiti per colpa grave dell'assicurato

Art. 15 - Esclusioni

Salvo patto speciale non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti da:

- a) partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura;

- b) gli infortuni derivanti da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto all'Art. 13 - Rischio Guerra; da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- c) gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- d) gli infortuni derivanti dall'abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- e) gli infortuni occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo in quest'ultimo caso che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- f) le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
- g) le conseguenze derivanti da infezioni da COVID19;
- h) esclusione OFAC – sanzioni internazionali : gli Assicuratori non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli Assicuratori, la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Art. 16 - Estensioni di garanzia

A) Morte presunta

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termine del contratto di assicurazione, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati nel contratto di assicurazione il capitale previsto per il caso di morte.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C.

Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, l'Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l'invalidità eventualmente subita e residua, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito e, quindi, senza che si possano da parte della Società invocare eventuali termini di prescrizione, che, al più, decorreranno da quel momento.

B) Danni estetici

In caso di infortunio non escluso dal presente contratto, con conseguenze di carattere estetico, che tuttavia comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà fino ad un massimo di € 5.000,00 le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il

danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

C) Rischio Guerra

La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e non), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

D) Malattie contratte in servizio e per cause di servizio

L'assicurazione viene estesa ai sensi del D.P.R. 27.03.1969 n. 130 anche alle malattie contratte in servizio e per cause di servizio che abbiano per conseguenza la morte e l'invalidità permanente.

L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti entro due anni dalla data di cessazione del rapporto stesso.

Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali, derivanti da Covid-19, quelle tubercolari e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Non si darà luogo ad indennizzo per l'invalidità permanente, causata da malattia contratta in servizio e per cause di servizio, quando questa sia di grado pari o inferiore al 15% della totale. Se invece essa risulterà superiore al 15% della totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

Art. 17 - Infortuni aeronautici

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica o di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri.

In tale estensione non sono compresi i viaggi aerei effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Società/Aziende di Lavoro Aereo, in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri o da Aeroclubs.

Il rischio volo inizia nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dei suddetti aeromobili e cessa quando ne è disceso; la salita e la discesa, mediante scale ed altre attrezzature speciali aeroportuali, fanno parte del rischio del volo.

Resta convenuto che la somma delle garanzie previste da questa estensione, non potrà superare per ciascuna persona assicurata i capitali di € 1.200.000,00 per il caso di morte, € 1.200.000,00 per il caso di invalidità permanente totale e € 250,00 giornaliero per il caso di inabilità temporanea assoluta e per aeromobile i capitali di € 5.000.000,00 in

caso di Morte ed €. 5.000.000,00 in caso di Invalidità permanente.

Art. 18 - Limiti territoriali e di risarcimento

L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo.

Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 5.000.000,00

Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

Art. 19 - Limiti di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni.

Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.

Art. 20 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

Il Contraente è esonerato dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate.

Art. 21 - Esonero denuncia generalità degli assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze agli atti del Contraente.

Art. 22 - Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi testamentari o legittimi. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi.

Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all'Assicurato, la somma per il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta obbligatoriamente in forza del citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto dai primi due commi del presente articolo.

Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso

alle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice Civile (vedi precedente art. 16 di polizza).

Art. 23 - Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.

Per gli Assicurati mancini, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita come segue:

- se l'ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la Società corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, fino ad un massimo di trenta giorni;
- se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.

Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.

Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 27

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo

indipendentemente dalla sua professione.

Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 65% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiederanno il rimborso nel caso contrario

Art. 24 - Rinuncia rivalsa

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto spettante all'Assicuratore, che abbia pagato l'indennità, di surrogarsi (V. art. 1916 C.C.) nei diritti dell'Assicurato, che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 25 - Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi

La denuncia dell'infortunio con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Società cui è assegnato il contratto di assicurazione nel termine di 30 giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'ufficio addetto alla gestione delle pratiche assicurative del Contraente o l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto possibilità.

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente la Società sul decorso delle lesioni.

Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediatamente avviso alla Società.

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

La Società si impegna a fornire con cadenza annuale il tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati specificandone per ciascun sinistro :

- numero del sinistro della Società
- data di accadimento
- nome della controparte
- stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato”, “chiuso senza seguito”)
- importo liquidato
- importo a riserva

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di stipula della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile (formato MS Excel) dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate

Art. 26 - Criteri di indennizzo

La Società corrisponderà l'indennità per le sole conseguenze dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quando stabilito dall'art. 23.

Art. 27 - Controversie e collegio arbitrale

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, la vertenza viene deferita ad un Collegio Arbitrale che risiede presso la sede del Broker al quale è assegnato il contratto di assicurazione. Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, una per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi, o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni impegnano le Parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.

Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

Art.28 – Persone e somme assicurate

Sono assicurati gli appartenenti alle seguenti categorie , per i capitali e le garanzie di seguito indicate :

A) DIPENDENTI IN MISSIONE

➤ Capitali assicurati pro-capite

Capitali

Categoria a)

€ 200.000,00 Morte

€ 200.000,00 Invalidità Permanente

Categoria b)

€ 200.000,00 Morte

€ 200.000,00 Invalidità Permanente

➤ Delimitazione dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisce in qualità di conducente di veicoli, per incidenti di circolazione dal momento in cui sale a quello in cui discende dal veicolo; l'assicurazione vale anche mentre egli, in caso di fermata accidentale, si trova a terra per eseguire le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia.

Sono assicurati:

- a) i dipendenti autorizzati a servirsi in occasione di missioni e per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del mezzo di trasporto, proprio o di altro familiare,

limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio, compreso rischio in itinere

b) i conducenti dei veicoli in proprietà o in locazione alla Contraente.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo della trasferta;
- generalità del dipendente autorizzato alla trasferta;
- numero dei chilometri percorsi;
- dichiarazione redatta dal Contraente, in caso di sinistro, che l'autovettura si trovava in missione per conto e su autorizzazione dello stesso.

B) VOLONTARI

➤ Capitali assicurati pro-capite

- € 100.000,00 in caso di Morte
- € 150.000,00 in caso di Invalidità Permanente

➤ Delimitazione dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività svolta per conto del contraente, compreso il rischio in itinere.

Art.27 – Conteggio del premio annuo lordo anticipato :

Cat. A) Dipendenti in missione € x nr. 90 veicoli di proprietà e/o locazione dell'Ente € x nr. 10.000 Km percorsi con veicoli di proprietà dei dipendenti e/o famigliari	€
Cat. B) Volontari € x n. 2 volontari	€

Art. 29 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte , in base a elementi variabili , esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il periodo riferito all'esercizio precedente negli elementi presi come base per il conteggio del premio , fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società i dati necessari affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60 giorni dalla presentazione al Contraente della appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore 30 giorni, trascorso il quale la Società liquiderà gli eventuali sinistri relativi all'annualità da regolare, nella stessa proporzione esistente tra il premio versato in via anticipata e l'intero premio dovuto (anticipo più conguaglio), fermo il suo diritto ad agire giudizialmente nei confronti del Contraente. Non si applicherà la regola di cui sopra qualora gli elementi variabili non diano origine ad una differenza attiva a favore della Società.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società liquiderà gli eventuali sinistri relativi all'annualità da regolare, nella stessa proporzione esistente tra il premio versato in via anticipata e l'intero premio dovuto (anticipo più conguaglio).

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

LA SOCIETÀ'

IL CONTRAENTE

Dichiarazione del Contraente agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile , il Contraente dichiara di approvare le disposizione degli articoli delle Condizioni di Assicurazione qui sotto richiamati :

Art. 7 Recesso per sinistro

Art. 11 Foro competente

Art. 12 Altre assicurazioni

Art. 15 Esclusioni

Art. 25 Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi

IL CONTRAENTE

APPENDICE DI COASSICURAZIONE

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici a firmare gli atti suddetti (polizza o appendice) anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sui documenti di assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei premi spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dal prospetto sottoriportato.

<i>Società Assicuratrice</i>	<i>Quota %</i>	<i>Premio imponibile</i>	<i>Imposte</i>	<i>Premio totale</i>
TOTALE	100			

LA SOCIETÀ'

IL CONTRAENTE

POLIZZA LIBRO MATRICOLA RC AUTO E ARD

La presente polizza è stipulata tra

A.T.S. della Montagna
Via N. Sauro 36/38
23100 Sondrio
C.F. 00988200143

e

<u>Società Assicuratrice</u>

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2023
Alle ore 24.00 del :	31.12.2026

DEFINIZIONI [DEF]

Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Assicurato	Il contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società / Assicuratori	La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio.
Proprietario	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Conducente	La persona alla guida del veicolo.
Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Società.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
Danno totale	Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Il danno si considera "totale" se: ✓ il veicolo, a seguito di furto o rapina, non sia più stato ritrovato oppure ✓ le spese per la riparazione del veicolo siano pari o superino l'80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'assicurato si impegni a consegnare il certificato di rottamazione del veicolo o la dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta rottamazione del mezzo.
Danno parziale	Il danno le cui spese di riparazione del veicolo risultino inferiori all'80% del valore commerciale del mezzo al momento del sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Valore commerciale	Valore del veicolo desunto da Quattroruote o in mancanza il valore del mercato, compreso il valore delle parti accessorie e/o optional. Possono essere indicati altre rivista specializzata o rivenditori autorizzati.
Circolazione	Il moto di un veicolo su strada ed area pubblica, nonché aree private equiparate; è compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso.
Indennizzo/Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Limite di Indennizzo/Risarcimento	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società.
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato.
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Cristalli	Tutte le parti delimitanti l'abitacolo del veicolo, ovvero il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore, i scendenti e i fissi delle fiancate laterali e l'eventuale tetto panoramico. Sono quindi esclusi i fanali e gli specchietti retrovisori.
Classe di merito di conversione universale	È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006e ss.mm.ii..
Classe di merito della Società	È la classe di merito assegnata al veicolo in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006e ss.mm.ii.
Attestato di rischio	Attestazione dello stato del rischio: certificato rilasciato dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.
Accessori	L'installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Documentazione Assicurativa	Il certificato di assicurazione e l'allegata carta verde, se compreso, il contrassegno.
Optional	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Codice	Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Tariffa	La Tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione della presente Assicurazione.
Bonus/Malus:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel "Periodo di Osservazione" con regole evolutive fissate dalla Società e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito, ferme le disposizioni del Regolamento Ivass n.4/2006 ss.mm.ii. e relativi allegati.
Degrado	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo.
Tariffa Fissa	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede una variazione di premio predefinita in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel "Periodo di Osservazione".
Audio - fono - visivi	L'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.

Periodo di osservazione	Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto.
Impresa Gestionaria	L'Impresa di Assicurazione tenuta alla gestione del danno ai sensi della Convenzione CARD – CTT.
Impresa Debitrice	L'impresa di Assicurazione che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dalla Gestionaria.
CARD	Convenzione tra Compagnie di assicurazione per il risarcimento diretto
CVT	Corpi Veicoli Terrestri, cioè l'assicurazione di rischi diversi dalla Responsabilità Civile Auto (RCA)
CTT	Convenzione Terzi Trasportati.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

ART. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D.Lgs. 6.9.2005 n° 206 e ss.mm.ii., Codice del Consumo.

Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private relativamente all'obbligo di durata annuale del contratto, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

La presente polizza ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2023 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2026 a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

L'Assicurazione potrà essere disdettata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 4 mesi prima di ogni ricorrenza annuale.

La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 90 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all'art. 170/bis – (Durata del contratto) relative all'ulteriore periodo di operatività dell'Assicurazione successivo alla scadenza del contratto - del D.lgs 209/2005; la Società s'impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il presente contratto assicurativo per un massimo di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all'effetto della nuova polizza. Detta condizione si applica anche alle garanzie CVT, fermo restando che, in occasione della gara afferente l'aggiudicazione della nuova assicurazione od in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto od il contratto rinnovato ai sensi dell'art. 76 del D.lgs 36/2023, avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i quindici giorni di cui sopra.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite

Ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto.

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24:00 del giorno 31.12.2023

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 90 giorni l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero

temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

ART. 3 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm.ii..

ART. 4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

Art. 5 REVISIONE DEL PREZZO

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.

Art. 8 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 9 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.

ART. 10 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 11 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La polizza e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 12 ALTRE ASSICURAZIONI IN AMBITO CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

A deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

La Società, pertanto, risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, se richiesto dalla Società.

ART. 13 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'assicurato e dalla Società.

ART. 14 GESTIONE DEL CONTRATTO

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Spett.le AON S.p.A. in qualità di Broker - Via Calindri 6 - 20143 Milano, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

L'assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

ART. 15 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 16 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per iscritto mediante e-mail, lettera raccomandata; PEC (posta elettronica certificata).

ART. 17 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 18 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato e/o Contraente.

ART. 19 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana, indipendentemente dal luogo dove si verifica il sinistro. Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto, valgono le norme di legge.

ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

ART. 21 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

L'assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata distruzione. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ART. 22 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 23 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto al seguente articolo *ESCLUSIONI*, la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti:

- a) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo) e del conducente del veicolo
 - ✓ per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
 - ✓ se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - ✓ se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omissso di provvedere al rinnovo;
 - ✓ quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo;
 - ✓ per danni cagionati a terzi commessi da figli minori di dipendenti e/o amministratori dell'Ente o da soggetti appartenenti al loro nucleo familiare o da persone soggette a tutela dell'Ente;

- ✓ se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii.;
- b) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo):
 - ✓ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii.;
 - ✓ nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l'abilitazione alla guida, a patto che il Contraente (proprietario o locatario del veicolo) non sia a conoscenza di questa circostanza;

e in qualunque altro caso gli compete, salvo i casi in cui il Contraente (e/o il proprietario e/o locatario del veicolo) fosse a conoscenza prima del sinistro, delle cause determinanti il diritto all'azione di rivalsa.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

ART. 24 DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO – COPERTURA A LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. al Contraente o per i quali lo stesso, pur non essendo intestatario al P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali del Contraente.

In caso di sostituzione di veicolo verrà riconosciuta, al veicolo subentrante, la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione della documentazione assicurativa.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data e ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o, comunque, dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società della documentazione assicurativa.

Qualora il Contraente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società riconosce comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l'eventuale maggior premio non percepito.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla Società, per ogni periodo d'assicurazione, entro 120 giorni dal termine del periodo stesso.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

ART. 25 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private equiparate.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

ART. 26 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La garanzia vale anche per danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di scarico da carico da terra sul veicolo e viceversa, ancorché eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna purché tali mezzi o dispositivi meccanici siano stabilmente fissati sul veicolo e previsti in sede di immatricolazione del medesimo e/o successiva modifica riportata nel libretto di circolazione.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle operazioni non sono considerate terzi.

ART. 27 VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

ART. 28 DANNI DA INQUINAMENTO

A integrazione della copertura assicurativa RCA relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento) sia in caso di circolazione che in caso di sosta.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per RCA prestata dalla Società;

- ✓ per i danni alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- ✓ per i danni conseguenti a operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- ✓ se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali, dal Codice, nei confronti dell'assicurato, ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio.

ART. 29 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società tiene indenne i trasportati delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitali, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, esclusi il conducente ed i soggetti di cui all'art. 129 del Codice in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni arrecati al veicolo assicurato.

ART. 30 RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società nei casi di responsabilità dell'assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione o scoppio del veicolo assicurato, anche non in circolazione ai sensi del Codice, risponde dei danni materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella *SEZIONE MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI*.

ART. 31 ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETÀ

La Società ha il diritto di ispezionare il rischio, potendo accedere, a beni, libri e registri, documenti amministrativi, atti probatori e simili.

Il Contraente ha l'obbligo di fornire le indicazioni e informazioni occorrenti. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società o da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'assicurato.

ART. 32 ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto all'articolo *RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA*, l'assicurazione non è operante:

- ✓ se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione conserva invece pienamente la propria validità se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'assicurato, o se la stessa non è stata rinnovata, a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza;
- ✓ nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- ✓ nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- ✓ nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- ✓ nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- ✓ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii.

In tali casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 33 CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

VALORE ASSICURATO, SUO ADEGUAMENTO E CALCOLO DEL PREMIO

Le seguenti garanzie sono operanti se espressamente richiamate, relativamente a ciascun veicolo, nell'allegato TABULATO AUTO.

Premesso che il valore da assicurare del veicolo dovrà essere indicato dall'assicurato e che l'aggiornamento dello stesso è sempre a suo carico, la Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore dei veicoli assicurati al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo, che verrà determinato annualmente.

Per valore commerciale s'intende il valore riportato nella quotazione Quattroruote maggiorato del valore degli optional successivamente installati sul veicolo; per quest'ultimi si applicherà lo stesso degrado percentuale di cui è soggetto il veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'IVA se questa è a carico dell'assicurato.

ART. 34 INCENDIO

La Società assicura i danni materiali arrecati da incendio al veicolo assicurato, compresi, lo scoppio del motore e dell'azione diretta del fulmine anche se non seguiti da incendio.

La Società risponde anche dei danni che lo scoppio di qualsivoglia elemento e/o sostanza destinata all'alimentazione e al funzionamento del veicolo, può occasionare al veicolo stesso anche quando non vi sia sviluppo d'incendio.

ART. 35 FURTO E RAPINA

La Società assicura il veicolo completo di accessori, di optional e di tutto quanto in normale dotazione, fornito dalla casa costruttrice, contro i danni del furto – totale o parziale – o rapina (consumati o tentati) ovunque si trovino tanto al coperto che allo scoperto, fermo o in circolazione.

Sono parificati a tali danni i guasti cagionati al veicolo nella esecuzione di furto o rapina, consumati o tentati, nonché di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo stesso, fermo restando l'esclusione di qualsiasi altro reato contro la proprietà.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione sempre che il Contraente e/o l'assicurato abbiano prodotto la documentazione richiesta dalla Società e prevista per legge.

L'assicurato è comunque legittimato, in caso di furto totale, a ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno di restituire quanto pagato dalla Società, maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

DANNI SUCCESSIVI AL FURTO E ALLA RAPINA

Qualora sia attivata la garanzia *FURTO E RAPINA* la Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto della circolazione successiva al furto od alla rapina.

Il capitale assicurato è pari a quello in corso per la garanzia *FURTO E RAPINA*.

La garanzia non opera per i danni subiti dalle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.

ART. 36 ESCLUSIONI INCENDIO, FURTO E RAPINA

L'assicurazione non è operante per i danni:

- ✓ verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- ✓ conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- ✓ derivanti da dolo dell'assicurato;
- ✓ derivanti da bruciature causate da contatti di apparecchi elettrici, fiammiferi, sigari e simili e in genere quelli derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio;
- ✓ agli impianti elettrici per effetto di fenomeno elettrico, a meno che non sia stato seguito da incendio e fatta comunque salva l'azione del fulmine.

ART. 37 EVENTI SOCIO POLITICI

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio.

In caso di sinistro, l'assicurato dovrà fare denuncia alle Autorità, inoltrando alla Società copia della denuncia

La Società indennizzerà tali spese con applicazione di franchigie e scoperti di cui alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE E SCOPERTI*.

ART. 38 EVENTI NATURALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da:

- ✓ eventi atmosferici: a titolo esemplificativo uragano, bufera, tempesta, vento, trombe d'aria, grandine, pioggia, cicloni, tifoni, e cose da loro trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da:

- ✓ eruzioni vulcaniche. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime;
- ✓ terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale di fabbricati o impianti, provocati da terremoto;
- ✓ inondazioni, alluvione, esondazione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto. La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali. Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti;
- ✓ frane, smottamenti e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, esplosioni naturali;
- ✓ crollo di edifici o di strutture atte alla viabilità, sprofondamento di strade, caduta di neve o di ghiaccio, caduta di oggetti, caduta di aeromobili o missili, compresi corpi volanti non pilotati parti di essi e oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie.

La Società indennizzerà tali spese con applicazione di franchigie e scoperti di cui alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE E SCOPERTI*.

ART. 39 CRISTALLI

La Società indennizza i danni da rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo.

La garanzia copre i danni subiti dai cristalli del veicolo conseguenti a causa accidentale o a fatto di terzi. Rigature, screpolature, segnature e simili sono escluse dalla presente assicurazione, così come i danni provocati alle altre parti del veicolo della rottura dei cristalli.

Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di rottura.

Questa garanzia opera esclusivamente, nei limiti per essa specificati, per gli eventi che non siano oggetto delle altre assicurazioni.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI* senza alcuna applicazione di franchigia se l'assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto dai centri convenzionati.

Se l'assicurato non si avvale del servizio offerto dai centri convenzionati il massimale di garanzia si intende sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI* con applicazione della relativa franchigia

La garanzia è prestata con forma di assicurazione a primo rischio assoluto, senza applicazione del degrado d'uso sulle parti sostituite.

ART. 40 ASSISTENZA STRADALE

La garanzia è operante in caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:

- ✓ incidente stradale;
- ✓ guasto;
- ✓ incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
- ✓ furto e rapina;
- ✓ eventi naturali
- ✓ eventi sociopolitici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l'assicurato non vi abbia preso parte attiva);
- ✓ forature e danni a pneumatici;

o comunque a causa di qualsiasi guasto meccanico, elettrico e/o di un evento garantito in polizza.

La garanzia opera anche nel caso in cui, ancorché il veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

OPZIONE 1 CENTRALE OPERATIVA CONVENZIONATA

La Società sostiene i costi delle sole prestazioni indispensabili ad aiutare l'assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa, e comunque entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti da ciascuna prestazione.

Nelle prestazioni indispensabili si intendono compresi i costi relativi alle prestazioni di cui alla clausola *GESTIONE DEI SINISTRI ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI*.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la prestazione. Se l'assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la prestazione sarà erogata solo nei limiti di quanto indicato.

Qualora tali costi siano anticipati dalla Società, essi dovranno essere rimborsati alla stessa.

In alternativa, e solo se autorizzato dalla Centrale Operativa Convenzionata, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la prestazione precedentemente richiesta alla Centrale operativa, entro e nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna prestazione. In tal caso l'assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

La Società, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente garanzia di assistenza, si avvale di apposita Centrale Operativa Convenzionata. La Società, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, ha la facoltà di cambiare la Centrale Operativa Convenzionata, dandone tempestivo avviso al Contraente.

I numeri da contattare sono i seguenti:

- ✓ numero verde
- oppure.....
- ✓ per chiamate dall'Italia e dall'estero
- ✓ oppure telefax

In caso di necessità, l'assicurato deve contattare la Centrale Operativa fornendo le seguenti informazioni:

- ✓ nome e cognome;
- ✓ luogo in cui necessita di essere assistito;
- ✓ targa del veicolo assicurato.

GESTIONE DEI SINISTRI ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La Centrale Operativa Convenzionata provvede a fare effettuare, sul luogo del sinistro, piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e che consentano al veicolo di riprendere la marcia. Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Società. Sono invece a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dell'eventuale carburante. Qualora il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, oppure qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo, la Centrale Operativa Convenzionata organizza, a scelta dell'assicurato, il soccorso stradale del veicolo con il massimo della percorrenza di 50 km dal luogo del sinistro:

- ✓ fino a un punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa;
- ✓ oppure, fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo;
- ✓ oppure per i danni non riparabili in loco fino al luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza/sede legale dell'assicurato.

Qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza, il veicolo è ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Centrale Operativa e la Società tiene a proprio carico anche i costi relativi al secondo traino per trasferirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall'assicurato. Il limite di 50 km stabilito per il punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa e l'individuazione del punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo hanno come riferimento il luogo del sinistro.

OPZIONE 2 – SOCCORSO TRAMITE FORNITORE NON CONVENZIONATO

L'assicurato ha facoltà di rivolgersi a un fornitore non convenzionato. Il rimborso delle spese sostenute per il traino e/o trasporto dovranno essere documentate rispettivamente da regolare fattura e dai documenti originali di viaggio intestati

all'assicurato. Si precisa, infine, che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina.

Resta inteso che nell'ipotesi in cui la Società non possa erogare le prestazioni tramite Centrale Operativa Convenzionata, queste saranno effettuate tramite altro fornitore e le relative spese saranno rimborsate all'assicurato dietro presentazione di regolare fattura.

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA ASSISTENZA

Le prestazioni sopra descritte non sono erogate per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- ✓ partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali, nonché verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
 - ✓ atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
 - ✓ scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, atti dolosi, se l'Assicurato sia stato parte attiva in tali eventi
 - ✓ sviluppo (comunque insorto, controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività.
- Sono inoltre esclusi dalla garanzia:
- ✓ i sinistri avvenuti nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
 - ✓ indennizzi o prestazioni alternative, a titolo di compensazione, qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla garanzia;
 - ✓ i danni conseguenti a mancato o ritardato intervento da parte della Centrale Operativa dovuti a circostanze fortuite o imprevedibili per i quali la Centrale Operativa non assume responsabilità.

Tutte le eccedenze di massimale, così come gli anticipi di denaro previste nelle singole prestazioni, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese ove si trova momentaneamente l'assicurato. Il rimborso dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell'anticipo.

RIMPATRIO VEICOLO DALL'ESTERO

Sono comprese in garanzia le spese di rimpatrio del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale, guasto, incendio, furto, eventi sociopolitici, eventi atmosferici.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione **MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI**

ASSISTENZA STRADALE PLUS: SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO

(OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA)

Qualora sia attivata la garanzia **ASSISTENZA STRADALE PLUS** è automaticamente compresa la garanzia **SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO** di cui all'articolo **PACCHETTO GARANZIE INTEGRATIVE**.

ART. 42 PACCHETTO GARANZIE INTEGRATIVE (applicabili a tutti i mezzi)

Le garanzie di seguito elencate sono prestate nella forma a primo rischio assoluto, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE CHIAVI

La Società si obbliga fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione **MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI**, a rimborsare le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o il bloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura.

La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura e il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:

- ✓ in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- ✓ in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'assicurato.

RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE E PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

In caso di incendio, furto, eventi naturali, eventi sociopolitici o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione e/o quelle relative al passaggio di proprietà ad altro veicolo sostenute al momento dell'acquisto del nuovo veicolo.

SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza e/o per sequestro conseguente a incidente stradale, la Società rimborserà all'assicurato, a titolo di indennità, le spese documentate sostenute per il noleggio di un veicolo di caratteristiche similari.

Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, lubrificanti, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con il veicolo messo a disposizione.

In caso di sequestro del veicolo l'assicurato è tenuto ad allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità e a precisare il luogo dove si trova sequestrato il veicolo stesso.

La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI per il tempo tecnico necessario alle riparazioni, qualora effettuabili, del veicolo e comunque per un periodo massimo non superiore a 30 giorni.

DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziarie e stragiudiziarie per lo svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo od a regolare sequestro da parte dell'Autorità competente a seguito di un sinistro.

PARCHEGGIO E CUSTODIA

In caso di sinistro indennizzabile, la Società si obbliga fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI a rimborsare le spese di parcheggio o custodia del veicolo disposto dall'Autorità. Le spese devono essere comprovate da regolare fattura. L'assicurato deve fornire la seguente documentazione:

- ✓ in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- ✓ in caso di incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

GARANZIA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA RCA E TASSA AUTOMOBILISTICA

La Società, qualora l'assicurato perda la disponibilità del veicolo per incendio, furto o rapina totali, o per distruzione a seguito di sinistro, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- ✓ al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità Civile contratta con l'Impresa relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- ✓ alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

GUASTI ARRECATI DALLE AUTORITÀ

La garanzia copre anche i danni arrecati dalle Autorità e/o dall'assicurato e/o da altri allo scopo di evitare e/o ridurre un sinistro indennizzabile a termini di polizza e/o in conseguenza di operazioni di soccorso, salvataggio, rimozione o altro motivo a seguito di evento previsto dalla presente polizza.

DANNI DA SCASSO

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni da effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto.

Ad integrazione di quanto previsto dalle Norme che regolano la Gestione dei Sinistri si precisa che, unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

FURTO DOCUMENTI ASSICURATIVI

La Società in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di polizza, indennizza i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita dei documenti assicurativi e dei benefici dell'assicurazione di responsabilità civile, corrispondendo l'importo pari al rateo di premio netto della garanzia di responsabilità civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.

La liquidazione del danno verrà effettuata contemporaneamente al pagamento dell'indennizzo per il furto del veicolo.

TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO DEL VEICOLO

La Qualora il veicolo non possa più procedere o non sia in grado di rientrare autonomamente, a seguito di qualsiasi guasto meccanico, elettrico e/o di un evento garantito in polizza, la Società assumerà le spese sostenute per il recupero dello stesso per:

- traino ad una locale officina di riparazioni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI.
- trasporto dal luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza dell'Assicurato, per i danni non riparabili in loco sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI.

Le spese sostenute per il traino e/o trasporto devono essere documentate rispettivamente da regolare fattura e dai documenti originali di viaggio intestati all'Assicurato. La garanzia non è operante qualora il trasporto sia avvenuto a seguito di semplici guasti riparabili in loco. Si precisa, infine, che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina. Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, eventi sociopolitici, atmosferici o danno da circolazione stradale.

ART. 43 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE

La presente polizza è stipulata in base alle seguenti formule tariffarie.

È riportato lo stato dei sinistri registrato nel periodo di osservazione relativo all'annualità assicurativa in essere sulla base delle formule tariffarie applicate ai veicoli assicurati; in sede di aggiudicazione verranno comunicate le classi di assegnazione per il nuovo periodo assicurativo.

Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale ove ha sede legale il Contraente.

L'assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave dell'assicurato nonché per i danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente e agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

Appendici di vincolo: nel caso in cui il veicolo assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili, su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo sarà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.

BONUS MALUS

La formula tariffaria Bonus Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione alla sinistrosità registrata nel periodo di osservazione.

TARIFFA FISSA

Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che non comporta applicazione della regola del Bonus Malus e nessuna applicazione di franchigia in caso di sinistro.

RISCHIO STATICO RIMORCHI, SEMIRIMORCHI, MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI TRAINATI

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, purché identificato con targa propria o numero di telaio, nonché per i danni derivanti da manovre a mano, da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla garanzia RCA del veicolo trainante.

ART. 44 PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui ai precedenti articoli sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- ✓ primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- ✓ periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

ART. 45 SOSTITUZIONE E DUPLICATO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

Qualora si debba procedere alla sostituzione della documentazione assicurativa, la Società provvederà in merito con impegno del Contraente alla restituzione di quelli sostituiti.

Qualora si debba procedere al rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Codice.

ART. 46 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO O RAPINA DEL VEICOLO

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice in caso di furto (o rapina) totale del veicolo l'assicurazione cessa a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del Codice. L'assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità.

ART. 47 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva, definitiva cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo la documentazione assicurativa e la carta verde.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- ✓ in caso di distruzione o esportazione definitiva o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- ✓ in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo a uno degli enti designati dalle norme in vigore per la demolizione;
- ✓ in caso di vendita il certificato attestante la consegna del veicolo a uno degli enti designati dalle norme in vigore o a un terzo attestante la vendita.

ART. 48 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato devono darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni, rispettivamente, dal momento in cui l'Ufficio Assicurazioni dell'Ente ne ha avuto conoscenza o dalla data dell'evento.

In caso di apertura da parte della Compagnia di controparte – quale impresa gestitaria – del flusso di informazione di responsabilità verso la Società – quale impresa debitrice –, la Società – quale impresa debitrice – si obbliga a inviare lettera di informativa al Contraente, il quale, a tutela dei propri diritti, è tenuto a dare tempestivo riscontro alla Società per il rispetto dei termini di 30 giorni, superati i quali si applica il disposto della responsabilità accettata per silenzio-assenso.

Il Contraente s'impegna, non appena ne sia venuta in possesso, a trasmettere alla Società:

- ✓ in caso di sinistro RCA gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni e/o documenti, così come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti il sinistro;
- ✓ in caso di sinistro riconducibile alla sezione *ESTENSIONI DI GARANZIA CVT* l'indicazione delle conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, il nome e ulteriori riferimenti degli eventuali testimoni.

La Società si riserva di far eseguire la perizia del veicolo danneggiato.

La perizia eseguita da incaricato della Società entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro e solo trascorso tale periodo, è data facoltà all'assicurato di provvedere direttamente alle riparazioni dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R e/o PEC, fermo restando gli obblighi di cui all'articolo *RIPARAZIONI – REINTEGRAZIONI IN FORMA SPECIFICA*. È data inoltre facoltà all'assicurato di far eseguire immediatamente le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina più vicina; l'assicurato ha però l'obbligo di conservare le tracce e i resti del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Società.

L'assicurato sotto pena di decadenza dal diritto di indennizzo, non può giungere ad accordi diretti col terzo responsabile, né ottenere da questi indennizzo anche parziale senza il consenso della società.

Laddove applicabile la norma, la denuncia di sinistro deve essere fatta sull'apposito modulo, secondo la disposizione dell'IVASS.

ART. 49 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilitino a il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 50 RIPARAZIONE – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

In caso di sinistro riconducibile alla sezione *ESTENSIONI DI GARANZIA CVT*, salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, con emissione della fattura intestata al Contraente come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato a effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

ART. 51 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

In caso di sinistro riconducibile alle garanzie INCENDIO o FURTO o RAPINA, se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha indennizzato il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose medesime.

Qualora si abbia il recupero prima dell'indennizzo del danno la Società risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto (o rapina).

L'assicurato all'atto in cui riceve dalla Società l'indennizzo del danno, si impegna a conferire alla Società mandato irrevocabile a vendere il veicolo assicurato qualora lo stesso venga ritrovato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita e comunque mettendo l'importo predetto a disposizione della stessa.

ART. 52 GESTIONE DELLE VERTENZE LEGALI

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente e/o dell'assicurato, assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'art.1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

ART. 53 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI – CLAUSOLA ARBITRALE

La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dall'assicurato. A tal fine, la Società dovrà inviare a quest'ultimo una proposta di liquidazione. Mancando l'accordo su tale proposta, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, a istanza della parte più diligente, dal Presidente del Foro ove ha sede il Contrante.

Ciascuna parte sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo; il Contraente conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'Indennizzo spettantegli.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti e inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni

ART. 54 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In base al Regolamento IVASS 9/2015 non è più previsto l'invio cartaceo al Contraente dell'attestato di rischio, come indicato dall'art. 134 del Codice. Pertanto, ai fini dell'aggiudicazione della presente assicurazione, le Compagnie acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso all'apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS. Le informazioni relative ai mezzi assicurati per accedere alla banca dati sono quelli rilevabili-dall'allegato elenco.

ART. 55 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL CODICE)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato e assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente (art. 139, comma 2 del Codice), si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica nel caso di sinistro che coinvolge due veicoli immatricolati in Italia (o Città del Vaticano o Repubblica San Marino) assicurati per la garanzia R.C.A. .

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento ordinaria prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, a informare l'assicurato e trasmettere la documentazione raccolta alla compagnia di assicurazione del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. 254/2006). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

ART. 56 PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL CODICE)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'assicurato direttamente alla società del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

ART. 57 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL CODICE)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Codice.

ART. 58 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato:

- ✓ la numerazione attribuita
- ✓ la data di accadimento
- ✓ la località del sinistro
- ✓ la targa del veicolo assicurato coinvolto
- ✓ il nominativo della controparte
- ✓ lo stato del sinistro
- ✓ il tipo di garanzia coinvolta (RCA, ARD)
- ✓ tipologia di CID (gestionale, debitore, No CARD)
- ✓ l'importo a riserva
- ✓ l'importo liquidato
- ✓ la data di liquidazione.

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso; gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

SEZIONE VIII
MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI

ART. 59 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI

I massimali per i danni a persone e per i danni a cose sono quelli convenuti in polizza, fermo restando i minimi di legge. Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

I massimali prescelti, per sinistro e indipendentemente dal numero delle vittime, sono i seguenti per ogni singolo veicolo assicurato.

TIPOLOGIA	MASSIMALE PER SINISTRO
AUTOVEICOLO	€ 25.000.000,00 per sinistro
AUTOBUS	€ 25.000.000,00 per sinistro
AUTOCARRO	€ 25.000.000,00 per sinistro
AUTOVEICOLI SPECIALI	€ 25.000.000,00 per sinistro

Salvo quanto diversamente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia prevista nella presente sezione.

GARANZIA	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO <i>In caso di applicazione di scoperto l'importo indicato in questa colonna è il valore di minimo scoperto</i>	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO
RICORSO TERZI DA INCENDIO	Nessuno	Nessuna	€ 1.000.000,00
INCENDIO	Nessuno	Nessuna	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicata all'allegato TABULATO AUTO
FURTO RAPINA	Nessuno	Nessuna	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicata all'allegato TABULATO AUTO
EVENTI SOCIOPOLITICI	Nessuno	Nessuna	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicata all'allegato TABULATO AUTO
EVENTI NATURALI	Nessuno	Nessuna	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicata all'allegato TABULATO AUTO
CRISTALLI	Nessuno scoperto o franchigia in caso di riparazione presso centri convenzionati. In caso di riparazione presso centri non convenzionati franchigia € 100,00		€ 1.500,00 in caso di riparazione presso centri convenzionati

			€ 1.000,00 in caso di riparazione presso centri non convenzionati
ASSISTENZA STRADALE OPZIONE 1 CENTRALE OPERATIVA CONVENZIONATA	Nessuno	Nessuna	Trasporto sino a 50 km dal luogo del sinistro
ASSISTENZA STRADALE OPZIONE 2 RIMBORSO	Nessuno	Nessuna	Trasporto sino a 50 km dal luogo del sinistro con il massimo di € 2.000,00
ASSISTENZA STRADALE RIMPATRIO VEICOLO	Nessuno	Nessuna	€ 500,00
PACCHETTO GARANZIE INTEGRATIVE			
SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE CHIAVI	Nessuno	Nessuna	€ 300,00
SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO	Nessuno	Nessuna	€ 50,00 max. 30 giorni
SPESE DI PARCHEGGIO E/O CUSTODIA VEICOLO	Nessuno	Nessuna	€ 500,00
TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO	Nessuno	Nessuna	€ 500,00
PARCHEGGIO E CUSTODIA	Nessuno	Nessuna	€ 500,00

SEZIONE IX
CALCOLO DEL PREMIO

Si rinvia all'allegato TABULATO AUTO

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente (firma)

La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

Questa assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" ossia a coprire i Sinistri che producano gli effetti previsti in polizza e che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati alla Società durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono.

La presente polizza è stipulata tra

ATS Bergamo
Via 1 alliccioli 5
P.IVA 05335500374

e

La Società9Impresa Assicuratrice
8 8 8 8 .

SC/ EDA DI COPERTURA

1.	Società/Assicuratori:	La Compagnia...../Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's																		
2.	Contraente ed Assicurato:	ATS Bergamo																		
3.	Periodo di Assicurazione:	Durata del contratto: 3.1 dalle 24.00 ore del 31.12.2023 3.2 alle 24.00 ore del 31.12.2026 Primo periodo: 3.3 dalle 24.00 ore del 31.12.2023 3.4 alle 24.00 ore del 31.12.2024 3.5 rate successive a decorrere dalle ore 24,00 del 31.12.2024																		
4.	4.1	Massimale per ciascun Sinistro:	Euro 5.000.000,00																	
	4.2	Massimale aggregato annuo:	Euro 10.000.000,00																	
	4.3	Massimale per estensione art. B.5:	Euro 500.000,00																	
	4.4	Massimale per estensione art. B.11:	Euro 250.000 per anno																	
5.	Franchigia per sinistro:	nessuna																		
6.	6. 1 Periodo di efficacia retroattiva:	illimitata																		
	6. 2 Periodo di efficacia ultrattiva:	2 anni																		
7.	Clausola Broker:	7.1 Broker: Aon Spa 7.2 Corrispondente dei Lloyd's:																		
8.	Calcolo del premio annuo Garanzia Base:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Categoria</th> <th style="width: 30%;">Importo retribuzioni (euro).</th> <th style="width: 15%;">Tasso Lordo %°</th> <th style="width: 35%; background-color: #ffffcc;">Premio Lordo Annuo Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ente Assicurato</td> <td>34.9' 4.' 12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Categoria	Importo retribuzioni (euro).	Tasso Lordo %°	Premio Lordo Annuo Euro	Ente Assicurato	34.9' 4.' 12,00										
Categoria	Importo retribuzioni (euro).	Tasso Lordo %°	Premio Lordo Annuo Euro																	
Ente Assicurato	34.9' 4.' 12,00																			
9.	Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale). Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">per mille 0,55</td> </tr> <tr> <td>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi</td> <td style="text-align: center;">per mille 0,90</td> </tr> <tr> <td>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi</td> <td style="text-align: center;">per mille 1,10</td> </tr> <tr> <td>Premio Lordo Minimo per singolo Certificato</td> <td style="text-align: center;">€ 300,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi	per mille 0,55	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi	per mille 0,90	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi	per mille 1,10	Premio Lordo Minimo per singolo Certificato	€ 300,00								
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi	per mille 0,55																			
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi	per mille 0,90																			
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi	per mille 1,10																			
Premio Lordo Minimo per singolo Certificato	€ 300,00																			

Data

.....

Il Contraente

.....

DE..INIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di Assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione;
Assicurato:	il Contraente, soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
Società:	l'Impresa Assicuratrice e le eventuali Imprese Coassicuratrici;
BroHerF	il broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione;
Durata della polizzaF	il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio	probabilità che si verifichi il Sinistro;
Risarcimento	la somma dovuta dalla Società al terzo in caso di Sinistro;
Evento dannosoF	il fatto, l'atto, l'omissione, o il ritardo da cui scaturisce la Richiesta di risarcimento e /o circostanza;
SinistroF	il ricevimento di una Richiesta di risarcimento e /o circostanza per la quale è prestata l'Assicurazione;
Richiesta di risarcimento e9o circostanzeF	i. domanda giudiziale di condanna al Risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva; ii. azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile; iii. qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una Richiesta di risarcimento dei danni;
Sinistro in serieF	Ai fini della presente polizza, le Richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento, anche se avanzate in tempi diversi ed anche nel caso la presente polizza fosse cessata. In caso di sinistro in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione
Denuncia di sinistroF	la notifica inviata dall'Assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza;
Danno Danno materiale Perdite patrimoniali	Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. Danno materiale: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte (compresi il danno alla salute, il danno biologico e il danno morale). Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi c; e non sia conseguenza di danni materialiè
Danni Erariali:	il danno pubblico subito dall'erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali;
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
Franchigia:	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali c; e in caso di sinistro ` detratto dalla somma liuidata e c; e rimane a carico esclusivo del Contraenteè
Massimale:	la massima esposizione della Società per ogni Sinistro e/o anno;
Responsabilità CivileF	la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato e che derivi dall'esercizio da parte degli Amministratori e dei Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conse-

	guente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa;
Responsabilità Amministrativa e Contabile	la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti "agenti contabili" tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico;
Pubblica Amministrazione	insieme degli enti pubblici (come da elenco individuato dall'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge finanziaria n. 196/2009 ss.mm.ii.) e concorrono all'esercizio e alle funzioni della Pubblica Amministrazione dello Stato italiano nelle materie di sua competenza. A titolo esemplificativo sono enti pubblici: Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.U.P.A., A.S.L., A.O.S.L., ATS, Aziende Ospedaliere Pubbliche; e, Case di Ricovero, IPAB, F.A.S.P., farmacie, Ospedali, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende forestali, Parchi; i, Enti o Associazioni varie, fondazioni, Musei, A.T.E.U. F.A.L.E.U. la cui attività è soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Periodo di validità	la durata dell'Assicurazione indicata nel frontespizio di polizza compreso il periodo di efficacia dell'Assicurazione indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia);
Dipendente	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da: - rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL; - rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso;
Dipendente Legale	qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato;
Dipendente tecnico	qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Assicurato e che predispone e sottoscrive il progetto - compresa l'attività afferita alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori - dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il responsabile Unico del Procedimento, il/i soggetto/i che svolge/svolgono attività di supporto tecnico-amministrativo al responsabile Unico del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici, il verificatore, il validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica
Collegio dei Sindaci	deve intendersi per Collegio dei Sindaci l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Ente, nominato in base alle norme vigenti di legge e pertanto qualsiasi di queste persone che sia stata, che si trova o sarà collegata all'Assicurato in forza di uno specifico contratto;
Direttori Apicali : 1. generale – Amministrativo e Sanitari	Il management che persegue gli obiettivi generali e speci-

tario k Socio-Sanitario (F Retribuzioni e Compensi	fici dell'Assicurato, secondo le indicazioni regionali. l'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti con esclusione di quelli in rapporto di servizio, e ai Direttori apicali. Devono essere altresì indicati i compensi erogati al Collegio dei Sindaci;
TerziF	Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente/Assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione: i. il Legale rappresentante del Contraente/Assicurato; ii. i Dipendenti e gli Amministratori del Contraente/Assicurato autori dell'Evento Dannoso, nonché i relativi coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente od affine conviventi.
Valori	A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore

NORME C/ E RE1OLANO L'ASSICURAZIONE IN 1ENERALE

Art. 3 k Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni semprèché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

Art. - k Revisione del prezzo

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.

Art. 4 k Recesso

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 5 k Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art.) k Pagamento del premio

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il Contraente non paga il premio entro 90 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se, il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 90° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del novantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'esecuzione dell'ordine di bonifico da parte del Servizio Economico-Finanziario della Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number).

Art. 7 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. ' k Durata dell'Assicurazione

La presente Assicurazione ha effetto dalla data indicata al punto 3.1 della Scheda di copertura e cesserà automaticamente alla data indicata al punto 3.2 della Scheda di copertura senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo indicato ai punti 3.3 e 3.4 della Scheda di copertura e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.

L'Assicurazione potrà essere disdettata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 120 giorni prima di ogni ricorrenza annuale.

La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto.

Art. 2 k Recesso dal contratto in caso di sinistro

Non si applica alla presente polizza.

Art. 6 k Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società alla quale è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando il settore o l'ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

Art. 30 k 1 estione delle vertenze di danno k Spese legali

30.3 Vertenze di responsabilità civile

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

30.- Vertenze davanti al T.A.R e Consiglio di Stato

Fermo quanto considerato al punto 8.1), la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata.

Art. 33 k Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo l'Assicurato è esonerato dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

Art. 3- k Rinvio alle norme di legge k ..oro competente

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 28/2010 ss.mm. e ii., (mediazione conciliativa).

Art. 34 k Territorialità e giurisdizione

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi afferenti L'Europa geografica.

Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'Assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente alle perdite patrimoniali cagionate a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.

Art. 35 k ..orma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali l'Ente Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax e simili, nonché a mezzo posta elettronica se certificata) indirizzata alla Società oppure ad Aon S.p.A., broker al quale l'Ente Contraente ha conferito l'incarico per la gestione della polizza.

Art. 3) k Oneri fiscali

Gli oneri fiscali, relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 37 k Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 3' A – Clausola broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 7.1 della Scheda di Copertura in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. La Società, inoltre. Riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il broker designato e riconosce che tale atto è obbligatorio per l'assicurato/contraente.

Art. 3' B – 1 estione della polizza k Corrispondente9Coverholder

Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l'Assicurato e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata al punto 7.1 nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd's indicato nella Scheda di Copertura al punto 7.2. Pertanto:

- a1. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata all'Assicurato e/o Contraente, oppure
- a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dall'Assicurato e/o Contraente.

I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd's indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure
- b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;

Art. 32 – Costituzione e Regolazione del premio

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definite.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma "flat" per tutta la durata dell'assicurazione. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni ed i compensi, il tasso ed il premio di Polizza si intendono quelli indicati al punto 9. della Scheda di Copertura.

Art. 36 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010 ss. mm. e ii..

Art. - 0 – Esclusione della responsabilità solidale

Resta inteso che la responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore.

Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's indicata nella Nota Informativa. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

Art. - 3 –Rendiconto

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alla scadenza del 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato:

- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti e Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal reclamante, indicazione del nominativo del reclamante e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati, e pertanto anche in data successiva alla scadenza della polizza.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile (formato MS Excel) dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate

Art. - - k Esclusione O.AC k Sanzioni internazionali

Gli Assicuratori non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli Assicuratori, la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

Descrizione del Rischio

L'assicurazione è operante per i rischi della Responsabilità Civile derivante al Contraente nello svolgimento delle proprie attività e competenze istituzionali, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione è, inoltre, operante per tutte le attività:

- esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
- attribuite, consentite e delegate all'Ente contraente,

ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

A – CONDIZIONI DI GARANZIA

Art. A.3 k Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività dei suoi compiti istituzionali e all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, dei Dipendenti in rapporto di impiego e dei Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;
- b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- c) l'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti dei Dipendenti ed Amministratori dell'Assicurato. La presente Assicurazione terrà pertanto indenne l'Assicurato stesso dal pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e la differenza sia stata posta a carico dell'Assicurato.

Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

1. l'azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957, e di altre disposizioni e normative operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
2. il diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

La copertura assicurativa, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008) non deve intendersi comunque operante per le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativo-Contabile dei Dipendenti e degli Amministratori.

Art. A.- k Periodo di efficacia dell'Assicurazione

A.- .3 Periodo di efficacia retroattiva

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società nel corso del periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto per il periodo indicato al punto 6.1 della Scheda di Copertura.

A.- .- Periodo di efficacia ultrattiva

Dalla data di decorrenza della presente polizza, alla relativa scadenza, l'Assicurazione sarà altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di efficacia ultrattiva di cui al punto 6.2 della Scheda di Copertura e conseguenti ad eventi dannosi verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione, con esclusione però degli eventi dannosi verificatisi nel presente periodo ultrattivo.

La presente garanzia ultrattiva non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipuli, durante tale periodo, altra Assicurazione analoga alla presente, volta a coprire gli stessi rischi.

Art. A.4–Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo di Amministratori e Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- b) provocati da inquinamento di qualsiasi genere dell'aria, dell'acqua e del suolo; s'intendono pertanto esclusi tutti i danni ambientali in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esempio, qualsiasi danno al paesaggio, qualsiasi danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.;
- c) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmu-

- tazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 ss.mm e ii., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
 - e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all'Art. B.8;
 - f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
 - g) derivanti da attività svolta da taluno dei Dipendenti/Amministratori dell'Ente contraente, quali componenti di Consigli di Amministrazione o Collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Aziende o Enti privati, salvo quanto precisato all'art. B.1 – Attività di rappresentanza e presso Aziende dell'Assicurato.

Sono inoltre escluse dall'Assicurazione:

- 1. le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- 2. i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- 3. i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
- 4. multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente.

Art. A.5 k Massimali di Assicurazione k gestione della franchigia

L'Assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo per sinistro indicato al punto 4.1 della Scheda di Copertura ed in aggregato annuo per l'importo indicato al punto 4.2 della Scheda di Copertura.

L'eventuale franchigia dovrà restare a carico dell'Amministrazione Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società.

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione il limite di indennizzo indipendente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro e per aggregato annuo.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

B k ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE

Art. B.3 k Attività di rappresentanza presso Aziende dell'Assicurato k Personale distaccato

L'Assicurazione s'intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti:

- a) da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti dell'Assicurato in rappresentanza dell'Assicurato stesso in altri organi collegiali;
- b) da incarichi svolti presso Aziende dell'Assicurato (House providing), purché il rapporto di dipendenza resti in capo all'Assicurato stesso e siano consuntivate le specifiche retribuzioni. Resta inteso, oltre che condizione vincolante alla presente estensione, che l'Assicurato deve esercitare sulle Aziende sopra citate un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che l'Azienda realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- c) Nel caso di distacco temporaneo di personale dipendente del Contraente presso altro Ente appartenente alla Pubblica Amministrazione, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.

Art. B.- Estensione D.Lgs. n. 239- 002 e ss.mm. e ii.

L'assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1. Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm. e ii, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Art. B.4 Ecologia ed ambiente

L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.

L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.

Art. B.5 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati all'art. A.4.

Art. B.) Perdite patrimoniali per attività connesse all'Assunzione e gestione del Personale

L'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità contrattuale in capo al Contraente per le sole Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Sono quindi comprese le Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del C.C.N.L. Devono comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto ad erogare per norme vigenti e/o del C.C.N.L. in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto dovuto al Dipendente per illegittimo licenziamento, il giudizio pensionistico a seguito di sentenza della Corte dei Conti, svolgimento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate. Sono invece comprese tutte le altre Perdite Patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc.

Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato al punto 4.3 della scheda di copertura.

Art. B.7 danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall'attività di cui al d. lgs 3679- 004 e ss.mm. e ii.

L'Assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

Sono comprese modici e integrazioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, huali il Uegolamento OE 609/2016 F 8 DPU e il D.Lgs. 101/201' ss.mm.ii.

Art. B.' Vincolo di solidarietà esteso

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza -ermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. B.2 – Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici

Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l'Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell'Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più Dipendenti Tecnici come definiti in polizza, compresa la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, così come previsto dal DM 192/2022.

Ai sensi delle disposizioni legislative sono coperti anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato, a carico dell'Ente, maggiori costi così come previsto all'art. B12 Estensione della copertura professionale del progettista interno, secondo DM 193/2022.

L'Assicurazione è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle "Definizioni" di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:

- a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- b) geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.
- d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dall'ex D.lgs 50/2016 e dal D.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii;
- e) "responsabile del procedimento" di cui all'ex D.lgs 50/2016 e dal D.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii;

L'Assicurazione è altresì operante:

- f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell'Assicurazione anche le attività di:
 - f1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 ss.mm. e ii;
 - f2) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 ss.mm. e ii.

L'Assicurazione comprende anche:

1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
3. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

Le estensioni di cui al presente articolo B.8 non sono operanti:

- qualora il Dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell'Assicurato;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

Art. B.6 – Precisione per l'attività svolta ai sensi del D.lgs) 09- 037 e del D.lgs 479- 0- 4 e ss.mm. e ii.

L'Assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, conseguenti ad Evento Dannoso nello svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.

Art. B30 – Clausola di raccordo

Le parti convengono che le garanzie della presente Assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC ed ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanati nel corso della Durata della Polizza, come previsto

dal D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

Art. B.33 k Custodia titoli e beni richiesta ai sensi di Legge

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 05/08/2012, l'Assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti alla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal persona-

le soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, estorsione ed incendio.

Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato al punto 4.4 della scheda di copertura, ferma la franchigia di cui al punto 5 della scheda stessa.

Art. B.3- k Estensione della copertura professionale del progettista interno

L'assicurazione è estesa, a richiesta del Contraente, alla copertura professionale relativa all'attività di progettazione.

La Società si impegna a rilasciare, certificati distinti per ogni opera secondo lo schema di polizza allegato il cui premio sarà corrisposto in soluzione unica anticipata.

Il massimo valore assicurabile per ogni singola opera è di € 15.000.000,00, con durata di 48 mesi.

Nel caso in cui l'importo complessivo e/o la durata dell'opera siano superiori, il tasso applicato sarà appositamente definito dalla Società.

Art. B.34 k Perdite patrimoniale derivanti dallo svolgimento dell'attività di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile del Servizio Finanziario

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi previsti dalla legge 190/2012 e del D.L n. 174/2012 per le attività svolte dai soggetti, di cui l'Assicurato deve rispondere, incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni ai fini della trasparenza, prevenzione e contrasto alla corruzione
- Responsabile del Servizio Finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

Art. B.35 k Copertura Responsabilità Civile dei Dipendenti Legali

Si precisa che l'Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell'Assicurato per le attività che derivano da prestazioni professionali di Dipendenti Legali iscritti all'Albo Speciale.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. A.3 Oggetto dell'Assicurazione

Art. A.- Periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva dell'Assicurazione : claims made(

Art. A.4 Esclusioni

Art. A.5 Massimali di Assicurazione e franchigia

Art. B.2 Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici

Data

Il Contraente

ESCLUSIONE PER MALATTIE INFETTIVE, EPIDEMIA E PANDEMIA

In deroga a qualsivoglia altra previsione contenuta nella presente polizza, ivi compresa qualsiasi definizione, previsione particolare, disposizione aggiuntiva e/o estensione, è escluso dall'Assicurazione qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o comunque connesso alla violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di emergenza sanitaria, **Malattie Infettive**, epidemie e/o pandemie

Ai fini di quanto precede, viene aggiunta la seguente definizione:

Malattie Infettive significa qualsiasi malattia o patologia causata dall'infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l'inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri mezzi. La definizione di **Malattie Infettive** include altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2

L'Assicurato

Gli Assicuratori

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di avere compreso e di approvare specificatamente le disposizioni di cui al punto 1 (Esclusione per Malattie Infettive, epidemie e pandemie)

L'Assicurato

APPENDICE DI PRECISAZIONE RISCHIO CYBER

È inteso e concordato che:

Salvo quanto previsto dal paragrafo che segue, il **Sinistro** (sempre che ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie e/o appendici di **Polizza**), derivante da una **Richiesta di Risarcimento** e conseguente ad un **Incidente Cyber**, sarà coperto ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie, appendici e limitazioni della **Polizza**.

Fermo quanto precede, la copertura prevista ai sensi di **Polizza** non si applicherà ad alcun **Sinistro** derivante da una **Richiesta di Risarcimento** direttamente o indirettamente, causato da, risultante da, o derivante da un **Atto Cyber**.

Ai fini della presente appendice si applicano le seguenti definizioni aggiuntive:

- **Sistema Informatico:** si intende qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (ivi inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, telefoni smartphone, computer portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsivoglia sistema simile o qualsivoglia configurazione dei predetti e inclusi qualsivoglia dispositivo associato input e output o di memorizzazione dati, apparecchiatura networking o dispositivo di back up, che sia di proprietà o gestito dall'**Assicurato** e/o da qualsivoglia terzo.
- **Atto Cyber:** si intende un atto non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di atti correlati non autorizzati, malevoli o criminosi), indipendentemente dal tempo e dal luogo, o una minaccia o una truffa che comporta l'accesso a, la elaborazione di, l'uso di o la gestione di un **Sistema Informatico**.
- **Incidente Cyber:** si intende:
 - ✓ qualsivoglia errore od omissione o serie di errori od omissioni correlati relativi all'accesso a, alla elaborazione di, all'uso di o alla gestione di un **Sistema Informatico**; o
 - ✓ qualsivoglia indisponibilità o impossibilità - parziale o totale - o serie - parziali o totali - indisponibilità o impossibilità correlate ad accedere, elaborare, usare o gestire un **Sistema Informatico**.

Fermi e invariati tutti gli altri termini e condizioni di **Polizza**.

L'Assicurato

Gli Assicuratori

Appendice Testo polizza Progettista Interno

SEZIONE A DE.INIZIONI VALIDE PER LA COPERTURA PRO1ETTISTA INTERNO secondo DM 3649-0 - -

Ai fini della presente appendice valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato	Le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli certificati e/o la struttura tecnica della stazione appaltante.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Affidatario	Il soggetto a cui sono affidati gli appalti di lavori pubblici.
Appalti pubblici di lavori	Gli appalti di cui all'ex D.Lgs. 50/2016 e al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
Azioni di terzi	Qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il committente o l'esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).
Certificato	Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'opera di cui alla relativa <i>SCHEDA TECNICA PROGETTISTA INTERNO</i> .
Certificato di collaudo provvisorio	Il documento di cui all'art. 102 del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice.
Certificato di regolare esecuzione	Il documento di cui all'art. 102, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice.
Codice	L'ex decreto legislativo, n. 50 del 2016 e il decreto legislativo 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni.
Committente	La stazione appaltante.
Contraente	Il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione.
Danno	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno materiale	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Direttore dei lavori	Il soggetto di cui art. 101 del Codice.
Errori ed omissioni	A titolo esemplificativo: l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Esecutore dei lavori	Il soggetto, al quale sono stati affidati i lavori.
Forza maggiore	Eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile.
Foranichigia	La parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico del Contraente.
Gravi difetti costruttivi	Quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa e attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente.
Indennizzo k Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Lavori	Le attività così come definite dal art. 3 del Codice.
Luogo di esecuzione delle opere	Il cantiere – area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella <i>SCHEDA TECNICA PROGETTISTA INTERNO</i> nel quale l'esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
Maggiore costo	I costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale.
Massimale	L'importo massimo dell'indennizzo a cui è tenuta la Società
Nuove spese di progettazione	Gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale della progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal Codice, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.
Opere	Le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella <i>SCHEDA TECNICA PROGETTISTA INTERNO</i> .

Opere preesistenti	Opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati.
Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata	Le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.
Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata	Le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come a esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile.
Perdita patrimoniale	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali.
Periodo di assicurazione	Il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa.
Polizza	Il presente contratto attestante le condizioni operative riferite all'emissione dei singoli certificati.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.
Progettista dei lavori	Il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalle norme, la società di professionisti o di ingegneria abilitati ai sensi delle vigenti norme incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.
Responsabile del procedimento	Il funzionario pubblico che, ai sensi del Codice, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento.
Scheda tecnica progettista interno	La scheda obbligatoria nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura.
Scoperto	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico del Contraente.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società	L'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
Somma assicurata o massimale	L'importo massimo della copertura assicurativa.
Stazione appaltante o committente	Gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'art. 3 del Codice, committenti dei lavori.

SEZIONE B
CONDIZIONI DI POLIZZA PER LA COPERTURA DEL PROGETTISTA INTERNO
secondo DM 3649-0-

NORME C/ E REIOLANO L'ASSICURAZIONE

ART. 3 OBIETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, per i maggiori costi derivanti dalle varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori, in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo, imputabili ad errori od omissioni del progettista che ne pregiudicano in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

ART. - ASSICURATO

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato assicurato il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

ART. 4 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'articolo *OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE*, sostenuti dalla stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella *SCHEDA TECNICA PROGETTISTA INTERNO*, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati al Contraente/assicurato durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'articolo *OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO*.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui il Contraente/assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

ART. 5 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Fermo il massimale indicato all'articolo *MASSIMALE DI ASSICURAZIONE*, i costi di cui all'articolo *OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE* sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

ART.) RISC/ I ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

ART. 7 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella *SCHEDA TECNICA PROGETTISTA INTERNO*;

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'articolo *OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO* primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella *SCHEDA TECNICA PROGETTISTA INTERNO* e siano notificati al Contraente/assicurato durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

ART. ' ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

ART. 2 MASSIMALE DI ASSICURAZIONE

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella *SCHEDA TECNICA PROGETTISTA INTERNO*.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata, salvo specifica pattuizione tra le parti.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

ART. 6 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'articolo *MASSIMALE DI ASSICURAZIONE* resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

ART. 30 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile al Contraente/assicurato.

ART. 33 1 ESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO—SPESE LE1ALI

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome del Contraente/assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti al Contraente/assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella *SCHEDA TECNICA PROGETTISTA INTERNO*, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e il Contraente/assicurato, in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dal Contraente/assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 3- DIC/ IARAZIONI

Il Contraente/assicurato dichiara che:

- a) l'assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella *SCHEDA TECNICA PROGETTISTA INTERNO* rientra nelle competenze professionali dell'assicurato;
- c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

ART. 34 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutte le Società, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile.)

ART. 35 PA1AMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE* lett. a).

Per il pagamento del premio si applicano le condizioni a cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE* della sezione *CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE*. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE* lett. b).

ART. 3) MODI. IC/ E DELL ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 37 OBBLI1 / I DEL CONTRAENTE9ASSICURATO

Il Contraente/assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, il Contraente/assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro dieci giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi delle norme vigenti in merito al manifestarsi di errori e omissioni del progetto esecutivo e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori sempre riconducibile a errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza.

ART. 3' DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Non si applica alla presente assicurazione.

ART. 32 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'articolo DURATA DELL'ASSICURAZIONE, il Contraente/assicurato può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

ART. 36 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. - 0 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto il Contraente/assicurato debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Intermediario al quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

ART. - 3 FORO COMPETENTE

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

ART. - - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. - 4 CALCOLO DEL PREMIO

Il premio per certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati alla sezione CALCOLO DEL PREMIO.

ART. - 5 NOTIFICAZIONE DI ACCETTAZIONE

Come previsto all'articolo OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO, per ogni progettazione il Contraente e/o l'assicurato dovranno notificare alla Società, anche per il tramite dell'Intermediario, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i dati richiesti nella SCHEDA TECNICA PROGETTISTA INTERNO.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nel presente contratto.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

ARTICOLO	1	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
ARTICOLO	5	RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
ARTICOLO	8	MASSIMALE DELL'ASSICURAZIONE
ARTICOLO	12	DICHIARAZIONI
ARTICOLO	23	CALCOLO DEL PREMIO

Data
: firma(

La Società : firma(

Il Contraente

SC/ EDA TECNICA PRO1ETTISTA INTERNO
secondo DM 3649-0-

Copertura assicurativa di responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione

La presente scheda tecnica riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa. La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni di assicurazione

3.	Contraente : Ente(		
	Codice fiscale9Partita IVA		
	Città	Via	C.A.P.
- .	Assicurato : progettista9i dipendente9i pubblico9i(		
	Codice fiscale		
4.	Stazione appaltante		
	Sede		
5.	Descrizione opera		
	Livello di progettazione		
	Data di accettazione dell'incarico e9o conferimento dell'incarico		
	Luogo di esecuzione	Data prevista inizio lavori	Data prevista fine lavori
	Costo complessivo previsto opera	Somma assicurata	
). .	Data inizio copertura assicurativa		
7.	Data cessazione copertura assicurativa		

Data

La Società : firma(
: firma(

Il Contraente

CAPITOLATO INFORTUNI

La presente polizza è stipulata tra il Contraente

ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
CORSO ITALIA 52 MILANO
P. IVA
N. CIG

e

Compagnia di Assicurazione

Nome
Via/Piazza
C.F / P. IVA
.....

Durata del contratto

dalle ore 24.00 del	31.12.2023
alle ore 24.00 del	31.12.2026

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di	31.12

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

per SOCIETÀ - e le coassicuratrici;

per ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione;

per CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - Il documento che prova l'assicurazione;

per CONTRAENTE - ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

per ASSICURATO - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

per PREMIO - La somma dovuta dal Contraente alla Società;

per RISCHIO - La probabilità che si verifichi il sinistro;

per INDENNITA' - La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

per INFORTUNIO - L'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente costatabili.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

Art. 2 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il Contraente non paga il premio entro 90 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga il Premio o la rata di Premio successiva entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del Premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, artt. 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 2 bis – Clausola risolutiva espressa ex art. 3 legge 136 del 13 agosto 20120

La società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto. Qualora la Società non assolva i suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Revisione del prezzo

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.

Art. 5 - Recesso

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare

l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 6 – Dichiarazioni inesatte

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 7 - Pagamento dell'indennizzo

Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione, mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia di recesso, mette a disposizione del contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Clausola Broker

Alla Società Aon S.p.A. in è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa, come pure ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente/Assicurato. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss.mm.ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

Art. 11 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede la stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 28/2010.

Art. 12 - Durata dell'assicurazione – Proroga - Disdetta

La presente Polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31/12/2023 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2026; a tale data la Polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'Assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di Premio verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dall'inizio della proroga. Tale impegno da parte della Società decade qualora sia esercitato il recesso in caso di sinistro di cui alla successiva clausola.

Ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto.

È comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente Assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale. L'Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che gli assicurati subiscono mentre, per ordine e per conto del Contraente, svolgono le funzioni previste dalla loro specifica carica dichiarata in polizza, compresi i viaggi di trasferimento e le missioni effettuati con l'impiego di normali mezzi di locomozione.

Pertanto, gli infortuni subiti dagli assicurati nell'esercizio delle loro attività professionali private e delle attività che non abbiano carattere professionale sono esclusi dall'assicurazione.

Si assicurano altresì Terzi in genere.

Sono compresi in garanzia anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il carbonchio, la malaria e le malattie tropicali;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida;
- gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche.

Art. 15 - Esclusioni

Salvo patto speciale non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti da:

- a) partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura;
- b) gli infortuni derivanti da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto all'Art. 16 - Rischio Guerra; da delitti dolosi compiuti o tentati all'Assicurato;

- c) gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- d) gli infortuni derivanti dall'abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- e) gli infortuni occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo in quest'ultimo caso che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- f) le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
- g) sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni sofferti in conseguenza di infezioni da COVID19;
- h) si riterrà che nessun (ri)assicuratore sia obbligato a garantire una copertura né tenuto a liquidare un sinistro o erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il fatto di garantire la copertura, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione dovesse esporre il (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Regno Unito o dell'Italia.

Art. 16 - Estensioni di garanzia

RISCHIO GUERRA

La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e non), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

MORTE PRESUNTA

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termine del contratto di assicurazione, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati nel contratto di assicurazione il capitale previsto per il caso di morte.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C.

Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, l'Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l'invalidità eventualmente subita e residua, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito e, quindi, senza che si possano da parte della Società invocare eventuali termini di prescrizione, che, al più, decorreranno da quel momento.

DANNI ESTETICI

In caso di infortunio non escluso dal presente contratto, con conseguenze di carattere estetico, che tuttavia comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà fino ad un massimo di € 15.000,00 le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

In caso d'infortunio risarcibile a termini di polizza, ancorché non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la società rimborsa agli assicurati per i quali tale garanzia è prevista, il costo delle cure mediche sostenute debitamente documentate, fino alla concorrenza del limite di indennizzo – per persona – indicato alla sezione Condizioni particolari di Assicurazione.

Per cure mediche s'intendono:

- spese ospedaliere o cliniche, rette di degenza;
- onorari a medici e a chirurghi;
- accertamenti diagnostici, medico-legali ed esami di laboratorio;
- spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all'Istituto di cura o ambulatorio;
- spese fisioterapeutiche in genere e spese farmaceutiche;
- spese per la prima protesi;
- spese sostenute per ticket;
- spese odontoiatriche e per protesi dentarie e/o per apparecchi odontoiatrici in genere;
- acquisto di lenti conseguenti a modifica visus in caso di infortunio con danno oculare.

Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente laddove tale garanzia viene prestata.

Art. 17 - Infortuni aeronautici

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti tranne che:

- da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da Aereoclub.

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e eventuali altre assicurazioni stipulate dall'assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare per ciascuna persona assicurata i capitali di € 1.500.000,00 per il caso di morte, € 1.500.000,00 per il caso di invalidità permanente totale e € 260,00 giornalieri per il caso di inabilità temporanea, e per aeromobile i capitali di € 5.200.000,00 per il caso morte, € 5.200.000,00 per il caso di invalidità permanente totale e di € 5.200,00 giornalieri per il caso di inabilità temporanea.

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni terrestri cumulative stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi suindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

Le limitazioni dei cumuli sopra indicati restano operanti anche nel caso di indicizzazione della polizza.

La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizze con durata inferiore ad un anno.

Art. 18 - Limiti territoriali e di risarcimento

L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia con moneta nazionale.

Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 20.000.000,00.

Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

Art. 19 - Limiti di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 85 anni.

Tuttavia, per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.

Art. 20 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

Il Contraente è esonerato dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate.

Art. 21 - Esonero denuncia generalità degli assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente.

Art. 22 - Altre assicurazioni

È data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.

Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.

Art. 23 - Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi

La denuncia dell'infortunio con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Società cui è assegnato il contratto di assicurazione nel termine di 30 giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente la Società sul decorso delle lesioni.

Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediatamente avviso telegrafico alla Società.

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

Art. 24 - Criteri di indennizzo

La Società corrisponderà l'indennità per le sole conseguenze dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quando stabilito dall'art. 26.

Art. 25 - Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi testamentari o legittimi. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi.

Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all'Assicurato, la somma per il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta obbligatoriamente in forza del

citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto dai primi due commi del presente articolo.

Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso alle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice Civile (vedi precedente art. 16 di polizza).

Art. 26 - Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.

Per gli Assicurati mancini, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita come segue:

- se l'ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la Società corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, fino ad un massimo di trenta giorni;
- se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.

Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.

Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 28.

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.

Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 45% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.

Art. 27 - Cumulo di indennità

L'indennità per rimborso spese mediche è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiederanno il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 28 - Controversie e collegio arbitrale

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, la vertenza viene deferita ad un Collegio Arbitrale che risiede presso la filiale di Milano del Broker al quale è assegnato il contratto di assicurazione. Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, una per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi, o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni impegnano le Parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.

Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

Art. 29 - Rinuncia rivalsa

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto spettante all'Assicuratore, che abbia pagato l'indennità, di surrogarsi (V. art. 1916 C.C.) nei diritti dell'Assicurato, che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili.

Art. 30 - Coassicurazione e delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società, resta inteso che in caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità

solidale in capo ad ogni coassicuratore. La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente Polizza, le Società coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto, la firma apposta dalla Società e rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Art. 31 - Rendicontazione sinistri

La Società, entro i 60 giorni successivi ad ogni annualità, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- Sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del Sinistro stesso;
- Sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

.....

.....

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

- art.: diritto di recesso delle Parti dopo ogni denuncia di sinistro;
- art.: deroga alla competenza territoriale;
- art.: limite di risarcimento in caso di infortunio aeronautico;
- art.: limite di risarcimento in caso di infortunio che colpisca più assicurati;
- art.: automatica cessazione dell'efficacia al raggiungimento del 85.mo anno di età dell'Assicurato;
- art.: denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi;
- art.: deferimento delle controversie al collegio arbitrale.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

.....

.

.....

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

ASSICURATI: Sono assicurati gli appartenenti alle seguenti categorie per i capitali e le garanzie di seguito indicati:

A) i Direttori, i dipendenti e i componenti (non dipendenti) degli Organi e/o Organismi Istituzionali della Agenzia, nonché gli altri soggetti (non dipendenti) autorizzati dalla stessa a vario titolo, alla guida e/o all'uso di veicoli (a motore e non) di proprietà o in uso a qualunque titolo all'Azienda stessa

Capitali pro-capite

€ 350.000,00 Morte

€ 350.000,00 Invalidità Permanente

€ 5.000,00 RSM

Garanzie

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisce in qualità di conducente di veicoli comprese le biciclette, per incidenti di circolazione, dal momento in cui sale al momento in cui scende dal veicolo; l'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti dall'Assicurato quando è a terra per tutte le esigenze previste dal servizio.

Ad integrazione di quanto stabilito dall'art.22, in caso di sinistro, il Contraente si impegna a trasmettere dichiarazione attestante

- data e luogo della missione;
- generalità del dipendente autorizzato alla missione;
- che il mezzo di trasporto coinvolto, si trovava in missione per conto e su autorizzazione del Contraente

B) i Direttori, i dipendenti e i componenti (non dipendenti) degli Organi e/o Organismi Istituzionali della Agenzia, nonché gli altri soggetti (non dipendenti) autorizzati dalla stessa a vario titolo alla guida e/o all'uso di veicoli privati (a motore e non) per ragioni di servizio.

Capitali pro-capite

€ 350.000,00 Morte

€ 350.000,00 Invalidità Permanente

€ 5.000,00 RSM

Garanzie

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisce in qualità di conducente di veicoli comprese le biciclette, per incidenti di circolazione, dal momento in cui sale al momento in cui scende dal veicolo; l'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti dall'Assicurato quando è a terra per tutte le esigenze previste dal servizio.

Ad integrazione di quanto stabilito dall'art.22, in caso di sinistro, il Contraente si impegna a trasmettere dichiarazione attestante

- data e luogo della missione;
- generalità del dipendente autorizzato alla missione;
- che il mezzo di trasporto coinvolto, si trovava in missione per conto e su autorizzazione del Contraente

CALCOLO DEL PREMIO

Il premio conteggiato in base ai costi finiti (inclusa l'imposta) sottoindicati, viene anticipato su base annua in via provvisoria nella misura di **Euro XXXX**. Tale importo è risultante dai seguenti elementi variabili dichiarati dal Contraente, ed è soggetto a regolazione premio come successivamente indicato.

CATEGORIA	PARAMETRO	NR PREVENTIVATO	PREMIO IMPONIBILE UNITARIO	PREMIO IMPONIBILE TOTALE
CAT. A) i Direttori, i dipendenti e i componenti (non dipendenti) degli Organi e/o Organismi Istituzionali della Agenzia, nonché gli altri soggetti (non dipendenti) autorizzati dalla stessa a vario titolo, alla guida e/o all'uso di veicoli (a motore e non) di proprietà o in uso a qualunque titolo all'Azienda stessa	VEICOLI	295		
CAT. B) i Direttori, i dipendenti e i componenti (non dipendenti) degli Organi e/o Organismi Istituzionali della Agenzia, nonché gli altri soggetti (non dipendenti) autorizzati dalla stessa a vario titolo alla guida e/o all'uso di veicoli privati (a motore e non) per ragioni di servizio	KM PERCORSI	169.500		
IMPOSTE				
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO				

Entro 120 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, affinché' la Società possa procedere alla regolazione del premio definitivo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società stessa i dati consuntivi relativi alle categorie assicurate.

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 90 giorni dalla relativa comunicazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore 90 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per gli infortuni accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETA'

.....

.....

CAPITOLATO PER L'ASSICURAZIONE

KASKO- DIPENDENTI IN MISSIONE

Lotto n.

La presente polizza è stipulata tra il Contraente

ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
CORSO ITALIA 52
20122 MILANO
P.IVA 09320520969
N. CIG

e

Compagnia di Assicurazione

Nome
Via/Piazza
C.F / P. IVA
.....

Durata del contratto

dalle ore 24.00 del	31.12.2023
alle ore 24.00 del	31.12.2026

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissato

Alle ore 24.00 di	31.12

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

per ASSICURAZIONE	il contratto di Assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza
per POLIZZA	il documento che prova l'Assicurazione
per ASSICURATO	la persona fisica o giuridica nel cui interesse é stipulato il contratto;
per CONTRAENTE	ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO; il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, in nome proprio e nell'interesse di chi lo stipula
per GARANZIA	il singolo rischio coperto dall'assicurazione;
per INDENNIZZO	la somma che la Società eroga all'Assicurato in caso di sinistro;
per ACCESSORIO	l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional;
per OPTIONAL	l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;
per POLIZZA	il documento che prova il contratto di assicurazione;
per PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società, comprese le imposte;
per PROPORZIONALE	il rapporto considerato tra capitale garantito e valore effettivo del bene assicurato;
per RISCHIO	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso;
per SINISTRO	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale é prestata la garanzia assicurativa;
per SOCIETÀ	L'Impresa di assicurazioni e le coassicuratrici.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli, intestati al P.R.A: ai dipendenti della Contraente, dai Componenti (non dipendenti) degli Organi del Contraente e dagli Amministratori od a loro familiari o conviventi ed utilizzati in occasioni di missioni o per adempimento di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso, ivi compreso il rischio in itinere, in conseguenza di:

- a) collisione con altri veicoli o motoveicolo, persone od animali;
- b) urto contro qualsiasi ostacolo;
- c) ribaltamento;
- d) uscita di strada.

L'assicurazione comprende anche i danni subiti dai pezzi di ricambio e dalle parti accessorie forniti dalla casa costrittrice, se stabilmente installati sul veicolo.

L'Assicurazione non è operante:

- per i veicoli di proprietà della Contraente;
- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente ovvero mancante dei requisiti previsti dalla legge;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- derivanti da uso improprio del veicolo o motoveicolo;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti;
- da mancato uso del veicolo o motoveicolo o dal suo deprezzamento.

Art. 2 - Garanzie aggiuntive

Le garanzie di polizza si intendono inoltre estese ai danni derivanti da:

- INCENDIO: intendendosi per tale i danni subiti dal mezzo assicurato a seguito di incendio, fulmine, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione;
- FURTO TOTALE O PARZIALE, rapina ed estorsione (consumati o tentati). Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo, dei suoi componenti, accessori, optional, o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso;
- ROTTURA CRISTALLI: la Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito della rottura dei medesimi, dovuta a qualsiasi causa;
- EVENTI SOCIOPOLITICI: intendendosi per tali i danni e/o la perdita del mezzo assicurato avvenuto a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- EVENTI NATURALI: intendendosi per tali i danni o la perdita del mezzo, avvenuta in occasione di trombe, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, valanghe, slavine, terremoti, caduta neve o ghiaccio;
- CADUTA DI AEROMOBILI O ALTRI CORPI CELESTI: la Società risarcirà i danni causati ai mezzi assicurati dalla caduta di aeromobili o corpi volanti, loro parti o cose trasportate, nonché da corpi celesti in genere;
- TRAINO PASSIVO: qualora il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e non risulti in condizione di ritornarvi autonomamente, la Società rimborserà purché documenti le spese per trainare e recuperare il veicolo.
- VEICOLO SOSTITUTIVO: In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, nel caso in cui il veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre 8 ore di manodopera (certificate dall'officina), la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi indicati all'art.28.

Art. 3 - Colpa grave

La Società risponde dei danni subiti dai mezzi assicurati a seguito dei rischi previsti dalla seguente polizza anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e/o conducente.

Art. 4 - Esclusioni

Si intendono esclusi dall'assicurazione i danni:

- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- causati dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Art. 5 – Sanction Clause

Si riterrà che nessun (ri)assicuratore sia obbligato a garantire una copertura né tenuto a liquidare un sinistro o erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il fatto di garantire la copertura, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione dovesse esporre il (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Regno Unito o dell'Italia.

Art. 5 - Delimitazioni

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 45.000,00 (che si deve intendere quale massimale assicurato a Primo Rischio Assoluto), per ogni mezzo assicurato fermo restando che l'importo del danno calcolato sulla base di quanto previsto all'art. 10 non potrà essere superiore in ogni caso al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro risultante da QUATTORUOTE.

Art. 6 - Validità dell'assicurazione

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei mezzi assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali mezzi. Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:

- che l'uso del mezzo al momento del sinistro era in nome e per conto del Contraente in quanto l'Assicurato era in missione o servizio per lo stesso;
- data e luogo della trasferta;
- generalità del dipendente, o altra persona prevista nell'art.1;
- dati individuali del mezzo sinistrato e di altri eventuali mezzi coinvolti.

Art. 7 - Estensione territoriale

Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per gli Stati dell'Unione Europea e per tutti i Paesi per i quali è prevista la Carta Verde.

Art. 8 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società entro 30 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta, anche tramite fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (P.E.C.); le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10 - Determinazione dell'ammontare dei danni

L'ammontare del danno è dato:

- in caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non potrà superare il valore del mezzo al momento del sinistro risultante da QUATTORUOTE.
- in caso di danno totale, la Società rimborsa la somma pari al valore del mezzo al momento del sinistro risultante da QUATTORUOTE, dedotto il valore di recupero.

Viene definito "danno totale", il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'60% del valore del mezzo al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico, nonché di eventuali accessori od optional.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

Art. 11 - Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - in caso di disaccordo - mediante un Collegio Arbitrale che risiede presso la filiale di Milano del Broker incaricato. I periti sono nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente ed in caso di disaccordo ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale di Milano.

I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e del Contraente in parti uguali.

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 90 giorni dalla trasmissione della denuncia (all'Autorità Competente limitatamente per eventi sociopolitici) con riserva della Società di ripetere dal Contraente alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A. le eventuali somme corrisposte. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte del Contraente, se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia e in euro.

Art. 12 - Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità

Art. 13 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza. Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono

soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

Art. 14 – Revisione del prezzo

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.

Art. 15 – Recesso

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 16 – Dichiarazioni inesatte

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 17 - Pagamento del premio - decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione – Regolazione premio

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, anche se il pagamento del primo Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 90 (novanta) giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga il Premio o la rata di Premio successiva entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del Premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Il Premio alla firma decorre dalle ore 24 del 31.12.2023 fino alle ore 24 del 31.12.2024.

Le rate successive hanno frazionamento annuale ogni 31/12 con decorrenza il 31.12.2024 fino alla naturale scadenza al 31.12.2026.

Il premio annuo lordo, comprensivo di imposte è pari a €

La polizza non è soggetta a regolazione premio.

Art. 18 - Durata dell'assicurazione

La presente Polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31/12/2023 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2026, a tale data la Polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'Assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di Premio verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dall'inizio della proroga. Tale impegno da parte della Società decade qualora sia esercitato il recesso in caso di sinistro di cui alla successiva clausola.

Ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto.

È comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente Assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

L'Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 19 – Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente Polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 28/2010 ss.mm. e ii..

Art. 20 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 21 - Diritto di surrogazione

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti degli assicurati e dei trasportati.

ART. 22 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

ART. 23 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la società può recedere dall'assicurazione, mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 120 giorni. In tal caso la società mette a disposizione del contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Anche l'assicurato/contraente può recedere dall'assicurazione, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

ART. 24 - Clausola broker

Alla Società Aon S.p.A. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa, come pure ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente/Assicurato. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss.mm.ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

ART. 25 - Coassicurazione e delega

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto, la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

ART. 26 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 27 - Rendicontazione sinistri

La Società si obbliga a fornire al Contraente, entro 60 giorni dal termine della scadenza di ogni anno, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato:

- Sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del Sinistro stesso;
- Sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

ART. 28 - Limiti di indennizzo e risarcimento – franchigie e scoperti

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto sino a concorrenza dell'importo sotto indicato.

Salvo quanto diversamente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia prevista nella presente sezione. In caso di unico evento, qualora fossero operanti più franchigie, sarà applicata la sola franchigia più elevata; qualora fossero operanti più scoperti, sarà applicato solo quello più elevato. Qualora lo scoperto sia concomitante con una franchigia, questa sarà considerata minimo assoluto.

GARANZIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA	SOMMA ASSICURATA PER VEICOLO/EVENTO E PER ANNO
Qualsiasi danno	Nessuno	Nessuna	€ 45.000,00
Cristalli	Nessuno	Nessuna	€1.500,00
Soccorso stradale	Nessuno	Nessuna	€ 1.500,00
Veicolo sostitutivo	Nessuno	Nessuna	€ 100 per giorno € 1.000,00 per evento

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Agli effetti dell'Art. 1341 del Codice Civile 2° comma, la Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli Artt.:

Art. "Determinazione dell'ammontare dei danni

Art. "Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Art. "Durata dell'assicurazione"

Art. "Foro competente"

Art. "Imposte e tasse"

Art. "Rinvio alle norme di legge

Art. "Recesso in caso di sinistro"

CAPITOLATO LIBRO MATRICOLA AUTO

La presente polizza è stipulata tra il Contraente

ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
CORSO ITALIA 52 MILANO
C.F./P.IVA 09320520969
N. CIG

e

Compagnia di Assicurazione

Nome
Via/Piazza
C.F / P. IVA
.....

Durata del contratto

dalle ore 24.00 del	31.12.2023
alle ore 24.00 del	31.12.2026

Con scadenze dei periodi di assicurazione

successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di	31.12

INDICE

DEFINIZIONI [DEF]	1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]	4
DECORRENZA DELL' ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI	4
<i>Art. 1</i> <i>Durata dell'Assicurazione – Proroga – Disdetta</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2</i> <i>Pagamento del Premio e delle appendici con incasso premio - decorrenza dell'Assicurazione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 3</i> <i>Clausola broker</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4</i> <i>Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione</i>	<i>6</i>
<i>Art. 5</i> <i>Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - variazione del rischio</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6</i> <i>Revisione del prezzo</i>	<i>6</i>
<i>Art. 7</i> <i>Recesso</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8</i> <i>Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9</i> <i>Recesso dal contratto in caso di sinistro</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10</i> <i>Foro competente</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11</i> <i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	<i>7</i>
<i>Art. 12</i> <i>Interpretazione della Polizza</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13</i> <i>Oneri fiscali</i>	<i>7</i>
<i>Art. 14</i> <i>Rinvio a specifiche condizioni e norme</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15</i> <i>Trattamento dei dati</i>	<i>8</i>
<i>Art. 16</i> <i>Coassicurazione e Delega</i>	<i>8</i>
<i>Art. 17</i> <i>Copertura a Libro Matricola</i>	<i>8</i>
<i>Art. 18</i> <i>Validità territoriale</i>	<i>9</i>
<i>Art. 19</i> <i>Sanzioni e restrizioni internazionali</i>	<i>9</i>
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	9
<i>Art. 20</i> <i>Obblighi della Contraente – Denuncia del sinistro</i>	<i>9</i>
<i>Art. 21</i> <i>Procedura per la valutazione del danno e delle perdite</i>	<i>10</i>
<i>Art. 22</i> <i>Determinazione dell'ammontare del Danno e dell'Indennizzo</i>	<i>10</i>
<i>Art. 23</i> <i>Riparazione – Reintegrazione in forma specifica</i>	<i>11</i>
<i>Art. 24</i> <i>Recupero delle cose rubate</i>	<i>11</i>
<i>Art. 25</i> <i>Gestione delle vertenze legali</i>	<i>11</i>
<i>Art. 26</i> <i>Clausola arbitrale</i>	<i>12</i>
<i>Art. 27</i> <i>Rinuncia all' azione di rivalsa</i>	<i>12</i>
<i>Art. 28</i> <i>Rendicontazione sinistri</i>	<i>12</i>
<i>Art. 29</i> <i>Attestazione dello stato di rischio</i>	<i>13</i>
<i>Art. 30</i> <i>Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)</i>	<i>13</i>
<i>Art. 31</i> <i>Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)</i>	<i>14</i>
<i>Art. 32</i> <i>Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)</i>	<i>14</i>
SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI [SEZ RCA]	14
OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE	14
MASSIMALI ASSICURATI	14
ESCLUSIONI	15
NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE DELLA SEZIONE I RCA– RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (GARANZIE SEMPRE OPERANTI)	16
<i>Art. 33</i> <i>Bonus Malus</i>	<i>16</i>
<i>Art. 34</i> <i>A) Tariffa Fissa</i>	<i>16</i>
<i>Art. 35</i> <i>Periodo di osservazione della sinistrosità</i>	<i>16</i>
<i>Art. 36</i> <i>Trasferimento della proprietà del veicolo</i>	<i>17</i>

Art. 37	Sostituzione e Duplicato della Documentazione Assicurativa	17
Art. 38	Cessazione della copertura per furto del veicolo.....	17
Art. 39	Cessazione della copertura per vendita, distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo	17
Art. 40	Operazioni di Carico e Scarico	17
Art. 41	Veicoli speciali per portatori di handicap	18
Art. 42	Danni da inquinamento.....	18
Art. 43	Responsabilità Civile dei Trasportati	18
Art. 44	Ricorso terzi da incendio	19
SEZIONI A.R.D. – OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE		20
CONDIZIONI PARTICOLARI		20
Art. 45	valore assicurato, suo adeguamento e calcolo del premio	20
SEZIONE II – INCENDIO, FURTO E RAPINA		20
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....		20
ESCLUSIONI		21
SEZIONE III – GARANZIE INTEGRATIVE		21
Art. 46	Cristalli.....	21
Art. 47	Perdita delle Chiavi.....	21
Art. 48	Rimborso spese di immatricolazione e passaggio di proprietà	21
Art. 49	Trasporto in ambulanza	22
Art. 50	Spese di noleggio di un veicolo.....	22
Art. 51	Eventi socio politici	22
Art. 52	Eventi naturali.....	22
Art. 53	Danni alla tappezzeria in caso di soccorso a vittime della strada.....	23
Art. 54	Danni successivi al furto e alla rapina.....	23
Art. 55	Danni da scasso	23
Art. 56	Dissequestro del veicolo	23
Art. 57	Furto documenti assicurativi	23
Art. 58	Assistenza ritiro patente.....	24
Art. 59	Spese parcheggio e/o custodia.....	24
Art. 60	Rimpatrio veicolo.....	24
Art. 61	Traino, recupero e trasporto del veicolo.....	24
Art. 62	Garanzia documentazione assicurativa r.c.a. e tassa automobilistica	24
Art. 63	Dispositivi di sicurezza	25
Art. 64	Impianto antifurto e/o di localizzazione satellitare	25
Art. 65	Bagaglio	25
Art. 66	Guasti arrecati dalle autorità	25
Art. 63	Veicolo sostitutivo	25
SEZIONE IV – MULTIRISCHI [SEZ KSK].....		26
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....		26
ESCLUSIONI		26
DETRAZIONI		27
LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]		28

DEFINIZIONI [DEF]

Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	Il contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società/Assicuratori	La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio.
Broker	L'Impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Proprietario	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Conducente	La persona alla guida del veicolo.
Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Società
Legge	Il D.Lgs 209/2005, laddove il termine "Legge" ne faccia esplicito riferimento
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
Danno totale	Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno parziale	Il danno in conseguenza del quale le spese di riparazione del veicolo siano pari od inferiori all'80% del valore del mezzo al momento del sinistro
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Valore commerciale	Valore del veicolo desunto da Quattroruote o in mancanza il valore del mercato, compreso il valore delle parti accessorie e/o optional. Possono essere indicati altre rivista specializzata o rivenditori autorizzati.
Circolazione	Il moto di un veicolo su strada ed area pubblica, nonché aree private equiparate ; è compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso.
Indennizzo/Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Limite di Indennizzo/Risarcimento	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
A.R.D.	Auto Rischi Diversi, cioè l'assicurazione di rischi diversi dalla Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)
Cose/enti:	Beni oggetto di copertura assicurativa. Essi sono detti anche enti assicurati.
Cristalli	Tutte le parti delimitanti l'abitacolo del veicolo, ovvero il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore, i scendenti e i fissi delle fiancate laterali e l'eventuale tetto panoramico. Sono quindi esclusi i fanali e gli specchietti retrovisori.
Classe di merito di conversione universale:	È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006 e ss.mm.ii
Classe di merito della Società:	È la classe di merito assegnata al veicolo dalla società assicuratrice che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006 e ss.mm.ii
Attestato di rischio:	Attestazione dello stato del rischio: certificato rilasciato dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.
Accessori:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional
Documentazione Assicurativa	Il certificato di assicurazione e l'allegata carta verde, se compreso, il contrassegno
Optional:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
Codice:	Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni

Bonus/Malus:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel “Periodo di Osservazione” con regole evolutive fissate dalla Società e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito, ferme le disposizioni del Regolamento Ivass n.4/2006 ss.mm.ii. e relativi allegati.
Tariffa:	La Tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione della presente Assicurazione
Tariffa a franchigia:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede l’applicazione di una franchigia fissa per sinistro, il cui ammontare è indicato nel contratto. Detto importo deve essere rimborsato dal Contraente alla Società dopo la liquidazione del danno
Degrado:	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo
Tariffa Fissa:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede una variazione di premio predefinita in funzione dell’accadere o meno di sinistri nel “Periodo di Osservazione”
Tariffa a franchigia:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede l’applicazione di una franchigia fissa (il cui ammontare è indicato nel contratto) per sinistro, il cui importo deve essere rimborsato dal Contraente alla Società dopo la liquidazione del danno.
Audio-fono-visivi:	L’installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
Periodo di assicurazione:	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale
Periodo di osservazione:	Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto
Impresa Gestionaria	L’Impresa di Assicurazione tenuta alla gestione de danno ai sensi della Convenzione CID – CTT
Impresa Debitrice	L’impresa di Assicurazione che , assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dalla Gestionaria
CID	Convenzione Indennizzo Diretto
CTT	Convenzione Terzi Trasportati

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206 e ss.mm.ii., Codice del Consumo.

Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private relativamente all'obbligo di durata annuale del contratto, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

La presente Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2023 cesserà automaticamente il giorno 31/12/2026 senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo 31/12/2023 - 31/12/2024 e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.

E' facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga. I limiti d'indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga.

Ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all'art. 170/bis – (Durata del contratto) relative all'ulteriore periodo di operatività dell'Assicurazione successivo alla scadenza del contratto - del D.lgs 209/2005; la Società s'impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il presente contratto assicurativo per un massimo di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all'effetto della nuova polizza. Detta condizione si applica anche alle Sezioni ARD, fermo restando che, in occasione della gara afferente l'aggiudicazione della nuova assicurazione od in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto od il contratto rinnovato ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 36/2023, avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i quindici giorni di cui sopra.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2023.

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 90 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 3 CLAUSOLA BROKER

Alla Società Aon S.p.A. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa, come pure ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente/Assicurato. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss.mm.ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Art. 4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta con lettera raccomandata, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker. le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva..

Art. 6 REVISIONE DEL PREZZO

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.

Art. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

Art. 10 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii.. Per le controversie riguardanti l'esecuzione dell'assicurazione è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il contraente, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 28/2010 ss.mm.ii..

Art. 11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010. La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. ii.

In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.

Art. 12 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 13 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 14 RINVIO A SPECIFICHE CONDIZIONI E NORME

L'assicurazione si intende regolata oltre che dalle norme della stessa anche dalle condizioni generali e particolari delle assicurazioni di Responsabilità Civile Autoveicoli e Auto Rischi Diversi depositate dalla Società all'IVASS e, laddove esistenti, delle relative tariffe vigenti all'atto della stipula della presente assicurazione.

Si precisa che tali clausole si intendono applicabili ad integrazione e non in disaccordo con le norme del presente capitolato.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 16 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Art. 17 COPERTURA A LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. alla Contraente o per i quali la stessa, pur non essendo intestataria al P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali della Contraente.

In caso di sostituzione di veicolo verrà riconosciuta, al veicolo subentrante, la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione della Documentazione Assicurativa.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data e ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o, comunque, dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società della Documentazione Assicurativa.

Qualora la Contraente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società riconosce comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l'eventuale maggior premio non percepito.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla Società, per ogni periodo d'assicurazione, entro 120 (centoventi) giorni dal termine del periodo stesso.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dalla Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Art. 18 VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per gli Stati dell'Unione Europea e per tutti i Paesi per i quali è prevista la Carta Verde.

Art. 19 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 20 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro la Contraente deve darne avviso alla Società, a deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuta a conoscenza indicando la data, il luogo in cui si è verificato e la descrizione dell'evento.

In caso di apertura da parte della compagnia della controparte - quale Impresa Gestionaria - del flusso di informazione di responsabilità verso la Società - quale Impresa Debitrice -, la Società si obbliga ad inviare lettera di informativa al Contraente, il quale, a tutela dei propri diritti, è tenuto a dare tempestivo riscontro alla Società per il rispetto dei termini di 30 gg, superati i quali si applica il disposto della responsabilità accettata per silenzio – assenso.

La Contraente s'impegna, non appena ne sia venuta in possesso, a trasmettere alla Società:

- in caso di sinistro R.C.A. gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni e/o documenti, così come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti il sinistro;

- in caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D l'indicazione delle conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

La Società si riserva di far eseguire la perizia dell'autoveicolo danneggiato. La perizia eseguita da incaricato della Società entro cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro e solo trascorso tale periodo, è data facoltà all'Assicurato di provvedere direttamente alle riparazioni dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R e/o telex, fermo restando gli obblighi di cui all'articolo "*riparazioni – reintegrazioni in forma specifica*". E' data inoltre facoltà all'Assicurato di far eseguire immediatamente le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina più vicina: l'Assicurato ha però l'obbligo di conservare le tracce ed i resti del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Società.

L'Assicurato sotto pena di decadenza dal diritto di indennizzo, non può giungere ad accordi diretti col Terzo responsabile, né ottenere da questi indennizzo anche parziale senza il consenso della Società.

Laddove applicabile la norma, la denuncia di sinistro deve essere fatta sull'apposito modulo, secondo la disposizione dell'IVASS.

Art. 21 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

In caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D l'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito. I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Le spese dell'eventuale terzo perito saranno ripartite a metà.

Art. 22 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO E DELL'INDENNIZZO

In caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D, l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale del mezzo, o delle sue parti, al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tenere conto delle spese di ricovero e dei danni di mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi ed il valore del mezzo prima del sinistro.

Per valore commerciale s'intende il valore riportato nella quotazione Quattroruote dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento gli optional. In caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, come valore commerciale si intenderà quello della quotazione di mercato.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico, e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Sono comunque escluse dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni e/o ripristini.

Sono compresi gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli, sempre che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.

In caso di perdita totale del veicolo o di danno parziale avvenuti entro 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione la determinazione dell'ammontare del danno viene effettuata senza tenere conto del degrado d'uso qualora la somma assicurata, compresa l'I.V.A., sia pari al prezzo di acquisto del veicolo risultante dalla relativa fattura.

In caso di perdita totale del veicolo avvenuta oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione, la Società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale, come sopra definito, del veicolo al momento del sinistro.

In caso di danno parziale del veicolo avvenuta oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione, la Società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale, come sopra definito, del veicolo al momento del sinistro, e verrà applicato il degrado d'uso sulle parti usurabili.

Sia in caso di danno totale che parziale la Società corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo con deduzione, sul danno risarcibile, dell'eventuale scoperto indicato in polizza.

Art. 23 RIPARAZIONE – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

In caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D, salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Art. 24 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

In caso di sinistro riconducibile alla Sezione II Incendio e Furto, se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha indennizzato il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose medesime.

Qualora si abbia il recupero prima dell'indennizzo del danno la Società risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto.

L'Assicurato all'atto in cui riceve dalla Società l'indennizzo del danno, si impegna a conferire alla Società mandato irrevocabile a vendere il veicolo assicurato qualora lo stesso venga ritrovato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita e comunque mettendo l'importo predetto a disposizione della stessa.

Art. 25 GESTIONE DELLE VERTENZE LEGALI

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi della Contraente e/o dell'Assicurato, assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, Legali o Tecnici.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società, presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'Articolo 1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

Art. 26 CLAUSOLA ARBITRALE

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

Art. 27 RINUNCIA ALL' AZIONE DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto al seguente articolo ESCLUSIONI, la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti:

- a) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo e/o appartenente al nucleo familiare) e del conducente del veicolo
 - ✓ per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
 - ✓ se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - ✓ se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo;
 - ✓ per danni cagionati a terzi commessi da figli minori di dipendenti o amministratori dell'Ente o soggetti appartenenti al nucleo familiare;
- b) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo e/o appartenente al nucleo familiare):
 - ✓ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii.;
 - ✓ nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l'abilitazione alla guida, a patto che il Contraente (proprietario o locatario del veicolo) non sia a conoscenza di questa circostanza;
 - ✓ se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D.lgs 285/1992 ss.mm.ii.;

e in qualunque altro caso gli compete, salvo i casi in cui il Contraente (e/o il proprietario e/o locatario del veicolo e/o appartenente al nucleo familiare) fosse a conoscenza prima del sinistro, delle cause determinanti il diritto all'azione di rivalsa.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

Art. 28 RENDICONTAZIONE SINISTRI

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31/12 di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Senza Seguito.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei mezzi danneggiati e relativa targa di immatricolazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti permangono anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 29 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In base al nuovo regolamento IVASS n.9/2015 non è più previsto l'invio cartaceo al Contraente dell'attestato di rischio, come indicato ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo n. 209/2005. Pertanto, ai fini dell'aggiudicazione della presente Assicurazione, le compagnie assicurative acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso all'apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS. Le informazioni relative ai mezzi assicurati per accedere alla banca dati sono quelli rilevabili dall'elenco pubblicato o fornito dal Contraente in esecuzione della procedura di gara o affidamento diretto di cui alla presente polizza.

Art. 30 PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL CODICE)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a Sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del

Sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 31 PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL CODICE)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla società del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando un apposito modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 32 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL CODICE)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI [SEZ RCA]

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private equiparate.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

MASSIMALI ASSICURATI

Nel rispetto del nuovo art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private, i massimali per i danni a persone e per i danni a cose sono quelli convenuti in polizza.

Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

I massimali prescelti, per sinistro ed indipendentemente dal numero delle vittime, adeguati alla nuova normativa sono i seguenti per ogni singolo veicolo:

- Per ogni autoveicolo, motoveicolo, macchina agricola/operatrice e rimorchio: Euro 25.000.000 per sinistro suddiviso in Euro 20.000.000,00 per sinistro per danni a persone ed Euro 5.000.000,00 per sinistro per danni a cose ed animali.
- Per ogni veicolo speciale, ambulanza, autobus, autocarro ed altri veicoli non precedentemente menzionati: Euro 30.000.000,00 per sinistro suddiviso in Euro 25.000.000,00 per sinistro per danni a persone ed Euro 5.000.000,00 per sinistro per danni a cose ed animali.

ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto all'art. "Rinuncia alla rivalsa", l'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; l'assicurazione conserva invece pienamente la propria validità:
 - a) se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'Assicurato, o se la stessa non è stata rinnovata, a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza;
 - b) se il Conducente alla guida dei veicoli, per i quali è richiesta la patente di servizio e utilizzati per le prove, sia iscritto al corso organizzato da soggetti pubblici o privati regolarmente autorizzati, propedeutico al sostenimento dell'esame per l'ottenimento della patente speciale, così come risulta dagli atti della Contraente e dalla dichiarazione in tal senso sottoscritta dal Comandante della Polizia Municipale dell'Ente in cui il cui conducente presta servizio, La Società rinuncia altresì a rivalersi durante l'esame. A parziale deroga delle Condizioni Generali di Polizza si conviene la piena validità della copertura assicurativa per i soggetti che hanno superato positivamente l'esame abilitativo per il conseguimento della patente di servizio rilasciata ai sensi dell'art.139 C.d.S., ma che non hanno ancora ricevuto il documento.
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli Articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Articolo 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA SEZIONE I RCA-RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (GARANZIE SEMPRE OPERANTI)

La Presente Assicurazione è stipulata in base alle seguenti formule tariffarie. Viene riportato lo stato dei Sinistri registrato nel periodo di osservazione relativo all'annualità assicurativa in essere sulla base delle formule tariffarie applicate ai veicoli assicurati; in sede di aggiudicazione verranno comunicate le classi di assegnazione per il nuovo periodo assicurativo.

Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale ove ha sede il Contraente.

L'Assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato nonché per i danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

In ogni caso resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle norme e dalla legge l'azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957," e di altre disposizioni e normative operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

APPENDICI DI VINCOLO: nel caso in cui il veicolo assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili, su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo verrà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.

Art. 33 BONUS MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", valevole per autovetture, ciclomotori, quadricicli, motocicli e motocarrozze, veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 34 A) TARIFFA FISSA

Qualora il contratto venga stipulato con tariffa a premio fisso, lo stesso deve intendersi valevole per autobus, macchine operatrici e carrelli di cui all'art. 58 del Codice della Strada, macchine agricole, natanti.

Si intendono applicate le disposizioni che risultano nel Regolamento Ivass n.4/2006 e ss. mm. ii e relativi allegati.

B) RISCHIO STATICO RIMORCHI, SEMIRIMORCHI, MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI TRAINATI

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, purché identificato con targa propria o numero di telaio, nonché per i danni derivanti da manovre a mano, da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di R. C. del veicolo trainante.

Art. 35 PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui ai precedenti Articoli sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 36 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante non comporta la cessione del contratto di assicurazione.

Art. 37 SOSTITUZIONE E DUPLICATO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

Qualora si debba procedere alla sostituzione della Documentazione Assicurativa, la Società provvederà in merito con impegno della Contraente alla restituzione di quelli sostituiti.

Qualora si debba procedere al rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dalla Legge e successive modificazioni

Art. 38 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO DEL VEICOLO

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice, in caso di furto totale del veicolo/natante, il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal "Fondo di garanzia per le vittime della strada", ai sensi dell'art. 283 del Codice. Il Contraente/Assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità.

Art. 39 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita, distruzione, demolizione od esportazione definitiva, definitiva cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo la Documentazione Assicurativa e la Carta Verde.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore per la demolizione; ed in caso di vendita il certificato attestante la consegna del veicolo ad uno degli enti designati dalle norme in vigore o ad un terzo attestante la vendita.

Art. 40 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità della Contraente per danni involontariamente cagionati a Terzi dall'esecuzione delle operazioni di scarico da carico da terra sul veicolo e viceversa, ancorché eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna purché detti mezzi o dispositivi meccanici siano stabilmente fissati sul veicolo e previsti in sede di immatricolazione del medesimo e/o successiva modifica riportata nel libretto di circolazione.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle suddette operazioni non sono considerate Terzi.

Art. 41 VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

Art. 42 DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di Inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento) sia in caso di circolazione sia in caso di sosta.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per R.C.A. prestata dalla Società;
- per i danni alle cose di Terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i Terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali, dal Codice, nei confronti dell'Assicurato, ovvero per le Persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio.

Art. 43 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società garantisce l'Assicurato e il Conducente per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per la Responsabilità Civile derivante ai Trasportati, per danni cagionati a Terzi non trasportati sul veicolo identificato in occasione di circolazione dello stesso.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C.A. prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia R.C.A. prestata dalla Società;
- per i danni cagionati a cose di Terzi che l'Assicurato od i Trasportati abbiano in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- se i Terzi danneggiati non rientrano tra quelli considerati tali, dal Codice, nei riguardi dei beneficiari della garanzia.

Art. 44 RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione o scoppio del veicolo assicurato, anche non in circolazione ai sensi del Codice, risponde dei danni materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 45 VALORE ASSICURATO, SUO ADEGUAMENTO E CALCOLO DEL PREMIO

Premesso che il valore da assicurare del veicolo dovrà essere indicato dall'Assicurato e che l'aggiornamento dello stesso è sempre a suo carico, la Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore dei veicoli assicurati al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo, che verrà determinato annualmente sulla base dei tassi indicati nella Scheda Offerta Economica.

Per valore commerciale s'intende il valore riportato nella quotazione Quattroruote maggiorato del valore degli optional successivamente installati sul veicolo; per quest'ultimi si applicherà lo stesso degrado percentuale di cui è soggetto il veicolo.

SEZIONE II – INCENDIO, FURTO E RAPINA

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) INCENDIO

La Società assicura i danni materiali arrecati da incendio al veicolo assicurato, compresi, lo scoppio del motore e dell'azione diretta del fulmine anche se non seguiti da incendio.

La Società risponde anche dei danni che lo scoppio di qualsivoglia elemento e/o sostanza destinata all'alimentazione ed al funzionamento del veicolo, può occasionare al veicolo stesso anche quando non vi sia sviluppo d'incendio.

b) FURTO E RAPINA

La Società assicura il veicolo completo di accessori, di optional e di tutto quanto, normale dotazione, fornito dalla casa costruttrice, contro i danni del furto totale, parziale e della rapina, ovunque si trovino tanto al coperto che allo scoperto, fermo od in circolazione.

Sono parificati ai danni di furto e rapina i guasti cagionati al veicolo nella esecuzione del furto o della rapina, consumato o tentato, nonché di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo stesso, fermo restando l'esclusione di qualsiasi altro reato contro la proprietà.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione sempre che l'Assicurato/Contraente abbia prodotto la documentazione richiesta dalla Società e prevista per Legge.

L'Assicurato è comunque legittimato, in caso di furto totale, ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno di restituire quanto pagato dalla Società, maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia;
- da dolo dell'Assicurato;
- da bruciature causate da contatti di apparecchi elettrici, fiammiferi, sigari od altro ed in genere quelli derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio;
- i danni manifestatisi negli impianti elettrici per effetto dei fenomeni elettrici comunque occasionati; ove però si verificasse incendio che si estendesse oltre gli impianti elettrici, la Società risarcirà il danno risentito dalle altre parti del veicolo ed anche da quella degli impianti elettrici che dall'incendio venisse colpita.

SEZIONE III – GARANZIE INTEGRATIVE

Art. 46 CRISTALLI

La garanzia copre i danni subiti dai cristalli del veicolo conseguenti a causa accidentale o a fatto di Terzi. Rigature, screpolature, segnature e simili sono escluse dalla presente assicurazione, così come i danni provocati alle altre parti del veicolo della rottura dei cristalli.

Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di rottura.

Questa garanzia opera esclusivamente, nei limiti per essa specificati, per gli eventi che non siano oggetto delle altre assicurazioni.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari quello riportato nella a Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 47 PERDITA DELLE CHIAVI

La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di bloccaggio / sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione di serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 48 RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE E PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione e/o quelle relative al passaggio di proprietà ad altro veicolo sostenute al momento dell'acquisto del nuovo veicolo.

Art. 49 TRASPORTO IN AMBULANZA

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o dei Trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti – Franchigie.

Art. 50 SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza e/o per sequestro conseguente ad incidente stradale, la Società rimborserà all'Assicurato, a titolo di indennità, le spese documentate sostenute per il noleggio di un veicolo di caratteristiche simili, esclusi carburanti e lubrificanti.

La garanzia è operante anche in caso di sequestro del veicolo; in questo caso l'Assicurato è tenuto ad allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità ed a precisare il luogo dove si trova sequestrato il veicolo stesso.

La Società rimborserà tali spese, per ogni singolo sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie per il tempo tecnico necessario alle riparazioni, qualora effettuabili, del veicolo e comunque per un periodo massimo non superiore a 30 (trenta) giorni.

Art. 51 EVENTI SOCIO POLITICI

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio.

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fare denuncia alle Autorità, inoltrando alla Società copia di tale denuncia vistata dall'Autorità stessa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto e dei limiti indicati nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 52 EVENTI NATURALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da:

- eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, tempeste di vento, trombe d'aria, grandine, cicloni, tifoni, e cose da loro trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da:

- eruzioni vulcaniche, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime;
- terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto cause endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale dei fabbricati, od impianti fissi all'aperto, provocati da terremoto;
- frane, smottamenti del terreno, crollo di edifici e strutture atte alla viabilità, sprofondamento di strade, caduta di neve o di ghiaccio, valanghe, slavine, esplosioni naturali, caduta di oggetti, caduta di aerei o missili, parti di essi e oggetti trasportati;

- inondazioni, alluvione, esondazione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto; la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali, sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto e dei limiti indicati nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 53 DANNI ALLA TAPPEZZERIA IN CASO DI SOCCORSO A VITTIME DELLA STRADA

La Società assicura il rimborso, delle spese sostenute dall'Assicurato per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza del trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo del fatto al Pronto Soccorso, anche nel caso che si tratti di animali.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 54 DANNI SUCCESSIVI AL FURTO E ALLA RAPINA

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto della circolazione successiva al furto od alla rapina.

Il capitale assicurato è pari a quello in corso per la garanzia "Furto e Rapina".

La garanzia non opera per i danni subiti dalle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.

Art. 55 DANNI DA SCASSO

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni da effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto.

Ad integrazione di quanto previsto dalle Norme che regolano la Gestione dei Sinistri si precisa che, unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Art. 56 DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziarie e stragiudiziarie per lo svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo od a regolare sequestro da parte dell'Autorità Competente a seguito di un sinistro.

Art. 57 FURTO DOCUMENTI ASSICURATIVI

La Società in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di polizza, indennizza i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita dei documenti assicurativi e dei benefici dell'assicurazione di responsabilità civile, corrispondendo l'importo pari al rateo di premio netto della garanzia di responsabilità civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.

La liquidazione del danno verrà effettuata contemporaneamente al pagamento dell'indennizzo per il furto del veicolo.

Art. 58 ASSISTENZA RITIRO PATENTE

La Società rimborsa le spese giudiziali e stragiudiziali relative alle procedure per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione della patente di abilitazione alla guida, se conseguente ad incidente di circolazione che abbia comportato lesioni gravi o gravissime a terze persone. La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 59 SPESE PARCHEGGIO E/O CUSTODIA

La Società dietro presentazione della relativa documentazione rimborsa le spese sostenute per parcheggio e/o custodia, a seguito di furto totale o rapina, disposti dalle Autorità fino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 60 RIMPATRIO VEICOLO

Sono comprese in garanzia le spese di rimpatrio del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale, incendio o furto.

La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Art. 61 TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO DEL VEICOLO

Qualora il veicolo non possa più procedere o non sia in grado di rientrare autonomamente, a seguito di qualsiasi guasto meccanico, elettrico e/o di un evento garantito in polizza, la Società tramite apposita Centrale Operativa procurerà direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso (al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice), tenendo la Società a proprio carico il relativo costo sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Qualora il veicolo immobilizzato abbia al traino roulotte o rimorchio, la Centrale Operativa provvederà al trasporto degli stessi fino all'officina ove è stato trasportato il veicolo trainante. La società terrà a proprio carico il relativo costo nell'ambito del massimale indicato, mentre le spese di custodia della roulotte o del rimorchio sono a carico dell'assicurato. Le eventuali eccedenze restano a carico dell'assicurato. Sono a carico dell'assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente, il guasto o l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

Art. 62 GARANZIA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA R.C.A. E TASSA AUTOMOBILISTICA

La Società, qualora l'assicurato perda la disponibilità del veicolo per incendio, furto o rapina totali, o per distruzione a seguito di sinistro, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità Civile contratta con l'Impresa relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

Art. 63 DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- air bags;
- pretensionatori di cinture di sicurezza;
- dispositivi antincendio;

del veicolo assicurato. La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

Art. 64 IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- impianto antifurto;
- impianto di localizzazione satellitare;

del veicolo assicurato. La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti – Franchigie.

Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

Art. 65 BAGAGLIO

La Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, eventi sociopolitici, atmosferici o danno da circolazione stradale.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'Assicurato e dei suoi dipendenti per i quali sia stato autorizzato il trasporto.

Per bagaglio si intendono oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, escluso denaro, preziosi e titoli.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti – Franchigie.

Art. 66 GUASTI ARRECATI DALLE AUTORITÀ

La garanzia copre anche i danni arrecati dalle autorità e/o dall'Assicurato e/o da altri allo scopo di evitare e/o ridurre un sinistro indennizzabile a termini di polizza e/o in conseguenza di operazioni di soccorso, salvataggio, rimozione o altro motivo a seguito di evento previsto dalla presente polizza.

ART. 63 VEICOLO SOSTITUTIVO

La Società Assicuratrice rimborsa, con il limite di € 250,00 (duecentocinquanta) per sinistro, le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1 – Oggetto dell'assicurazione.

Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.

SEZIONE IV – MULTIRISCHI [SEZ KSK]

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, per i veicoli per i quali è operante la presente garanzia, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti conseguenti a:

- collisione con altri veicoli;
- urto contro ostacoli di qualsiasi genere;
- ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione.

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del veicolo.

ESCLUSIONI

Non sono comunque indennizzabili i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- conseguenti a furto e rapina (consumati o tentati) del veicolo o ad incendio, esplosione e scoppio dello stesso, se non determinati da un rischio coperto dalla polizza;
- alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- i danni da vizio proprio del veicolo e da svalutazione dello stesso a seguito del sinistro;
- i danni derivanti da mancata utilizzazione del veicolo;
- le spese di trasporto, rimorchio o simili rese necessarie in seguito ad incidenti;
- i danni alle cose non pertinenti al veicolo che sul medesimo si trovino per qualsiasi motivo;
- i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive e di apparecchi per l'accelerazione di Particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di Particelle atomiche;
- se il guidatore non sia munito di prescritta patente di abilitazione;
- se il veicolo non circoli nelle condizioni risultanti dalla carta di circolazione e con il numero di persone corrispondenti al numero dei posti in essa indicato;
- quando il veicolo venga usato per la partecipazione a corse, gare e relative prove, anche se non ufficiali.

DETRAZIONI

Per ogni sinistro la Società effettuerà il pagamento dell'indennizzo previa detrazione di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Limiti – Scoperti - Franchigie [LSF]

	Scoperti sinistro	per	Franchigie sinistro	per	Limiti d'indennizzo
Sezione I – RCA					
Ricorso terzi da incendio			Nessuna		Euro 3.000.000,00
Sezione ARD					
Sezione II – Incendio Furto Rapina			Nessuna		
Sezione III – Garanzie Aggiuntive					
Cristalli	Nessuno		Nessuna		Euro 1.500 per sinistro
Perdita chiavi	Nessuno		Nessuna		Euro 500 per sinistro
Trasporto in ambulanza	Nessuno		Nessuna		Euro 500 per sinistro
Spese di Noleggio di un veicolo	Nessuno		Nessuna		Euro 100 max 30 gg
Eventi sociopolitici	10% min. Euro 250		Nessuna		
Eventi naturali	10% min. Euro 250		Nessuna		
Danni alla tappezzeria in caso di soccorso alle vittime della strada	Nessuno		Nessuna		Euro 500 per sinistro
Traino, recupero e trasporto	Nessuno		Nessuna		Euro 500 per sinistro
Assistenza ritiro patente	Nessuno		Nessuna		Euro 300 per sinistro
Spese di Parcheggio e/o custodia veicolo	Nessuno		Nessuna		Euro 500 per sinistro
Rimpatrio veicolo	Nessuno		Nessuna		Euro 300 per sinistro
Dispositivi di sicurezza	Nessuno		Nessuna		Euro 1.000,00= per sinistro

Impianto antifurto e/o di localizzazione satellitare	Nessuno	Nessuna	Euro 1.000,00= per sinistro
Bagaglio	Nessuno	Nessuna	Euro 500,00= per evento e per anno assicurativo relativamente a ciascun veicolo assicurato, fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di Euro 5.000,00.
Veicolo sostitutivo	Nessuno	Nessuna	Euro 250,00= per sinistro
Sezione IV - Multirischi			
		250	

La presente polizza è stipulata tra

ATS Pavia
Via Indipendenza 3 – 27100 Pavia
P.IVA 02613260187

e

La Società/Impresa Assicuratrice
.....

INDICE

DEFINIZIONI [DEF].....	1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA].....	3
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI.....	3
Art. 1 <i>Durata . ell'Assi3urazione 1 droroca –Dis. etta.....</i>	3
Art. 2 <i>dacaP ento . el preP io e . e3orrenza . ell'Assi3urazione.....</i>	3
Art. 3 <i>dacaP enti per -ariazioni 3on in3asso . i dreP io.....</i>	4
Art. 4 <i>2estione . ella dolizza.....</i>	5
Art. 5 <i>mørP a . elle 3oP uni3azioni e P o. i'i3ve . ell'Assi3urazione.....</i>	5
Art. 6 <i>Di3viarazioni relati- e alle 3ir3ostanze . el Ris3vio 14ariazione . el Ris3vio.....</i>	5
Art. 7 <i>RE4ISIONE DEL dREZZO.....</i>	6
Art. 8 <i>Re3esso.....</i>	6
Art. 9 <i>Di3viarazioni Inesatte e Reti3enze senza . olo.....</i>	6
Art. 10 <i>Interpretazione . ella dolizza.....</i>	7
Art. 11 <i>Danni pre3e. enti.....</i>	7
Art. 12 <i>Esonero . enun3ia in'erP itG . i'etti 'isi3i e P utilazioni.....</i>	7
Art. 13 <i>Esonero . enun3ia altre Assi3urazioni.....</i>	7
Art. 14 <i>Oneri 'is3ali.....</i>	7
Art. 15 <i>moro 3oP petente.....</i>	7
Art. 16 <i>Rin- io alle norP e . i lecce.....</i>	7
Art. 17 <i>Coassi3urazione e Deleca.....</i>	7
Art. 18 <i>Recolazione . el dreP io.....</i>	8
NORME ODERANTI IN CASO DI SINISTRO.....	9
Art. 19 <i>Denun3ia . ell'In'ortunio.....</i>	9
Art. 20 <i>Criteri . 'in. ennizza5ilitG e liFui. azione . el Danno.....</i>	9
Art. 21 <i>LecittiP azione.....</i>	9
Art. 22 <i>dacaP ento . ell'In. ennizzo.....</i>	9
Art. 23 <i>Anti3ipo in. ennizzi.....</i>	9
Art. 24 <i>Contro-ersie.....</i>	10
Art. 25 <i>Rinun3ia al . iritto . i ri-alsa.....</i>	10
Art. 26 <i>Re3esso in 3aso . i Sinistro.....</i>	10
Art. 27 <i>Ren. i3onto.....</i>	11
RISCHI INDENNIZZABILI [RI].....	12
Art. 1 <i>Occetto . ell'Assi3urazione.....</i>	12
Art. 2 <i>Estensioni . ell'Assi3urazione.....</i>	12
Art. 3 <i>RiP 5orso Spese Me. i3ve . a In'ortunio.....</i>	13
Art. 4 <i>Danni esteti3i.....</i>	14
Art. 5 <i>Spese . i trasporto a 3arattere sanitario.....</i>	14
Art. 6 <i>Rientro Sanitario.....</i>	14
Art. 7 <i>RiP patrio SalP a f-ali. o in Italia e. all'Esteroh.....</i>	14
Art. 8 <i>Ernie e s'orzi.....</i>	14
Art. 9 <i>Ris3vio 2uerra.....</i>	15
Art. 10 <i>Ris3vio 4olo.....</i>	15

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS Pavia**

Art. 11	<i>LiP ite MassiP o . 'In. ennizzo.....</i>	15
Art. 12	<i>Morte.....</i>	15
Art. 13	<i>Morte presunta.....</i>	16
Art. 14	<i>In-ali. itG derP anente 1 In-ali. itG superiore al 6B7 f3inFuanta per 3entoh.....</i>	16
Art. 15	<i>LiP iti . 'etG.....</i>	17
Art. 16	<i>dersone non assi3ura5ili.....</i>	17
Art. 17	<i>Malattie pro'essionali.....</i>	17
Art. 18	<i>4ali. itG territoriale.....</i>	17
ESCLUSIONI [E].....		18
CATEGORIE ASSICURATE [CA].....		19
LiP iti 1 S3operti –mran3vicie 8Lsn9.....		22

DEFINIZIONI [DEF]

Assicurato	L'Ente Contraente e Fualsiasi altro soccetto il 3ui interesse è protetto . alla presente assi3urazione
Assicurazione	Il 3ontratto . i assi3urazione
Beneficiario	La persona a 3ui . e-e essere pacata la soP P a assi3urata in 3aso . i P orte . ell'Assi3urato
Broker	Il àro0er al Fualeb per in3ari3o 3on'erito . alla Contraenteb è a''i. ata la cestione . ell'assi3urazione
Contraente	L'Ente 1 nella persona . el Direttore 2eneraleb non3vq lecale rappresentante pro-teP pore 3ve stipula il 3ontratto . i assi3urazione in noP e proprio e nell'interesse . i 3vi spetta
Franchigia	L'iP porto sta5ilito 3ontrattualP ente 3veb in 3aso . i sinistrob resta a 3ari3o es3lusi- o . ell'Assi3uratobo . eclì a-enti . iritto
Inabilità Temporanea	La per. ita teP poraneaba secuito . i in'ortuniob in P isura totale o parziale . ella 3apa3itG . ell'Assi3urato a. atten. ere alle proprie atti-itG pro'essionali
Indennizzo - Indennità	La soP P a . o-uta . alla So3ietG all'Assi3urato o acli a-enti . iritto in 3aso . i sinistro in. ennizza5ile a terP ini . i polizza
Infortunio	L'e-ento . o-uto a 3ausa 'ortuitab- iolentabesternab3ve pro. u3a lesioni o5ietti-aP ente 3onstata5ili
Invalidità Permanente	La per. ita . e'initi-aba secuito . i in'ortuniob in P isura totale o parziale . ella 3apa3itG . ell'Assi3urato alla s-olciP ento . i un Fualsiasi la-orobin. ipen. enteP ente . alla sua pro'essione
Limite di indennizzo	La soP P a P assiP a . o-uta . alla So3ietG
Periodo di assicurazione	Il perio. ob pari o in'eriore a % P esib 3oP preso tra la . ata . i e''etto e la . ata . i s3a. enza annuale
Polizza	Il . o3uP ento 3ve pro-a e recola l'assi3urazione

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS Pavia**

Premio	La somma pagata dalla Contraente alla Società Fuale rispettivamente del presente contratto
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni possono variare
Sinistro	Il verificarsi dell'atto dannoso per il Fuale è prestata l'assicurazione
Società	La Compagnia assicuratrice o il gruppo di Compagnie che assunto la presente assicurazione

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

ART. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA

La presente polizza va . e3orrenza . alle ore () [BB . el] %9% [(B(] e s3a. enza alle ore () [BB . el] %9% [(B(... a tale . ata la polizza si inten. erG 3essata senza o55lico . i pre-enti- a . is. etta[

La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione su richiesta del Contraente alle
P.e.sip e condizioni contrattuali e. sono previste per un periodo di 90 giorni oltre la
scadenza contrattuale al ronto. Il pagamento del relativo rateo è previsto Tale rateo
deve essere corrisposto entro 60 giorni alla data di scadenza della proroga

Il Contraente a seguito di inter-enuta isponibilità di Confezioni Consig o a33or. i Fua. ro resi isponibili a Centrali. i 3oP P ittenza fart[%b 3oP P a %b DL , 6€ B% 3on-ertito in Lecce %6€ B% e ss[P P [iii]b si riser-a. i re3e. ere. al 3ontratto Fualora a33erti 3on. izioni pi' -antacciose rispetto a Fuelle praticate. all'a'i. atariob nel 3aso in cui la So3ietG non sia isposta a. una re-isione. el prezzo in 3on'orP itG a. ette iniziati-e[Il re3esso. i-errG operati-o pre-io in-io. i apposita 3oP uni3azionebe 'issan. o un prea-iso non in'eriore ai %6 giorni[In 3aso. i re3esso -erranno pacate al 'ornitore le prestazioni ciGesecuite e. il %87. i Fuelle non ancora eseguite[

E' 3oP unFue nella 'a3oltG . elle darti . i . is. ettare la presente assi3urazione al] B[B] . i
ocni annobP e. iante . is. etta . a in-iare traP ite Ra33oP an. ata A6Rbspe. ita alP eno)
P esi priP a . ella s3a. enza annuale[

Ai sensi . ell'art[9] e . ell'art[/ ... 3oP P a ... el D[Lcs[] ..Ė B() b l'Ente Contraente si
riser-a la 'a3oltG . i eser3itare l'opzione . i rinno-o espresso per una . urata pari a Fuella
. ell'iniziale appaltoballe P e. esiP e 3on. izioni e3onoP i3ve e norP ati-e in 3orsobpre-ia
a. ozione . i apposito atto[

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

La assicurazione e correzione apertura IP e i tab. alle ore () [BB. el] % % [(B(

Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro, B giorni dalla
data della sottoscrizione della polizza se il Contraente non paga il premio entro, B giorni
dalla scadenza dell'assunzione del premio alle ore () BB del giorno di pagamento del premio

Se il Contraente non paga i prepagabili rate, il prepagato su questi e le eventuali appen-
 30 paganti un prepagato la assicurazione resta sospesa, alle ore () [BB. el. B; giorno
 dopo Fuoco. ella s. enza e ripren. e -icore. alle ore () [BB. el. giorno. el. pagato entob
 'erP e le su questi-e s. enze e. il. iritto. ella so. ietG al pagato ento. ei preP i s. a. uti
 ai sensi. ell'art. % B%. el Co. i. e Ci-ile]

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS Pavia**

Nel caso in cui tutta l'abbonatazione del Contraente non è stata pagata nei suoi termini a causa di un'inaudita mancanza di pagamento della Società che non può essere imputata allo stesso, il Contraente è tenuto a pagare la differenza entro il termine stabilito. In tal caso sarà tenuto a pagare la differenza entro il termine stabilito. In tal caso sarà tenuto a pagare la differenza entro il termine stabilito.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'addetto. La presente polizza è in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel Piano e nel disciplinare. I carichi non vanno fuorilegge. Alle condizioni di polizza e per la stipula dei contratti sono dovute le AP di istruttoria e art. 10 e 11 del D.Lgs. 112/2008. Le verifiche e i controlli sono effettuati rispetto ai termini. I prepagati nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata sono inoltre a parte della Società al Contraente. La corretta garanzia è iniziata e la relativa polizza è in corso di perfezionamento.

Resta non dovuto che è consuetudine a tutti gli effetti. La prima rata è dovuta al pagamento della prima rata. La prima rata è dovuta al pagamento della prima rata. La prima rata è dovuta al pagamento della prima rata.

Trattandosi di un'operazione finanziaria, la Società è tenuta a assolvere a tutti gli obblighi previsti. All'art. 1 della legge n. 104/2006 al fine di assicurare la trasparenza delle operazioni. I prepagati sono tenuti a pagare la polizza. I prepagati sono tenuti a pagare la polizza.

ART. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni dei premi portanti un incasso dei premi possono essere pagate entro il termine stabilito. A fine anno ci sono le variazioni. A parte della Contraente, il relativo pagamento è corretto. Alla Società.

Restano valide per i futuri abbonamenti che è consuetudine a tutti gli effetti. La prima rata è dovuta al pagamento della prima rata. La prima rata è dovuta al pagamento della prima rata. La prima rata è dovuta al pagamento della prima rata.

Nel caso in cui tutta l'abbonatazione del Contraente non è stata pagata nei suoi termini a causa di un'inaudita mancanza di pagamento della Società che non può essere imputata allo stesso, il Contraente è tenuto a pagare la differenza entro il termine stabilito. In tal caso sarà tenuto a pagare la differenza entro il termine stabilito. In tal caso sarà tenuto a pagare la differenza entro il termine stabilito.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS Pavia**

Resta 3oP unFue inteso 3ve l'assi3urazione . e3orrerGb 3on 3opertura iP P e. iatab . alle
ore () [BB . el ciorno in. i3ato nel . o3uP ento . i -ariazione[

ART. 4 GESTIONE DELLA POLIZZA

L'Assi3urato . i3viara . i a-er a''i. ato la cestone . ella presente polizza alla Spett[le AON
S[p[A[in FualitG . i àro0er – 4ia A[donti kéB – (B%] Milanob ai sensi . el D[ics n[
(B, éB6 e s[P [i[

dertantob acli e''etti . elle 3on. izioni . ella presente polizzab cli Assi3uratori . anno atto
3ve ocni 3oP uni3azione 'atta . al ContraenteéAssi3urato al àro0er si inten. erG 3oP e
'atta acli Assi3uratori stessi e -i3e-ersab3oP e pure ocni 3oP uni3azione 'atta . al àro0er
acli Assi3uratori si inten. erG 3oP e 'atta . al ContraenteéAssi3urato stesso[

2li Assi3uratori inoltreb ri3onos3ono 3ve il pacap ento . ei preP i sia 'atto traP ite il
àro0er sopra . esicnato e ri3onos3ono 3ve tale atto è li5eratorio per
l'Assi3uratoéContraenteban3ve ai sensi . ell'art[%B%. el Co. i3e Ci-ile[

ART. 5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le 3oP uni3azioni tra le darti . e55ono essere 'atte in 'orP a s3rittaù le e-entuali
P o. i'i3azioni . ell'assi3urazione . e-ono essere pro-ate per is3ritto[Le 3oP uni3azioni
tra le parti possono an3ve a--enire 3oP e pre-isto . all'art[) [

**ART. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO –VARIATIONE
DEL RISCHIO**

Le . i3viarazioni inesatte o le reti3enzeb . el Contraente o . ellgassi3urato relati-e a
3ir3ostanze 3ve in'luis3ono sulla -alutazione . el ris3vio possono 3oP portare la per. ita
totale o parziale . el . iritto alla prestazione non3vq la stessa 3essazione
. ellgassi3urazione ai sensi . eclli arti3oli %k, (b %k,] e %k,) . el Co. i3e Ci-ile[Tutta-ia
l'oP issione . a parte . el Contraente o . ellgassi3urato . i una 3ir3ostanza e-entualP ente
accra-ante 3os° 3oP e le inesatte . i3viarazioni allatto . ella stipulazione . el 3ontratto o
. urante il 3orso . ello stesso non preciu. i3ano il . iritto al risar3iP ento . ei . anni
seP pre3vq tali oP issioni o inesatte . i3viarazioni non siano 'rutto . i . olob 'erP o
restan. o il . iritto . ella So3ietGb una -olta -enuta a 3onos3enza . i 3ir3ostanze
accra-anti 3ve 3oP portino un preP io P acciore . i ri3vie. ere la relati-a P o. i'i3a . elle
3on. izioni in 3orso fauP ento . el preP io 3on . e3orrenza . alla . ata in 3ui le 3ir3ostanze
accra-anti siano -enute a 3onos3enza . ella So3ietG obin 3aso . i sinistrob3oncuaclio . el
preP io per l'intera annualitG[

der -ariazione . el ris3vio si inten. e Fualsiasi P o. i'i3a 3ve . eterP ini una . i-ersa
pro5a5ilitG . i -eri'i3arsi . i un sinistro o--ero una -ariazione . elle sue 3onsecuenzebnon
pre-iste o non pre-e. i5ilibal P oP ento . ella stipula . el 3ontratto[

Le -ariazioni 3ve . e-ono essere 3oP uni3ate 3on3ernono 3ir3ostanze . i 'atto interne
all'orcanizzazione . el Contraente in cra. o . i . eterP inare un accra-aP ento . el ris3vio
rile-ante[Il Contraente non è tenuto a 3oP uni3are per is3ritto le -ariazioni . el ris3vio
. eri-anti . a sopra--enienze norP ati-e o . a P o. i'i3ve . eclli orientaP enti
ciurispru. enziali[

xualsiasi 3ir3ostanza inter-enuta su33essi-aP ente all'acciu. i3azione . el 3ontratto . i
assi3urazioneb 3ve 3oP porti una -ariazione . el ris3viob 3oP e sopra pre3isatob . o-rG

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS Pavia**

essere 3oP unita per iscritto al Contraente alla Società entro 10 giorni
all'inter-enuta 3onoscenza

Nel caso di imputazione del rischio la Società è tenuta a rimborsare il premio o le rate di
premio successivamente alla 3oP unita al Contraente ai sensi dell'art. 1864 del C.c. di
Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso alla imputazione del premio conseguente ai
casi previsti al presente articolo e 3oncorrente e' detto all'annualità successiva

ART. 7 REVISIONE DEL PREZZO

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio pre-iste all'articolo
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL
RISCHIO la Società e 3orsi al Premio 10 giorni all'inizio dell'assicurazione potrà
segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di premio. Il rischio pre-iste
all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO –
VARIAZIONE DEL RISCHIO e 3iviere. Per motivi di natura ai sensi dell'art. 1864 del
D.Lgs. 60 del 1998 il premio o le rate 3on. izioni 3ontrattuali

Il Contraente entro 10 giorni dalla relativa istruttoria e tenuto 3onto delle
3ivieste o 3ultate e 3i. e in ordine alle stesse o 3ultate la propria
3ontrorposta di revisione

In caso di 3or. o tra le parti si pro- e e alla P o. i 3a. el 3ontratto a e 3orrere alla
nuova annualità

In caso di 3or. obli 3a. Fuanto pre-isto al successivo articolo RECESSO

ART. 8 RECESSO

In caso di P anato 3or. o ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti
Società puH ree. ere. al 3ontratto di assicurazione

Il recesso e 3orre alla s3a. enza all'annualità

La 3oltà di recesso si esercita entro 10 giorni alla proposta di 3ui al punto 4
dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata alla Società o -erob nei casi di 3ui al
punto 5h. el P e. esiP o articolo entro 10 giorni alla 3iezione della 3ontrorposta el
Contraente

Qualora alla data di e' detto del recesso il Contraente non sia riuscito a a' i. are il nuo- o
3ontratto di assicurazione a seP pli3e 3iviesta di Fuest'ultiP ob la Società s' iP pecna a
prorocare l'assicurazione alle P e. esiP e 3on. izioni norP ati- e e. e 3onoP i3ve in -icore
per un perio. o P assiP o di 10 giorni Il Contraente 3ontestualP ente pro- e e a
3orrispon. ere l'integrazione del premio

ART. 9 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di 3ui all'art. 1864 del C.c. di Civile in assenza di olobil diritto
di recesso la Società potrà a- -enireb' erP o restan. o l'obbligo della 3iviarazione a
arsi al Contraente nei 10 giorni successivi al giorno in 3ui la Società va 3onos3iuto
l'inesattezza della 3iviarazione o la reticenzab 3on. o la pro3e. ura di 3ui agli articoli
REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e 3on. e 3orrenza el terP ine di 3ui al punto 5h
el 3itato articolo REVISIONE DEL PREZZO alla 3iezione della 3itata 3iviarazione

ART. 10 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

In caso di interpretazione delle clausole della polizza, le Parti e l'Assicurato e l'Assicuratore interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e al Contraente.

ART. 11 DANNI PRECEDENTI

L'Assicurato e la Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare e denunciare eventuali danni preesistenti alla stipula della polizza.

ART. 12 ESONERO DENUNCIA INFERMITÀ DIFETTI FISICI E MUTILAZIONI

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le infermità e i difetti fisici e mutilazioni dei singoli Assicurati prima della stipula della presente polizza o, se non fossero in seguito sopravvenute, entro il termine stabilito dall'Articolo 18 del Regolamento di attuazione del Decreto del 1999.

ART. 13 ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni dei singoli Assicurati se questi non sono in corso o stipulassero in proprio per le Parti e l'Assicurato e l'Assicuratore.

ART. 14 ONERI FISCALI

Tutti gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

ART. 15 FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivo e competente il Foro di Monza.

ART. 16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è previsto, si applicano le norme di legge.

ART. 17 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote tra le Società Coassicuratrici in base al Contratto, l'Assicurazione è tenuta alla prestazione in proporzione alla quota di partecipazione risultante dal Contratto, senza alcuna responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente Contratto alle Società e le Società vanno considerate, in quanto a delega, alla Delegataria in base alla sequenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente, al quale per il presente Contratto la Delegataria.

In particolare, tutte le operazioni inerenti il Contratto e le Parti preesistenti e al recesso o alla scadenza della gestione dei sinistri si intendono attribuite alla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

CAPITOLATO TECNICO per le **ASSICURAZIONI** a favore
dell'**ATS Pavia**

Le So3ietG 3oassi3uratri3i ri3onosono 3oP e -ali. i e. e''i3a3i an3ve nei propri 3on'ronti tutti cli atti .i cestione 3oP piuti .alla Delecataria per 3onto 3oP une 'atta soltanto e33ezione per l'in3asso .ei preP i .i polizza il 3ui pacaP ento -errG e''ettuato nei 3on'ronti .i 3ias3una So3ietG

La sottoscritta Società Delecataria, in via _____, n. _____, a-er-rieto Panato, alle
 30 assicuratrici in data _____, sotto polizza o appen. _____, ha l'incarico anche in loro
 nome e per loro conto

dertanto la 'irP a apposta . alla . irezione . ella So3ietG Delecataria sul . o3uP ento . i
 assi3urazioneblo ren. e a. ocni e''etto -ali. o an3ve per le Fuote . elle 3oassi3uratri3if

ART. 18 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Con ri'eriP ento acli eleP enti . i ris3vio -aria5ilib in. i3ati alle -arie Catecorieb e. a 'ar . ata . al]B[B] [(B(6 entro il]B[B] . i oeni anno o entro i) fFuattroh P esi su33essi- i alla 'ine . el perio. o . i assi3urazione nel 3aso . i anti3ipato re3esso . alla presente polizza noti'i3ato . a una . elle dartibla Contraente . e-e 3oP uni3are per is3ritto alla So3ietG i relati- i . ati 3onsunti- i a''in3vq la So3ietG possa pro3e. ere alla recolazione . el preP io[A tal 'inebla So3ietG 'orP ulerGal Contraente per teP po ri3viesta spe3i'i3a[

La Società sarà tenuta a. eppure entro sessantatré giorni . . . al entro . . . ella
 30° unificazione relativa appena i recitazione . . . el . . . prelo

Le .i'erenze atti-e e passi-e risultanti .alla reolazione .e-ono essere pacate
rispetti-aP ente .alla Contraente entro , B fno-antah ciorni .alla .ata .i ri3e-iP entob. a
parte .ella Contraente stessab.el .o3uP ento .i reolazioneb3orrettaP ente eP essob o
.alla So3ietGb entro]B ftrentah ciorni .alla .ata .i eP issione .el .o3uP ento .i
reolazione[

Si 3onsi.era 3oP e .ata .i a--enuto pacaP entob a pres3in.ere .a Fuan.o
P aterialP ente sarGa a33re. itato l'aP P ontare .el preP iob Fuella .ellaatto 3ve 3on'eris3e
tale or. ine all'UnitG Operati-a E3onoP i3o--nanzziaria .ella Contraente a 3on. izione 3veb
cli estreP i .ellaatto3b-encano 3oP uni3ati per is3ritto al àro0er a P ezzo ra33oP an. ata o
telei o tele'ai o e-P ailf

Se la Contraente non e'ettua nei terP ini pres3ritti la SoP uni3azione . ei . ati anzi. etti
o. il pacaP ento . ella . i''erenza atti-a . o-utab la So3ietG puH 'issarle un ulteriore
terP inebtrasorso il Fuale il preP io anti3ipato in -ia pro--isoria per la rata 'utura -iene
3onsi. erato in 3onto o a caranzia . i Fuello relati-o al perio. o . i assi3urazione per il
Fuale non va a-uto luoco la recolazione o. il pacaP ento . ella . i''erenza atti-a e
lassi3urazione resta sospesa 'ino alle ore () [BB . el ciorno in 3ui la Contraente a55ia
a. eP piuto ai propri o55licvib sal-o il . iritto . ella So3ietG . i acire ciu. izialP ente o . i
. i3viarereb3on lettera ra33oP an. atabla risoluzione . el 3ontratto]

Nel 3aso .i 3ontratto .e'initi-aP ente s3a.utob se la Contraente non a.eP pie acli
o55licvi relati-i alla recolazione .el preP io la So3ietGb 'eR o il .iritto .i acire
ciu. izialP enteb anteporrG alla liFui. azione .ecli e-entuali sinistrib il pacaP ento .el
preP io .i recolazione arretrato[

Resta in ogni caso inteso che nelle P ore della Sopraintendenza, e dei Consumatori, l'assicurazione sarà gratuita e gratuita per tutti le persone che al momento del sinistro appartengono alle Categorie assicurate.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 19 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO

La denuncia infortunio deve essere fatta alla Società entro 8 giorni dall'infortunio stesso o al Polizzaio in cui il Contraente l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne assiano avuto la possibilità[

Tale denuncia deve indicare il luogo il giorno e l'ora dell'evento e deve essere corredata da un certificato medico e, se eventuale, alla descrizione delle Polizze del sinistro e alla indicazione degli eventuali responsabili[

L'Assicurato o il Caso i Parte i suoi aventi diritto, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari alla Società[

ART. 20 CRITERI D'INDENNIZZABILITÀ E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusi-e dell'infortunio inennizzabile a termini della presente polizza inente Polizza Fui. i a Polizza o a ietti isibili preesistenti o sopra-enuti o a Polizze preesistenti in Fui. i l'indennità 3ve l'infortunio può aver esercitato su tali conseguenze e pure il preclusio 3ve esse possono portare alle lesioni prodotte dall'infortunio sono considerate conseguenze dirette e Fui. i non inennizzabili[

Nei casi i preesistenti Polizze o ietti isibili l'indennità per inali. itG per anente è l'Fui. ata per le sole conseguenze dirette considerate dall'infortunio 3oP e se esso avesse colpito una persona isipiente interabsenza ricuar. o al Polizzaio preclusio. izio. eri-ato alle conseguenze preesistenti[[

ART. 21 LEGITTIMAZIONE

La Società G e prende atto 3ve in otteP peranza ai CCNL -icenti eó a. altre o5licazioni esistenti al ricuar. ob la presente polizza -iene stipulata a 'a-ore. e gli Assicurati. alla Contraente 3ve a. eP pie agli o5licvi pre-isti. all'assicurazione stessa[der e'etto. i Fui. i pre3e. e la Società riconosce il consenso. e gli Assicurati stessi sin alla stipula. el contratto an3ve se non 'orP alP ente. o3uP entato[

ART. 22 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

CoP letata la necessaria. o3uP entazione e s-olti gli accertamenti. el Caso la Società 3al3ola l'indennizzo. o-utob ne. G 3oP unizione agli aventi diritto e ri3e-uta la loro accertazione pro--e. e al pacamento entro 8 B ftrentah giorni[

ART. 23 ANTICIPO INDENNIZZI

In Caso. i infortunio 3ve pro-o3vi ungli. itG per anente si3uraP ente superiore al 75%. f. ie3i per 3entoh l'Assicurato va 'a3oltG. i ri3vie. ere un anticipo in. ennizzo[

Tale richiesta può essere presentata tras3orsi alP eno 8 B ftrentah giorni. all'oltro. ella denuncia. i infortunio e la Società entro i 8 B ftrentah giorni su3essi-ib pro--e. erG a.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS Pavia**

erocare un iP porto pari al 6B7 f3inFuanta per 3entoh . ella soP P a 3veb sulla 5ase . elle stiP e preliP inari e''ettuate . ai P e. i3ibrisulterG al P oP ento liFui. a5ile[

xuan. o esistono ciusti'i3ati . u55i sull'entitG o sull'gn. ennizza5ilitG . el . anno non si potrG . are luoco all'crocazione . i anti3ipi[

LgP porto . eclli e-entuali anti3ipi erocati -errG . etratto . alla liFui. azione . e'initi-a . el . anno[

ART. 24 CONTROVERSIE

Le darti si o55licano a 3on'erireb3on s3rittura pri-atabP an. ato . i . e3i. ere su Fualsiasi 3ontro-ersia sorta in P erito a. un sinistro a. un Collecio . i tre P e. i3i noP inati uno per darte e. il terzo . alle darti . i 3oP une a33or. o obin 3aso . i . isa33or. ob. al dresi. ente . el Consiclio . ell'Or. ine . ei Me. i3i a-ente ciuris. izione nel luoco . o-e . e-e riunirsi il Collecio P e. i3o[Il Collecio P e. i3o risie. e nel CoP uneb se. e . i Istituto . i Me. i3ina Lecalebpi' -i3ino al luoco . i resi. enza . ell'Assi3urato[

Cias3una . elle darti reP unerab a proprie spese il Me. i3o . a essa . esicnatob 3ontri5uen. o per la P etG . elle spese e 3oP petenze . el terzo Me. i3o[In 3aso il parere . el Collecio sia an3ve solo parzialP ente 'a-ore-ole all'Assi3uratob la So3ietG terrG a proprio 3ari3o an3ve le spese . i 3oP petenza . i Fuest'ultiP o[

Le . e3isioni . el Collecio P e. i3o sono prese a P accioranza . i -otib3on . ispensa . a ocni 'orP alitG . i leccebe sono o55licatorie per le darti an3ve se uno . ei P e. i3i si ri'iuti . i 'irP are il relati-o -er5ale[

Eg. ata 'a3oltG al Collecio . i rin-iareb o-e ne ris3ontri l'opportunitG l'g33ertaP ento . e'initi-o . ell'gn-ali. itG perP anente a. epo3a . a 'issarsi . al Collecio stessob entro . ue annib nel Fual 3asob perH il Collecio 'orP alizza una soP P a 3ve la So3ietG è tenuta a liFui. are entro]B ftrentah ciorni[Tale soP P a è . a iP putarsi nella liFui. azione . e'initi-a . ell'gn'ortunio[

ART. 25 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La So3ietG rinun3ia a 'a-ore . ell'Assi3urato al . iritto . i ri-alsabnei 3on'ronti . i e-entuali Terzi responsa5ili . ell'in'ortuniob spettante a terP ini . ell'Arti3olo %%. . el Co. i3e Ci-ile[

ART. 26 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ocni sinistro e 'ino al trentesiP o ciorno . al pacaP ento o ri'iuto . ell'in. ennizzobla So3ietG o la Contraente possono re3e. ere . all'assi3urazione 3on prea--iso . i %B f3entottantah ciorni[In tal 3aso la So3ietG entro]B ftrentah ciorni . alla . ata . 'e''i3a3ia . el re3essob riP 5orsa la parte . i preP iobal netto . ell'iP posta co-ernati-ab relati-a al perio. o . i ris3vio non 3orsob 3oncuaciata 3on Fuanto e-entualP ente . o-uto . alla Contraente per -ariazioni inter-enute nel 3orso . i -ali. itG . ella polizza[

Resta inteso tra le darti 3vebFualora alla . ata . i e''etto . el re3esso la Contraente non sia rius3ita a portare a terP ine il 3oP pleto 3ollo3aP ento . ella nuo-a assi3urazioneba seP pli3e ri3viesta . i Fuest'ultiP a la So3ietG s'iP pecna a prorocare l'assi3urazione alle P e. esiP e 3on. izionib norP ati-e e. e3onoP i3veb in -icore per un perio. o P assiP o . i]B ftrentah ciorni e. il relati-o rateo . i preP io -errG 3orrisposto entro]B ftrentah ciorni

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS Pavia**

. al ri3e-iP ento . a parte . ella Contraente . el . o3uP ento 3ontrattuale 3orrettaP ente
eP esso . alla So3ietG[

ART. 27 RENDICONTO

La So3ietG si o55lica a 'ornire alla Contraenteballe s3a. enze . el]%. i3eP 5re . i ocn
annobil . ettacchio . i tutti i sinistri . enun3iati 3os°iP postato"

- sinistri Riser-atib 3on in. i3azione . ell'iP porto a riser-a 3ve . o-rG essere
P antenutob sia sui supporti P acneti3i 3ve sulla . o3uP entazione 3arta3eab an3ve
a. a- -enuta liFui. azione o a. annullaP ento òsenza secuito" . el sinistro stessoù
- sinistri LiFui. atib3on in. i3azione . ell'iP porto liFui. atoù
- sinistri Respinti e Senza Secuitob3on pre3isazione s3ritta . elle P oti-azioni[

Tutti i sinistri . o-ranno essere 3orre. ati . i . ata . i apertura . ella prati3a presso la
So3ietGb . i . ata . i a33a. iP ento . el sinistrob . i tipolocia . ell'e-entob . i in. i3azione . el
noP inati-o . ell'Assi3urato 3oin-olto nel sinistrob . i . ata . ell'e-entuale 3viusura . ella
prati3a per liFui. azione o altro P oti-o[

Il P onitoraccio . e-e essere 'ornito proccessi-aP enteb 3ioè in P o. o 3ontinuo e.
accionatob . alla . ata . 'a33ensione . ella 3opertura 'ino a Fuan. o non -i sia la 3viusura
. i tutti i sinistri . enun3iati[

2li o55licvi pre3e. enteP ente . es3ritti non potranno iP pe. ire alla Contraente . i
3vie. ere e . i ottenere un accionnaP entob3on le P o. alitG . i 3ui soprabin . ate . i -erse
. a Fuelle in. i3ate[

La caranza è altres° operante per il òris3vio in itinere" e 3ioè per cli in'ortuni 3ve si -eri'i3vino a 3ausa eé in o33asione .i tutti i tras'eriP entib 3on Fualsiasi P ezzo .i lo3oP o3ione e. an3ve a pie. i .a e per l'a5itazioneb an3ve o33asionaleb .ell'Assi3urato e. il suo norP ale luoco .i la-oro o Fualsiasi altro luocob o-e l'Assi3urato si re3vi a s-olcere la propria atti-itGbP ansione o in3ari3o per 3onto . ella Contraente[

dreP esso 3ve è 3oP preso in caranzia b seP pre 3ve non espli3itaP ente es3lusob ocni
e-ento 3ve rientri nella . e'inizione . i :in'ortunio:bsono altres°3onsi. erati :in'ortuni:"

- ah le 3onsecuenze . ei 3olpi . i soleb. i 3alore e . i 're. . o`u`
5h le 3onsecuenze . elle 'olcorazionib
3h le 3onsecuenze . ell'assi. eraP ento o 3oncelaP ento`u`
. h il 3ontatto 3on a3i. i e 3orroshi- i`u`
eh le 3onsecuenze . i incestione . i sostanze . o-ute a 3ausa 'ortuitab restan. o
3oP unFue es3luse le 3onsecuenze . i intossi3azioni . o-ute a. a5uso . i al3oli3i
e . i psi3o'arP a3i o a. uso . i sostanze stupe'a3enti e . i allu3inoceni`u`
'h l`as'issia`u`
ch l`annecaP ento`u`
vh le lesioni 3orporali so''erte per lecittiP a . i'esab per . o-ere . i soli. arietG
uP ana e. in o33asione . i accressioni e . i atti -iolenti su5itiban3ve se . o-uti a
P o-ente politi3ob so3ialeb sin. a3ale o terrorisP ob non3vq Fuelle so''erte in
o33asione . i tuP ulti popolari ai Fuali l`Assi3urato non a55ia preso parte atti-a`u`
ih le 3onsecuenze . elle in'ezionibnon3vq . ecli a--elenaP enti 3ausati . a P orsi . i
aniP ali e punture . i insetti`u`
'h le in'ezioni e`o a--elenaP enti 3ausati . a punture e`o 3ontatto 3on piante`u`
Oh le lesioni so''erte in 3onsecuencia . i iP pru. enze e neclicenze cra-ibnon3vq in
stato . i P alore o. in3os3ienza`u`
lh le 3onsecuenze . i operazioni 3virurci3ve o . i trattaP enti resi ne3essari . a
in'ortuni in. ennizza5ili a terP ini . ella presente dolizza`u`

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS Pavia**

L'assicurazione -ale altresì

Ph Durante l'arrendamento -volontario o per P o silitazione o per P oti-i . i
3arattere eccezionale l'assicurazione resta sospesa liP itataP ente alla caranzia
. i ina silitG teP poranea e altres° a secuito . i ri3viaP o per or. inarie
eser3itazionib in teP po . i pa3eb liP itataP ente ai 3asi . i P ote e. in-ali. itG
perP anenteù

nh per cli in'ortuni . eri-anti . alla prati3a non pro'essionale . i Fualsiasi sportba.
e33eazione . i para3a. utisP o e sport aerei in cenereù

oh per in'ortuni . eri-anti . a iP P ersioni 3on autorespiratoreb 3oP presa eP Soliab
pur3vq in possesso . i reolare 5re-ettoù

ph per in'ortuni . eri-anti . alla parte3ipazione in sFua. re antin3en. ioù

Fh per cli in'ortuni su5iti . all'assi3urato in stato . i u5ria3vezzabes3lusi 3oP unFue
Fuelli -eri'i3atisi . urante la cui. a . i -ei3oli a P otoreù

rh per in'ortuni . eri-anti . alla parte3ipazione a. asso3iazioni . i -olontariato e
drotezione Ci-ileù

sh per cli in'ortuni . eri-anti . all'uso e cui. a . i Fualsiasi -ei3olo o natante a
P otoreba 3on. izione 3ve l'assi3urato sia a silitato a norP a . elle . isposizioni . i
leccebes3lusi i P ezzi su5a3Fuei e. aerei[

ART. 3 RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

La So3ietGb in 3aso . in'ortunio in. ennizza5ile a terP ini . i polizzab riP 5orsa
all'Assi3uratob 'ino alla 3on3orrenza . ell'iP porto in. i3atob le spese P e. i3ve in cenere
sostenute . allo stesso e riP aste a suo e''etti-o 3ari3o in Fuanto non ri3onos3iute . al
Ser-izio Sanitario Nazionale eó non in. ennizzate . a e-entuali assi3urazioni pri-ate eó
. i Catecoria 'ino alla 3on3orrenza . i Euro ([BBBtBB[

der spese P e. i3ve si inten. ono"

ah in 3aso . i ri3o-ero:

per la . ecenza in Istituto . i 3ura fspese . i ri3o-erob onorari . ei P e. i3ibesaP ib. iritti . i
sala operatoria P ateriale . i inter-ento - 3oP prese le en. oprotosib trattaP enti rie. u3ati-i
e ria5ilitati-ibrette . i . ecenzah

5h per prestazioni sanitarie ei tra-ri3o-ero"

per a33ertaP enti . iacnosti3ibonorari . ei P e. i3ibinter-enti 3virurci3i aP 5ulatoriali e spese
P e. i3veb trattaP enti ria5ilitati-ib noleggio . i appare33viature terapeuti3ve eó
ortope. i3veb 3ure e protesi . entariebotti3ve e33[rese ne3essarie . a in'ortuniobtrasporto
in aP 5ulanza . ell'Assi3urato 3on P ezzi a. ecuati alla cra-itG . elle 3on. izioni
. ell'in'ortunato[

RiP ancono es3luse le spese sostenute per operazioni . i 3virurcia plasti3absal-o Fuelle
ne3essarie per eliP inare o 3ontenere il cra. o . i in-ali. itG perP anenteb non3vq le 3ure
'isioterapi3ve e le spese per l'3Fuisto . i 'arP a3i[

Si pre3isa 3ve 'ra le spese riP 5orsa5ili . i 3ui sopra sono 3oP presi i 3ti30et" pacati per le
prestazione usu'ruite . al S[S[N[[

ART. 4 DANNI ESTETICI

L'assicurazione -ale per la cura delle lesioni causate da infortunio inennizzabile a terPini
i polizza e la Società riPorsa 'ino alla concorrenza i j %B[BBBbBbin 3aso i inter-ento
riparatore el à anno esteti3o"b le spese e'etti-aP ente sostenute i 3virurgia plasti3a[
Tali spese sono riPorsa5ili pur3vq l'inter-ento riparatore a--enca entro ue anni al
ciorno ell'infortunio fpro-ato a 3artella 3lini3a es3ritti-a i un Istituto i Curah e non
oltre un anno ella s3a. enza el 3ontratto[
der à anno esteti3o" si inten. e la eturpazione o5ietti-aP ente 3onstata5ile[
Il riP 5orso delle spese per à anno esteti3o" è 3uP ula5ile 3on ocnì altro in. ennizzo
carantito alla SocietàG[

ART. 5 SPESE DI TRASPORTO A CARATTERE SANITARIO

La Società riP 5orsab in 3aso i infortunio in. ennizzabile ai terPini ella presente
polizza i 3osti e-entualP ente sostenuti per il trasporto in Italia al luoco ell'infortunio
a. un Istituto i 3ura attrezzatobil trasporto tra Istituti i 3ura e all'Istituto i 3ura al
oP i3ilio ell'assigurato a P ezzo autoaP 5ulanza[Il riP 5orso a--errG 'ino al liP ite i
Euro 6[BBBbB per sinistro e -errG liP itato a ue -iacci[

ART. 6 RIENTRO SANITARIO

La caranzia è estesa al riP 5orsob'ino al liP ite i euro 6[BBBbBb. elle spese sostenute
all'Assicurato per il rientrob an3ve se anti3ipato o posti3ipatob in 3aso i infortunio 3ve
lo 3olpis3ano nel 3orso i una P issioneb cita o -iaccio isposto al Contraente
irettaP ente o. in. irettaP entebe 3ve ren. ano ne3essario il suo trasporto 3on Fualsiasi
P ezzo ritenuto i. oneo in ospe. ale attrezzato in Italia[

ART. 7 RIMPATRIO SALMA (VALIDO IN ITALIA ED ALL'ESTERO)

La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di euro 5.000,00, delle spese sostenute per il
rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo
colpiscono nel corso di una missione, gita o viaggio disposto dal Contraente direttamente od
indirettamente, fino al luogo di sepoltura.

ART. 8 ERNIE E SFORZI

L'assicurazione è estesa alle ernie a 3ausa -iolenta non3vq alle lesioni P us3olari a
s'orzob3on l3ntesa 3ve"

ah nel 3aso i ernia operata o opera5ile -iene ri3onos3iuto un in. ennizzo 'ino a.
un P assiP o el 67 f3inFue per 3entoh ella soP P a assicurata per il 3aso i
In-ali. itG derP anenteù

5h nel 3aso i ernia non opera5ile -iene ri3onos3iuto un in. ennizzo 'ino a. un
P assiP o el %B7 f. ie3i per 3entoh ella soP P a assicurata 3aso i In-ali. itG
derP anente[

Nel 3aso insorca una 3ontestazione 3ir3a la natura e l'opera5ilitG ell'ernia la e3isione
è riP essa al Collecio Me. i3o i 3ui all'Arti3olo àContro-ersie"[

ART. 9 RISCHIO GUERRA

La caranza è estesa acil in'ortuni a--enuti all'estero fes3luso 3oP unFue il territorio . ella CittG . el 4ati3ano e . ella Repu55li3a . i San Marinoh . eri-anti . a stato . i cuerra . i3viarata o nonb cuerra 3i-ile e insurrezioni a 3arattere ceneraleb per il perio. o P assiP o . i % fFuattor. i3ih all'inizio . elle ostilitG se e. in Fuanto laAssi3urato risulti sorpreso . allo s3oppio . i e-enti 5elli3i P entre si tro-a all'estero[

La presente estensione di garanzia non opera per coloro che prestano il servizio militare.

ART. 10 RISCHIO VOLO

L'assistenza è estesa agli incidenti e all'Assicurato su vita durante i voli aerei che
 -avverranno allo stesso e' effettuati in Italia, i passeggeri su voli e. elicotteri in
 servizio pubblico. Le linee aeree regolari e non regolari. Il trasporto a. Op. an. a
 Aerotaxi, elicotteri e Autorità di volo e Militari in occasione. Il tra' il volo e. il. ite e pri-ati per
 attività turistica e. il trasferito entro non più di. il. elicotteri. il società. il la-oro
 aereo escluso. Durante il trasporto pubblico. i passeggeri

Restano in ocni 3aso es3lusi i -oli e''ettuatì su -eli-oli e. eli3otteri eser3iti . a Aero3lu5s non3vg cli in'ortuni . eri-anti . a cuerrab. i3viarata o non . i3viaratabo . a insurrezionif

La Società risponde delle caranzie. In base alla presente estensione nel presente il presente e assicurato con il presente o. In base al presente funge per singolo Assicurato e. In base al presente f. In base al presente per aereo.

x ualora cli in. ennizzi e33e. essero nel loro 3oP plesso tale liP itib cli stessi -erranno
proporzionalP ente ri. ottif

ART. 11 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Nel 3aso .i sinistro 3ve 3olpis3a 3onteP poraneaP ente pi' Assi3uratib3es5orso a 3ari3o .ella So3ietG non potrG superare la soP Pa 3oP plessi-a .i j]B[BBB[BBB[BB ftrentaP ilioniH

x ualora cli in. ennizzi e33e. essero nel loro 3oP plesso tale liP itib cli stessi -erranno
proporzionalP ente ri. ottif

ART. 12 MORTE

Seb .opo il pacap ento .i una in .ennitG per in-ali. itG perP anenteb P a entro /]B fsette3entotrentah ciorni .a Fuelle .ellin'ortunio e. in 3onsecuencia .i Fuestob laAssi3urato Puoreb la So3ietG 3orrispon. e ai àene'i3iari la .i''erenza tra lgn .ennitG pacata e Fuella assi3urata per il 3aso .i P ortebo-e Fuesta sia superiorebe non 3vie. e il riP 5orso nel 3aso 3ontrario[

Se l'ign'ortunio va per 3onsecuencia la P orte . ella 3assi3urata bFuesta si -eri'i3vi entro . ue anni . al ciorno nel Fuale l'ign'ortunio è a--enuto e Fualora in polizza non siano in. i3ati i noP inati-i . ei à ène'i3iaribla So3ietG liFui. a la soP P a assi3urata per il 3aso . i P orte in parti ucuali 'ra i à ène'i3iari in. i-i. uati appli3an. o i 3riteri . ella su33essione lecittiP a l'

ART. 13 MORTE PRESUNTA

Qualora sia seguito un infortunio in occasione della morte del polizzenario o del beneficiario o non ancora verificata la morte sia avvenuta la morte presumibile del beneficiario o del polizzenario o il criterio di cui all'articolo precedente, l'importo del capitale pre-istituito per il caso di morte[

La liquidazione non avvenuta prima di tre mesi trascorsi dalla morte presumibile del beneficiario o del polizzenario, alla presentazione della domanda per la liquidazione, la morte presumibile del beneficiario o del polizzenario, e gli art. 13 e 14 del Regolamento di cui al Co. 13 e 14 del Regolamento[

Qualora sia stato effettuato il pagamento, l'importo del capitale pre-istituito del beneficiario o del polizzenario o si verifichi la morte presumibile del beneficiario o del polizzenario, il diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese e l'assicurato stesso potrà avere i diritti spettanti nel caso di morte su vita lesioni in occasione della morte del beneficiario o del polizzenario, e della presente polizza[

ART. 14 INVALIDITÀ PERMANENTE – INVALIDITÀ SUPERIORE AL 50% (CINQUANTA PER CENTO)

Per la restituzione dell'applicazione delle eventuali rassicurazioni e dei soperti pre-istituiti alle rispettive categorie assicurative, qualora l'infortunio avvenga[

La morte e la conseguenza una invalidità per il totale della somma di cui al 13 e 14 del Regolamento, e l'intera somma pagata assicurata[

La morte e la conseguenza una invalidità per il parziale dell'importo - viene calcolato sulla somma pagata assicurata in proporzione al caso. In caso di invalidità per il totale, viene accertata l'invalidità del beneficiario o del polizzenario alla data della morte o del polizzenario. In caso di invalidità per il parziale, l'invalidità per il totale è calcolata al 50% del caso e non rinuncia, a parte, la somma di cui all'applicazione della rassicurazione relativa pre-istituita, alla stessa data per il caso di infortunio del beneficiario o del polizzenario, la rassicurazione pre-istituita per il caso di malattia professionale[

Resta altresì non dovuto quanto segue[

- per gli Assicurati prima della morte o dell'invalidità per il totale nella data della morte o dell'invalidità per il totale superiore, e per l'arto superiore sinistro e destro[
- la perdita totale e irreversibile dell'uso unilaterale di un arto o di un arto - viene considerata la perdita anatomiche dello stesso se trattasi di amputazione delle parti superiori o inferiori, o in proporzione della funzionalità perduto[
- la perdita anatomiche o unilaterale di una "alce" o pollice o dell'alluce è stabilita alla metà della perdita di un altro dito, e la perdita di un terzo della parte superiore è stabilita per la perdita totale del dito[In caso di perdita anatomiche o unilaterale di un arto o di un arto, la perdita di un arto o di un arto sono le parti tenute o sono le parti preesistenti[
- nei casi di perdita anatomiche o unilaterale di un arto o di un arto, le parti superiori e inferiori della parte superiore saranno[

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
dell'ATS Pavia**

a. . izionate 'ino al P assiP o . el %BB7 f3ento per 3entoh . ella soP P a assi3urata per il 3aso . i In-ali. itG derP anenteù

- il cra. o . i in-ali. itG perP anente -iene sta5ilito al P oP ento in 3ui le 3on. izioni . ell'Assi3urato sono 3onsi. erate perP anenteP ente iP P uta5ilib al pi' tar. i entro un anno . al ciorno . ell'in'ortunio[

Resta 3oP unFue 3on-enuto 3ve l'in-ali. itG perP anente . i cra. o pari o superiore al 6B7 f3inFuanta per 3entohb 3onsecuente a. in'ortunio in. ennizza5ile a terP ini . i polizzab-errG in. ennizzata al %BB7 f3ento per 3entoh . ella soP P a assi3urata[

ART. 15 LIMITI D'ETÀ

L'Assi3urazione -ale per le persone . 'etG non superiore a kB fottantah anni[

S'inten. ono tutta-ia assi3urateb 'ino al liP ite . i k6 fottanta3inFueh anni 3oP piutib le persone 3ve a55iano superato cli kB fottantah anniba 3on. izione 3ve per loro sia stato inoltrato annualP ente alla So3ietGb priP a . el 3oP piP ento . ell'ottantesiP o anno e . i ocni 3oP pleanno su33essi-obun Certi'i3ato . i :àuona Salute:[

ART. 16 PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assi3ura5ilib in. ipen. enteP ente . alla 3on3reta -alutazione . ello stato . i saluteb le persone a''ette . a al3oolisP ob tossi3o. ipen. enza o . alle secuenti in'erP itG P entali" sin. roP i orcani3ve 3ere5ralib s3vizo'reniab'orP e P ania3o – . epressi-e o stati paranoi. i[Di 3onsecuenza l'assi3urazione 3essa al P ani'estarsi . i tali a'ezioni

ART. 17 MALATTIE PROFESSIONALI

L'assi3urazione 3oP pren. e le P alattie pro'essionalib ri3onos3iute . all'INAIL e ritenute tali . alla Macistraturab pur3vq siano 3onsecuenza . i 'atti 3olposi 3onnessi a. e-enti -eri'i3atisi . urante il teP po . ell'assi3urazione e si P ani'estinob per la priP a -oltab in . ata su33essi-a alla stipulazione . ella polizza e. entro i % f. o. i3ih P esi su33essi-i alla 3essazione . ella caranzia o . el rapporto . i la-oro[

ART. 18 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assi3urazione -ale per tutto il Mon. o[

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

ESCLUSIONI [E]

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni "eri-anti"

- ah gli infortuni "eri-anti" alla partecipazione a corse e gare sportive o allenamenti sportivi portanti lesioni - incidenti o infortuni a potestà o dove si tratti di gare ricreative puramente
- 5h gli infortuni diretti o indiretti connessi allo stato di guerra, insurrezione o non guerra civile insurrezione a carattere generale o fuorché pre-istituito all'Articolo - Riservato 2 guerra
- 3h gli infortuni causati da usterie alla cui attività si sia preso parte o azione
- . h gli infortuni "eri-anti" a uso di psicofarmaci non a scopo terapeutico, all'uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni
- eh gli infortuni che siano la conseguenza di proprie azioni, elittive
- 'h gli infortuni che siano la conseguenza di infezioni, a parte i batteriologici o di contaminazioni, a parte i virali
- ch le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione nucleare, elettromagnetica e pure di radiazioni prodotte, all'accelerazione artificiale, di particelle atomiche o di esposizioni a radiazioni ionizzanti non riconosciute a scopi scientifici ed è diagnostico-terapeutico, elettro-terapia, elettro-terapia
- vh le conseguenze "eri-anti" a Co-2
- ih Si riterrà che nessun assicuratore sia obbligato a garantire una copertura non tenuto a lui, che un sinistro o erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il "atto" di garantire la copertura la lui, azione, el sinistro o erogazione, ella prestazione, o-esse esporre il assicuratore a sanzioni, i-ietà o restrizioni "eri-anti", a risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni "inanziarie" o di per se stesse o reclusione, el Unione europea, el Stati Uniti, el Regno Unito o, el'Italia[

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

CATEGORIE ASSICURATE [CA]

Categoria A – Personale in servizio con mezzi dell'Ente

La garanzia è riservata al personale dipendente a cui è assicurato o a altro personale dell'Ente autorizzato alla Contrattazione si retribuisce in contrattazione a seconda delle mansioni all'esterno dell'Ente per la propria attività di servizio alla cui o trasportati su mezzi di trasporto di proprietà della Contrattazione o in noleggio a lungo termine o in proprio. L'uso di questi mezzi nei termini e nei limiti pre-istituiti e esistenti nella disciplina applicabile in vigore.

Somme assicurate pro capite

Morte	€ 66.000,00
Inval. ali. dipendente	€ 8.000,00

Franchigie

Nessuna franchigia contrattuale su questa Categoria

Calcolo del Premio

- premio lordo o per ogni "collo" € € € [
- "collo" di proprietà della Contrattazione o in noleggio a lungo termine o in proprio. L'uso "n. 86
- premio lordo o anticipato € € € [[

Categoria B – Personale in servizio

La caranzia è ri'erita al personale . ipen. enteb a 'icure a. esso eFuiparato o a. altro
 dersonale . e5itaP ente autorizzato . alla Contraenteb3ve si re3viban3ve in 3on-enzioneb
 a s-olcere P ansioni all'esterno . ell'u''i3io per a. eP piP enti . i ser-iziob alla cui. a o
 trasportati su P ezzi . i trasporto . i loro proprietG eó . i proprietG . ei lori 'aP iliari b nei
 terP ini e nei liP iti pre-istibo-e esistentibnella 'attispe3ie . alle lecci in -icore[

Somme assicurate pro capite

Morte	j %66[BBBtBB
In-ali. itG derP anente	j (%B[BBBtBB

Franchigia

Nessuna mran3vicia cra-erG su Fuesta Catecoria

Calcolo del Premio

- preP io lor. o per KP " j € € € [
- CviloP etri pre-enti-ati " n[,] [BBB
- preP io lor. o anti3ipato" j € € € [[

Categoria C – Tirocinanti e borsisti

La garanzia è riservata agli infortuni subiti da tirocinanti e borsisti in carica in occasione e in conseguenza dello svolgimento dell'attività professionale svolta a tempo pieno o a tempo parziale. La Contraente può presso il rinvio in itinere[

Somme assicurate pro capite

Morte	j %6[BBB]BB
In-ali. itG derP anente	j (%B[BBB]BB

Franchigie

Nessuna franchigia prevista su Fianza Categoria

Calcolo del Premio

- premio lordo o pro-capite j € € [
- assicurati pre-esistenti n[] 6
- premio lordo o anticipato j € € € [

Categoria D – Volontari

La garanzia è riservata agli infortuni subiti dai volontari in occasione e in conseguenza dello svolgimento dell'attività professionale svolta a tempo pieno e per conto della Contraente prima di essere preso il risvolto in itinere[

Somme assicurate pro capite

Morte	j %66[BBBtBB
In-ali. itG derP anente	j (%B[BBBtBB

Franchigie

Nessuna franchigia prevista su questa Categoria

Calcolo del Premio

- premio lordo pro-capite j € € [
- assicurati pre-entati n[(
- premio lordo anticipato j € € € [

LIMITI — SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]

I valori sono espressi in **Euro**

	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro	Limiti indennizzo
Limite massimo d'indennizzo			] B[BBB[BBB per sinistro
Ernie e sforzi			– P assiP o 67 soP P a assi3urata in 3aso .i ernia operata o opera5ile per sinistro – P assiP o %B7 .ella soP P a assi3urata in 3aso .i ernia non opera5ile per sinistro
Danni estetici			%B[BBB
Spese di trasporto a carattere sanitario			6[BBB
Rientro Sanitario			6[BBB
Rimpatrio Salma			6[BBB
Rischio volo			%B[BBB[BBB per Assi3urato %B[BBB[BBB per aeroP o5ile
Caso Morte – Categorie A, B, C, D	nessuno	nessuna	
Caso I.P. – Categorie A, B, C, D	nessuno	nessuna	
Rimborso spese mediche – Categorie A, B, C, D	nessuno	nessuna	([BBB

POLIZZA LIBRO MATRICOLA RC AUTO E ARD

La presente polizza è stipulata tra

ATS Pavia
Via Indipendenza 3
27100 Pavia
C.F. 02613260187

e

<u>Società Assicuratrice</u>

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2023
Alle ore 24.00 del :	31.12.2026

DEFINIZIONI [DEF]

Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Assicurato	Il contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società / Assicuratori	La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio.
Proprietario	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Conducente	La persona alla guida del veicolo.
Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Società.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
Danno totale	Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Il danno si considera "totale" se: ✓ il veicolo, a seguito di furto o rapina, non sia più stato ritrovato oppure ✓ le spese per la riparazione del veicolo siano pari o superino l'80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'assicurato si impegni a consegnare il certificato di rottamazione del veicolo o la dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta rottamazione del mezzo.
Danno parziale	Il danno le cui spese di riparazione del veicolo risultino inferiori all'80% del valore commerciale del mezzo al momento del sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Valore commerciale	Valore del veicolo desunto da Quattroruote o in mancanza il valore del mercato, compreso il valore delle parti accessorie e/o optional. Possono essere indicati altre rivista specializzata o rivenditori autorizzati.
Circolazione	Il moto di un veicolo su strada ed area pubblica, nonché aree private equiparate; è compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso.
Indennizzo/Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Limite di Indennizzo/Risarcimento	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società.
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato.
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Cristalli	Tutte le parti delimitanti l'abitacolo del veicolo, ovvero il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore, i scendenti e i fissi delle fiancate laterali e l'eventuale tetto panoramico. Sono quindi esclusi i fanali e gli specchietti retrovisori.
Classe di merito di conversione universale	È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006e ss.mm.ii..
Classe di merito della Società	È la classe di merito assegnata al veicolo in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006e ss.mm.ii.
Attestato di rischio	Attestazione dello stato del rischio: certificato rilasciato dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.
Accessori	L'installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Documentazione Assicurativa	Il certificato di assicurazione e l'allegata carta verde, se compreso, il contrassegno.
Optional	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Codice	Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Tariffa	La Tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione della presente Assicurazione.
Bonus/Malus:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel "Periodo di Osservazione" con regole evolutive fissate dalla Società e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito, ferme le disposizioni del Regolamento Ivass n.4/2006 ss.mm.ii. e relativi allegati.
Degrado	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo.
Tariffa Fissa	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede una variazione di premio predefinita in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel "Periodo di Osservazione".
Audio - fono - visivi	L'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.

Periodo di osservazione	Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto.
Impresa Gestionaria	L'Impresa di Assicurazione tenuta alla gestione del danno ai sensi della Convenzione CARD – CTT.
Impresa Debitrice	L'impresa di Assicurazione che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dalla Gestionaria.
CARD	Convenzione tra Compagnie di assicurazione per il risarcimento diretto
CVT	Corpi Veicoli Terrestri, cioè l'assicurazione di rischi diversi dalla Responsabilità Civile Auto (RCA)
CTT	Convenzione Terzi Trasportati.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

ART. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D.Lgs. 6.9.2005 n° 206 e ss.mm.ii., Codice del Consumo.

Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private relativamente all'obbligo di durata annuale del contratto, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

La presente polizza ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2023 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2026 a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

L'Assicurazione potrà essere disdettata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 4 mesi prima di ogni ricorrenza annuale.

La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 90 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all'art. 170/bis – (Durata del contratto) relative all'ulteriore periodo di operatività dell'Assicurazione successivo alla scadenza del contratto - del D.lgs 209/2005; la Società s'impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il presente contratto assicurativo per un massimo di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all'effetto della nuova polizza. Detta condizione si applica anche alle garanzie CVT, fermo restando che, in occasione della gara afferente l'aggiudicazione della nuova assicurazione od in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto od il contratto rinnovato ai sensi dell'art. 76 del D.lgs 36/2023, avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i quindici giorni di cui sopra.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite

Ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto.

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24:00 del giorno 31.12.2023

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 90 giorni l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero

temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

ART. 3 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm.ii..

ART. 4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

Art. 5 REVISIONE DEL PREZZO

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.

Art. 8 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 9 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.

ART. 10 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 11 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La polizza e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 12 ALTRE ASSICURAZIONI IN AMBITO CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

A deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

La Società, pertanto, risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, se richiesto dalla Società.

ART. 13 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'assicurato e dalla Società.

ART. 14 GESTIONE DEL CONTRATTO

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Spett.le AON S.p.A. in qualità di Broker - Via Calindri 6 - 20143 Milano, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

L'assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

ART. 15 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 16 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per iscritto mediante e-mail, lettera raccomandata; PEC (posta elettronica certificata).

ART. 17 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 18 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato e/o Contraente.

ART. 19 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana, indipendentemente dal luogo dove si verifica il sinistro. Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto, valgono le norme di legge.

ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

ART. 21 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

L'assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata distruzione. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ART. 22 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 23 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto al seguente articolo *ESCLUSIONI*, la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti:

- a) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo) e del conducente del veicolo
 - ✓ per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
 - ✓ se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - ✓ se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omissso di provvedere al rinnovo;
 - ✓ quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo;
 - ✓ per danni cagionati a terzi commessi da figli minori di dipendenti e/o amministratori dell'Ente o da soggetti appartenenti al loro nucleo familiare o da persone soggette a tutela dell'Ente;

- ✓ se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii.;
- b) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo):
 - ✓ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii.;
 - ✓ nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l'abilitazione alla guida, a patto che il Contraente (proprietario o locatario del veicolo) non sia a conoscenza di questa circostanza;

e in qualunque altro caso gli compete, salvo i casi in cui il Contraente (e/o il proprietario e/o locatario del veicolo) fosse a conoscenza prima del sinistro, delle cause determinanti il diritto all'azione di rivalsa.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

ART. 24 DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO – COPERTURA A LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. al Contraente o per i quali lo stesso, pur non essendo intestatario al P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali del Contraente.

In caso di sostituzione di veicolo verrà riconosciuta, al veicolo subentrante, la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione della documentazione assicurativa.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data e ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o, comunque, dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società della documentazione assicurativa.

Qualora il Contraente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società riconosce comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l'eventuale maggior premio non percepito.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla Società, per ogni periodo d'assicurazione, entro 120 giorni dal termine del periodo stesso.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

ART. 25 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private equiparate.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

ART. 26 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La garanzia vale anche per danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di scarico da carico da terra sul veicolo e viceversa, ancorché eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna purché tali mezzi o dispositivi meccanici siano stabilmente fissati sul veicolo e previsti in sede di immatricolazione del medesimo e/o successiva modifica riportata nel libretto di circolazione.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle operazioni non sono considerate terzi.

ART. 27 VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

ART. 28 DANNI DA INQUINAMENTO

A integrazione della copertura assicurativa RCA relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento) sia in caso di circolazione che in caso di sosta.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per RCA prestata dalla Società;

- ✓ per i danni alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- ✓ per i danni conseguenti a operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- ✓ se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali, dal Codice, nei confronti dell'assicurato, ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio.

ART. 29 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società tiene indenne i trasportati delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitali, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, esclusi il conducente ed i soggetti di cui all'art. 129 del Codice in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni arrecati al veicolo assicurato.

ART. 30 RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società nei casi di responsabilità dell'assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione o scoppio del veicolo assicurato, anche non in circolazione ai sensi del Codice, risponde dei danni materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella *SEZIONE MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI*.

ART. 31 ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETÀ

La Società ha il diritto di ispezionare il rischio, potendo accedere, a beni, libri e registri, documenti amministrativi, atti probatori e simili.

Il Contraente ha l'obbligo di fornire le indicazioni e informazioni occorrenti. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società o da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'assicurato.

ART. 32 ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto all'articolo *RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA*, l'assicurazione non è operante:

- ✓ se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione conserva invece pienamente la propria validità se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'assicurato, o se la stessa non è stata rinnovata, a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza;
- ✓ nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- ✓ nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- ✓ nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- ✓ nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- ✓ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii.

In tali casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 33 CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

VALORE ASSICURATO, SUO ADEGUAMENTO E CALCOLO DEL PREMIO

Le seguenti garanzie sono operanti se espressamente richiamate, relativamente a ciascun veicolo, nell'allegato TABULATO AUTO.

Premesso che il valore da assicurare del veicolo dovrà essere indicato dall'assicurato e che l'aggiornamento dello stesso è sempre a suo carico, la Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore dei veicoli assicurati al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo, che verrà determinato annualmente.

Per valore commerciale s'intende il valore riportato nella quotazione Quattroruote maggiorato del valore degli optional successivamente installati sul veicolo; per quest'ultimi si applicherà lo stesso degrado percentuale di cui è soggetto il veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'IVA se questa è a carico dell'assicurato.

ART. 34 INCENDIO

La Società assicura i danni materiali arrecati da incendio al veicolo assicurato, compresi, lo scoppio del motore e dell'azione diretta del fulmine anche se non seguiti da incendio.

La Società risponde anche dei danni che lo scoppio di qualsivoglia elemento e/o sostanza destinata all'alimentazione e al funzionamento del veicolo, può occasionare al veicolo stesso anche quando non vi sia sviluppo d'incendio.

ART. 35 FURTO E RAPINA

La Società assicura il veicolo completo di accessori, di optional e di tutto quanto in normale dotazione, fornito dalla casa costruttrice, contro i danni del furto – totale o parziale – o rapina (consumati o tentati) ovunque si trovino tanto al coperto che allo scoperto, fermo o in circolazione.

Sono parificati a tali danni i guasti cagionati al veicolo nella esecuzione di furto o rapina, consumati o tentati, nonché di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo stesso, fermo restando l'esclusione di qualsiasi altro reato contro la proprietà.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione sempre che il Contraente e/o l'assicurato abbiano prodotto la documentazione richiesta dalla Società e prevista per legge.

L'assicurato è comunque legittimato, in caso di furto totale, a ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno di restituire quanto pagato dalla Società, maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

DANNI SUCCESSIVI AL FURTO E ALLA RAPINA

Qualora sia attivata la garanzia *FURTO E RAPINA* la Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto della circolazione successiva al furto od alla rapina.

Il capitale assicurato è pari a quello in corso per la garanzia *FURTO E RAPINA*.

La garanzia non opera per i danni subiti dalle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.

ART. 36 ESCLUSIONI INCENDIO, FURTO E RAPINA

L'assicurazione non è operante per i danni:

- ✓ verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- ✓ conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- ✓ derivanti da dolo dell'assicurato;
- ✓ derivanti da bruciature causate da contatti di apparecchi elettrici, fiammiferi, sigari e simili e in genere quelli derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio;
- ✓ agli impianti elettrici per effetto di fenomeno elettrico, a meno che non sia stato seguito da incendio e fatta comunque salva l'azione del fulmine.

ART. 37 EVENTI SOCIO POLITICI

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio.

In caso di sinistro, l'assicurato dovrà fare denuncia alle Autorità, inoltrando alla Società copia della denuncia

La Società indennizzerà tali spese con applicazione di franchigie e scoperti di cui alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE E SCOPERTI*.

ART. 38 EVENTI NATURALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da:

- ✓ eventi atmosferici: a titolo esemplificativo uragano, bufera, tempesta, vento, trombe d'aria, grandine, pioggia, cicloni, tifoni, e cose da loro trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da:

- ✓ eruzioni vulcaniche. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime;
- ✓ terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale di fabbricati o impianti, provocati da terremoto;
- ✓ inondazioni, alluvione, esondazione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto. La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali. Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti;
- ✓ frane, smottamenti e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, esplosioni naturali;
- ✓ crollo di edifici o di strutture atte alla viabilità, sprofondamento di strade, caduta di neve o di ghiaccio, caduta di oggetti, caduta di aeromobili o missili, compresi corpi volanti non pilotati parti di essi e oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie.

La Società indennizzerà tali spese con applicazione di franchigie e scoperti di cui alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE E SCOPERTI*.

ART. 39 CRISTALLI

La Società indennizza i danni da rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo.

La garanzia copre i danni subiti dai cristalli del veicolo conseguenti a causa accidentale o a fatto di terzi. Rigature, screpolature, segnature e simili sono escluse dalla presente assicurazione, così come i danni provocati alle altre parti del veicolo della rottura dei cristalli.

Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di rottura.

Questa garanzia opera esclusivamente, nei limiti per essa specificati, per gli eventi che non siano oggetto delle altre assicurazioni.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI* senza alcuna applicazione di franchigia se l'assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto dai centri convenzionati.

Se l'assicurato non si avvale del servizio offerto dai centri convenzionati il massimale di garanzia si intende sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI* con applicazione della relativa franchigia

La garanzia è prestata con forma di assicurazione a primo rischio assoluto, senza applicazione del degrado d'uso sulle parti sostituite.

ART. 40 ASSISTENZA STRADALE

La garanzia è operante in caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:

- ✓ incidente stradale;
- ✓ guasto;
- ✓ incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
- ✓ furto e rapina;
- ✓ eventi naturali
- ✓ eventi sociopolitici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l'assicurato non vi abbia preso parte attiva);
- ✓ forature e danni a pneumatici;

o comunque a causa di qualsiasi guasto meccanico, elettrico e/o di un evento garantito in polizza.

La garanzia opera anche nel caso in cui, ancorché il veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

OPZIONE 1 CENTRALE OPERATIVA CONVENZIONATA

La Società sostiene i costi delle sole prestazioni indispensabili ad aiutare l'assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa, e comunque entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti da ciascuna prestazione.

Nelle prestazioni indispensabili si intendono compresi i costi relativi alle prestazioni di cui alla clausola *GESTIONE DEI SINISTRI ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI*.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la prestazione. Se l'assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la prestazione sarà erogata solo nei limiti di quanto indicato.

Qualora tali costi siano anticipati dalla Società, essi dovranno essere rimborsati alla stessa.

In alternativa, e solo se autorizzato dalla Centrale Operativa Convenzionata, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la prestazione precedentemente richiesta alla Centrale operativa, entro e nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna prestazione. In tal caso l'assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

La Società, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente garanzia di assistenza, si avvale di apposita Centrale Operativa Convenzionata. La Società, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, ha la facoltà di cambiare la Centrale Operativa Convenzionata, dandone tempestivo avviso al Contraente.

I numeri da contattare sono i seguenti:

- ✓ numero verde
- oppure.....
- ✓ per chiamate dall'Italia e dall'estero
- ✓ oppure telefax

In caso di necessità, l'assicurato deve contattare la Centrale Operativa fornendo le seguenti informazioni:

- ✓ nome e cognome;
- ✓ luogo in cui necessita di essere assistito;
- ✓ targa del veicolo assicurato.

GESTIONE DEI SINISTRI ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La Centrale Operativa Convenzionata provvede a fare effettuare, sul luogo del sinistro, piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e che consentano al veicolo di riprendere la marcia. Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Società. Sono invece a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dell'eventuale carburante. Qualora il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, oppure qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo, la Centrale Operativa Convenzionata organizza, a scelta dell'assicurato, il soccorso stradale del veicolo con il massimo della percorrenza di 50 km dal luogo del sinistro:

- ✓ fino a un punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa;
- ✓ oppure, fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo;
- ✓ oppure per i danni non riparabili in loco fino al luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza/sede legale dell'assicurato.

Qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza, il veicolo è ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Centrale Operativa e la Società tiene a proprio carico anche i costi relativi al secondo traino per trasferirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall'assicurato. Il limite di 50 km stabilito per il punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa e l'individuazione del punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo hanno come riferimento il luogo del sinistro.

OPZIONE 2 – SOCCORSO TRAMITE FORNITORE NON CONVENZIONATO

L'assicurato ha facoltà di rivolgersi a un fornitore non convenzionato. Il rimborso delle spese sostenute per il traino e/o trasporto dovranno essere documentate rispettivamente da regolare fattura e dai documenti originali di viaggio intestati

all'assicurato. Si precisa, infine, che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina.

Resta inteso che nell'ipotesi in cui la Società non possa erogare le prestazioni tramite Centrale Operativa Convenzionata, queste saranno effettuate tramite altro fornitore e le relative spese saranno rimborsate all'assicurato dietro presentazione di regolare fattura.

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA ASSISTENZA

Le prestazioni sopra descritte non sono erogate per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- ✓ partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali, nonché verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
 - ✓ atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
 - ✓ scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, atti dolosi, se l'Assicurato sia stato parte attiva in tali eventi
 - ✓ sviluppo (comunque insorto, controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività.
- Sono inoltre esclusi dalla garanzia:
- ✓ i sinistri avvenuti nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
 - ✓ indennizzi o prestazioni alternative, a titolo di compensazione, qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla garanzia;
 - ✓ i danni conseguenti a mancato o ritardato intervento da parte della Centrale Operativa dovuti a circostanze fortuite o imprevedibili per i quali la Centrale Operativa non assume responsabilità.

Tutte le eccedenze di massimale, così come gli anticipi di denaro previste nelle singole prestazioni, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese ove si trova momentaneamente l'assicurato. Il rimborso dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell'anticipo.

RIMPATRIO VEICOLO DALL'ESTERO

Sono comprese in garanzia le spese di rimpatrio del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale, guasto, incendio, furto, eventi sociopolitici, eventi atmosferici.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione **MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI**

ASSISTENZA STRADALE PLUS: SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO

(OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA)

Qualora sia attivata la garanzia **ASSISTENZA STRADALE PLUS** è automaticamente compresa la garanzia **SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO** di cui all'articolo **PACCHETTO GARANZIE INTEGRATIVE**.

ART. 42 PACCHETTO GARANZIE INTEGRATIVE (applicabili a tutti i mezzi)

Le garanzie di seguito elencate sono prestate nella forma a primo rischio assoluto, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE CHIAVI

La Società si obbliga fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione **MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI**, a rimborsare le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o il bloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura.

La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura e il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:

- ✓ in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- ✓ in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'assicurato.

RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE E PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

In caso di incendio, furto, eventi naturali, eventi sociopolitici o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione e/o quelle relative al passaggio di proprietà ad altro veicolo sostenute al momento dell'acquisto del nuovo veicolo.

SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza e/o per sequestro conseguente a incidente stradale, la Società rimborserà all'assicurato, a titolo di indennità, le spese documentate sostenute per il noleggio di un veicolo di caratteristiche similari.

Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, lubrificanti, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con il veicolo messo a disposizione.

In caso di sequestro del veicolo l'assicurato è tenuto ad allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità e a precisare il luogo dove si trova sequestrato il veicolo stesso.

La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI per il tempo tecnico necessario alle riparazioni, qualora effettuabili, del veicolo e comunque per un periodo massimo non superiore a 30 giorni.

DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziarie e stragiudiziarie per lo svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo od a regolare sequestro da parte dell'Autorità competente a seguito di un sinistro.

PARCHEGGIO E CUSTODIA

In caso di sinistro indennizzabile, la Società si obbliga fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI a rimborsare le spese di parcheggio o custodia del veicolo disposto dall'Autorità. Le spese devono essere comprovate da regolare fattura. L'assicurato deve fornire la seguente documentazione:

- ✓ in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- ✓ in caso di incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

GARANZIA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA RCA E TASSA AUTOMOBILISTICA

La Società, qualora l'assicurato perda la disponibilità del veicolo per incendio, furto o rapina totali, o per distruzione a seguito di sinistro, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- ✓ al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità Civile contratta con l'Impresa relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- ✓ alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

GUASTI ARRECATI DALLE AUTORITÀ

La garanzia copre anche i danni arrecati dalle Autorità e/o dall'assicurato e/o da altri allo scopo di evitare e/o ridurre un sinistro indennizzabile a termini di polizza e/o in conseguenza di operazioni di soccorso, salvataggio, rimozione o altro motivo a seguito di evento previsto dalla presente polizza.

DANNI DA SCASSO

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni da effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto.

Ad integrazione di quanto previsto dalle Norme che regolano la Gestione dei Sinistri si precisa che, unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

FURTO DOCUMENTI ASSICURATIVI

La Società in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di polizza, indennizza i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita dei documenti assicurativi e dei benefici dell'assicurazione di responsabilità civile, corrispondendo l'importo pari al rateo di premio netto della garanzia di responsabilità civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.

La liquidazione del danno verrà effettuata contemporaneamente al pagamento dell'indennizzo per il furto del veicolo.

TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO DEL VEICOLO

La Qualora il veicolo non possa più procedere o non sia in grado di rientrare autonomamente, a seguito di qualsiasi guasto meccanico, elettrico e/o di un evento garantito in polizza, la Società assumerà le spese sostenute per il recupero dello stesso per:

- traino ad una locale officina di riparazioni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato alla sezione **MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI**.
- trasporto dal luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza dell'Assicurato, per i danni non riparabili in loco sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato alla sezione **MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI**.

Le spese sostenute per il traino e/o trasporto devono essere documentate rispettivamente da regolare fattura e dai documenti originali di viaggio intestati all'Assicurato. La garanzia non è operante qualora il trasporto sia avvenuto a seguito di semplici guasti riparabili in loco. Si precisa, infine, che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina. Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, eventi sociopolitici, atmosferici o danno da circolazione stradale.

IMBRATTAMENTO INTERNI

La Società si obbliga sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione **MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI**, a indennizzare i danni provocati alle parti interne del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione sino al luogo di soccorso medico. La garanzia è altresì operante anche nel caso si tratti di animali o quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere certificate da regolare fattura.

GARANZIA BAGAGLIO

La Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, eventi sociopolitici, atmosferici o danno da circolazione stradale.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'Assicurato e dei suoi dipendenti per i quali sia stato autorizzato il trasporto.

Per bagaglio si intendono oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, escluso denaro, preziosi e titoli.

La Società risarcirà tali spese fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione **MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI**.

ART. 43 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE

La presente polizza è stipulata in base alle seguenti formule tariffarie.

È riportato lo stato dei sinistri registrato nel periodo di osservazione relativo all'annualità assicurativa in essere sulla base delle formule tariffarie applicate ai veicoli assicurati; in sede di aggiudicazione verranno comunicate le classi di assegnazione per il nuovo periodo assicurativo.

Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale ove ha sede legale il Contraente.

L'assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave dell'assicurato nonché per i danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente e agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

Appendici di vincolo: nel caso in cui il veicolo assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili, su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo sarà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.

BONUS MALUS

La formula tariffaria Bonus Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione alla sinistrosità registrata nel periodo di osservazione.

TARIFFA FISSA

Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che non comporta applicazione della regola del Bonus Malus e nessuna applicazione di franchigia in caso di sinistro.

RISCHIO STATICO RIMORCHI, SEMIRIMORCHI, MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI TRAINATI

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, purché identificato con targa propria o numero di telaio, nonché per i danni derivanti da manovre a mano, da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla garanzia RCA del veicolo trainante.

ART. 44 PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui ai precedenti articoli sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- ✓ primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- ✓ periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

ART. 45 SOSTITUZIONE E DUPLICATO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

Qualora si debba procedere alla sostituzione della documentazione assicurativa, la Società provvederà in merito con impegno del Contraente alla restituzione di quelli sostituiti.

Qualora si debba procedere al rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Codice.

ART. 46 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO O RAPINA DEL VEICOLO

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice in caso di furto (o rapina) totale del veicolo l'assicurazione cessa a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del Codice. L'assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità.

ART. 47 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva, definitiva cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo la documentazione assicurativa e la carta verde.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- ✓ in caso di distruzione o esportazione definitiva o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- ✓ in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo a uno degli enti designati dalle norme in vigore per la demolizione;
- ✓ in caso di vendita il certificato attestante la consegna del veicolo a uno degli enti designati dalle norme in vigore o a un terzo attestante la vendita.

ART. 48 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato devono darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni, rispettivamente, dal momento in cui l'Ufficio Assicurazioni dell'Ente ne ha avuto conoscenza o dalla data dell'evento.

In caso di apertura da parte della Compagnia di controparte – quale impresa gestitaria – del flusso di informazione di responsabilità verso la Società – quale impresa debitrice –, la Società – quale impresa debitrice – si obbliga a inviare lettera di informativa al Contraente, il quale, a tutela dei propri diritti, è tenuto a dare tempestivo riscontro alla Società per il rispetto dei termini di 30 giorni, superati i quali si applica il disposto della responsabilità accettata per silenzio-assenso.

Il Contraente s'impegna, non appena ne sia venuta in possesso, a trasmettere alla Società:

- ✓ in caso di sinistro RCA gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni e/o documenti, così come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti il sinistro;
- ✓ in caso di sinistro riconducibile alla sezione *ESTENSIONI DI GARANZIA CVT* l'indicazione delle conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, il nome e ulteriori riferimenti degli eventuali testimoni.

La Società si riserva di far eseguire la perizia del veicolo danneggiato.

La perizia eseguita da incaricato della Società entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro e solo trascorso tale periodo, è data facoltà all'assicurato di provvedere direttamente alle riparazioni dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R e/o PEC, fermo restando gli obblighi di cui all'articolo *RIPARAZIONI – REINTEGRAZIONI IN FORMA SPECIFICA*. È data inoltre facoltà all'assicurato di far eseguire immediatamente le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina più vicina; l'assicurato ha però l'obbligo di conservare le tracce e i resti del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Società.

L'assicurato sotto pena di decadenza dal diritto di indennizzo, non può giungere ad accordi diretti col terzo responsabile, né ottenere da questi indennizzo anche parziale senza il consenso della società.

Laddove applicabile la norma, la denuncia di sinistro deve essere fatta sull'apposito modulo, secondo la disposizione dell'IVASS.

ART. 49 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilitino a il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 50 RIPARAZIONE – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

In caso di sinistro riconducibile alla sezione *ESTENSIONI DI GARANZIA CVT*, salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, con emissione della fattura intestata al Contraente come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato a effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

ART. 51 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

In caso di sinistro riconducibile alle garanzie INCENDIO o FURTO o RAPINA, se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha indennizzato il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose medesime.

Qualora si abbia il recupero prima dell'indennizzo del danno la Società risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto (o rapina).

L'assicurato all'atto in cui riceve dalla Società l'indennizzo del danno, si impegna a conferire alla Società mandato irrevocabile a vendere il veicolo assicurato qualora lo stesso venga ritrovato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita e comunque mettendo l'importo predetto a disposizione della stessa.

ART. 52 GESTIONE DELLE VERTENZE LEGALI

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente e/o dell'assicurato, assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'art.1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

ART. 53 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI – CLAUSOLA ARBITRALE

La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dall'assicurato. A tal fine, la Società dovrà inviare a quest'ultimo una proposta di liquidazione. Mancando l'accordo su tale proposta, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, a istanza della parte più diligente, dal Presidente del Foro ove ha sede il Contraente.

Ciascuna parte sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo; il Contraente conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'Indennizzo spettantegli.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti e inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni

ART. 54 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In base al Regolamento IVASS 9/2015 non è più previsto l'invio cartaceo al Contraente dell'attestato di rischio, come indicato dall'art. 134 del Codice. Pertanto, ai fini dell'aggiudicazione della presente assicurazione, le Compagnie acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso all'apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS. Le informazioni relative ai mezzi assicurati per accedere alla banca dati sono quelli rilevabili-dall'allegato elenco.

ART. 55 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL CODICE)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato e assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente (art. 139, comma 2 del Codice), si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica nel caso di sinistro che coinvolge due veicoli immatricolati in Italia (o Città del Vaticano o Repubblica San Marino) assicurati per la garanzia R.C.A. .

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento ordinaria prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, a informare l'assicurato e trasmettere la documentazione raccolta alla compagnia di assicurazione del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. 254/2006). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

ART. 56 PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL CODICE)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'assicurato direttamente alla società del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

ART. 57 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL CODICE)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Codice.

ART. 58 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato:

- ✓ la numerazione attribuita
- ✓ la data di accadimento
- ✓ la località del sinistro
- ✓ la targa del veicolo assicurato coinvolto
- ✓ il nominativo della controparte
- ✓ lo stato del sinistro
- ✓ il tipo di garanzia coinvolta (RCA, ARD)
- ✓ tipologia di CID (gestionale, debitore, No CARD)
- ✓ l'importo a riserva
- ✓ l'importo liquidato
- ✓ la data di liquidazione.

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso; gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

SEZIONE VIII
MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI

ART. 59 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI

I massimali per i danni a persone e per i danni a cose sono quelli convenuti in polizza, fermo restando i minimi di legge. Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

I massimali prescelti, per sinistro e indipendentemente dal numero delle vittime, sono i seguenti per ogni singolo veicolo assicurato.

TIPOLOGIA	MASSIMALE PER SINISTRO
AUTOVEICOLO	€ 35.000.000,00 per sinistro
AUTOBUS	€ 35.000.000,00 per sinistro
AUTOCARRO	€ 35.000.000,00 per sinistro
AUTOVEICOLI SPECIALI	€ 35.000.000,00 per sinistro

Salvo quanto diversamente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia prevista nella presente sezione.

GARANZIA	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO <i>In caso di applicazione di scoperto l'importo indicato in questa colonna è il valore di minimo scoperto</i>	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO
RICORSO TERZI DA INCENDIO	Nessuno	Nessuna	€ 1.500.000,00
INCENDIO	Nessuno	Nessuna	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicata all'allegato TABULATO AUTO
FURTO RAPINA	Nessuno	Nessuna	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicata all'allegato TABULATO AUTO
EVENTI SOCIOPOLITICI	Nessuno	Nessuna	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicata all'allegato TABULATO AUTO
EVENTI NATURALI	Nessuno	Nessuna	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicata all'allegato TABULATO AUTO
CRISTALLI	Nessuno scoperto o franchigia in caso di riparazione presso centri convenzionati. In caso di riparazione presso centri non convenzionati franchigia € 100,00		€ 1.500,00 in caso di riparazione presso centri convenzionati

			€ 1.000,00 in caso di riparazione presso centri non convenzionati
ASSISTENZA STRADALE OPZIONE 1 CENTRALE OPERATIVA CONVENZIONATA	Nessuno	Nessuna	Trasporto sino a 50 km dal luogo del sinistro
ASSISTENZA STRADALE OPZIONE 2 RIMBORSO	Nessuno	Nessuna	Trasporto sino a 50 km dal luogo del sinistro con il massimo di € 2.000,00
ASSISTENZA STRADALE RIMPATRIO VEICOLO	Nessuno	Nessuna	€ 500,00
PACCHETTO GARANZIE INTEGRATIVE			
SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE CHIAVI	Nessuno	Nessuna	€ 500,00
SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO	Nessuno	Nessuna	€ 50,00 max. 30 giorni
SPESE DI PARCHEGGIO E/O CUSTODIA VEICOLO	Nessuno	Nessuna	€ 1.000,00
TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO	Nessuno	Nessuna	€ 1.000,00
IMBRATTAMENTO INTERNI	Nessuno	Nessuna	€ 500,00
BAGAGLIO	Nessuno	Nessuna	€ 1.500,00

SEZIONE IX
CALCOLO DEL PREMIO

Si rinvia all'allegato TABULATO AUTO

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente (firma)

La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO RCPATRIMONIALE ATS BRESCIA

Il concorrente deve tassativamente barrare le voci di interesse.
La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda

L'offerta è stata formulata senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico

L'offerta è stata formulata apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico

La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel caso in cui il Concorrente abbia barrato l'opzione che prevede l'inclusione di varianti/migliorie, sulla base delle quali è stata formulata la propria offerta economica.

Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.

Elemento A	ELEVAZIONE DEL MASSIMALE PER SINISTRO (SCHEDA DI COPERTURA)

NO
SI

Il Concorrente non intende elevare il **Massimale per sinistro**

Il Concorrente si impegna ad elevare, rispetto a quanto previsto al punto 4.1 della Scheda di Copertura il **Massimale** pari ad
€ 5.000.000,00 fino ad un massimo di :

- ☐ Euro 5.500.000,00;
☐ Euro 7.500.000,00;
☐ Euro 10.000.000,00;

Qualora sia stata barrata la casella "SI" il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

Elemento B	ELEVAZIONE DEL MASSIMALE PER AGGREGATO ANNUO (SCHEDA DI COPERTURA)

NO
SI

Il Concorrente non intende elevare il **Massimale per aggregato annuo**

Il Concorrente si impegna ad elevare, rispetto a quanto previsto al punto 4.2 della Scheda di Copertura il **Massimale** pari ad
€ 10.000.000,00 fino ad un massimo di :

- ☐ Euro 11.000.000,00;
☐ Euro 15.000.000,00;
☐ Euro 20.000.000,00;

Qualora sia stata barrata la casella "SI" il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

<i>Elemento C</i>	ELEVAZIONE DEL MASSIMALE PER PERDITE PATRIMONIALI PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (SCHEDA DI COPERTURA)

NO
SI

Il Concorrente non intende elevare il **Massimale**

Il Concorrente si impegna ad elevare, rispetto a quanto previsto al punto 4.4 della Scheda di Copertura il **Massimale** pari ad
€ 500.000,00 fino ad un massimo di :

- ☐ Euro 600.000,00;
☐ Euro 750.000,00;
☐ Euro 1.000.000,00;

Qualora sia stata barrata la casella "SI" il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

<i>Elemento D</i>	ELEVAZIONE DEL MASSIMALE PER CUSTODIA TITOLI (SCHEDA DI COPERTURA)

NO
SI

Il Concorrente non intende elevare il **Massimale**

Il Concorrente si impegna ad elevare, rispetto a quanto previsto al punto 4.4 della Scheda di Copertura il **Massimale** pari ad
€ 250.000,00 fino ad un massimo di :

- ☐ Euro 300.000,00;
☐ Euro 400.000,00;
☐ Euro 500.000,00;

Qualora sia stata barrata la casella "SI" il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

Riparto Assicurativo :

data.....

firma _____

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO KASKO ATS BRESCIA

Il concorrente deve tassativamente barrare le voci di interesse.
La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda

	L'offerta è stata formulata <u>senza apportare alcuna variante/miglioria</u> rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico
	L'offerta è stata formulata <u>apportando le seguenti varianti/migliorie</u> che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico

La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel caso in cui il Concorrente abbia barrato l'opzione che prevede l'inclusione di varianti/migliorie, sulla base delle quali è stata formulata la propria offerta economica.

Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.)

Elemento A	DURATA DELL'ASSICURAZIONE (Articolo 1)

NO	Il Concorrente <u>non intende elevare</u> il termine per l'invio del recesso annuale da 4 a 6 mesi
SI	Il Concorrente <u>si impegna ad elevare</u> il termine per l'invio del recesso annuale da 4 a 6 mesi

Elemento B	RECESSO PER SINISTRO (Articolo 26)

NO	Il Concorrente <u>non intende elevare</u> il termine per l'invio del recesso per sinistro da 4 a 6 mesi
SI	Il Concorrente <u>si impegna ad elevare</u> il termine per l'invio del recesso per sinistro da 4 a 6 mesi

Elemento C	LIMITE DI INDENNIZZO GARANZIA TRASPORTO VEICOLO DANNEGGIATO

NO	Il Concorrente <u>non intende elevare</u> il limite di indennizzo per garanzia rimorchio e traino
SI	Il Concorrente <u>si impegna ad elevare</u> , rispetto a quanto previsto nell'art. 4 del Capitolato Tecnico, il Limite di Indennizzo per il trasporto del veicolo danneggiato di € 2.000,00 fino ad un massimo di :

- ☐ Euro 2.200,00;
- ☐ Euro 2.500,00;
- ☐ Euro 3.000,00;

Qualora sia stata barrata la casella "SI" il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

Elemento D	LIMITE DI INDENNIZZO GARANZIA CRISTALLI

NO
SI

Il Concorrente non intende elevare il limite di indennizzo per garanzia Cristalli

Il Concorrente si impegna ad elevare, rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, il Limite di Indennizzo per i Cristalli di **€ 1.500,00 fino ad un massimo di :**

- ☐ Euro 1.600,00;
- ☐ Euro 2.000,00;
- ☐ Euro 2.500,00;

Qualora sia stata barrata la casella "SI" il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

Elemento E	LIMITE DI INDENNIZZO GARANZIA SPESE DI IMMATRICOLAZIONE

NO
SI

Il Concorrente non intende elevare il limite di indennizzo per garanzia Vittime della strada

Il Concorrente si impegna ad elevare, rispetto a quanto previsto nell'art. 3 del Capitolato Tecnico, il Limite di Indennizzo per Spese di Immatricolazione di **€ 300,00 fino ad un massimo di :**

- ☐ Euro 350,00;
- ☐ Euro 400,00;
- ☐ Euro 500,00;

Qualora sia stata barrata la casella "SI" il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

Riparto Assicurativo :

data.....

firma _____

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO LM ATS BRESCIA

Il concorrente deve tassativamente barrare le voci di interesse.

La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda

L'offerta è stata formulata senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico

L'offerta è stata formulata apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico

La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel caso in cui il Concorrente abbia barrato l'opzione che prevede l'inclusione di varianti/migliorie, sulla base delle quali è stata formulata la propria offerta economica.

Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.)

Elemento A	DURATA DELL'ASSICURAZIONE (Articolo 1)

NO
SI

Il Concorrente non intende elevare il termine per l'invio del recesso annuale da 4 a 6 mesi

Il Concorrente si impegna ad elevare il termine per l'invio del recesso annuale da 4 a 6 mesi

Elemento B	ELEVAZIONE DEL MASSIMALE PER SINISTRO (SCHEDA DI COPERTURA)

NO
SI

Il Concorrente non intende elevare il **Massimale unico per sinistro** per autovetture, autocarri, autobus e autoveicoli speciali

Il Concorrente si impegna ad elevare, il **Massimale unico per sinistro** per autovetture, autocarri, autobus e autoveicoli speciali pari ad **€ 20.000.000,00 fino ad un massimo di :**

- ☐ Euro 21.000.000,00;
- ☐ Euro 25.000.000,00;
- ☐ Euro 30.000.000,00;

Qualora sia stata barrata la casella "SI" il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

<i>Elemento C</i>	GARANZIATRINO, RECUPERO E TRASPORTO

NO

Il Concorrente non intende aumentare da € 200,00 ad € 500,00 il limite di indennizzo

SI

Il Concorrente si impegna ad aumentare da € 200,00 ad € 500,00 il limite di indennizzo_

<i>Elemento D</i>	GARANZIA CRISTALLI

NO

Il Concorrente non intende aumentare il limite di indennizzo di Euro 1.500,00 per centri convenzionati/Euro 1.000,00 per centri non convenzionati ad Euro 2.000,00 per centri convenzionati/Euro 1.500,00 per centri non convenzionati

SI

Il Concorrente si impegna ad aumentare il limite di indennizzo di Euro 1.500,00 per centri convenzionati/Euro 1.000,00 per centri non convenzionati ad Euro 2.000,00 per centri convenzionati/Euro 1.500,00 per centri non convenzionati

Riparto Assicurativo :

data.....

firma _____

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO INFORTUNI ATS BRIANZA

Il concorrente deve tassativamente barrare le voci di interesse.
La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda

☐
☐

L'offerta è stata formulata senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico

L'offerta è stata formulata apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico

La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel caso in cui il Concorrente abbia barrato l'opzione che prevede l'inclusione di varianti/migliorie, sulla base delle quali è stata formulata la propria offerta economica.

Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.)

Elemento A	DURATA DELL'ASSICURAZIONE (Articolo 1)

NO
SI

Il Concorrente non intende elevare il termine per l'invio del recesso annuale da 4 a 6 mesi

Il Concorrente si impegna ad elevare il termine per l'invio del recesso annuale da 4 a 6 mesi

Elemento B	DANNI ESTETICI

NO
SI

Il Concorrente non intende aumentare da € 5.000,00 ad € 10.000,00 il limite di risarcimento

Il Concorrente si impegna ad aumentare da € 5.000,00 ad € 10.000,00 il limite di risarcimento

Elemento C	LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

NO
SI

Il Concorrente non intende aumentare da € 10.000.000,00 ad € 15.000.000,00 il limite di risarcimento

Il Concorrente si impegna ad aumentare da € 10.000.000,00 ad € 15.000.000,00 il limite di risarcimento

<i>Elemento</i> <i>D</i>	RIMBORSO SPESE MEDICHE

NO
SI

Il Concorrente non intende aumentare da € 5.000,00 ad € 10.000,00 il limite di risarcimento

Il Concorrente si impegna ad aumentare da € 5.000,00 ad € 10.000,00 il limite di risarcimento

Riparto Assicurativo :

data.....

firma _____

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO INFORTUNI ATS DELLA MONTAGNA

Il concorrente deve tassativamente barrare le voci di interesse.
La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda

	L'offerta è stata formulata <u>senza apportare alcuna variante/miglioria</u> rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico
	L'offerta è stata formulata <u>apportando le seguenti varianti/migliorie</u> che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico

La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel caso in cui il Concorrente abbia barrato l'opzione che prevede l'inclusione di varianti/migliorie, sulla base delle quali è stata formulata la propria offerta economica.

Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.)

<i>Elemento A</i>	DURATA DELL'ASSICURAZIONE

NO	Il Concorrente <u>non intende elevare</u> il termine per l'invio del recesso annuale da 4 a 6 mesi
SI	Il Concorrente <u>si impegna ad elevare</u> il termine per l'invio del recesso annuale da 4 a 6 mesi

<i>Elemento B</i>	RECESSO PER SINISTRO (Articolo 25)

NO	Il Concorrente <u>non intende elevare</u> il termine per l'invio del recesso per sinistro da 4 a 6 mesi
SI	Il Concorrente <u>si impegna ad elevare</u> il termine per l'invio del recesso per sinistro da 4 a 6 mesi

<i>Elemento C</i>	DANNI ESTETICI

NO	Il Concorrente <u>non intende aumentare da € 5.000,00 ad € 10.000,00</u> il limite di risarcimento
SI	Il Concorrente <u>si impegna ad aumentare da € 5.000,00 ad € 10.000,00</u> il limite di risarcimento

<i>Elemento D</i>	LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO
NO	Il Concorrente <u>non intende aumentare da € 5.000.000,00 ad € 10.000.000,00 il limite di risarcimento</u>
SI	Il Concorrente <u>si impegna ad aumentare da € 5.000.000,00 ad € 10.000.000,00 il limite di risarcimento</u>

Riparto Assicurativo :

data.....

firma _____

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO LM ATS DELLA MONTAGNA

Il concorrente deve tassativamente barrare le voci di interesse.
La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda

	L'offerta è stata formulata <u>senza apportare alcuna variante/miglioria</u> rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico
	L'offerta è stata formulata <u>apportando le seguenti varianti/migliorie</u> che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico

La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel caso in cui il Concorrente abbia barrato l'opzione che prevede l'inclusione di varianti/migliorie, sulla base delle quali è stata formulata la propria offerta economica.

Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.)

Elemento A	DURATA DELL'ASSICURAZIONE (Articolo 1)

NO	Il Concorrente <u>non intende elevare</u> il termine per l'invio del recesso annuale da 4 a 6 mesi
SI	Il Concorrente <u>si impegna ad elevare</u> il termine per l'invio del recesso annuale da 4 a 6 mesi

Elemento B	ELEVAZIONE DEL MASSIMALE PER SINISTRO (SCHEDA DI COPERTURA)

NO	Il Concorrente <u>non intende elevare</u> il Massimale unico per sinistro per autovetture, autocarri, autobus e autoveicoli speciali
SI	Il Concorrente <u>si impegna ad elevare</u> , il Massimale unico per sinistro per autovetture, autocarri, autobus e autoveicoli speciali pari ad € 25.000.000,00 fino ad un massimo di : ☐ Euro 26.000.000,00; ☐ Euro 30.000.000,00; ☐ Euro 35.000.000,00;

Qualora sia stata barrata la casella "SI" il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

<i>Elemento C</i>	GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO

NO	Il Concorrente <u>non intende aumentare da € 1.000.000,00 ad € 1.500.000,00</u> il limite di indennizzo
SI	Il Concorrente <u>si impegna ad aumentare da € 1.000.000,00 ad € 1.500.000,00</u> il limite di indennizzo_

<i>Elemento D</i>	GARANZIA CRISTALLI

NO	Il Concorrente <u>non intende aumentare</u> il limite di indennizzo di Euro 1.500,00 per centri convenzionati/Euro 1.000,00 per centri non convenzionati ad Euro 2.000,00 per centri convenzionati/Euro 1.500,00 per centri non convenzionati
SI	Il Concorrente <u>si impegna ad aumentare</u> il limite di indennizzo di Euro 1.500,00 per centri convenzionati/Euro 1.000,00 per centri non convenzionati ad Euro 2.000,00 per centri convenzionati/Euro 1.500,00 per centri non convenzionati

Riparto Assicurativo :

data.....

firma _____

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO RCPATRIMONIALE ATS BERGAMO

Il concorrente deve tassativamente barrare le voci di interesse.
La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda

L'offerta è stata formulata senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico

L'offerta è stata formulata apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico

La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel caso in cui il Concorrente abbia barrato l'opzione che prevede l'inclusione di varianti/migliorie, sulla base delle quali è stata formulata la propria offerta economica.

Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.)

Elemento A	ELEVAZIONE DEL MASSIMALE PER SINISTRO (SCHEDA DI COPERTURA)

NO
SI

Il Concorrente non intende elevare il **Massimale per sinistro**

Il Concorrente si impegna ad elevare, rispetto a quanto previsto al punto 4.1 della Scheda di Copertura il **Massimale** pari ad
€ 5.000.000,00 fino ad un massimo di :

- ☐ Euro 5.500.000,00;
- ☐ Euro 7.500.000,00;
- ☐ Euro 10.000.000,00;

Qualora sia stata barrata la casella "SI" il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

Elemento B	ELEVAZIONE DEL MASSIMALE PER AGGREGATO ANNUO (SCHEDA DI COPERTURA)

NO
SI

Il Concorrente non intende elevare il **Massimale per aggregato annuo**

Il Concorrente si impegna ad elevare, rispetto a quanto previsto al punto 4.2 della Scheda di Copertura il **Massimale** pari ad
€ 10.000.000,00 fino ad un massimo di :

- ☐ Euro 11.000.000,00;
- ☐ Euro 15.000.000,00;
- ☐ Euro 20.000.000,00;

Qualora sia stata barrata la casella "SI" il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che

rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

Elemento C	ELEVAZIONE DEL MASSIMALE PER PERDITE PATRIMONIALI PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (SCHEDA DI COPERTURA)

NO
SI

Il Concorrente non intende elevare il **Massimale**

Il Concorrente si impegna ad elevare, rispetto a quanto previsto al punto 4.4 della Scheda di Copertura il **Massimale** pari ad
€ 500.000,00 fino ad un massimo di :

- ☐ Euro 600.000,00;
☐ Euro 750.000,00;
☐ Euro 1.000.000,00;

Qualora sia stata barrata la casella "SI" il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

Elemento D	ELEVAZIONE DEL MASSIMALE PER CUSTODIA TITOLI (SCHEDA DI COPERTURA)

NO
SI

Il Concorrente non intende elevare il **Massimale**

Il Concorrente si impegna ad elevare, rispetto a quanto previsto al punto 4.4 della Scheda di Copertura il **Massimale** pari ad
€ 250.000,00 fino ad un massimo di :

- ☐ Euro 300.000,00;
☐ Euro 400.000,00;
☐ Euro 500.000,00;

Qualora sia stata barrata la casella "SI" il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

Riparto Assicurativo :

data.....

firma _____

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA POLIZZA INFORTUNI – ATS MILANO

Il concorrente deve tassativamente barrare le voci di interesse.
La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda

L'offerta è stata formulata senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico

L'offerta è stata formulata apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico

La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel caso in cui il Concorrente abbia barrato l'opzione che prevede l'inclusione di varianti/migliorie, sulla base delle quali è stata formulata la propria offerta economica.

Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.

Elemento A	DANNI ESTETICI (ART. 16 ESTENSIONI DI GARANZIA)
NO	Il Concorrente <u>non intende aumentare</u> , rispetto a quanto previsto all'art. 16 Estensioni di garanzia, il limite di risarcimento per danni estetici pari ad € 15.000,00
SI	Il Concorrente <u>si impegna ad aumentare</u> , rispetto a quanto previsto all'art. 16 Estensioni di garanzia, il limite di risarcimento per danni estetici pari ad € 15.000,00 fino ad un massimo di: ☐ Euro 15.500,00; ☐ Euro 18.000,00; ☐ Euro 20.000,00;

Elemento B	LIMITE DI RISARCIMENTO (ART. 18 LIMITI TERRITORIALI E DI RISARCIMENTO)
NO	Il Concorrente <u>non intende elevare</u> , rispetto quanto previsto all'art. 18 Limiti territoriali e di risarcimento, nel caso di sinistro che colpisca più assicurati, il limite di risarcimento pari ad € 20.000.000,00
SI	Il Concorrente <u>non intende elevare</u> , rispetto quanto previsto all'art. 18 Limiti territoriali e di risarcimento, nel caso di sinistro che colpisca più assicurati, il limite di risarcimento pari ad € 20.000.000,00 fino ad un massimo di: ☐ Euro 22.000.000,00; ☐ Euro 25.000.000,00; ☐ Euro 30.000.000,00;

<i>Elemento C</i>	ABROGAZIONE ESCLUSIONE G) INFEZIONI DA COVID 19 (ART. 15 ESCLUSIONI)

NO

Il Concorrente non intende abrogare, rispetto a quanto previsto da Capitolato, **l'esclusione G) Infezioni da Covid 19.**

SI

Il Concorrente si impegna ad abrogare, rispetto a quanto previsto da Capitolato, **l'esclusione G) Infezioni da Covid 19.**

<i>Elemento D</i>	ELEVAZIONE MASSIMALE GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO CATEGORIA A) E CATEGORIA B)

NO

Il concorrente non intende elevare, rispetto quanto nel capitolato di polizza, il massimale Rimborso spese mediche da infortunio pari ad € 5.000,00

SI

Il concorrente si impegna ad elevare, rispetto quanto nel capitolato di polizza, il massimale Rimborso spese mediche da infortunio da € 5.000,00 fino ad un massimo di € 10.000,00

Riparto Assicurativo:

data.....

firma _____

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA POLIZZA KASKO – ATS MILANO

Il concorrente deve tassativamente barrare le voci di interesse.
La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda

L'offerta è stata formulata senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico

L'offerta è stata formulata apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico

La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel caso in cui il Concorrente abbia barrato l'opzione che prevede l'inclusione di varianti/migliorie, sulla base delle quali è stata formulata la propria offerta economica.

Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.

Elemento A	DANNO TOTALE (ART. 10 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI DANNI)
NO	Il Concorrente <u>non intende prevedere</u> che in caso di “ danno totale ”, rispetto a quanto previsto all'art. 10 Determinazione dell'ammontare dei danni, sia il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 50% del valore del mezzo al momento del sinistro;
SI	Il Concorrente <u>intende prevedere</u> che in caso di “ danno totale ”, rispetto a quanto previsto all'art. 10 Determinazione dell'ammontare dei danni, sia il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 50% del valore del mezzo al momento del sinistro.

Elemento B	ELEVAZIONE LIMITE DI INDENNIZZO GARANZIA CRISTALLI (ART. 28 - LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI)
NO	Il Concorrente <u>non intende elevare</u> , rispetto a quanto previsto all'art. 28 Limiti di indennizzo e risarcimento – franchigie e scoperti, il Limite di Indennizzo della garanzia cristalli pari ad € 1.500;
SI	Il Concorrente <u>si impegna ad elevare</u> , rispetto a quanto previsto all'art. 28 Limiti di indennizzo e risarcimento – franchigie e scoperti, il Limite di Indennizzo della garanzia cristalli pari ad € 1.500 fino ad un massimo di:

- ☐ Euro 2.000,00;
☐ Euro 2.500,00;

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

<i>Elemento</i> C	ELEVAZIONE LIMITE DI INDENNIZZO GARANZIA SOCCORSO STRADALE (ART. 28 - LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI)

NO	Il Concorrente <u>non intende elevare</u> , rispetto a quanto previsto all'art. 28 Limiti di indennizzo e risarcimento – franchigie e scoperti, il Limite di Indennizzo della garanzia soccorso stradale pari ad € 1.500,00;
SI	Il Concorrente si impegna ad elevare, rispetto a quanto previsto all'art. 28 Limiti di indennizzo e risarcimento – franchigie e scoperti, il Limite di Indennizzo della garanzia cristalli pari ad € 1.500,00 fino ad un massimo di:

☐ Euro 1.800,00;

☐ Euro 2.000,00;

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

<i>Elemento</i> D	ELEVAZIONE LIMITE DI INDENNIZZO GARANZIA VEICOLO SOSTITUTIVO (ART. 28 - LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI)

NO	Il Concorrente <u>non intende elevare</u> , rispetto a quanto previsto all'art. 28 Limiti di indennizzo e risarcimento – franchigie e scoperti, il Limite di Indennizzo della garanzia veicolo sostitutivo pari a € 1.000,00 per evento;
SI	Il Concorrente si impegna ad elevare, rispetto a quanto previsto all'art. 28 Limiti di indennizzo e risarcimento – franchigie e scoperti, il Limite di Indennizzo della garanzia veicolo sostitutivo pari a € 1.000,00 per evento fino ad un massimo di:

☐ Euro 1.500,00;

☐ Euro 2.000,00;

<i>Elemento</i> E	ELEVAZIONE MASSIMALE QUALSIASI DANNO (ART. 28 - LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI)

NO	Il Concorrente <u>non intende elevare</u> , rispetto a quanto previsto all'art. 28 Limiti di indennizzo e risarcimento – franchigie e scoperti, il massimale qualsiasi danno pari a € 45.000,00 per evento e per anno;
SI	Il Concorrente si impegna ad elevare, rispetto a quanto previsto all'art. 28 Limiti di indennizzo e risarcimento – franchigie e scoperti, il massimale qualsiasi danno pari a € 45.000,00 per evento e per anno fino ad un massimo di:

☐ Euro 50.000,00;

☐ Euro 65.000,00

☐ Euro 75.000,00

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

data.....

firma _____

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LMA RCA – ATS MILANO

Il concorrente deve tassativamente barrare le voci di interesse.

La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda

☐
☐

L'offerta è stata formulata senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico

L'offerta è stata formulata apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico

La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel caso in cui il Concorrente abbia barrato l'opzione che prevede l'inclusione di varianti/migliorie, sulla base delle quali è stata formulata la propria offerta economica.

Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.

Elemento A

GARANZIA EVENTI NATURALI ABROGAZIONE SCOPERTO /FRANCHIGIA (TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF])

NO
SI

Il Concorrente non intende abrogare rispetto a quanto previsto nel capitolato di polizza, lo scoperto e la franchigia **per la garanzia Eventi Naturali pari al 10% con il minimo di Euro 250**

Il Concorrente intende abrogare rispetto a quanto previsto nel capitolato di polizza, lo scoperto e la franchigia **per la garanzia Eventi Naturali pari al 10% con il minimo di Euro 250**

Qualora sia stata barrata la casella "SI" il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

Elemento B

GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI ABROGAZIONE SCOPERTO /FRANCHIGIA (TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF])

NO
SI

Il Concorrente non intende abrogare rispetto a quanto previsto nel capitolato di polizza, lo scoperto e la franchigia **per la garanzia Eventi socio-politici pari al 10% con il minimo di Euro 250**

Il Concorrente intende abrogare rispetto a quanto previsto nel capitolato di polizza, lo scoperto e la franchigia **per la garanzia Eventi Socio-politici pari al 10% con il minimo di Euro 250**

Qualora sia stata barrata la casella "SI" il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta

Elemento C	GARANZIA CRISTALLI (TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF])

NO
SI

Il Concorrente non intende aumentare, rispetto a quanto previsto alla Sez. VIII Massimali – Limiti di indennizzo – Franchigie e scoperti, il **limite di indennizzo per la garanzia cristalli pari ad Euro 1.500,00**

Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto alla Sez. VIII Massimali – Limiti di indennizzo – Franchigie e scoperti, il **limite di indennizzo per la garanzia cristalli pari Euro 1.500,00 fino ad un massimo di:**

☐ Euro 1.800,00

☐ Euro 2.000,00

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

Elemento D	GARANZIA SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE CHIAVI (TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF])

NO
SI

Il Concorrente non intende aumentare, rispetto a quanto previsto nel capitolato di polizza, il **limite di indennizzo per la garanzia smarrimento o sottrazione chiavi pari ad Euro 500,00**

Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nel capitolato di polizza, il **limite di indennizzo per la garanzia smarrimento o sottrazione chiavi pari ad Euro 500,00 fino ad un massimo di:**

☐ Euro 600,00

☐ Euro 750,00

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

Elemento E	ABROGAZIONE FRANCHIGIA GARANZIA MULTIRISCHI (TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF])

NO
SI

Il Concorrente non intende abrogare rispetto a quanto previsto nel capitolato di polizza, la franchigia **per la garanzia Multirischi pari ad Euro 250**

Il Concorrente intende abrogare rispetto a quanto previsto nel capitolato di polizza, la franchigia **per la garanzia Multirischi pari ad Euro 250**

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

Riparto Assicurativo:

data.....

firma _____

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO INFORTUNI ATS PAVIA

Il concorrente deve tassativamente barrare le voci di interesse.
La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda

L'offerta è stata formulata senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico

L'offerta è stata formulata apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico

La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel caso in cui il Concorrente abbia barrato l'opzione che prevede l'inclusione di varianti/migliorie, sulla base delle quali è stata formulata la propria offerta economica.

Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.)

Elemento A	DURATA DELL'ASSICURAZIONE
NO	Il Concorrente <u>non intende elevare</u> il termine per l'invio del recesso annuale da 4 a 6 mesi
SI	Il Concorrente <u>si impegna ad elevare</u> il termine per l'invio del recesso annuale da 4 a 6 mesi

Elemento B	DANNI ESTETICI
NO	Il Concorrente <u>non intende aumentare da € 10.000,00 ad € 15.000,00</u> il limite di risarcimento
SI	Il Concorrente <u>si impegna ad aumentare da € 10.000,00 ad € 15.000,00</u> il limite di risarcimento

Elemento C	RIMBORSO SPESE MEDICHE

NO
SI

Il Concorrente non intende aumentare da € 2.000,00 ad € 5.000,00 il limite di risarcimento

Il Concorrente si impegna ad aumentare da € 2.000,00 ad € 5.000,00 il limite di risarcimento

Riparto Assicurativo :

data.....

firma _____

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO LM ATS PAVIA

Il concorrente deve tassativamente barrare le voci di interesse.
La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda

	L'offerta è stata formulata <u>senza apportare alcuna variante/miglioria</u> rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico
	L'offerta è stata formulata <u>apportando le seguenti varianti/migliorie</u> che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico

La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel caso in cui il Concorrente abbia barrato l'opzione che prevede l'inclusione di varianti/migliorie, sulla base delle quali è stata formulata la propria offerta economica.

Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.)

Elemento A	DURATA DELL'ASSICURAZIONE (Articolo 1)

NO	Il Concorrente <u>non intende elevare</u> il termine per l'invio del recesso annuale da 4 a 6 mesi
SI	Il Concorrente <u>si impegna ad elevare</u> il termine per l'invio del recesso annuale da 4 a 6 mesi

Elemento B	GARANZIA CRISTALLI

NO	Il Concorrente <u>non intende aumentare</u> il limite di indennizzo di Euro 1.500,00 per centri convenzionati/Euro 1.000,00 per centri non convenzionati ad Euro 2.000,00 per centri convenzionati/Euro 1.500,00 per centri non convenzionati
SI	Il Concorrente <u>si impegna ad aumentare</u> il limite di indennizzo di Euro 1.500,00 per centri convenzionati/Euro 1.000,00 per centri non convenzionati ad Euro 2.000,00 per centri convenzionati/Euro 1.500,00 per centri non convenzionati

Elemento C	GARANZIA PARCHEGGIO E CUSTODIA

NO	Il Concorrente <u>non intende aumentare</u> il limite di indennizzo di Euro 1.000,00 ad Euro 1.500,00
SI	Il Concorrente <u>si impegna ad aumentare</u> il limite di indennizzo di Euro 1.000,00 ad Euro 1.500,00

<i>Elemento D</i>	GARANZIA SMARRIMENTO CHIAVI
NO	Il Concorrente <u>non intende aumentare</u> il limite di indennizzo di Euro 500,00 ad Euro 750,00
SI	Il Concorrente <u>si impegna ad aumentare</u> il limite di indennizzo di Euro 500,00 ad Euro 750,00

<i>Elemento E</i>	GARANZIA TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO
NO	Il Concorrente <u>non intende aumentare</u> il limite di indennizzo di Euro 1.000,00 ad Euro 1.500,00
SI	Il Concorrente <u>si impegna ad aumentare</u> il limite di indennizzo di Euro 1.000,00 ad Euro 1.500,00

Riparto Assicurativo :

data.....

firma _____

OFFERTA ECONOMICA LOTTO RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE ATS BRESCIA

Il Sottoscritto(allega copia di documento di identità)
nato a il
residente a via
in qualità di.....
della Società
con sede in via n°
N° Partita I.V.A N° Codice fiscale

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

di aver preso visione e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara relativo alla sottoindicata copertura assicurativa, per la quale propone la seguente offerta economica (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.)

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

PREMIO LORDO ANNUO OFFERTO PARI A:

(in cifre) €

(in lettere) €

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs 36/2023 dichiara che i costi della sicurezza aziendale per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00)

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):
.....
.....

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs 36/2023 dichiara che i costi della manodopera per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00)

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):
.....
.....

Luogo e data, ...

In fede

(Firma)

OFFERTA ECONOMICA LOTTO KASKO ATS BRESCIA

Il Sottoscritto(allega copia di documento di identità)
nato a il
residente a via
in qualità di.....
della Società
con sede in via n°
N° Partita I.V.A N° Codice fiscale

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

di aver preso visione e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara relativo alla sottoindicata copertura assicurativa, per la quale propone la seguente offerta economica (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.)

POLIZZA KASKO

PREMIO LORDO ANNUO OFFERTO PARI A:

(in cifre) €

(in lettere) €

così calcolato:

premio lordo per km. percorso pari a: (in cifre) €(in lettere) € x n. preventivo
km percorsi 400.000

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs 36/2023 dichiara che i costi della sicurezza aziendale per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00)

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):
.....
.....

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs 36/2023 dichiara che i costi della manodopera per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00)

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):
.....
.....

Luogo e data, ...

In fede

(Firma)

OFFERTA ECONOMICA LOTTO LM ATS BRESCIA

Il Sottoscritto(allega copia di documento di identità)
nato a il
residente a via
in qualità di.....
della Società
con sede in via n°
N° Partita I.V.A N° Codice fiscale

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

di aver preso visione e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara relativo alla sottoindicata copertura assicurativa, per la quale propone la seguente offerta economica (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.)

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE ED AUTO

PREMIO LORDO ANNUO OFFERTO PARI A:

(in cifre) €

(in lettere) €

corrispondente ad un:

Premio lordo relativo alla garanzia R.C.A. (in cifre) €
(in lettere) €

Premio lordo relativo alle garanzie Incendio,
Furto e ARD (in cifre) €
(in lettere) €

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs 36/2023 dichiara che i costi della sicurezza aziendale per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00)

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):
.....
.....

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs 36/2023 dichiara che i costi della manodopera per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00)

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):
.....
.....

Luogo e data, ...

In fede

(Firma)

OFFERTA ECONOMICA LOTTO INFORTUNI ATS BRIANZA

Il Sottoscritto(allega copia di documento di identità)
nato a il
residente a via
in qualità di.....
della Società
con sede in via n°
N° Partita I.V.A N° Codice fiscale

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

di aver preso visione e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara relativo alla sottoindicata copertura assicurativa, per la quale propone la seguente offerta economica (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.)

POLIZZA INFORTUNI

PREMIO LORDO ANNUO OFFERTO PARI A:

(in cifre) €

(in lettere) €

Corrispondente ai seguenti premi lordi per singola Categoria :

Dipendenti di altri enti in convenzione	n. assicurati preventivati	Premio lordo pro-capite	Premio lordo annuo
	1		
Personale in servizio con mezzi dell'Ente	Numero automezzi di proprietà del Contraente	Premio lordo per ogni veicolo	Premio lordo annuo
	76	€ ..	€ ..
Personale in servizio	n. Km percorsi preventivati annuali	Premio lordo per kilometro	Premio lordo annuo
	31.000	€	€
Collaboratori	n. assicurati preventivati	Premio lordo pro-capite	Premio lordo annuo
	3	€	€

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs 36/2023 dichiara che i costi della sicurezza aziendale per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00)

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):
.....
.....

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs 36/2023 dichiara che i costi della manodopera per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00)

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):
.....
.....

Luogo e data, ...

In fede

(Firma)

OFFERTA ECONOMICA LOTTO INFORTUNI ATS DELLA MONTAGNA

Il Sottoscritto(allega copia di documento di identità)
nato a il
residente a via
in qualità di.....
della Società
con sede in via n°
N° Partita I.V.A N° Codice fiscale

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

di aver preso visione e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara relativo alla sottoindicata copertura assicurativa, per la quale propone la seguente offerta economica (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.)

POLIZZA INFORTUNI

PREMIO LORDO ANNUO OFFERTO PARI A:

(in cifre) €

(in lettere) €

Corrispondente ai seguenti premi lordi per singola Categoria :

Personale in servizio con mezzi dell'Ente	Numero automezzi di proprietà e/o locazione del Contraente	Premio lordo per ogni veicolo	Premio lordo annuo
	90	€ ..	€ ..
Personale in servizio	n. Km percorsi preventivati annuali	Premio lordo per kilometro	Premio lordo annuo
	10.000	€	€
Volontari	n. assicurati preventivati	Premio lordo pro-capite	Premio lordo annuo
	2	€	€

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs 36/2023 dichiara che i costi della sicurezza aziendale per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00)

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):
.....
.....

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs 36/2023 dichiara che i costi della manodopera per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00)

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):
.....
.....

Luogo e data, ...

In fede

(Firma)

OFFERTA ECONOMICA LOTTO LM ATS DELLA MONTAGNA

Il Sottoscritto(allega copia di documento di identità)
nato a il
residente a via
in qualità di.....
della Società
con sede in via n°
N° Partita I.V.A N° Codice fiscale

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

di aver preso visione e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara relativo alla sottoindicata copertura assicurativa, per la quale propone la seguente offerta economica (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.)

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE ED AUTO

PREMIO LORDO ANNUO OFFERTO PARI A:

(in cifre) €

(in lettere) €

corrispondente ad un:

Premio lordo relativo alla garanzia R.C.A. (in cifre) €
(in lettere) €

Premio lordo relativo alle garanzie Incendio,
Furto e ARD (in cifre) €
(in lettere) €

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs 36/2023 dichiara che i costi della sicurezza aziendale per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00)

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):
.....
.....

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs 36/2023 dichiara che i costi della manodopera per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00)

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):
.....
.....

Luogo e data, ...

In fede

(Firma)

OFFERTA ECONOMICA LOTTO RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE ATS BERGAMO

Il Sottoscritto (allega copia di documento di identità)
nato a il
residente a via
in qualità di
della Società
con sede in via n°
N° Partita I.V.A N° Codice fiscale

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

di aver preso visione e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara relativo alla sottoindicata copertura assicurativa, per la quale propone la seguente offerta economica (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.)

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

PREMIO LORDO ANNUO OFFERTO PARI A:

(in cifre) €

(in lettere) €

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs 36/2023 dichiara che i costi della sicurezza aziendale per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00)

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):

.....
.....

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs 36/2023 dichiara che i costi della manodopera per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00)

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):

.....
.....

Luogo e data, ...

In fede

(Firma)

OFFERTA ECONOMICA - INFORTUNI CUMULATIVA - ATS MILANO

Il Sottoscritto (allega copia di documento di identità)
nato a il
residente a via
in qualità di
della Società
con sede in via n°
N° Partita I.V.A N° Codice fiscale

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

di aver preso visione e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara relativo alla sottoindicata copertura assicurativa, per la quale propone la seguente offerta economica (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.)

POLIZZA INFORTUNI

PREMIO LORDO ANNUO OFFERTO PARI A:

(in cifre) €

(in lettere) €

Corrispondente ai seguenti premi lordi per singola Categoria

Cat. A) CAT. A) i Direttori, i dipendenti e i componenti (non dipendenti) degli Organi e/o Organismi Istituzionali della Azienda, nonché gli altri soggetti (non dipendenti) autorizzati dalla stessa a vario titolo, alla guida e/o all'uso di veicoli (a motore e non) di proprietà o in uso a qualunque titolo all'Azienda stessa	n. veicoli preventivati	Premio lordo pro-capite	Premio lordo annuo
	295	€	€

Cat. B) i Direttori, i dipendenti e i componenti (non dipendenti) degli Organi e/o Organismi Istituzionali della Agenzia, nonché gli altri soggetti (non dipendenti) autorizzati dalla stessa a vario titolo alla guida e/o all'uso di veicoli privati (a motore e non) per ragioni di servizio	n. km preventivati	Premio lordo per km	Premio lordo annuo
	169.500	€	€

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del d.lgs. 36/2023 dichiara che i costi della sicurezza aziendale per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00).

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del d.lgs. 36/2023 dichiara che i costi della manodopera per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00).

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):

Luogo e data, ...

In fede

(Firma)

OFFERTA ECONOMICA - KASKO ATS MILANO

Il Sottoscritto (allega copia di documento di identità)
nato a il
residente a via
in qualità di
della Società
con sede in via n°
N° Partita I.V.A N° Codice fiscale

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

di aver preso visione e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara relativo alla sottoindicata copertura assicurativa, per la quale propone la seguente offerta economica (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.)

POLIZZA KASKO

PREMIO LORDO ANNUO OFFERTO PARI A:

(in cifre) €

(in lettere) €

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del d.lgs. 36/2023 dichiara che i costi della sicurezza aziendale per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00).

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del d.lgs. 36/2023 dichiara che i costi della manodopera per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00).

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):

Luogo e data, ...

In fede

(Firma)

OFFERTA ECONOMICA – LIBRO MATRICOLA RCA - ATS MILANO

Il Sottoscritto (allega copia di documento di identità)
nato a il
residente a via
in qualità di
della Società
con sede in via n°
N° Partita I.V.A N° Codice fiscale

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

di aver preso visione e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara relativo alla sottoindicata copertura assicurativa, per la quale propone la seguente offerta economica (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.)

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE ED AUTO

PREMIO LORDO ANNUO OFFERTO PARI A:

(in cifre) €

(in lettere) €

corrispondente ad un:

Premio lordo relativo alla garanzia R.C.A. (in cifre) €

(in lettere) €

Premio lordo relativo alle garanzie Incendio,
Furto e ARD

(in cifre) €

(in lettere) €

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del d.lgs. 36/2023 dichiara che i costi della sicurezza aziendale per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00).

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del d.lgs. 36/2023 dichiara che i costi della manodopera per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00).

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):

Luogo e data, ...

In fede

(Firma)

OFFERTA ECONOMICA LOTTO INFORTUNI ATS PAVIA

Il Sottoscritto(allega copia di documento di identità)
nato a il
residente a via
in qualità di.....
della Società
con sede in via n°
N° Partita I.V.A N° Codice fiscale

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

di aver preso visione e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara relativo alla sottoindicata copertura assicurativa, per la quale propone la seguente offerta economica (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.)

POLIZZA INFORTUNI

PREMIO LORDO ANNUO OFFERTO PARI A:

(in cifre) €

(in lettere) €

Corrispondente ai seguenti premi lordi per singola Categoria :

Personale in servizio con mezzi dell'Ente	Numero veicoli di proprietà del Contraente o in noleggio a lungo termine o in comodato d'uso	Premio lordo per ogni veicolo	Premio lordo annuo
	86	€ ..	€ ..
Personale in servizio	n. Km percorsi preventivati annuali	Premio lordo per kilometro	Premio lordo annuo
	93.000	€	€
Tirocinanti, borsisti	n. assicurati preventivati	Premio lordo pro-capite	Premio lordo annuo
	35	€	€
Volontari	n. assicurati preventivati	Premio lordo pro-capite	Premio lordo annuo
	2	€	€

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs 36/2023 dichiara che i costi della sicurezza aziendale per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00)

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):

.....
.....

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs 36/2023 dichiara che i costi della manodopera per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00)

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):
.....
.....

Luogo e data, ...

In fede

(Firma)

OFFERTA ECONOMICA LOTTO LM ATS PAVIA

Il Sottoscritto(allega copia di documento di identità)
nato a il
residente a via
in qualità di.....
della Società
con sede in via n°
N° Partita I.V.A N° Codice fiscale

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

di aver preso visione e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara relativo alla sottoindicata copertura assicurativa, per la quale propone la seguente offerta economica (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.)

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE ED AUTO

PREMIO LORDO ANNUO OFFERTO PARI A:

(in cifre) €

(in lettere) €

corrispondente ad un:

Premio lordo relativo alla garanzia R.C.A. (in cifre) €

(in lettere) €

Premio lordo relativo alle garanzie Incendio,
Furto e ARD

(in cifre) €

(in lettere) €

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs 36/2023 dichiara che i costi della sicurezza aziendale per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00)

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):

.....

Il concorrente, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs 36/2023 dichiara che i costi della manodopera per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro (euro/00)

Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):

.....

Luogo e data, ...

In fede

(Firma)

ALLEGATO

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante o sull'ente concedente**

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ⁽¹⁾. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ⁽²⁾ nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE S numero [], data [], pag. [].

Numero dell'avviso nella GU S: [][][][][]/S [][][][]-[][][][][][][][]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, la stazione appaltante o l'ente concedente deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [....]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente ⁽³⁾	Risposta:
Nome:	[]
Codice fiscale	[]

⁽¹⁾ I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

(2) Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

(3) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽⁴⁾ :	[]
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dalla stazione appaltante o dall'ente concedente (ove esistente) ⁽⁵⁾:	[]
CIG CUP (ove previsto) Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[] [] []

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(4) Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

(5) Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico e sui soggetti di cui all'art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 36/2023

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽⁶⁾ : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁷⁾ ?	[] Sì [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾: Si tratta di operatore economico, di cooperativa sociale o di un loro consorzio, il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o l'esecuzione è stata riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici è composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati (art. 61 del Codice)? In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[] Sì [] No [.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione o una attestazione rilasciata da organismi accreditati ? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato o dell'attestato e, se pertinente, il numero di iscrizione o della certificazione o dell'attestazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione o l'attestazione è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Sì [] No [] Non applicabile a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]

⁽⁶⁾ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁽⁷⁾ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. **Medie imprese:** imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁽⁸⁾ Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione o l'attestazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽⁹⁾: d) L'iscrizione o la certificazione o l'attestazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? In caso di risposta negativa alla lettera d): le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano alla stazione appaltante o all'ente concedente di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	c) [.....] d) ☐ Sì ☐ No e) ☐ Sì ☐ No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....][.....]
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 100 del Codice (settori ordinari)? ovvero è in possesso di attestazione rilasciata dai sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 162 del Codice (settori speciali)? In caso affermativo: a) Fornire il nome dell'elenco o del certificato e il numero di registrazione o certificazione pertinente, se applicabile b) Se il certificato di registrazione o certificazione è disponibile per via elettronica, si prega di indicare dove c) Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o la certificazione e, se del caso, la classificazione ottenuta nell'elenco ufficiale d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No a) (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero del Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione) [.....][.....][.....][.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] c) (categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione) [.....] d) ☐ Sì ☐ No
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 100 del Codice o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 162 del Codice, non compilano le Sezioni A, B e C della Parte IV.	
Forma della partecipazione:	Risposta:
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽¹⁰⁾?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.	
In caso affermativo: a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h), ed all'art. 66, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.) b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto. c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante	a): [.....] b): [.....] c): [.....]

⁽⁹⁾ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

⁽¹⁰⁾ Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d), del Codice o di una Società di professionisti di cui all'art. 66, comma 1, lett. g), del Codice, che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	d): [.....]
Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta.	[]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto, se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.	Risposta:
Se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....];
Si specifica che la dichiarazione da inserire in tale sezione deve riferirsi a tutti i soggetti elencati all'articolo 94, comma 3, del Codice e che, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 104 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[] Sì [] No
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per migliorare l'offerta?	[] Sì [] No
In caso affermativo:	[.....]
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle **sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI**.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.
Si specifica, inoltre, che l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale.

**D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 119 DEL CODICE - SUBAPPALTO)**

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dalla stazione appaltante o dall'ente concedente).	
Subappaltatore:	Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi? In caso affermativo: Elencare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare sull'importo contrattuale	☐ Sì ☐ No [.....] [.....]

Se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una parte del contratto, ciascun subappaltatore, a seguito dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante o ente concedente, dovrà compilare il DGUE.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articoli da 94 a 98 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 94, comma 1, del Codice):	
1.	Partecipazione a un'organizzazione criminale (11) Corruzione (12) Frode (13);
2.	Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (14);
3.	Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (15);
	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (16)
4.	
5.	
CODICE	
6.	
7.	Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lett. h, art. 94, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (per l'elenco dei delitti si veda l'articolo 94, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei motivi indicati sopra con sentenza con effetto escludente ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 96 del Codice o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ai sensi dell'art. 96, comma 7, del Codice?	[] Sì [] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] (17)
In caso affermativo , indicare (18): a) la data della condanna, del decreto penale di condanna, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 94, comma 1, lettera da a) a h), del Codice e i motivi di condanna b) dati identificativi delle persone condannate []; c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	a) Data:[], durata: [], lettera comma 1, articolo 94 [], motivi: [], tipologia del reato commesso [], dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata [] b) [.....] c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 94 []
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ⁽¹⁹⁾ (autodisciplina o "Self-Cleaning" , cfr. articolo 96, comma 6, del Codice)?	[] Sì [] No
In caso affermativo , descrivere tali misure: L'operatore economico ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito	[...] Sì [...] No

(11) Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

(12) Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

(13) Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

(14) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

(15) Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(16) Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(17) Ripetere tante volte quanto necessario.

(18) Ripetere tante volte quanto necessario.

(19) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

L'operatore economico ha chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative	[...] Sì [...] No
L'operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti	[...] Sì [...] No
Altro	[.....] [.....]
Le misure sono state adottate o devono essere ancora adottate?	...]
L'operatore economico ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE?	Sì [...] No [...]
Documentazione presente nel FVOE?	Sì [...] No [...]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (art. 94, comma 6, e art. 95, comma 2, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro della stazione appaltante o dell'ente concedente, se diverso dal paese di stabilimento?	[] Sì [] No	
In caso negativo , indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) [] Sì [] No	c1) [] Sì [] No
- Tale decisione è definitiva e vincolante?	- [] Sì [] No	- [] Sì [] No
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]
2) In altro modo ? Specificare:	c2) [.....]	c2) [.....]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 94, comma 6, del Codice) oppure ha compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione (art. 95, comma 2, ult. periodo, del Codice)?	d) [] Sì [] No	d) [] Sì [] No
	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) ⁽²⁰⁾ : [.....][.....][.....]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽²¹⁾

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro , ⁽²²⁾ di cui all'articolo 95, comma 1, lett. a), del Codice?	[] Sì [] No
In caso affermativo , l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 96, comma 6, del Codice)?	[] Sì [] No
In caso affermativo , descrivere tali misure:	[...] Sì [...] No
L'operatore economico ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito	[...] Sì [...] No
L'operatore economico ha chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative	[...] Sì [...] No
L'operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti	[...] Sì [...] No
Altro	[.....]
Le misure sono state adottate o devono essere ancora adottate?	[.....]
L'operatore economico ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE?	Sì [...] No [...]
Documentazione presente nel FVOE?	Sì [...] No [...]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 94, comma 5, lett. d), del Codice:	[] Sì [] No
a) liquidazione giudiziale	[] Sì [] No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]
b) liquidazione coatta	[] Sì [] No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]
c) concordato preventivo	[] Sì [] No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]
d) nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure	[] Sì [] No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]
In caso affermativo:	[] Sì [] No
L'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto?	[] Sì [] No

⁽²⁰⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽²¹⁾ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

⁽²²⁾ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

(N.B. Il punto dev'essere compilato dal curatore autorizzato all'esercizio provvisorio che è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 124, comma 4 del Codice, indicando gli estremi del provvedimento).	In caso affermativo indicare gli estremi del provvedimento [.....]
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²³⁾ di cui all'art. 98 del Codice? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito tra le seguenti: • l'operatore economico ha subito l'irrogazione di una sanzione esecutiva dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto (art. 98, comma 3, lett. a, del Codice)? • l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione (art. 98, comma 3, lett. b, del Codice)? • l'operatore economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale (art. 98, comma 3, lett. c, del Codice)? • l'operatore economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori (art. 98, comma 3, lett. d, del Codice)? • l'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, (art. 98, comma 3, lett. e, del Codice)? La violazione è stata rimossa? Ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? • contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94 (art. 98, comma 3, lett. g, del Codice)? • contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di	[] Si [] No [.....] [] Si [] No [.....] [] Si [] No [.....] [] Si [] No [.....] [] Si [] No [.....] [] Si [] No [.....] [] Si [] No [.....] Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] [] Si [] No [.....] [] Si [] No [.....] Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] [] Si [] No [.....] [] Si [] No [.....]

⁽²³⁾ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

taluno dei seguenti reati consumati (art. 98, comma 3, lett. h, del Codice)?	☐ Sì ☐ No [.....] ☐ Sì ☐ No [.....] ☐ Sì ☐ No [.....] ☐ Sì ☐ No [.....] ☐ Sì ☐ No [.....]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o "Self-Cleaning, (cfr. articolo 96, comma 6, del Codice)? In caso affermativo, descrivere tali misure: L'operatore economico ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito L'operatore economico ha chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative L'operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti Altro Le misure sono state adottate o devono essere ancora adottate? L'operatore economico ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE? Documentazione presente nel FVOE?	☐ Sì ☐ No [...] Sì [...] No [...] Sì [...] No [...] Sì [...] No [.....] [.....] Sì [...] No [...] Sì [...] No [...]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁴⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 95, comma 1, lett. b, del Codice)? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	☐ Sì ☐ No [.....]

⁽²⁴⁾ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza alla stazione appaltante o all'ente concedente o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 95, comma 1, lett. c, del Codice)? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	☐ Sì ☐ No [.....]
L'operatore economico può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione? b) non avere occultato tali informazioni? c) non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti? (art. 94, comma 5, lett. e, del Codice)? d) non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione? (art. 94, comma 5, lett. f, del Codice)? e) non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art. 94, comma 1, lett. c, del Codice)?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione [.....][.....][.....]

**D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO
MEMBRO DELLA STAZIONE APPALTANTE O DELL'ENTE CONCEDENTE**

MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI ESCLUSIVAMENTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE (art. 94, comma 1, lett. c) ed h), comma 2, comma 5, lett. a) e lett. b), e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001)	Risposta:
Sussistono a carico dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 94, comma 2, del Codice)?	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽²⁵⁾
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica	☐ Sì ☐ No

(25) Ripetere tante volte quanto necessario.

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 94, comma 5, lettera a), del Codice);	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 94, comma 5, lett. b, del Codice);	☐ Sì ☐ No ☐ Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]
3. si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione tale da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi tra loro intercorsi (articolo 95, comma 1, lett. d, del Codice)?	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
4. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante o ente concedente nei confronti del medesimo operatore economico?	☐ Sì ☐ No

Parte IV: Criteri di selezione

(artt. 100 e 103 del Codice)

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se la stazione appaltante o l'ente concedente ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	Risposta ☐ Sì ☐ No

A: IDONEITÀ (Articolo 100, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁶⁾ per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2) Per gli appalti di servizi, forniture e lavori: È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Si [] No In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [..] [] Si [] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

⁽²⁶⁾ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dalla stazione appaltante o dall'ente Capacità economica e finanziaria Risposta: concedente nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.	
1a) Il fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura è il seguente (art. 100, comma 11, del Codice): e (per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di Euro): 1) l'operatore economico fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto (art. 103, comma 1, lett. a, del Codice) in alternativa 2) l'operatore economico possiede un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando (art. 103, comma 1, lett. a, del Codice)	Fatturato globale [.....] [...] valuta [] Sì [] No Indicare i parametri • [.....] • [.....] [] Sì [] No Indicare il volume di affari [.....] valuta
Se le informazioni relative al fatturato globale non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	[.....]
1b) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.	
Capacità tecniche e professionali	Risposta:
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori , durante il periodo di riferimento ⁽²⁷⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....]

15

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare: e (per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro): l'operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori (art. 103, comma 1, lett. b, del Codice)	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No Indicare i lavori [.....]								
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati (art. 100, comma 11, del Codice):	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....] <table border="1" data-bbox="847 757 1393 869"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>importi</th> <th>date</th> <th>destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
2) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]								

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i sistemi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dalla stazione appaltante o dall'ente concedente nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati	Piegostanti di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No [.....] [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No [.....] [.....]

	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 70, COMMA 6, DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se la stazione appaltante o l'ente concedente ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :	[.....]
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:	[] Si [] No ⁽²⁹⁾
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽²⁸⁾ , indicare per ciascun documento :	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....](³⁰)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Fermo restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se la stazione appaltante o l'ente concedente hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽³¹⁾, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽³²⁾, la stazione appaltante o l'ente concedente sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome della stazione appaltante o dell'ente concedente di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

⁽²⁸⁾ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

⁽²⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽³⁰⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽³¹⁾ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

⁽³²⁾ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

**ALLEGATO Modello di autocertificazione
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000)**

Procedura aperta sopra soglia comunitaria in unione d'acquisto con l'ATS di Brescia (capofila), l'ATS della Brianza, l'ATS della Montagna, l'ATS di Bergamo, l'ATS della Città Metropolitana di Milano e l'ATS di Pavia per l'affidamento delle polizze di assicurazione a copertura dei rischi infortuni, Kasko, Libro Matricola RCauto e di responsabilità civile patrimoniale.

Al Direttore Generale

ATS di Brescia

Il sottoscritto _____, codice fiscale _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ **(legale rappresentante o procuratore generale o speciale, la cui procura sia stata prodotta nella medesima documentazione amministrativa)** della ditta _____, con sede in _____, via _____, C.A.P. _____, capitale sociale Euro _____ (_____), codice fiscale _____, partita IVA _____, n. tel. _____, n. fax _____ e-mail _____

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione alla presente gara

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

che il suddetto operatore economico partecipa alla gara in oggetto **per il seguente lotto:** _____

(barrare la voce di interesse)

- ☐ come impresa singola;
- ☐ come _____ (capogruppo o mandante) del Raggruppamento Temporaneo formato con le seguenti ditte/società **(indicare la denominazione delle ditte/società, specificando se siano mandanti o capogruppo, specificando anche: il nome del legale rappresentante, la sede sociale, codice fiscale e partita Iva)**

□ come consorzio (*specificarne la forma e i componenti*)

1. che questo operatore economico è in possesso dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio del ramo assicurativo Infortuni ai sensi del D.Lgs. 209/2005;

2. che questo operatore economico è iscritto dal _____ al Registro delle Imprese di _____, al numero _____ e che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, questo operatore economico ha il seguente oggetto sociale: (*indicare le attività*) _____

_____ ; (in caso di operatore economico con sede in uno Stato diverso dall'Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato)

3. che l'operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui agli artt. 94 ss, del D.Lgs. n. 36/2023;

4. **che nei propri confronti:**

a) non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno dei reati di cui all'art. 94, comma 1 lettere a) b) b-bis) c) d) e) f) g) – Decreto legislativo n. 36/2023;

b) non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 94, comma 2 - Decreto legislativo n. 36/2023);

c) che le situazioni di cui all'art. 94, comma 1 e 2, del Decreto legislativo n. 36/2023, non sussistono nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 (**barrare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione aziendale**):

/// titolare ed al direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale), e segnatamente (**ripetere tante volte quante necessarie**)

cognome e nome: _____ nato a _____ il ____/____/____
residente a _____ CF _____ qualifica/carica _____

/// soci ed al direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo), e segnatamente (**ripetere tante volte quante necessarie**)

cognome e nome: _____ nato a _____ il ____/____/____
residente a _____ CF _____ qualifica/carica _____

/// soci accomandatari ed direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice), e segnatamente (**ripetere tante volte quante necessarie**)

cognome e nome: _____ nato a _____ il ____/____/____
residente a _____ CF _____ qualifica/carica _____

/// membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli istitori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, ove presente, o del socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro, (se si tratta di altro tipo di società o consorzio), e segnatamente **(ripetere tante volte quante necessarie)**

cognome e nome: _____ nato a _____ il ____/____/____
residente a _____ CF _____ qualifica/carica _____

/// (eventuale) procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l'offerta economica, e/o ulteriore documentazione d'offerta, e segnatamente **(ripetere tante volte quante necessarie)**

cognome e nome: _____ nato a _____ il ____/____/____
residente a _____ CF _____ qualifica/carica _____

/// non sussistono le situazioni di cui all'art. 94 comma 1 e 2 del Decreto legislativo 36/2023 nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara **(indicare per ciascun soggetto cessato: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica ricoperta, data della cessazione):**

cognome e nome: _____
nato a _____ il ____/____/____ qualifica/carica _____
CF _____ data della cessazione ____/____/____

cognome e nome: _____
nato a _____ il ____/____/____ qualifica/carica _____
CF _____ data della cessazione ____/____/____

oppure

/// sussistendo le cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Decreto legislativo n. 36/2023 nei confronti dei soggetti **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono state adottate le misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima **(allegare alla presente dichiarazione prove in tal senso);**

ovvero

/// non sussistono soggetti **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

5. che l'operatore economico non incorre in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 94, comma 5;

6. che l'operatore economico ha un numero di dipendenti, computabile ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 68/1999, pari a _____ unità iscritti a libro matricola e **(barrare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione aziendale):**

- ☐ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999, e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale del lavoro di _____,

ovvero

- ☐ non è soggetta a tali norme;

7. che l'operatore economico **(barrare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione aziendale):**

- ☐ dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure, in alternativa

- ☐ dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'operatore economico medesimo, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure, in alternativa

- ☐ dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'operatore economico medesimo, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

8. che l'operatore economico:

- ☐ non si è avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001

ovvero, in alternativa

- ☐ di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001, dando però atto che gli stessi si sono conclusi.

9. che in ordine ai REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, l'operatore economico ha realizzato nel triennio 2020/2021/2022 una raccolta premi per servizi identici a quelli per i quali viene presentata offerta pari a €:

N.B. I requisiti di capacità economica e finanziaria, nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 68 del Codice, possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando che l'impresa mandataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandanti.

Nel caso di coassicurazione ciascun soggetto deve esserne in possesso..

10. che in ordine ai REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE, l'operatore economico ha stipulato nel triennio 2020/2021/2022 i seguenti servizi assicurativi:

Anno	Denominazione Ente pubblico o privato	Oggetto del contratto	Importo complessivo del contratto

N.B. Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio 2020/2022, antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno 2 servizi assicurativi il cui importo sia almeno pari all'importo annuale lordo presunto per il lotto a cui si partecipa.

Nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 68 del Codice, i requisiti di capacità tecnico professionale devono essere posseduti dalla mandataria. Nel caso di coassicurazione devono essere in capo alla delegataria.

11. che l'operatore economico, preso atto ed accettato il contenuto del Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici Regionali (D.g.r. 17 giugno 2019 – n. XI/1751) si impegna a rispettare ogni obbligo stabilito all'articolo 2 di detto Patto, pena l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 4 del medesimo Patto;
12. che l'operatore economico è a conoscenza dei contenuti dei Codici Etici eventualmente adottati dalle ATS e di accettare e uniformarsi ai principi ivi contenuti;
13. di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nei Codici di Comportamento delle ATS e nel Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici - approvato con DPR 62/2013;
14. di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. "Legge Anticorruzione"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti;
15. di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione delle ATS;
16. che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter - ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
17. che l'operatore economico, preso atto ed accettato il contenuto del Capitolato di gara e tutti i suoi allegati, si impegna a rispettare ogni obbligo ivi stabilito;

18. di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
19. di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto dell'affidamento che possono influire sulla determinazione dell'offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto, ivi inclusi gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni oggetto del contratto, e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta;
20. che il periodo di tempo per cui il fornitore è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa, e che la medesima è remunerativa;
21. di essere a conoscenza che l'ATS si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questo operatore economico in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
22. di essere consapevole che l'ATS si riserva, in particolare, il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'ATS ove ricorra una di tali circostanze.
23. **(in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi)** che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti Imprese:

_____ (indicare il ruolo: mandante/mandataria);

_____ (indicare il ruolo: mandante/mandataria);

_____ (indicare il ruolo: mandante/mandataria);

le quali, a corredo dell'offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande/consorziande – ovvero dall'Impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituiti – attestano la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna Impresa raggruppata e/o raggruppanda/consorzianda assume all'interno del R.T.I./Consorzio nella seguente misura:

Impresa Mandataria/mandante	Attività o servizio di competenza	Percentuale dell'attività o servizio di competenza rispetto alla complessiva esecuzione di detta attività o servizi	Percentuale dell'attività o servizio di competenza rispetto all'intero oggetto dell'appalto
TOTALE			100%

24. **(in caso di impresa mandante di R.T.I. o Consorzi non costituiti)** di autorizzare la mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitando la medesima a compiere in nome e per conto anche di questa Impresa ogni attività per la procedura di gara (presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazione da e per la Stazione Appaltante, etc.), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni indicate nella documentazione di gara e, comunque, l'offerta economica verranno sottoscritte da questa Impresa congiuntamente con le altre Imprese raggruppande;
25. **(in caso di R.T.I. o Consorzi non costituiti)** che le Imprese in raggruppamento si impegnano, in caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I./Consorzi conformandosi alla disciplina di cui all'art. 68, comma 12, del D. Lgs. 36/2023, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
26. **(in caso di consorzi di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 36/2023)** che il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023, concorre con le seguenti Imprese consorziate (specificare quali):
- _____
- _____
- _____
- _____
27. **(in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative)** che l'Impresa in quanto cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritta nell'Apposito Albo delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23.06.2004 al n. _____;
28. **(eventuale) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
29. ai fini della presente procedura, l'operatore economico elegge domicilio presso il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato nella Registrazione al Sistema Sintel di seguito specificato _____ (originariamente precisato o come successivamente modificato con l'aggiornamento del profilo registrato); e prende atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, l'ATS Brescia utilizzerà in via esclusiva l'indirizzo PEC sopra indicato. In caso di indisponibilità oggettiva del sistema telematico o della PEC si indica il seguente numero di fax _____ quale mezzo di comunicazione;
- (ovvero in caso si Impresa mandante di R.T.I. o Consorzi non costituiti) ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerente la procedura di gara, elegge domicilio presso il domicilio eletto da parte della mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo d'impresa/consorzio;

30. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nella documentazione di gara relativa alla presente procedura, che qui si intende integralmente trascritta, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo;
31. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo operatore economico verrà escluso dalla procedura o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall'aggiudicazione medesima la quale sarà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questa potrà essere risolta di diritto dall'ATS ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;
32. ***Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267***

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

N.B.: il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione Amministrativa).



DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEI REQUISITI¹

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN UNIONE D'ACQUISTO CON L'ATS DI BRESCIA (CAPOFILA), L'ATS DELLA BRIANZA, L'ATS DELLA MONTAGNA, L'ATS DI BERGAMO, L'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E L'ATS DI PAVIA PER L'AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DEI RISCHI INFORTUNI, KASKO, LIBRO MATRICOLA RCAUTO E DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE.

Il sottoscritto.....

nato il a Prov. in qualità di

☐ Legale Rappresentante

ovvero

☐ Procuratore Speciale² (come attestato dall'atto notarile allegato alla presente)

dell'impresa

con sede legale in

Via CAP Prov.

con codice fiscale n. con partita IVA n.

tel., fax

e-mail *(tutti i predetti campi sono obbligatori)*

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

in qualità di impresa AUSILIARIA della concorrente

DICHIARA

a) di possedere i requisiti generali di cui agli artt. 94 ss del D.Lgs. n. 36/2023;

b) di obbligarsi nei confronti della società concorrente e della Amministrazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

c) che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorzata ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023, né si trova in una situazione di cui all'art. 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara.

Da firmare digitalmente

¹ Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del dichiarante e tutta la documentazione prevista dall'art. 104 del D.Lgs n. 36/2023.

² La procura dovrà risultare da atto notarile, in originale o copia autentica, inserito nella Busta Amministrativa su Piattaforma Sintel.

Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità

Spett.le

Agenzia Tutela della Salute di Brescia

Viale Duca degli Abruzzi, 15

25124 Brescia

Prot. n.

Oggetto: Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità.

La presente per confermarVi di avere preso visione del "Codice di comportamento" dell'ATS di Brescia approvato con Decreto del Direttore Generale n. 656 del 30 Dicembre 2020 disponibile nella Sezione "Amministrazione Trasparente <Disp. Generali <Atti generali <Atti generali - Provvedimenti inerenti l'Organizzazione e la Programmazione dell'agenzia" del sito Internet aziendale (<http://www.ats-brescia.it>), nonché del Patto di Integrità di cui alla D.G.R. n. XI/1751 del 17.06.2019.

Sarà, pertanto, preciso obbligo della nostra Società/Ditta, nell'ambito delle attività da noi prestate per Vostro conto, adottare le linee di comportamento prescritte nei summenzionati documenti. Ai fini dell'ammissione alla procedura, dovrà espressamente accettare il contenuto del Patto di Integrità, così come sottoscrivere – per accettazione – una copia, nei termini di cui all'art. 2 "Ambito e modalità di applicazione" della D.G.R. citata. Tale dichiarazione dovrà essere resa nell'apposita sezione prevista dalla Piattaforma Sintel.

Siamo altresì consapevoli che, qualora si concretizzassero inadempimenti causati da comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal Codice di comportamento o dal Patto di Integrità, l'Agenzia provvederà alla irrogazione di sanzioni patrimoniali o addirittura alla risoluzione dei contratti in essere e ad avanzare, in sede giurisdizionale, eventuale richiesta di risarcimento del danno di immagine subito.

Sarà nostra cura portare a conoscenza dei succitati Codice di comportamento e Patto di Integrità i nostri dipendenti/collaboratori/subappaltatori incaricati di svolgere le attività previste nel contratto in essere con ATS di Brescia, del cui operato ci rendiamo pienamente responsabili.

Distinti saluti.

Timbro della Ditta e Data

(solo in caso di firma autografa)

Firma del Legale Rappresentante

(solo in caso di firma autografa)

NB: la presente nota deve essere compilata, datata, firmata digitalmente per accettazione.

Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità

Il Legale Rappresentante si impegna altresì a rispettare i Codici di Comportamento di tutte le ATS aggregate alla procedura di gara, rinvenibili nei rispettivi siti internet istituzionali.

Timbro della Ditta e Data

(solo in caso di firma autografa)

Firma del Legale Rappresentante

(solo in caso di firma autografa)

Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità

Deliberazione n. XI/1751 PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL'ALL. A1 ALLA L.R. 27 DICEMBRE 2006, N. 30

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 1, comma 17, della legge 190/2012 che prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara;

CONSIDERATO che Regione Lombardia ha negli anni potenziato il contrasto alle forme di illegalità, segnatamente quelle originate dalla criminalità organizzata, attraverso iniziative volte a contrastare e prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa, tra cui la l.r. n. 17 del 24 giugno 2015 *"Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità"*;

VISTA la d.g.r. n. 1299 del 30 gennaio 2014 con la quale è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che costituisce un accordo tra la stazione appaltante e i soggetti partecipanti alle gare i quali si vincolano al mantenimento di condotte improntate a principi di trasparenza e legalità;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. *"Codice dei contratti pubblici"*;

RITENUTO di aggiornare il vigente Patto di integrità alla disciplina sopravvenuta in materia di contratti pubblici di cui al citato D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Patto di integrità allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (All. 1) il quale viene approvato con la presente deliberazione e sostituisce integralmente il Patto di integrità approvato con d.g.r. n. 1299 del 30 gennaio 2014;

RICHIAMATA la d.g.r. n. 1222 del 04.02.2019 *"Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021"*;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni riportare in premessa da intendersi qui integralmente riportate:

1. di approvare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 1), in sostituzione di quello adottato con la d.g.r. n. 1299 del 30 gennaio 2014;
2. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul BURL e che entri in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione;
3. di disporre che l'accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti nell'Elenco Fornitori Telematico avvenga in occasione del primo aggiornamento dell'elenco o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento a termini del D.Lgs. n. 50/2016.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

ALLEGATO

PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL'ALL. A1 ALLA L.R. N. 27 DICEMBRE 2006, N. 30

Articolo 1 Principi

1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.
2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia all'art. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 2 Ambito e modalità di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema regionale di cui all'All. A1 della l.r. n. 27 dicembre 2006, n. 30, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici individuati al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla

Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità

Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006 n. 30. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per l'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.

4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 3

Obblighi dell'operatore economico

1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.

2. L'operatore economico si impegna a:

- a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti;
- b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell'aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l'aggiudicazione o gestione del contratto;
- c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.

3. L'operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.

5. In sede di iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel l'operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.

6. In sede di esecuzione del contratto d'appalto l'operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 4

Procedure e adempimenti della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) o dei precetti del proprio Codice di comportamento.

Articolo 5

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria;

b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all'aggiudicazione e durante l'esecuzione contrattuale, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell'aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l'escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.

3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.

4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell'offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.

5. Il candidato o l'offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.

Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, articoli 46 e 47)

Io Sottoscritto/a _____
nat__ a _____ Prov. _____ il _____
nella mia qualità di _____
(eventualmente giusta procura generale/speciale n. _____ del _____)
autorizzato _____ a _____ rappresentare _____ legalmente
l'impresa/società _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARO

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti/collaboratori convenzionati dell'ATS di Brescia
 - i quali abbiano cessato il rapporto di lavoro/ di collaborazione con la stessa da meno di tre anni e
 - che negli ultimi tre anni di servizio/ di collaborazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda stessa ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2011
- di non aver violato i contenuti dell'articolo 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e conseguentemente di non essere destinatario del divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni

Il/la Sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che, nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001, ferma restando la nullità del contratto sottoscritto con l'ex dipendente, la Stazione Appaltante applicherà le seguenti misure:

In fase di procedura di gara:

- esclusione dell'offerente dalla procedura di gara ed escussione della cauzione provvisoria

- divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni
- ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia

In fase di esecuzione del contratto:

- risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e risarcimento del danno
- escussione della cauzione definitiva
- divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
- ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia

Timbro della Ditta e Data

(solo in caso di firma autografa)

Firma del Legale Rappresentante

(solo in caso di firma autografa)

Bando di gara d'appalto

SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice.

I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ATS di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia. Punti di contatto: SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale, telefono 0303838245, E-mail acquistietecnicopatrimoniale@ats-brescia.it pec: protocollo@pec.ats-brescia.it Indirizzo internet: www.ats-brescia.it – www.ariaspa.it - SINTEL

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; I capitolati e la documentazione complementare sono disponibili presso: www.ariaspa.it SINTEL- sito internet stazione appaltante.

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale - salute

SEZIONE II: oggetto dell'appalto.

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta in unione d'acquisto con ATS Brescia (Capofila), Brianza, Montagna, Bergamo, Milano, Pavia per l'affidamento delle polizze di assicurazione a copertura dei rischi infortuni, kasko, Libro Matricola RC auto e di responsabilità civile patrimoniale

- Lotto 1: Polizza Rc Patrimoniale ATS Brescia € 90.000,00 per 36 mesi, € 90.000,00 per opzione di rinnovo di 36 mesi ed € 15.000,00 per proroga di legge di 6 mesi;
- Lotto 2: Polizza Kasko ATS Brescia € 90.000,00 per 36 mesi, € 90.000,00 per opzione di rinnovo di 36 mesi ed € 15.000,00 per proroga di legge di 6 mesi;
- Lotto 3: Polizza Libro Matricola RCauto ATS Brescia € 102.000,00 per 36 mesi, € 102.000,00 per opzione di rinnovo di 36 mesi ed € 17.000,00 per proroga di legge di 6 mesi;
- Lotto 4: Polizza Infortuni ATS Brianza € 36.000,00 per 36 mesi, € 36.000,00 per opzione di rinnovo di 36 mesi ed € 6.000,00 per proroga di legge di 6 mesi;
- Lotto 5: Polizza Infortuni ATS Montagna € 22.500,00 per 36 mesi, € 22.500,00 per opzione di rinnovo di 36 mesi ed € 3.750,00 per proroga di legge di 6 mesi;
- Lotto 6: Polizza Libro Matricola RCauto ATS Montagna € 57.000,00 per 36 mesi, € 57.000,00 per opzione di rinnovo di 36 mesi ed € 9.500,00 per proroga di legge di 6 mesi;
- Lotto 7: Polizza Rc Patrimoniale ATS Bergamo € 60.000,00 per 36 mesi, € 60.000,00 per opzione di rinnovo di 36 mesi ed € 10.000,00 per proroga di legge di 6 mesi;
- Lotto 8: Polizza Infortuni ATS Città Metropolitana di Milano € 54.000,00 per 36 mesi, € 54.000,00 per opzione di rinnovo di 36 mesi ed € 9.000,00 per proroga di legge di 6 mesi;
- Lotto 9: Polizza Kasko ATS Città Metropolitana di Milano € 75.000,00 per 36 mesi, € 75.000,00 per opzione di rinnovo di 36 mesi ed € 12.500,00 per proroga di legge di 6 mesi;
- Lotto 10: Polizza Libro Matricola RCauto ATS Città Metropolitana di Milano € 360.000,00 per 36 mesi, € 360.000,00 per opzione di rinnovo di 36 mesi ed € 60.000,00 per proroga di legge di 6 mesi;
- Lotto 11: Polizza Infortuni ATS Pavia € 60.000,00 per 36 mesi, € 60.000,00 per opzione di rinnovo di 36 mesi ed € 10.000,00 per proroga di legge di 6 mesi;
- Lotto 12: Polizza Libro Matricola RCauto ATS Pavia € 36.000,00 per 36 mesi, € 30.000,00 per opzione di rinnovo di 36 mesi ed € 6.000,00 per proroga di legge di 6 mesi;

La procedura sarà gestita a mezzo Piattaforma Sintel, alla quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo Internet: www.ariaspa.it

II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria di servizi: servizi assicurativi. Luogo principale: ambito territoriale di ATS Brescia, ATS Brianza, ATS Montagna, ATS Bergamo, ATS Milano, ATS Pavia.

II.1.6) CPV – 66510000-8 (Servizi assicurativi).

II.1.8) divisione in lotti: SI (12 lotti).

II.2.1) Quantitativo o entità dell'appalto: Importo complessivo per il periodo posto a base

d'asta non superabile pari ad € 2.085.000,00 (comprensivo di imposte governative e dell'opzione di rinnovo). Al suddetto importo a base d'asta si aggiungono € 173.750,00 importo riferito all'opzione di proroga per un totale di € 2.258.750,00 (comprensivo di imposte governative).

II.2.2) Opzioni: SI.

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo, da costituirsi ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.

III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: nei modi prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023.

III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara.

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedasi documentazione di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara.

II.2.3) Capacità tecnica e professionale: vedasi documentazione di gara.

SEZIONE IV: procedure.

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta

IV.2.1) criteri di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, in base all'offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi sulla base dei criteri esplicitati nella documentazione di gara.

IV.3.3) tutta la documentazione di gara sarà disponibile sulla piattaforma SINTEL – ARIA – nonché sul sito internet aziendale: www.ats-brescia.it. Termine per il ricevimento delle richieste complementari: entro le ore 12.00 dell'ottavo giorno antecedente la data di scadenza presentazione offerta, tramite Piattaforma SINTEL – ARIA – Regione Lombardia.

IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
_____._____._____. ore 12:00

IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
IT

IV.3.7) periodo minimo durante il quale l'offerente e' vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte

IV.3.8) modalita' di apertura delle offerte: in seduta pubblica, apertura delle buste telematiche d'offerta il _____._____._____.

SEZIONE VI: altre informazioni.

VI.3) Informazioni complementari:

N. CIG: Lotto 1) A021563AF6; Lotto 2) A0215759D1; Lotto 3) A0215867D9; Lotto 4) A0215A1E1F; Lotto 5) A0215B3CFA; Lotto 6) A0215C295C; Lotto 7) A0215DCECF; Lotto 8) A0215E998B; Lotto 9) A0215F96C0; Lotto 10) A02160A4C8; Lotto 11) A021616EAC; Lotto 12) A02162E27E;

Le precisazioni e le richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara dovranno pervenire dalla data di pubblicazione del bando e non oltre la data indicata al punto IV.3.3) attraverso la piattaforma Sintel, utilizzando il link Comunicazioni della Procedura. Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, sul medesimo portale e si intenderanno conosciute, da parte di tutti, dalla data della loro pubblicazione.

VI.4) Procedure di ricorso:

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia

VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge.

Responsabile del Progetto: Dott.ssa Elena Soardi SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale.

Bando pubblicato sulla GUUE e sulla GURI mediante sistema informatico a disposizione.

Bando spedito alla G.U. Comunità Europee in data _____._____._____.

f.to Il Direttore Generale
Claudio Vito Sileo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

ATS di Brescia

Bando di gara

È indetta procedura di gara aperta in unione d'acquisto con l'ATS di Brescia (capofila), l'ATS della Brianza, l'ATS della Montagna, l'ATS di Bergamo, l'ATS della Città Metropolitana di Milano e l'ATS di Pavia per l'affidamento delle polizze di assicurazione a copertura dei rischi infortuni, kasko, Libro Matricola RC auto e di responsabilità civile patrimoniale. Importo complessivo: € 2.258.750,00.

Termine ricezione offerte: ore 12:00 del _ / _ / _

Il responsabile unico del progetto

dott.ssa Elena Soardi

**AVVISO AVVIO PROCEDURA DI ACQUISIZIONE**

Oggetto: Indizione di procedura aperta sopra soglia comunitaria in unione d'acquisto con l'ATS di Brescia (capofila), l'ATS della Brianza, l'ATS della Montagna, l'ATS di Bergamo, l'ATS della Città Metropolitana di Milano e l'ATS di Pavia per l'affidamento delle polizze di assicurazione a copertura dei rischi infortuni, Kasko, Libro Matricola RCauto e di responsabilità civile patrimoniale.

L'ATS di Brescia, con sede in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, provvederà all'espletamento della procedura di seguito descritta:

Oggetto della procedura	Tipologia di procedure e criterio di aggiudicazione	Valore indicativo a base d'asta	Periodo contrattuale indicativo
Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento delle polizze di assicurazione a copertura dei rischi infortuni, kasko, Libro Matricola RC auto e di responsabilità civile patrimoniale. LOTTO 1 – Polizza Rc Patrimoniale ATS Brescia LOTTO 2 – Polizza Kasko ATS Brescia LOTTO 3 – Polizza Libro Matricola RCauto ATS Brescia LOTTO 4 – Polizza Infortuni ATS Brianza LOTTO 5 – Polizza Infortuni ATS Montagna LOTTO 6 – Polizza Libro Matricola Rcauto ATS Montagna LOTTO 7 – Polizza Rc Patrimoniale ATS Bergamo Lotto 8 – Polizza Infortuni ATS della Città Metropolitana di Milano Lotto 9 – Polizza Kasko ATS della Città Metropolitana di Milano Lotto 10 – Polizza Libro Matricola Rcauto ATS della Città Metropolitana di Milano Lotto 11 – Polizza Infortuni ATS Pavia Lotto 12 – Polizza Libro Matricola Rcauto ATS Pavia	Procedura aperta sopra soglia comunitaria, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Lotto 1: € 90.000,00 Lotto 2: € 90.000,00 Lotto 3: € 102.000,00 Lotto 4: € 36.000,00 Lotto 5: € 22.500,00 Lotto 6: € 57.000,00 Lotto 7: € 60.000,00 Lotto 8: € 54.000,00 Lotto 9: € 75.000,00 Lotto 10: € 360.000,00 Lotto 11: € 60.000,00 Lotto 12: € 36.000,00	36 mesi dalle ore 24.00 del 31.12.2023 alle ore 24.00 del 31.12.2026

La procedura verrà gestita interamente in modalità elettronica, mediante l'ausilio della piattaforma telematica Sintel (www.ariaspa.it).

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun interessato è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel, accedendo al portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. all'indirizzo internet www.ariaspa.it, nell'apposita sezione "Registrazione" >> "Autenticazione con username e password" >> "Registrazione nuovo utente" ed in seguito a qualificarsi **per l'Ente ATS di Brescia**.

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.



Data presunta di avvio della procedura: Novembre 2023

Il presente Avviso è pubblicato sul sito della Stazione Appaltante per 15 giorni.

Per ulteriori informazioni: SC GESTIONE ACQUISTI E TECNICO PATRIMONIALE, Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia, tel. 0303838245 - e-mail: acquistietecnicopatrimoniale@ats-brescia.it.

Brescia, **...2023**

II RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott.ssa Elena Soardi

ATS BRESCIA
Elenco veicoli 31/12/2022 - 31/12/2023

MARCA	MODELLO	TARGA	ALIM.	CC	HP	Q	KW	GANCIO TRAINO	Prima Imm.ne	VALORE	INCENDIO	FURTO
FIAT	SEDICI 1,9 MULTIJET 120 DYNAMIC 4X4	DV 281 PG	D	1910	19 CV		88		06/03/2009		NO	NO
FIAT	SEDICI 1,9 MULTIJET 120 DYNAMIC 4X4X	DV 282 PG	D	1910	19 CV		88		06/03/2009		NO	NO
FIAT	SEDICI 1,9 MULTIJET 120 DYNAMIC	DW 596 HJ	D	1910	19 CV		88		25/05/2009		NO	NO
FIAT	DOBLO'	DX 707 WB	B/M	1596	17 CV	21	76		23/07/2009		NO	NO
VOLKSWAGEN	PASSAT 1.4 TSI COMF.ECOFUEL+OP TIONAL € 1.350,00	EB 134 TZ	B/M	1390	16 CV		110		09/03/2010		NO	NO
FIAT	PANDA NAT. POWER+ OPTIONAL € 756,50	EN 060 FF	B/M	1368	15 CV		57		28/09/2012	3.780,00 €	SI	SI
FIAT	PANDA EASY POWER CLASSIC + OPTIONAL € 800,00	EN 061 FF	B/GPL	1242	14 CV		51		28/09/2012	3.600,00 €	SI	SI
FIAT	PANDA EASY POWER CLASSIC + OPTIONAL € 800,00	EN 064 FF	B/M	1368	15 CV		57		01/09/2012	3.600,00 €	SI	SI

ATS BRESCIA
Elenco veicoli 31/12/2022 - 31/12/2023

FIAT	GRANDE PUNTO VAN + OPTIONAL € 907,00	EN 065 FF	B/GPL	1368	15 CV	16	57		01/09/2012	1.530,00 €	SI	SI
FIAT	GRANDE PUNTO VAN 8V GPL 3P POP 2 POSTI+OPTIONAL € 907,00	EN 067 FF	B/GPL	1368	15 CV	16	57		28/09/2012	1.530,00 €	SI	SI
FIAT	GRANDE PUNTO VAN 8V GPL 3P POP 2 POSTI+OPTIONAL € 907,00	EN 107 FF	B/GPL	1368	15 CV	16	57		30/10/2012	1.530,00 €	SI	SI
FIAT PANDA	EASY POWER POP	EY 014 SC	B/GPL	1242	14 CV		51		19/02/2015	4.860,00 €	SI	SI
FIAT PANDA	EASY POWER POP	EY 015 SC	B/GPL	1242	14 CV		51		19/02/2015	4.860,00 €	SI	SI
SKODA	SKODA CITIGO 1.0 ELEG. G-TEC	EY 170 VC	B/M	999	12 CV		50		11/03/2015	5.400,00 €	SI	SI
FIAT	SCUDO 2.0 MJ 16V 130 CV SX	FA 043 FL	D			20			28/07/2015	5.950,00 €	SI	SI
SKODA	CITIGO 1.0 METANO ELEGANCE	FD 507 VP	B/M	999	12 CV		50		09/05/2016	5.040,00 €	SI	SI
SKODA	CITIGO 1.0 METANO ELEGANCE	FD 508 VP	B/M	999	12 CV		50		09/05/2016	5.040,00 €	SI	SI
RENAULT	CLIO WAVE 1.5 DCI 75CV S&S	FE 620 ZR	D	1461	15 CV		55		20/09/2016	6.120,00 €	SI	SI
RENAULT	CLIO WAVE 1.5 DCI 75CV S&S	FE 622 ZR	D	1461	15 CV		55		20/09/2016	6.120,00 €	SI	SI
RENAULT	CLIO WAVE 1.5 DCI 75CV S&S	FE 623 ZR	D	1461	15 CV		55		20/09/2016	6.120,00 €	SI	SI

ATS BRESCIA
Elenco veicoli 31/12/2022 - 31/12/2023

RENAULT	CLIO WAVE 1.5 DCI 75CV S&S	FE 624 ZR	D	1461	15 CV			55		20/09/2016	6.120,00 €	SI	SI
NISSAN	MICRA 1.2	FP 160 PB	GPL		14 CV			59		03/04/2018	4.950,00 €	SI	SI
NISSAN	MICRA 1.2	FP 161 PB	GPL		14 CV			59		03/04/2018	4.950,00 €	SI	SI
FIAT	PANDA 1.2 POP	FP 346 GS	B		14 CV			51		29/03/2018	5.850,00 €	SI	SI
FIAT	PANDA 1.2 POP	FP 347 GS	B		14 CV			51		29/03/2018	5.850,00 €	SI	SI
FIAT	PANDA 1.2 POP	FP 354 GS	B		14 CV			51		29/03/2018	5.850,00 €	SI	SI
PEUGEOT	BOXER	FV432EA	D			30				10/05/2019	28.900,00 €	SI	SI
FIAT	PANDA SERIE 3 1.2 EASY POWER E6	FW674MJ	GPL		14 CV			51		31/07/2019	7.650,00 €	SI	SI
FIAT	PANDA SERIE 3 1.2 EASY POWER E6	FW789MG	GPL		14 CV			51		28/06/2019	7.650,00 €	SI	SI
FIAT	PANDA SERIE 3 1.2 EASY POWER E6	FW791MG	GPL		14 CV			51		28/06/2019	7.650,00 €	SI	SI
LANCIA	YPSILON ECOCHIC 1,0	GD483MN	B	1000				52		21/01/2021	8.820,00 €	SI	SI
FIAT	DOBLO'	GD675TA	D			26				01/02/2021	11.475,00 €	SI	SI
LANCIA	YPSILON ECOCHIC 1.0	GD817TA	B	1000				52		21/01/2021	8.820,00 €	SI	SI
LANCIA	YPSILON ECOCHIC 1,0	GD818TA	B	1000				52		21/01/2021	8.820,00 €	SI	SI
SUZUKI	JIMNY 4X4	GE614RN	B			15				24/05/2021	19.890,00 €	SI	SI
SUZUKI	JIMNY 4X5	GE615RN	B			15				24/05/2021	19.890,00 €	SI	SI
SUZUKI	JIMNY 4X6	GE616RN	B			15				24/05/2021	19.890,00 €	SI	SI
KIA	SUOL EV STYLE LONG RANGE	GE873EP	E					29		09/04/2021	34.047,00 €	SI	SI
KIA	SUOL EV STYLE LONG RANGE	GE881EP	E					29		09/04/2021	34.047,00 €	SI	SI
RENAULT	TWINGO ELECTRIC	GH517ZY	E					31		28/02/2022	18.869,18 €	SI	SI

ATS BRESCIA
Elenco veicoli 31/12/2022 - 31/12/2023

RENAULT	TWINGO ELECTRIC	GH518ZY	E				31		28/02/2022	18.869,18 €	SI	SI
RENAULT	TWINGO ELECTRIC	GH520ZY	E				31		28/02/2022	18.869,18 €	SI	SI
RENAULT	TWINGO ELECTRIC	GK857PW	E				31		24/06/2022	20.965,76 €	SI	SI
SUZUKI	SUZUKI Ignis	GL235CE	IBRIDO				61		16/05/2023	19.344,05 €	SI	SI
SUZUKI	SUZUKI Ignis	GL243CE	IBRIDO				61		16/05/2023	19.344,05 €	SI	SI
RENAULT	TWINGO ELECTRIC	GL480BN	E				31		22/07/2022	20.965,76 €	SI	SI
RENAULT	TWINGO ELECTRIC	GL481BN	E				31		22/07/2022	20.965,76 €	SI	SI
FIAT	FIAT Panda	GL882CY	B/M				62		16/09/2022	12.252,85 €	SI	SI
FIAT	FIAT Panda 3ª serie	GL891CY	B/M				62		16/09/2022	12.252,85 €	SI	SI
FIAT	FIAT Panda	GL933CY	B/M				62		19/09/2022	12.252,85 €	SI	SI

EVENTI SOCIOPOLITICI	EVENTI NATURALI	CRISTALLI	ASSISTENZA
NO	NO	SI	SI
NO	NO	SI	SI
NO	NO	SI	SI
NO	NO	SI	SI
NO	NO	SI	SI
SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI

N. Prog.	Marca - Modello - Allestimento	Targa	Tipologia	Data Immatricol.	Cv	KW/HP	Q.li	Tariffa Classe Pejus	Valore 2023	Incendio	Furto	Ev. naturali	Ev. sociopolitici	Cristalli	Assistenza
1	FORD TRANSIT TREND	ET474ZM	AUTOCARRO	01/2014			16	Tariffa fissa	5.707,75	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	SUZUKI JIMNY 1.3 4WD	ET413GG	AUTOVETTURA	02/2014	15	15		Bonus/malus classe 1	7.573,50	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3	SUZUKI JIMNY 1.3 4WD	ET416GG	AUTOVETTURA	02/2014	15	15		Bonus/malus classe 1	7.573,50	SI	SI	SI	SI	SI	SI
4	SUZUKI JIMNY 1.3 4WD	ET419GG	AUTOVETTURA	02/2014		15		Bonus/malus classe 1	7.573,50	SI	SI	SI	SI	SI	SI
5	FIAT PANDA 1.3 MJT SS 4x4	ET054SB	AUTOVETTURA	03/2014	13	15		Bonus/malus classe 10	7.573,50	SI	SI	SI	SI	SI	SI
6	FIAT PANDA 4X4	ET 061 SB	AUTOVETTURA	03/2014	13	15		Bonus/Malus classe 10	7.573,50	SI	SI	SI	SI	SI	SI
7	FIAT PANDA 4X4 1.2 CLIMBING	DH 605 KZ	AUTOVETTURA	4/2007		14		Bonus/malus classe 12		NO	NO	NO	NO	SI	SI
8	FIAT PANDA 4X4 1.2 CLIMBING	DK 414 GT	AUTOVETTURA	7/2007		14		Bonus/Malus classe 12		NO	NO	NO	NO	SI	SI
9	SUZUKI JIMNY 1.5 DDI	DN 059 DX	AUTOVETTURA	7/2007		16		Bonus/malus classe 15		NO	NO	NO	NO	SI	SI
10	FIAT PANDA 4X4 CLIMBING	DM 396 ZK	AUTOVETTURA	3/2008		14		Bonus/malus classe 12		NO	NO	NO	NO	SI	SI
11	FIAT SEDICI 1.6 4X2 DYNAMIC	DW 178 WJ	AUTOVETTURA	7/2008		17		Bonus/Malus classe 12		NO	NO	NO	NO	SI	SI
12	FIAT PANDA 4X4 CLIMBING 1.2	DY 901 TK	AUTOVETTURA	9/2009		14		Bonus/Malus classe 12		NO	NO	NO	NO	SI	SI
13	FIAT PANDA 4X4 CLIMBING 1.2	DY 906 TK	AUTOVETTURA	8/2009		14		Bonus/Malus classe 12		NO	NO	NO	NO	SI	SI
14	FIAT PANDA 4X4 1.2 4x4 climbing	ED 454 YX	AUTOVETTURA	10/2010		14		Bonus/Malus classe 15	3.717,90	SI	SI	SI	SI	SI	SI
15	FIAT PANDA 4X4CLIMBING	EK 725 TM	AUTOVETTURA	10/2011		14		Bonus/Malus classe 15	4.155,30	SI	SI	SI	SI	SI	SI
16	FIAT PANDA 1,2 4x4 climbing	EN 567 MH	AUTOVETTURA	6/2012		14		Bonus/Malus classe 12	4.592,70	SI	SI	SI	SI	SI	SI
17	FIAT PANDA 4X4 climbing 1.2	EN 013 MN	AUTOVETTURA	7/2012		14		Bonus/Malus classe 12	4.592,70	SI	SI	SI	SI	SI	SI
18	RENAULT MEGANE BERLINA limited	EX 022 PN	AUTOVETTURA	11/2014		16		Bonus/Malus classe 15	6.998,40	SI	SI	SI	SI	SI	SI
19	RENAULT CLIO WAVE 1.5DCI 75CV	EZ 704 FA	AUTOVETTURA	4/2015		14		Bonus/Malus classe 12	7.581,60	SI	SI	SI	SI	SI	SI
20	RENAULT CLIO WAVE 1.5	FE464MM	AUTOVETTURA	6/2016		55		Bonus/Malus classe 12	8.383,50	SI	SI	SI	SI	SI	SI
21	FORD TRANSIT COURIER 1.5	GB881RZ	AUTOVEICOLO x uso speciale	02/2021		18		Tariffa Fissa classe 14	17.977,50	SI	SI	SI	SI	SI	SI
22	FIAT DOBLO	GL508YB	AUTOCARRO	19/12/2022		18		Tariffa Fissa classe 14	17.038,09	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Nr. Progr	Marca	Targa	Classe	NOTE	Uso	KW	Cilindrata	Peso	Peso Rim.	Valore assicurato	Alimentazione	Immatricolazione	RCA	Incendio	Furto e Rapina	Eventi Socio-Politici	Eventi Naturali	Kasko	Assistenza Stradale	Cristalli	Tutela Legale	NOTE
1	FIAT	CT 537 EZ	Autovettura		Privato	40	1108				Benzina	29/04/2005	X						X	X	X	
2	FIAT	CT 560 FA	Autovettura		Privato	40	1108				Benzina	29/04/2005	X						X	X	X	
3	FIAT	CT 566 FA	Autovettura		Privato	40	1108				Benzina	29/04/2005	X						X	X	X	
4	FIAT	CV 327 HA	Autocarro		Conto proprio		1910	19	11		Diesel	21/04/2005	X						X	X	X	
5	FIAT	CW 992 RZ	Autovettura		Privato	40	1108				Benzina	13/09/2005	X						X	X	X	
6	FIAT	DA 564 AZ	Autocarro		Conto proprio	40	1108	14	8		Benzina	28/04/2006	X						X	X	X	
7	FIAT	DC 586 AS	Autovettura		Privato	40	1108				Benzina	08/06/2006	X						X	X	X	
8	FIAT	DC 587 AS	Autovettura		Privato	40	1108				Benzina	08/06/2006	X						X	X	X	
9	FIAT	DC 588 AS	Autovettura		Privato	40	1108				Benzina	08/06/2006	X						X	X	X	
10	FIAT	DC 589 AS	Autovettura		Privato	40	1108				Benzina	08/06/2006	X						X	X	X	
11	FIAT	DC 591 AS	Autovettura		Privato	40	1108				Benzina	08/06/2006	X						X	X	X	
12	FIAT	DC 592 AS	Autovettura		Privato	40	1108				Benzina	08/06/2006	X						X	X	X	
13	FIAT	DC 593 AS	Autovettura		Privato	40	1108				Benzina	08/06/2006	X						X	X	X	
14	FIAT	DD 546 PF	Autovettura		Privato	40	1108				Benzina	06/10/2006	X						X	X	X	
15	RENAULT	DH 679 RE	Autocarro		Conto proprio		1598	18	7		Metano	19/06/2007	X						X	X	X	
16	RENAULT	DH 681 RE	Autocarro		Conto proprio		1598	18	7		Metano	19/06/2007	X						X	X	X	
17	RENAULT	DH 683 RE	Autovettura		Privato	43	1149				Benzina	19/06/2007	X						X	X	X	
18	FIAT	DJ 132 DW	Autovettura		Privato	44	1242				Benzina	20/06/2007	X						X	X	X	
19	FIAT	DJ 137 DW	Autovettura		Privato	44	1242				Benzina	20/06/2007	X						X	X	X	
20	FIAT	DJ 139 DW	Autovettura		Privato	44	1242				Benzina	20/06/2007	X						X	X	X	
21	FIAT	DJ 144 DW	Autovettura		Privato	44	1242				Benzina	20/06/2007	X						X	X	X	
22	FIAT	DJ 145 DW	Autovettura		Privato	44	1242				Benzina	20/06/2007	X						X	X	X	
23	FIAT	DJ 147 DW	Autovettura		Privato	44	1242				Benzina	20/06/2007	X						X	X	X	
24	FIAT	DJ 148 DW	Autovettura		Privato	44	1242				Benzina	20/06/2007	X						X	X	X	
25	FIAT	DM 309 NL	Autovettura		Privato	40	1108				Benzina	13/12/2007	X						X	X	X	
26	FIAT	DM 311 NL	Autovettura		Privato	40	1108				Benzina	13/12/2007	X						X	X	X	
27	FIAT	DS 397 LG	Autovettura		Privato	40	1108			1.395,00	Benzina	10/10/2008	X	X	X	X			X	X	X	
28	FIAT	DS 477 KZ	Autocarro		Conto proprio	40	1248	20	12		Diesel	01/08/2008	X						X	X	X	
29	FIAT	DS 968 LC	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	29/08/2008	X						X	X	X	
30	FIAT	DS 972 LC	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	29/08/2008	X						X	X	X	
31	FIAT	DS 974 LC	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	29/08/2008	X						X	X	X	
32	FIAT	DS 975 LC	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	29/08/2008	X						X	X	X	

Nr. Progr	Marca	Targa	Classe	NOTE	Uso	KW	Cilindrata	Peso	Peso Rim.	Valore assicurato	Alimentazione	Immatricolazione	RCA	Incendio	Furto e Rapina	Eventi Socio-Politici	Eventi Naturali	Kasko	Assistenza Stradale	Cristalli	Tutela Legale	NOTE
33	FIAT	DS 977 LC	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	29/08/2008	X						X	X	X	
34	FIAT	DS 980 LC	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	29/08/2008	X						X	X	X	
35	FIAT	DS 981 LC	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	29/08/2008	X						X	X	X	
36	FIAT	DT 174 CC	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	31/10/2008	X						X	X	X	
37	FIAT	DT 176 CC	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	31/10/2008	X						X	X	X	
38	FIAT	DT 177 CC	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	31/10/2008	X						X	X	X	
39	FIAT	DT 178 CC	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	31/10/2008	X						X	X	X	
40	FIAT	DT 179 CC	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	31/10/2008	X						X	X	X	
41	FIAT	DT 180 CC	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	31/10/2008	X						X	X	X	
42	FIAT	DT 438 CC	Autovettura		Privato	48	1242				Benzina	25/11/2008	X						X	X	X	
43	FIAT	DT 439 CC	Autovettura		Privato	48	1242				Benzina	25/11/2008	X						X	X	X	
44	FIAT	DT 472 CC	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	28/11/2008	X						X	X	X	
45	FIAT	DT 473 CC	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	28/11/2008	X						X	X	X	
46	FIAT	DT 476 CC	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	28/11/2008	X						X	X	X	
47	FIAT	DT 477 CC	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	28/11/2008	X						X	X	X	
48	FIAT	DT 487 CC	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	28/11/2008	X	X	X	X		X	X	X	X	
49	FIAT	DT 488 CC	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	28/11/2008	X	X	X	X		X	X	X	X	
50	FIAT	DT 491 CC	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	28/11/2008	X						X	X	X	
51	FIAT	DT 492 CC	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	28/11/2008	X						X	X	X	
52	FIAT	DT 493 CC	Autovettura		Privato	44	1242			2.025,00	Metano	28/11/2008	X	X	X	X		X	X	X	X	
53	FIAT	DT 494 CC	Autovettura		Privato	44	1242			2.025,00	Metano	28/11/2008	X	X	X	X		X	X	X	X	
54	FIAT	DT 495 CC	Autovettura		Privato	44	1242			2.025,00	Metano	28/11/2008	X	X	X	X		X	X	X	X	
55	FIAT	DT 496 CC	Autovettura		Privato	44	1242			2.025,00	Metano	28/11/2008	X	X	X	X		X	X	X	X	
56	FIAT	DT 497 CC	Autovettura		Privato	44	1242			2.025,00	Metano	28/11/2008	X	X	X	X		X	X	X	X	
57	FIAT	DV 293 CM	Autovettura		Privato	44	1242			2.115,00	Metano	17/02/2009	X	X	X	X		X	X	X	X	
58	FIAT	DV 338 CM	Autovettura		Privato	44	1242			2.115,00	Metano	17/02/2009	X	X	X	X		X	X	X	X	
59	FIAT	DV 404 KL	Autovettura		Privato	55	1248			1.170,00	Diesel	17/03/2009	X	X	X	X		X	X	X	X	
60	CITROEN	DV 463 DN	Autocarro		Conto proprio	38	1399	17	6	2.677,50	Diesel	17/04/2009	X	X	X	X		X	X	X	X	
61	OPEL	DV 903 EF	Autocarro		Conto proprio	50	1598	20	9	3.910,00	Metano	07/09/2009	X	X	X	X		X	X	X	X	
62	FIAT	DW 269 GT	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	31/03/2009	X	X	X	X		X	X	X	X	
63	FIAT	DW 270 GT	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	31/03/2009	X	X	X	X		X	X	X	X	
64	FIAT	DW 271 GT	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	31/03/2009	X	X	X	X		X	X	X	X	

Nr. Progr	Marca	Targa	Classe	NOTE	Uso	KW	Cilindrata	Peso	Peso Rim.	Valore assicurato	Alimentazione	Immatricolazione	RCA	Incendio	Furto e Rapina	Eventi Socio-Politici	Eventi Naturali	Kasko	Assistenza Stradale	Cristalli	Tutela Legale	NOTE
65	FIAT	DW 272 GT	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	31/03/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
66	FIAT	DW 273 GT	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	31/03/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
67	FIAT	DW 274 GT	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	31/03/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
68	FIAT	DW 275 GT	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	31/03/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
69	FIAT	DW 276 GT	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	31/03/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
70	FIAT	DW 277 GT	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	31/03/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
71	FIAT	DW 278 GT	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	31/03/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
72	FIAT	DW 279 GT	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	31/03/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
73	FIAT	DW 280 GT	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	31/03/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
74	FIAT	DW 281 GT	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	31/03/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
75	FIAT	DW 282 GT	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	31/03/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
76	FIAT	DW 283 GT	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	31/03/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
77	FIAT	DW 284 GT	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	31/03/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
78	FIAT	DW 286 GT	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	31/03/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
79	FIAT	DW 287 GT	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	31/03/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
80	FIAT	DW 325 GT	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	31/03/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
81	FIAT	DW 326 GT	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	31/03/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
82	FIAT	DX 653 MK	Autocarro		Conto proprio	40	1248	20	12	1.955,00	Diesel	03/06/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
83	FIAT	DY 193 TM	Autovettura		Privato	48	1242				Benzina	31/08/2009	X						X	X	X	
84	FIAT	DY 197 TM	Autovettura		Privato	48	1242				Benzina	31/08/2009	X						X	X	X	
85	FIAT	DY 541 TN	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	03/09/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
86	FIAT	DY 542 TN	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	03/09/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
87	FIAT	DY 543 TN	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	03/09/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
88	FIAT	DY 544 TN	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	03/09/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
89	FIAT	DY 545 TN	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	03/09/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
90	FIAT	DY 546 TN	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	03/09/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
91	FIAT	DY 547 TN	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	03/09/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
92	FIAT	DY 548 TN	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	03/09/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
93	FIAT	DY 553 TN	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	03/09/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
94	FIAT	DY 554 TN	Autovettura		Privato	44	1242			2.430,00	Metano	03/09/2009	X	X	X	X	X		X	X	X	
95	FIAT	DZ 592 CH	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	30/09/2009	X						X	X	X	
96	FIAT	DZ 593 CH	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	30/09/2009	X						X	X	X	

Nr. Progr	Marca	Targa	Classe	NOTE	Uso	KW	Cilindrata	Peso	Peso Rim.	Valore assicurato	Alimentazione	Immatricolazione	RCA	Incendio	Furto e Rapina	Eventi Socio-Politici	Eventi Naturali	Kasko	Assistenza Stradale	Cristalli	Tutela Legale	NOTE
97	FIAT	DZ 594 CH	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	30/09/2009	X						X	X	X	
98	FIAT	DZ 595 CH	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	30/09/2009	X						X	X	X	
99	FIAT	DZ 596 CH	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	30/09/2009	X						X	X	X	
100	FIAT	DZ 597 CH	Autovettura		Privato	44	1242				Metano	30/09/2009	X						X	X	X	
101	FIAT	EB 300 MX	Autovettura		Privato	44	1242			2.655,00	Metano	29/04/2010	X	X	X	X	X		X	X	X	
102	FIAT	ED 270 YW	Autovettura		Privato	44	1242			2.655,00	Metano	03/09/2010	X	X	X	X	X		X	X	X	
103	FIAT	ED 271 YW	Autovettura		Privato	44	1242			2.655,00	Metano	03/09/2010	X	X	X	X	X		X	X	X	
104	FIAT	ED 272 YW	Autovettura		Privato	44	1242			2.655,00	Metano	03/09/2010	X	X	X	X	X		X	X	X	
105	FIAT	ED 273 YW	Autovettura		Privato	44	1242			2.655,00	Metano	03/09/2010	X	X	X	X	X		X	X	X	
106	FIAT	ED 274 YW	Autovettura		Privato	44	1242			2.655,00	Metano	03/09/2010	X	X	X	X	X		X	X	X	
107	FIAT	ED 276 YW	Autovettura		Privato	44	1242			2.655,00	Metano	03/09/2010	X	X	X	X	X		X	X	X	
108	FIAT	EL 357 PD	Autovettura		Privato	40	1108			810,00	Benzina	11/07/2012	X	X	X	X	X		X	X	X	
109	FIAT	EM 485 DP	Autovettura		Privato	51	1242			2.520,00	Benzina	30/04/2012	X	X	X	X	X		X	X	X	
110	FIAT	EM 486 DP	Autovettura		Privato	51	1242			2.520,00	Benzina	30/04/2012	X	X	X	X	X		X	X	X	
111	FIAT	EM 487 DP	Autovettura		Privato	51	1242			2.520,00	Benzina	30/04/2012	X	X	X	X	X		X	X	X	
112	FIAT	EM 488 DP	Autovettura		Privato	51	1242			2.520,00	Benzina	30/04/2012	X	X	X	X	X		X	X	X	
113	FIAT	EM 489 DP	Autovettura		Privato	51	1242			2.520,00	Benzina	30/04/2012	X	X	X	X	X		X	X	X	
114	FIAT	EM 490 DP	Autovettura		Privato	51	1242			2.520,00	Benzina	30/04/2012	X	X	X	X	X		X	X	X	
115	FIAT	EM 491 DP	Autovettura		Privato	51	1242			2.520,00	Benzina	30/04/2012	X	X	X	X	X		X	X	X	
116	FIAT	EN 206 VN	Autocarro		Conto proprio	47	1360	17		3.315,00	Benzina	12/12/2012	X	X	X	X	X		X	X	X	
117	FIAT	EN 207 VN	Autocarro		Conto proprio	47	1360	17		3.315,00	Benzina	12/12/2012	X	X	X	X	X		X	X	X	
118	FIAT	EN 208 VN	Autocarro		Conto proprio	47	1360	17		3.315,00	Benzina	12/12/2012	X	X	X	X	X		X	X	X	
119	FIAT	EN 379 VX	Autocarro		Conto proprio	47	1360	17		3.655,00	Benzina	19/12/2012	X	X	X	X	X		X	X	X	
120	FIAT	ET 656 JL	Autocarro		Conto proprio	50	1368	16	10	5.015,00	Benzina	16/12/2013	X	X	X	X	X		X	X	X	
121	FIAT	ET 691 JL	Autocarro		Conto proprio	47	1360	17		4.292,50	Benzina	17/12/2013	X	X	X	X	X		X	X	X	
122	FIAT	EV 125 WJ	Autovettura		Privato	62	875			5.310,00	Benzina	05/05/2014	X	X	X	X	X		X	X	X	
123	FIAT	EV 274 VJ	Autocarro		Conto proprio	48	2387	33	25	9.775,00	Diesel	28/05/2014	X	X	X	X	X		X	X	X	
124	FIAT	EX 965 AY	Autovettura		Privato	51	1461				Gpl	02/10/2014	X						X	X	X	
125	FIAT	EX 966 AY	Autovettura		Privato	51	1461				Gpl	02/10/2014	X						X	X	X	
126	DACIA	EZ 430 PF	Autocarro		Conto proprio	42	1461	20	8	3.910,00	Diesel	10/03/2016	X	X	X	X	X		X	X	X	
127	DACIA	EZ 431 PF	Autocarro		Conto proprio	42	1461	20	8	3.910,00	Diesel	10/03/2016	X	X	X	X	X		X	X	X	
128	DACIA	EZ 442 PF	Autocarro		Conto proprio	42	1248	20	8	3.910,00	Diesel	10/03/2016	X	X	X	X	X		X	X	X	

Nr. Progr	Marca	Targa	Classe	NOTE	Uso	KW	Cilindrata	Peso	Peso Rim.	Valore assicurato	Alimentazione	Immatricolazione	RCA	Incendio	Furto e Rapina	Eventi Socio-Politici	Eventi Naturali	Kasko	Assistenza Stradale	Cristalli	Tutela Legale	NOTE
129	RENAULT	FA 959 VT	Autovettura		Privato	54	1248			3.645,00	Benzina	20/10/2015	X	X	X	X	X		X	X	X	
130	RENAULT	FA 960 VT	Autovettura		Privato	54	1248			3.645,00	Benzina	20/10/2015	X	X	X	X	X		X	X	X	
131	RENAULT	FA 961 VT	Autovettura		Privato	54	1248			3.645,00	Benzina	20/10/2015	X	X	X	X	X		X	X	X	
132	RENAULT	FA 962 VT	Autovettura		Privato	54	1248			3.645,00	Benzina	20/10/2015	X	X	X	X	X		X	X	X	
133	RENAULT	FA 963 VT	Autovettura		Privato	54	1199			3.645,00	Benzina	20/10/2015	X	X	X	X	X		X	X	X	
134	RENAULT	FA 964 VT	Autovettura		Privato	54	1199			3.645,00	Benzina	20/10/2015	X	X	X	X	X		X	X	X	
135	RENAULT	FA 965 VT	Autovettura		Privato	54	1199			3.645,00	Benzina	20/10/2015	X	X	X	X	X		X	X	X	
136	RENAULT	FA 968 VT	Autovettura		Privato	54	1598			3.645,00	Benzina	20/10/2015	X	X	X	X	X		X	X	X	
137	RENAULT	FA 970 VT	Autovettura		Privato	54	1598			3.645,00	Benzina	20/10/2015	X	X	X	X	X		X	X	X	
138	RENAULT	FA 971 VT	Autovettura		Privato	54	1598			3.645,00	Benzina	20/10/2015	X	X	X	X	X		X	X	X	
139	RENAULT	FA 972 VT	Autovettura		Privato	54	1598			3.645,00	Benzina	20/10/2015	X	X	X	X	X		X	X	X	
140	RENAULT	FA 973 VT	Autovettura		Privato	54	1598			3.645,00	Benzina	20/10/2015	X	X	X	X	X		X	X	X	
141	RENAULT	FA 974 VT	Autovettura		Privato	54	1598			3.645,00	Benzina	20/10/2015	X	X	X	X	X		X	X	X	
142	DACIA	FC 975 SX	Autocarro		Conto proprio	42	1598	20	8	3.910,00	Diesel	10/03/2016	X	X	X	X	X		X	X	X	
143	FIAT	PV 850 NM	Autocarro		Conto proprio	51	1598	21	10	9.180,00	Diesel	12/02/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	
144	FIAT	FV 851 NM	Autocarro		Conto proprio	51	1598	21	10	9.180,00	Diesel	12/02/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	
145	FIAT	FV 858 NM	Autocarro		Conto proprio	51	1598	21	10	9.180,00	Diesel	12/02/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	
146	FIAT	FV 859 NM	Autocarro		Conto proprio	51	1598	21	10	9.180,00	Diesel	12/02/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	
147	FIAT	FV 861 NM	Autocarro		Conto proprio	51	1598	21	10	9.180,00	Diesel	12/02/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	
148	CITROEN	FX 286 FS	Autovettura		Privato	53	2287			6.480,00	Benzina	29/05/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	
149	CITROEN	FX 288 FS	Autovettura		Privato	53	2287			6.480,00	Benzina	29/05/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	
150	CITROEN	FX 290 FS	Autovettura		Privato	53	998			6.480,00	Benzina	29/05/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	
151	CITROEN	FX 292 FS	Autovettura		Privato	53	998			6.480,00	Benzina	29/05/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	
152	CITROEN	FX 293 FS	Autovettura		Privato	53	998			6.480,00	Benzina	29/05/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	
153	CITROEN	FX 295 FS	Autovettura		Privato	53	998			6.480,00	Benzina	29/05/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	
154	CITROEN	FX 297 FS	Autovettura		Privato	53	998			6.480,00	Benzina	29/05/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	
155	CITROEN	FX 299 FS	Autovettura		Privato	53	998			6.480,00	Benzina	29/05/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	
156	CITROEN	FX 301 FS	Autovettura		Privato	53	998			6.480,00	Benzina	29/05/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	
157	CITROEN	FX 302 FS	Autovettura		Privato	53	998			6.480,00	Benzina	29/05/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	
158	CITROEN	FX 304 FS	Autovettura		Privato	53	998			6.480,00	Benzina	29/05/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	
159	CITROEN	FX 306 FS	Autovettura		Privato	53	998			6.480,00	Benzina	29/05/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	
160	CITROEN	FX 308 FS	Autovettura		Privato	53	998			6.480,00	Benzina	29/05/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	

Nr. Progr	Marca	Targa	Classe	NOTE	Uso	KW	Cilindrata	Peso	Peso Rim.	Valore assicurato	Alimentazione	Immatricolazione	RCA	Incendio	Furto e Rapina	Eventi Socio-Politici	Eventi Naturali	Kasko	Assistenza Stradale	Cristalli	Tutela Legale	NOTE
161	CITROEN	FX 309 FS	Autovettura		Privato	53	998			6.480,00	Benzina	29/05/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	
162	CITROEN	FX 311 FS	Autovettura		Privato	53	998			6.480,00	Benzina	29/05/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	
163	CITROEN	FX 313 FS	Autovettura		Privato	53	998			6.480,00	Benzina	29/05/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	
164	CITROEN	FX 315 FS	Autovettura		Privato	53	998			6.480,00	Benzina	29/05/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	
165	CITROEN	FX 316 FS	Autovettura		Privato	53	998			6.480,00	Benzina	29/05/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	
166	CITROEN	FX 318 FS	Autovettura		Privato	53	998			6.480,00	Benzina	29/05/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	
167	CITROEN	FX 320 FS	Autovettura		Privato	53	998			6.480,00	Benzina	29/05/2019	X	X	X	X	X		X	X	X	
168	FIAT	FZ 879 GP	Autovettura		Privato	51	1242			10.170,00	Benzina	19/06/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
169	CITROEN	GA 007 WL	Autovettore per uso speciale o Autovettore per		Conto proprio	56	1199	23	9	21.250,00	Benzina	25/05/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
170	CITROEN	GA 008 WL	Autovettore per uso speciale o Autovettore per		Conto proprio	56	1199	23	9	21.250,00	Benzina	25/05/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
171	CITROEN	GA 009 WL	Autovettore per uso speciale o Autovettore per		Conto proprio	56	1199	23		21.250,00	Benzina	25/05/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
172	CITROEN	GA 427 EX	Autovettura		Privato	53	1598			5.040,00	Benzina	24/01/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
173	CITROEN	GA 564 EX	Autovettura		Privato	53	1598			5.040,00	Benzina	24/01/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
174	CITROEN	GA 566 EX	Autovettura		Privato	53	1598			5.040,00	Benzina	24/01/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
175	CITROEN	GA 569 EX	Autovettura		Privato	53	1598			5.040,00	Benzina	24/01/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
176	CITROEN	GA 679 EX	Autovettura		Privato	53	1598			6.750,00	Benzina	24/01/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
177	CITROEN	GA 680 EX	Autovettura		Privato	53	1598			6.750,00	Benzina	24/01/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
178	CITROEN	GA 681 EX	Autovettura		Privato	53	1598			5.040,00	Benzina	24/01/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
179	CITROEN	GA 682 EX	Autovettura		Privato	53	1598			6.750,00	Benzina	24/01/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
180	CITROEN	GA 683 EX	Autovettura		Privato	53	1598			6.750,00	Benzina	24/01/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
181	CITROEN	GA 684 EX	Autovettura		Privato	53	1598			6.750,00	Benzina	24/01/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
182	CITROEN	GA 685 EX	Autovettura		Privato	53	1598			6.750,00	Benzina	24/01/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
183	CITROEN	GA 686 EX	Autovettura		Privato	53	1598			6.750,00	Benzina	24/01/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
184	CITROEN	GA 687 EX	Autovettura		Privato	53	1598			6.750,00	Benzina	24/01/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
185	CITROEN	GA 688 EX	Autovettura		Privato	53	2287			5.040,00	Benzina	24/01/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
186	CITROEN	GA 689 EX	Autovettura		Privato	53	2287			6.750,00	Benzina	24/01/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
187	CITROEN	GA 690 EX	Autovettura		Privato	53	998			5.040,00	Benzina	24/01/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
188	CITROEN	GA 691 EX	Autovettura		Privato	53	998			6.750,00	Benzina	24/01/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
189	CITROEN	GA 692 EX	Autovettura		Privato	53	998			5.040,00	Benzina	24/01/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
190	CITROEN	GA 693 EX	Autovettura		Privato	53	998			5.040,00	Benzina	24/01/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
191	CITROEN	GA 694 EX	Autovettura		Privato	53	998			5.040,00	Benzina	24/01/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
192	CITROEN	GA 695 EX	Autovettura		Privato	53	998			6.750,00	Benzina	24/01/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	

Nr. Progr	Marca	Targa	Classe	NOTE	Uso	KW	Cilindrata	Peso	Peso Rim.	Valore assicurato	Alimentazione	Immatricolazione	RCA	Incendio	Furto e Rapina	Eventi Socio-Politici	Eventi Naturali	Kasko	Assistenza Stradale	Cristalli	Tutela Legale	NOTE
193	CITROEN	GA 696 EX	Autovettura		Privato	53	998			5.040,00	Benzina	24/01/2020	X	X	X	X	X		X	X	X	
194	CITROEN	GA 697 EX	Autovettura		Privato	53	998			6.750,00	Benzina	24/01/2020	X			X	X	X	X	X	X	
195	CITROEN	GA 698 EX	Autovettura		Privato	53	998			5.040,00	Benzina	24/01/2020	X	X	X	X	X			X	X	
196	CITROEN	GA 699 EX	Autovettura		Privato	53	998			5.040,00	Benzina	24/01/2020	X	X	X	X	X			X	X	
197	CITROEN	GA 931 RV	Autovettura		Privato	53	998			5.040,00	Benzina	18/02/2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
198	CITROEN	GA 932 RV	Autovettura		Privato	53	998			5.040,00	Benzina	18/02/2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
199	CITROEN	GA 933 RV	Autovettura		Privato	53	998			5.040,00	Benzina	18/02/2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
200	FIAT	GD 100 BP	Autovettore per uso speciale o		Conto proprio	52	1598	24		17.595,00	Diesel	28/12/2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
201	FIAT	GD 101 BP	Autovettore per uso speciale o		Conto proprio	52	1598	24		17.595,00	Diesel	28/12/2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
202	FIAT	GD 102 BP	Autovettore per uso speciale o		Conto proprio	52	1598	24		17.595,00	Diesel	28/12/2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
203	FIAT	GD 103 BP	Autovettore per uso speciale o		Conto proprio	52	1598	24		17.595,00	Diesel	28/12/2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
204	FIAT	GD 104 BP	Autovettore per uso speciale o		Conto proprio	52	1598	24		17.595,00	Diesel	28/12/2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
205	FIAT	GD 105 BP	Autovettore per uso speciale o		Conto proprio	52	1598	24		17.595,00	Diesel	28/12/2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
206	FIAT	GD 106 BP	Autovettore per uso speciale o		Conto proprio	52	1598	24		17.595,00	Diesel	28/12/2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
207	FIAT	GD 107 BP	Autovettore per uso speciale o		Conto proprio	52	1598	24		17.595,00	Diesel	28/12/2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
208	FIAT	GD 108 BP	Autovettore per uso speciale o		Conto proprio	52	1598	24		17.595,00	Diesel	28/12/2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
209	FIAT	GD 109 BP	Autovettore per uso speciale o		Conto proprio	52	1598	24		17.595,00	Diesel	28/12/2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
210	FIAT	GD 110 BP	Autovettore per uso speciale o		Conto proprio	52	1598	24		17.595,00	Diesel	28/12/2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
211	FIAT	GD 111 BP	Autovettore per uso speciale o		Conto proprio	52	1598	24		17.595,00	Diesel	28/12/2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
212	FIAT	GD 112 BP	Autovettore per uso speciale o		Conto proprio	52	1598	24		17.595,00	Diesel	28/12/2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
213	FIAT	GD 291 IG	Autovettore per uso speciale o		Conto proprio	29	2287	35		19.125,00	Diesel	13/04/2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
214	FIAT	GD 292 IG	Autovettore per uso speciale o		Conto proprio	29	2287	35		19.125,00	Diesel	13/04/2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
215	FIAT	GD 810 DK	Autovettura		Privato	44	1242			2.025,00	Metano	28/11/2008	X	X	X	X	X			X	X	

Targa_o

n	numero di matricola	Modello	Tipo	n. di KW	Classe di merito in corso	Anno imm.ne	Alimentazione	Valore assicurato 2022-2023	Incendio	Furto	Ev. naturali	Ev. sociopolitici	Cristalli	Assistenza
1	EP558WF	RENAULT KANGOO	Autocarro per trasporto di cose – uso proprio	78	13	feb-13	benzina/gpl	€ 7.877,86	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	CR671DZ	PEUGEOT RANCH 190C	Autocarro per trasporto di cose – uso proprio	51	7	feb-05	gasolio		NO	NO	NO	NO	SI	SI
3	DE 702 GL	OPEL COMBO	Autocarro per trasporto di cose – uso proprio	55	4	nov-06	gasolio		NO	NO	NO	NO	SI	SI
4	BB657NY	fiat fiorino 1690	autovettura uso promiscuo	46	4	mar-99	gasolio		NO	NO	NO	NO	SI	SI
5	DR 481 AG	FIAT PANDA	autovettura uso proprio	40	3	mag-08	benzina		NO	NO	NO	NO	SI	SI
6	EB 797 GJ	FIAT PANDA MY 2009 NATURAL POWER DYNAMIC	Autovettura uso privato	44	4	mar-10	metano		NO	NO	NO	NO	SI	SI
7	EB 802 GJ	FIAT PANDA MY 2009 NATURAL POWER DYNAMIC	Autovettura uso privato	44	7	mar-10	metano		NO	NO	NO	NO	SI	SI
8	EV 871 XB	FIAT PANDA	Autovettura uso privato	51	11	mag-14	benzina		NO	NO	NO	NO	SI	SI
9	EX 210 DH	FIAT DOBLO	Autocarro per trasporto di cose – uso proprio		14	nov-14	diesel		NO	NO	NO	NO	SI	SI
10	EW894YK	FIAT PANDA	Autovettura uso privato		11	set-14	benzina		NO	NO	NO	NO	SI	SI
11	EW893YK	FIAT PANDA	Autovettura uso privato		11	set-14	benzina		NO	NO	NO	NO	SI	SI
12	FD671TG	DACIA DOKKER	Autocarro per trasporto di cose – uso proprio		12	giu-16	diesel	€ 6.495,39	SI	SI	SI	SI	SI	SI
13	FH530LN	ADAM OPEL AG	Autoveicolo per trasporto specifico- uso proprio		13	feb-17	diesel	€ 11.868,85	SI	SI	SI	SI	SI	SI
14	FH529RS	FIAT PANDA III SERIE	Veicolo multiuso trasporto persone uso proprio		13	mar-17	benzina	€ 7.643,57	SI	SI	SI	SI	SI	SI
15	FH530RS	FIAT PANDA III SERIE	Veicolo multiuso trasporto persone uso proprio		13	mar-17	benzina	€ 7.643,57	SI	SI	SI	SI	SI	SI
16	FH531RS	FIAT PANDA III SERIE	Veicolo multiuso trasporto persone uso proprio		13	mar-17	benzina	€ 7.643,57	SI	SI	SI	SI	SI	SI
17	FH532RS	FIAT PANDA III SERIE	Veicolo multiuso trasporto persone uso proprio		13	mar-17	benzina	€ 7.643,57	SI	SI	SI	SI	SI	SI
18	FP947PB	RENAULT KANGOO	Autocarro - Conto proprio		14	apr-18	diesel	€ 11.049,07	SI	SI	SI	SI	SI	SI
19	GG332YZ	FIAT DOBLO	Autoveicolo per trasporto specifico- uso proprio		13	feb-17	diesel	€ 21.421,95	SI	SI	SI	SI	SI	SI